GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — LUNEDI 25 MAGGIO — NUM. 121

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA		Trim.	Sem.	Anno	GAZZ. e RENDICONTI Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	32	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	43	83	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0,25; per altri avvisi L. 0,30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re ha ricevuto ieri (24) alle ore 2 pom. in udienza solenne e col consueto cerimoniale il signor luogotenente colonnello Franassovitch, per la presentazione delle lettere che lo accreditano presso questa R. Corte in qualità d'inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re di Serbia, e quelle di richiamo del suo predecessore.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3109** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nell'elenco delle autorità e degli uffizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al regolamento approvato con R. decreto del 5 novembre 1876, dovranno farsi nella parte che riguarda il Ministero delle Finanze le seguenti aggiunte:

1° Inserire nella 1ª, 2ª e 3ª colonna:

Ufficio speciale delle coltivazioni dei tabacchi in Delebio.

Ministero delle Finanze	*l. c. — p. c.*
Scuole superiori di agricoltura	
Intendenza di finanza della provincia	
Ispettori delle guardie di finanza	
Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi	

2° Di contro ad: Agenzie delle coltivazioni dei tabacchi, ed a: Ispettori delle guardie di finanza; aggiungere nella seconda colonna: Ufficio speciale delle coltivazioni dei tabacchi in Delebio; e nella terza colonna: *l. c. — p. c.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1885.

UMBERTO.

A. Magliani.
Genala.

Visto, *Il Guardasigilli:* Pessina.

Il Numero **MDCXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti gli atti dell'inchiesta eseguita nel settembre 1883 sulle condizioni anormali e sugli abusi esistenti nell'Amministrazione dell'Ospedale di San Giovanni di Bovegno;

Veduto il rapporto 22 gennaio 1885, num. 575, Divisione 2ª, del prefetto di Brescia, dal quale risulta che gli abusi rilevati per la suddetta inchiesta nella gestione dell'Ospedale di Bovegno si sono rinnuovati, e che il presidente dell'Amministrazione prende ingerenza nelle forniture occorrenti al pio Istituto;

Ritenuta la necessità di provvedere, a norma dell'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie, e di sperimentare in sede giudiziaria i mezzi che la legge accorda a tutela e difesa del manomesso denaro dell'Opera pia;

Veduto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862, n. 753;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dello Spedale di San Giovanni nel comune di Bovegno (Brescia) è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un Regio delegato straordinario, da nominarsi dal prefetto della provincia, al quale incomberà specialmente di iniziare gli atti per il procedimento a carico dei passati amministratori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Viste le deliberazioni 13 ottobre e 26 novembre 1883 con le quali il Consiglio comunale di Scigliano (Cosenza) ha proposto di trasformare il locale Monte di Pietà in una Cassa di prestiti, da amministrarsi in base allo statuto organico dallo stesso Consiglio presentato alla Nostra approvazione;

Visti gli atti dai quali risulta che il nuovo Istituto è fornito di un capitale di dotazione di circa lire 3000;

Visto il voto della deputazione provinciale in data 8 gennaio 1884;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Monte di Pietà di Scigliano è trasformato in una Cassa di prestiti.

Art. 2. È approvato lo statuto organico della nuova Opera pia deliberato dal Consiglio comunale di Scigliano in seduta del 13 dicembre 1884, composto di ventidue articoli, previa aggiunta all'articolo 10 di un paragrafo così concepito:

In caso di modificazione del saggio dell'interesse, non si potrà mai oltrepassare la misura del sei per cento.

Il detto decreto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il testamento pubblico 20 giugno 1884, con cui il fu canonico Domenicangelo Langinestra lasciava tutta la propria sostanza, computata a lire 58,676 80, di cui lire 32,541 60 in beni immobili, per la fondazione di un'Opera Pia con lo scopo di conferire annue doti di lire 170 ciascuna a povere ed oneste donzelle orfane o figlie d'ignoti, native di Andria, o domiciliate in quel comune da cinque anni nell'atto del loro matrimonio, o, rimanendo nubili, dopo il trentesimo anno di età;

Veduta la domanda dell'Amministrazione del Monte di Pietà di Andria per essere autorizzata ad accettare la suddetta eredità;

Veduta la rispettiva deliberazione 27 gennaio 1885 della Deputazione provinciale di Bari;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 e 5 giugno 1850;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Amministrazione del Monte di Pietà di Andria è autorizzata ad accettare la eredità proveniente dal suddetto testamento del fu Domenicangelo Langinestra.

Art. 2. L'Opera Pia Langinestra di Andria è eretta in Corpo morale, con obbligo agli amministratori di presen-

tare per la Sovrana sanzione, entro tre mesi dalla data del presente decreto, lo statuto organico di detta istituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCXXXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vista la domanda della Giunta municipale di Poggio Fidoni (Perugia) per la costituzione in Ente morale del Monte frumentario instituito nella frazione Cerchiara col mezzo di oblazioni fatte dal parroco locale e da alcuni privati cittadini;

Visti gli atti relativi alla domanda, dai quali risulta che il patrimonio del detto Ente è costituito da ettolitri 35 e litri 82 di grano;

Visto lo statuto organico dello stesso pio Istituto, in base al quale l'Amministrazione è affidata alla Congregazione di carità del detto comune;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Monte frumentario esistente in Cerchiara, frazione del comune di Poggio Fidoni, è costituito in Ente morale.

Art. 2. È approvato lo statuto organico del detto Monte in data 1° dicembre 1884, composto di dieci articoli visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCXXXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il rapporto del prefetto di Grosseto in data 12 febbraio p. p., n. 1211, col quale propone lo scioglimento dell'Amministrazione del Pio Istituto Consiglio in Pitigliano, a causa delle gravi irregolarità ed abusi messi in luce da una inchiesta cui fece procedere nel decorso mese di gennaio;

Veduti gli atti di tale inchiesta e le altre carte dell'affare, da cui emerge una serie di irregolarità riflettenti la tenuta dell'inventario, dei registri di contabilità, le deliberazioni, i bilanci, i mandati; e che inoltre il presidente dell'Amministrazione si è appropriata la somma di lire 39,571 47, appartenente al pio Istituto, onde fu denunziato pel procedimento penale, ed è stato arrestato per ordine della R. Procura di Grosseto;

Veduta la deliberazione della Deputazione provinciale in data 11 febbraio p. p.;

Veduta la legge 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del pio Istituto Consiglio in Pitigliano è sciolta, ed è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto di Grosseto, con l'incarico di provvedere nel più breve termine possibile alla sistemazione e riordinamento della pia Opera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCXXXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda della Congregazione di carità di Chiavenna, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'Ospedale da essa amministrato, nonchè l'approvazione del rispettivo statuto organico;

Veduto il detto statuto organico di esso Ospedale dalla Congregazione stessa compilato;

Veduta la corrispondente deliberazione 14 gennaio 1885 della Deputazione provinciale di Sondrio;

Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il rispettivo regolamento sulle Opere pie;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Ospedale civile di Chiavenna, amministrato da quella Congregazione di carità, è eretto in Corpo morale.

Art. 2. È approvato lo statuto organico dell'Ospedale medesimo in data 15 febbraio 1885, composto di quattordici articoli, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCLV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi alla inchiesta praticata per disposizione del prefetto di Potenza presso la Congregazione di Carità di Sarconi, dai quali risultano gravi irregolarità a danno delle Opere Pie amministrate dalla Congregazione medesima, per fatto dei rispettivi amministratori;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 10 febbraio ultimo scorso;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di Carità di Sarconi è disciolta, e la temporanea gestione delle Opere Pie da essa dipendenti è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere al riordinamento delle Opere Pie medesime entro il termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCLXXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del municipio di Acqui (Alessandria) per la costituzione in Ente morale del Pio Monte di prestiti instituito in quel comune dal fu conte Luca Probo-Blesi con testamento segreto 19 giugno 1852, e per l'approvazione del relativo statuto organico;

Visti tutti gli atti relativi alla domanda, dai quali risulta che il patrimonio lasciato dal fondatore del pio Istituto ammonta tra beni mobili ed immobili alla somma di lire 270,140 50, non depurata dalla passività;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale in data 5 gennaio 1885;

Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei Corpi morali e 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Pio Monte di prestiti instituito dal fu conte Luca Probo-Blesi nel comune di Acqui è costituito in Ente morale ed è autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal fondatore medesimo.

Art. 2. È approvato lo statuto organico del detto Istituto in data 7 marzo 1885, composto di quindici articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCLXXXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo infantile fondato in Urbisaglia (Macerata) dal fu signor Alessandro Giannelli dei conti Viscardi, con testamento olografo 8 aprile 1882, per la costituzione del Pio Istituto in Ente morale e per l'autorizzazione ad accettare la eredità dallo stesso fondatore lasciata a titolo di dotazione dell'Asilo medesimo;

Visto il citato testamento;

Visti gli atti relativi alla domanda;

Visto il ricorso dei signori Filippo, Luigi e Carlo, fratelli del fu Alessandro Giannelli, perchè venga ricusata la invocata costituzione del suddetto Asilo in Ente morale, e subordinatamente l'autorizzazione ad accettare la disposta eredità o almeno una parte della eredità stessa;

Vista la relativa deliberazione della Deputazione provinciale in data del 19 novembre 1884;

Ritenuto che non sono fondate le opposizioni dei fra-

telli Giannelli, nè sussistono gravi ragioni di ordine pubblico o delle famiglie per cui si possa far luogo alla loro domanda;

Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei Corpi morali e 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo infantile come sopra fondato in Urbisaglia dal fu Alessandro Giannelli dei conti Viscardi è costituito in Ente morale, e la rispettiva Amministrazione è autorizzata ad accettare la eredità lasciata dal fondatore a titolo di dotazione del Pio Istituto, niun conto tenuto del ricorso dei tre fratelli dello stesso fondatore Filippo, Luigi e Carlo Giannelli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

Il Numero **MDCXCIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda dell'Amministrazione dell'Asilo infantile di Bobbio (Pavia) diretta ad ottenere il riconoscimento giuridico del pio Istituto e l'autorizzazione ad accettare l'eredità disposta a di lui favore dal fu Luigi Barbieri con testamento 24 novembre 1884;

Veduto che l'eredità predetta ammonta a circa lire quattordicimila;

Veduta la corrispondente deliberazione della Deputazione provinciale in data 30 marzo u. s. ed il testamento succitato;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 e 5 giugno 1850;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È eretto in Corpo morale l'Asilo infantile di Bobbio (Pavia) ed è autorizzato ad accettare l'eredità sopraindicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

Il Numero **MDCC** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli atti relativi alla inchiesta eseguita presso l'Amministrazione dell'Ospedale di Carini (Palermo), dai quali risulta la esistenza di gravi abusi ed irregolarità a carico del Consiglio d'amministrazione del Pio Istituto;

Visto il voto della Deputazione provinciale in data 21 marzo ultimo scorso per lo scioglimento dell'Amministrazione del detto Istituto;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Ospedale di Carini è disciolta, e la sua temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere al riordinamento del Pio Istituto entro il termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti del 16 aprile 1885:

Silvestro Vincenzo, computista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, richiamato in servizio dall'aspettativa per salute;

De Luca Vincenzo, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 12 aprile 1885:

Brugnatelli cav. Camillo, consigliere di 1° grado 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Lombardi Enrico, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Montano Giovanni Battista, archivista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Beccadelli Giacomo, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 16 aprile 1885:

Ricci Antonio, computista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 23 aprile 1885:

Camerata Scovazzo cav. Giuseppe, Maini cav. avv. Giorgio e Lavaggi cav. avv. Emilio, consiglieri delegati di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe;

Celli cav. avv. Pietro, consigliere di 1° grado 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato consigliere delegato di 2ª classe;

Personelli dott. Leopoldo, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato consigliere di 2° grado 2ª classe;

Montanini Carlo, computista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute;

Falco Diego, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo d'ufficio per anzianità di servizio.

Con RR. decreti del 30 aprile 1885:

Maffei conte dott. Girolamo, segretario di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per salute;

Lugarini Adelchi, Gordini Giuseppe, Solito Rosario, Donati Paolo, Anselmi Enos e Marzocchi Bernardo, alunni di ragioneria nell'Amministrazione provinciale, nominati computisti di 3ª classe.

Con RR. decreti del 3 maggio 1885:

Carli Virgilio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato archivista di 3ª classe per merito d'esame;

Canavero Secondo e Niccoli Cesare, scrivani locali nell'Amministrazione militare, nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE INDUSTRIE E COMMERCI

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Per contratto notarile rogato a Parigi in data 27 febbraio 1885, e registrato a Milano in data 18 successivo marzo, n. 6919, vol. 302, fog. 64, atti privati, il signor Julius Schulke, di Berlino, ha ceduto e trasferito al signor Jacques Serebrianny, dimorante a Parigi, tutti i diritti che gli competono sull'attestato di privativa industriale a lui signor Schulke conferito sotto la data 19 maggio 1882, vol. XXVIII, n. 227, della durata di anni sei a decorrere dal 30 giugno 1882 e col titolo: *Regulateur à gaz perfectionné servant à reduire la pression du gaz comprimé.*

Il detto atto di trasferimento è stato presentato alla Prefettura di Milano il 6 maggio 1885 e successivamente registrato presso questo Ministero per gli effetti di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Roma, addì 19 maggio 1885.

Il Direttore: A. MONZILLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Demanio e delle tasse sugli affari

Esami di ammissione ai posti di Volontario nell'amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

Nei giorni 14 e seguenti del prossimo mese di dicembre avranno luogo presso le Intendenze qui appresso indicate gli esami per l'ammissione ai posti di Volontario nell'amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.

Gli esami saranno dati in iscritto ed a voce.

Nell'esame in iscritto gli aspiranti dovranno risolvere:

Un quesito di Diritto o di Procedura civile;

Un quesito sui primi elementi di Economia politica o di Statistica;

Un problema di Aritmetica.

Nell'esame a voce dovranno rispondere a domande sulle materie che hanno formato oggetto dell'esame scritto, e sopra altre nozioni generali che gli aspiranti devono avere acquistate nel corso dei loro studi.

Gli aspiranti agli esami suddetti dovranno presentare, non più tardi del giorno 15 ottobre p. v., all'Intendenza di Finanza della Provincia di loro domicilio:

a) La domanda di ammissione scritta di loro pugno su carta bollata da una lira e da essi firmata;

b) L'atto di loro nascita dal quale risulti che non hanno meno di 18 nè più di 30 anni di età;

c) Un certificato del sindaco del luogo nel quale hanno domicilio o stabile dimora, da cui sia provato che sono *italiani* ed hanno serbato sempre irreprensibile condotta;

d) Un certificato di penalità emesso dal cancelliere del tribunale correzionale da cui dipende il luogo di loro nascita, in ordine all'articolo 18 del regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2644;

e) Un certificato medico constatante la sana loro costituzione fisica;

f) Una dichiarazione di loro medesimi di avere mezzi propri di sostentamento durante il tempo del Volontariato, ovvero quando eglino siano tuttora figli di famiglia, o minori di età o manchino di mezzi propri, una obbligazione del padre, del tutore o di altra persona di procurarglieli. Questi documenti dovranno essere vidimati dal sindaco locale per la legalità della firma e per accertare la verità dell'esposto o rispettivamente la possibilità nell'obbligato di corrispondere al contratto impegno;

g) Il diploma di Laurea in legge, ovvero un cerficato emesso da una Università del Regno o della competente autorità scolastica da cui risulti avere essi compiuto il corso regolare d'istituzioni civili e superati gli esami relativi, od anche il certificato d'avere essi atteso con profitto agli studi legali in via privata per un anno intero a sensi dell'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1870, nel quale caso occorre inoltre la produzione del diploma di licenza liceale e *la dichiarazione* dell'Intendente sul previo adempimento delle prescrizioni imposte dal precedente art. 3° del decreto stesso.

Si avverte: *a)* che i Volontari demaniali, nei casi previsti dai RR. decreti 16 luglio 1882 n. 928 e 27 agosto 1884 n. 2656, possono essere nominati vice-segretari amministrativi di ultima classe nelle Intendenze di Finanza: *b)* e che giusta il R. decreto 16 luglio 1884 n. 2623 ai Volontari demaniali, idonei alle reggenze di uffizi del Registro e Demanio, viene assegnata, secondo l'ordine di classificazione e nei limiti del fondo stanziato in bilancio, un'indennità mensile di lire cinquanta.

Roma, 12 maggio 1885.

Il Direttore generale: TESIO.

Elenco delle Intendenze di Finanza presso le quali avranno luogo gli esami:

1. BARI per le provincie di Bari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce e Teramo.
2. BOLOGNA per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pesaro, Ravenna e Reggio Emilia.
3. CAGLIARI per le provincie di Cagliari e Sassari.
4. FIRENZE per le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Siena.
5. MILANO per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza e Sondrio.
6. NAPOLI per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Potenza e Salerno.
7. PALERMO per le provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani.
8. ROMA per le provincie di Ancona, Aquila, Ascoli, Macerata, Perugia e Roma.
9. TORINO per le provincie di Alessandria, Cuneo, Genova, Novara, Porto Maurizio e Torino.
10. VENEZIA per le provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 %, cioè: n. 734019 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 80, al nome di Bianchi *Angelo* di Virgilio, minore, sotto la patria potestà del detto suo genitore, domiciliato in Novara; e n. 734,020, per lire 85, al nome di Bianchi *Antonio* di Virgilio minore, sotto la patria potestà del detto suo genitore, domiciliato in Novara, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Bianchi *Angela* ed *Antonia* di Virgilio, minori, sotto la patria potestà del detto loro genitore, vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 maggio 1885.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Genova, in data 28 luglio 1883, col num 852 d'ordine progressivo, e n. 3929 di protocollo e 13641 di posizione per il deposito di due cartelle 5 0|0 della complessiva rendita di lire 15, esibite dal notaio Leonardo Ghersi, per essere tramutate al nome dei minori Ferrando.

Si diffida chiunque possa avere interesse che, ai termini dall'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato il certificato n. 760316, di lire 15, al nome dei cennati minori, ad esso sig. notaio Ghersi Leonardo, senza obbligo della esibizione della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 maggio 1885.

Per il Direttore Generale: Fortunati.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei Deputati

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 23 maggio 1885.

Presidenza del Presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2 25.

Di San Giuseppe, *segretario,* legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Presidente legge due comunicazioni del Guardasigilli relative, la prima ad un processo per brogli elettorali nel 2° collegio di Napoli, e la seconda al deputato Dotto de' Dauli imputato d'ingiuria, essendo nell'uno e nell'altro caso estinta l'azione penale per prescrizione.

Comunica inoltre una lettera della Presidenza del Senato che determina per domani il trasporto funebre del compianto senatore conte Mamiani.

Taverna presenta la relazione sul disegno di legge per la leva militari sui giovani nati nel 1865.

Randaccio presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni al Codice della marineria mercantile.

Codronchi presenta la relazione sul disegno di legge per autorizzazione di spesa per lo studio di progetti per irrigazioni.

Svolgimento di una interrogazione del deputato Giolitti al Ministro dei Lavori Pubblici.

Giolitti svolge una sua interrogazione intorno alle cause per le quali vennero sospesi gli appalti delle costruzioni di ferrovie nella provincia di Cuneo, e propriamente delle linee Cuneo-Ventimiglia o Cuneo-Saluzzo, per le quali già furono versati i contributi dei corpi locali.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* dice che gli studi di quei due tronchi sono stati già fatti, ed approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'Amministrazione non ha però creduto di appaltare i lavori per difficoltà e l'indecisione che vi è circa la grande galleria del Colle di Tenda. Non conveniva precipitare una decisione, che avrebbe potuto cagionare dispendi inutili.

Del resto egli promette di affrettare, come è suo intendimento, la costruzione di tutte le linee, e specialmente di quelle che hanno, come i tronchi dei quali ha parlato l'onorevole Giolitti, una grande importanza.

Giolitti fa notare che il tracciato delle linee da lui indicato, è tale che non comporta variazioni Inoltre per la costruzione della grande galleria alpina riuscirà molto comodo l'avere già pronta una strada che ne agevoli di molto i lavori.

Prende atto, in tutti i modi, delle promesse del Ministro, e si dichiara soddisfatto.

Svolgimento di una interrogazione del deputato Costa al Ministro Guardasigilli.

Costa svolge una sua interrogazione al Ministro di Grazia e Giustizia sulla sorte serbata al giovane Adamo Mancini d'Imola, arrestato e sottoposto a carcere preventivo da più di tredici mesi per affissione d'un manifesto qualificato sedizioso.

Crede che la detenzione ingiustificata di quel giovane costituisca non solo un attentato alla libertà individuale di un cittadino, ma di tutti i cittadini.

Ricorda le circostanze di fatto che dettero occasione all'arresto del Mancini, e dimostra come fosse illegale il suo arresto e la detenzione preventiva, sia pel titolo del reato di cui era imputato, e sia perchè l'azione penale era già prescritta.

D'altra parte poi la poca o nessuna importanza del reato non giustificano le lungaggini con le quali si trascina questo processo, nonostante le sue proteste e le promesse altra volta fatte dal Guardasigilli, che ne avrebbe sollecitato il disbrigo.

Di nuovo fa appello alla coscienza del Ministro, come uomo di cuore, ad interporre la sua autorità per far cessare un arbitrio, contro il quale si ribella la coscienza di tutto il paese.

Pessina, *Ministro Guardasigilli.* Il processo a carico del Mancini trovasi, per sentenza della sezione d'accusa, coordinato con l'istruzione di un processo più ampio per affissione di manifesti sovversivi in varie città d'Italia. Il Mancini essendo ammonito, una volta arrestato, non poteva essere rilasciato in libertà, a norma della legge.

Il Ministro legge alcuni brani del manifesto sedizioso, che diede occasione al processo, e dimostra come per un processo complesso, nel quale sono imputati parecchi individui, residenti in parecchie città d'Italia, non era possibile procedere più speditamente di quel che si è proceduto. Ed egli può annunziare che il pubblico dibattimento avrà luogo innanzi alle Assise nella seconda quindicina di giugno.

In quanto all'eccezione di prescrizione messa innanzi dall'on. Costa, accenna che essa fu continuamente interrotta con atti d'istruzione. Quindi non gli pare sia il caso di parlare d'arbitrii, giacchè ritiene che finora si sia proceduto costantemente in ossequio alla legge, epperò non vi fu offesa di libertà individuale. *In lege libertas.*

Intanto non esita a dichiarare che da questo e da altri fatti è persuaso che qualche riforma sia da apportare alle disposizioni di legge sul carcere preventivo; ed egli si affretterà a compilare un disegno di legge sul proposito.

Costa non può dichiararsi soddisfatto; ma si rallegra dell'ultima promessa fatta dall'on. Ministro.

Delvecchio presenta la relazione sul disegno di legge relativo ai consorzi d'irrigazione.

Seguito della discussione sul bilancio di assestamento per l'esercizio 1884-85.

Magliani, *Ministro delle Finanze,* incomincia dal rispondere ad alcuni oratori e dimostra l'efficacia dell'elevazione dello sconto per migliorare le condizioni del cambio nel nostro paese.

Ed a questo proposito ricorda che egli si mostrò disposto, e propose una immediata discussione della mozione Sanguinetti relativa alle operazioni che il nostro Tesoro aveva fatto all'estero. Quelle operazioni, che non avevano neppure lontanamente carattere aleatorio, egli dimostrò come correttissime e perfettamente legali.

L'on. Seismit-Doda fece l'apologia dei suoi atti; egli invece crede di aver fatto poco per le finanze italiane, e pensa al molto che resta da fare. (*Bene!*)

Uniamoci tutti, soggiunse il Ministro, e cerchiamo di condurre con ogni nostro sforzo la patria nostra degnamente al posto che le spetta. (*Bravissimo!*)

Richiama innanzi alla Camera specialmente la parte più essenziale del suo programma, quella della trasformazione dei tributi a beneficio delle classi meno abbienti; e dimostra come egli a quel programma si sia mantenuto fedele, senza per questo indebolire la forza del bilancio, col quale si è potuto fin qui far fronte alle molte spese ordinarie e straordinarie, che dalle necessità del paese erano richieste.

Afferma che è suo intendimento che il bilancio debba con le sue entrate ordinarie provvedere alle spese ordinarie e straordinarie. E qui risponde alla critica che gli è stata fatta per avere adoperata la denominazione di spese ultra-straordinarie, non già nel bilancio, ma in alcuni suoi ragionamenti; e nota di averla usata solamente per indicare quelle spese straordinarie alle quali la Camera aveva voluto che eventualmente si sopperisse con proventi straordinari. Ricorda inoltre di aver usato altre volte la stessa espressione, nello stesso senso; nè allora l'onorevole Sonnino ebbe a criticarlo, anzi in una sua relazione sul bilancio dell'entrata dello scorso anno consentì in questo concetto.

Eppure la situazione finanziaria è ora molto migliorata da quando l'onorevole Sonnino dettava quella relazione; chè, non ostante le eccezionali contingenze dell'esercizio, colle entrate ordinarie si è in parte fatto fronte a quelle spese alle quali si poteva provvedere con mezzi speciali.

Vi è bensì un disavanzo di 26 milioni, ma esso è eccezionale e transitorio, onde si potrà ritornare tra poco a coprire anche le spese ultra straordinarie colle entrate ordinarie.

Era d'altra parte previsto colle leggi del 1881, 1882 e 1884, che alle spese straordinarie per i lavori pubblici, per la guerra e per la marineria con esse autorizzate, si sopperisse con obbligazioni dell'Asse ecclesiastico ed in una misura ben superiore a quella che in realtà sia occorsa; dacchè di settanta milioni circa che il Governo era autorizzato ad emettere negli anni decorsi, oltre i due milioni emessi lo scorso anno, non se ne emetteranno quest'anno che 26 milioni.

Compiute le spese speciali deliberate colle leggi anzi accennate (alcune delle quali cessano in quest'anno ed altre nell'anno venturo) cesserà anche la necessità di ricorrere alle obbligazioni. L'onorevole Sonnino non lo crede; ma il Ministro è persuaso che, sodisfatti i maggiori e più urgenti bisogni, cesserà la necessità di spese straordinarie per la guerra, la marineria ed i lavori pubblici; e quelle che occorreranno potranno essere ripartite per una serie di annualità tale che il bilancio normale potrà sopportarle.

Sostiene poi che l'uso dei mezzi straordinarii anche in misura più larga di quella che si possa presagire, non peggiorerà menomamente la situazione finanziaria; perchè, se le entrate saranno sufficienti, si annulleranno le obbligazioni di mano in mano che entrino nelle casse dello Stato: e la esperienza dimostra che ve ne rientra soltanto un terzo; e che gli altri due terzi potranno essere estinti per ammortamento in ventitre anni, cadendo quindi sopra bilanci sgravati di altri carichi.

Esclude poi il pericolo, temuto dall'onorevole Sonnino, di un aumento indefinito delle spese ultra straordinarie, perchè egli cercò sempre di far fronte anche ad esse colle risorse ordinarie. E spera che potrà riuscire a limitare notevolmente l'emissione delle obbligazioni, e forse anche a coprire tutti i 26 milioni colle entrate ordinarie, chiudendo il bilancio 1884-85 con un perfetto pareggio.

(Il Ministro riposa alcuni minuti).

Se non che l'onorevole Sonnino ravvisa un disavanzo latente per il servizio delle pensioni; ma il Ministro crede che da quel servizio non deriveranno che gli ulteriori aggravi previsti ed ai quali provvede un disegno di legge che egli ha già presentato alla Camera.

Così l'onorevole Sonnino ravvisa peggiorata la situazione del Tesoro; ma egli non tenne conto che è aumentato il patrimonio dello Stato per l'acquisto di strade ferrate.

Non è però lontano dall'accostarsi alle previsioni manifestate dall'onorevole Sonnino per il bilancio dell'esercizio 1885-86; ma esclude alcune spese dallo stesso onorevole Sonnino calcolate, e specialmente i presagi da lui fatti sugli effetti della legge per i premi alla marineria mercantile.

Ma il peggioramento sarà limitato a tale esercizio, chè in quello del 1886-87 non solo si verificheranno i miglioramenti preveduti dall'on. Sonnino, ma altri che conseguiranno dai provvedimenti che furono e che verranno dal Governo proposti; tenuto conto del fatto che l'incremento naturale delle imposte può determinarsi con una certa approssimazione in 14 milioni annui.

Assicura poi l'on. Sonnino ch'egli non solo è geloso dell'integrità del bilancio, ma mira a conservarlo tale che possa per la sua elasticità far fronte ai crescenti bisogni; e che nell'attuazione di questo programma userà la maggiore energia, opponendosi ad ogni spesa che il bilancio non possa sostenere; e, dove si tratti di spese imprescindibili, provvedendovi con economie o con maggiori imposte, fondate sul concetto più volte espresso della trasformazione dei tributi.

E sarà lieto che nel Parlamento sorgano voci autorevoli che lo rafforzino nella resistenza che egli oppone a tendenze di spese eccessive. (*Bene! Bravo!*)

Branca non ha mai detto che lo sconto non debba servire a trattenere la riserva metallica; ma ha biasimato il Governo per gli atti suoi che controperano a quello scopo e per gli effetti economici di uno sconto eccessivamente elevato.

Confuta gli argomenti recati innanzi dell'on. Ministro per escludere il disavanzo, sostenendo che le obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non costituiscono una risorsa effettiva e che le pensioni presentano un debito latente di 24 milioni.

Avverte poi che dal 1880, mentre è cresciuta la progressione delle spese, è diminuita quella delle entrate; di maniera che la situazione finanziaria è tutt'altro che scevra di pericoli, e conviene por freno severo alle spese proporzionandole all'incremento delle imposte.

Seismit-Doda insiste nel deplorare che lo sconto sia mantenuto in una misura troppo elevata, e che si regoli, con semplici decreti, la circolazione bancaria e l'organismo del credito.

Torna anche a deplorare il sindacato costituitosi a Parigi per speculare sulla rendita, il concorso prestatogli dal Ministro delle Finanze, e la proposta dell'on. Crispi di differire a tempo indeterminato la mozione dell'on. Sanguinetti.

Fa la storia dell'abolizione del macinato, ricordando che egli propose, in pari tempo, nuove entrate ed economie per provvedere alla deficienza del bilancio. Dice che il Ministro delle Finanze non ha seguito il sistema delle economie sulle spese non necessarie, e cita molte cifre in sussidio della sua affermazione.

Sonnino Sidney risponde al Ministro delle Finanze che il disavanzo non è il risultato delle leggi speciali votate dal Parlamento, ma bensì delle spese continuamente in aumento. Non crede punto che lo stato presente delle cose sia transitorio, e dice le ragioni del suo convincimento.

Crede che il pericolo di disavanzo del bilancio per l'esercizio 1885-1886 sia molto più grave di quello che è parso al Ministro delle Finanze, e prende atto della dichiarazione che ha fatta di sentire il bisogno di rafforzare il bilancio.

Lacava, *relatore,* ringrazia il Ministro delle benevoli parole usate verso la Commissione del bilancio.

Presidente mette ai voti l'articolo 2.

(È approvato, così pure l'articolo 3.)

Seismit-Doda, sull'articolo 4, propone che il Governo non abbia facoltà di emettere Buoni del Tesoro oltre i 300 milioni.

Magliani, *Ministro delle Finanze,* osserva che nella relazione Ministeriale fu esposta chiaramente la ragione del chiesto aumento, che è in ossequio ad un ordine del giorno votato dalla Camera, non aumenta la circolazione dei Buoni del Tesoro, e col quale si deve pagare il debito alla Regia dei tabacchi. Non accetta, dunque, la proposta dell'onorevole Seismit-Doda.

Seismit-Doda insiste nelle sue osservazioni, e mantiene la sua proposta.

Lacava, *relatore,* si associa agli schiarimenti dati in proposito dal Ministro delle Finanze.

Seismit-Doda persiste nella sua opinione.

Magliani, *Ministro delle Finanze,* prega l'onorevole Seismit-Doda di non insistere nella sua proposta, e in ogni modo prega la Camera di non votarla.

Seismit-Doda fa notare che l'articolo da lui proposto è conforme a quello votato in tutti i bilanci precedenti.

Presidente mette ai voti la proposta dell'onorevole Seismit-Doda.

(È respinta; è approvato l'articolo 4, così pure gli articoli 5 e 6)

Presidente mette ai voti il seguente ordine del giorno della Commissione:

« Il Governo presenterà direttamente alla Camera le note di variazione ai bilanci di previsione ed alla legge di assestamento »

Magliani, *Ministro delle Finanze,* lo accetta, colla riserva di presentare queste note di variazione alla Presidenza, ove la Camera non sia riunita.

Lacava, *relatore,* consente.

(È approvato l'ordine del giorno).

Ricotti, *Ministro della Guerra,* propone che lunedì, dopo le interpellanze e il disegno di legge per la Croce Rossa, si discutino le tre leggi d'indole militare.

Berio vuole che il disegno di legge pel dazio di minuta vendita mantenga il suo posto nell'ordine del giorno.

Picardi propone che i disegni di legge relativi alle Università di Genova, Catania e Messina siano inscritti nell'ordine del giorno delle tornate del giovedì.

(È approvato).

Trompeo prega che il disegno di legge per una scuola di ginnastica in Roma sia dichiarato d'urgenza e confida che la Commissione del bilancio ne affretterà la relazione.

Coppino, *Ministro dell'Istruzione Pubblica,* accetta la proposta dell'onorevole Trompeo.

(È approvata).

Savini prega il presidente di fare in modo che venga formalmente in discussione il disegno di legge circa le quote minime.

Presidente prega i deputati di non fare ad ogni momento proposte che turbano l'ordine dei lavori. *(Bene! Bravo!)*

La seduta è levata alle 7.

DIARIO ESTERO

Fu distribuita al Parlamento inglese la corrispondenza diplomatica relativa alla faccenda del *Bosphore egyptien.* Essa comincia con un dispaccio del mese di gennaio di sir E. Baring, il quale si lagna del linguaggio dei giornali francesi in Egitto, e consiglia di fare in proposito delle pratiche presso il governo francese.

Lord Lyons, ambasciatore inglese a Parigi, ebbe allora l'ordine di parlarne al signor G. Ferry. Questi promise di invitare l'agente francese al Cairo a far il possibile per attenuare il male.

Il 29 marzo, sir E. Baring informò lord Granville che Nubar pascià si proponeva di decretare la sospensione del *Bosphore egyptien,* e di farla eseguire.

Tre giorni dopo, lord Granville rispondeva che il governo inglese non vedeva alcuna ragione d'intervenire.

Dopo la sospensione del giornale, il 10 aprile, lord Lyons comunicò a lord Granville una dichiarazione del signor Freycinet. Il ministro degli affari esteri di Francia diceva che la questione era gravissima e che doveva insistere per ottenere una riparazione.

Il giorno appresso, lord Granville comunicava a sir E. Baring un reclamo del signor Freycinet, relativo alla chiusura della tipografia ed alla procedura usata verso il personale.

Il signor Freycinet aggiungeva che il console francese metteva affatto in disparte la questione della soppressione del giornale.

Lord Granville domandava se Nubar pascià non potrebbe proporre di riaprire la tipografia senza permettere che il giornale fosse ripubblicato.

Parecchi dispacci furono quindi scambiati sulla parte legale della questione.

Il 25 aprile, lord Granville ebbe una conferenza coll'ambasciatore di Francia, signor Waddington, il quale dichiarò che il signor Freycinet non si occupava del *Bosphore egyptien,* ma che ebbe luogo la violazione di un domicilio francese, che un affronto era stato fatto al rappresentante della Francia, e che per questo, era necessaria una riparazione.

Il gabinetto inglese decise, lo stesso giorno, di consigliare Nubar pascià a riaprire la tipografia, ma senza che fossero puniti i funzionarii i quali non avevano fatto altro che obbedire ad ordini ricevuti.

Due giorni più tardi, il governo inglese consigliava a Nubar pascià di esprimere il suo rincrescimento per gli incidenti che avevano accompagnato la soppressione del giornale. La Francia accettò queste condizioni.

La corrispondenza termina con una lettera di lord Lyons, del 19 aprile, la quale dice che il signor Freycinet ha dimostrato di apprezzare grandemente lo spirito amichevole di cui lord Granville aveva dato prova in questo affare.

Il *Times,* parlando della ricomparsa del *Bosphore egyptien,* dice che il popolo egiziano vedrà in questo fatto una prova della debolezza non solo del governo ma altresì di coloro che gli sono alle spalle.

« Il kedive ed i suoi ministri, prosegue il *Times,* non possono essere biasimati se riconoscono nei conati della politica inglese dei sintomi di debolezza che contrastano in modo speciale col linguaggio perentorio e l'azione con cui la Francia, imitando l'esempio della Russia, ha voluto mostrare la superiorità della sua forza. È da temersi che una combinazione ostile alle influenze inglesi ed agl' interessi inglesi in Egitto venga organizzata dalle potenze del continente. »

Il principe di Bismarck ha proposto al Consiglio federale la questione della successione al trono di Brunswick.

Dopo di avere esposto nel relativo documento il contegno ostile che il re di Annover ha tenuto fino alla sua morte contro la Prussia, e dopo aver fatto rimarcare che il figlio di lui, il duca di Cumberland non ha mai consentito a rinunziare ai suoi diritti al trono di Annover e pretende ora di succedere al defunto duca di Brunswick, il cancelliere continua nei seguenti termini:

« Nella sua notificazione del mese di giugno 1878, il duca ha rinnovata la protesta fatta dal re Giorgio V il 23 settembre 1866 contro la Prussia, e le dichiarazioni contenute in questi due documenti non sono state in alcun modo disdette dalla notificazione del duca in data 18 dicembre 1884 o dalla sua patente di presa di possesso che reca la data medesima.

« In conseguenza dei due detti documenti, il duca di Cumberland si trova ognora a fronte della Prussia in uno stato virtuale di guerra, e, nel caso del suo avvenimento al trono, ove la Prussia ed il Brunswick non facessero parte dell'impero tedesco, avrebbe dovuto di pieno diritto emergere fra i due Stati una condizione di guerra.

« Questa situazione legale assume un valore pratico per il fatto stesso che il ducato di Brunswick confina precisamente con quella parte del territorio annoverese in cui, secondo i risultati delle elezioni per il Reichstag, il partito guelfo forma la maggioranza della popolazione.

« Ove il duca di Cumberland risiedesse nelle vicinanze, egli non sarebbe in grado di evitare delle relazioni o delle pretese che metterebbero a repentaglio la pace dell'impero.

« Se nel Brunswick la sovranità, con tutti i diritti di partecipare al governo dell'impero che vi sono inerenti, venisse posta tra mano di un principe il quale, per una parte della popolazione dell'Annover è un pretendente su tutta la provincia prussiana di tal nome, S. M. il re di Prussia dovrebbe occuparsi della sicurezza del paese, ogni volta che le istituzioni dell'impero non offerissero i mezzi di porsi in guardia contro eventualità inammissibili.

« Ora, seppure il diritto del Duca di Cumberland alla successione del Brunswick fosse incontestabile in massima, il suo avvenimento ed i diritti che con ciò gli deriverebbero di partecipare al governo dell'impero, costituirebbero precisamente una minaccia per la sicurezza interna dell'impero.

« S. M. il re di Prussia non intende di influire sulle ulteriori decisioni delle autorità del ducato e dell'impero riguardo a questo successore; ma il governo regio prevede che l'avvenimento del Duca di Cumberland sarebbe tra la Prussia ed il Brunswick causa di conflitti i quali non avrebbero il carattere di un litigio privato, ma cadrebbero sotto l'applicazione dell'art. 76 della costituzione dell'impero.

« Per queste considerazioni la Prussia propone che piaccia al Consiglio federale di esprimere il convincimento, che i governi federali hanno, che l'avvenimento del Duca di Cumberland al potere nel ducato di Brunswick non è compatibile colla pace interna dell'impero e di renderne informato il governo del Brunswick. »

Per telegrafo fu annunziato che furono rotti i negoziati tra l'Inghilterra e la Spagna per la conclusione di un trattato di commercio.

È noto che, nel dicembre scorso, i due governi avevano scambiato una dichiarazione che doveva formare la base di un *modus vivendi* fino alla conclusione di una convenzione definitiva. A termini di questa dichiarazione, l'Inghilterra otteneva, per i suoi prodotti, il trattamento della nazione più favorita, e si impegnava, in cambio, di modificare la scala alcoolica che regola i diritti d'importazione sui vini, in modo da diminuire i diritti d'importazione sui vini di Spagna e di permettere a questi di fare la concorrenza in Inghilterra ai vini francesi. È questo impegno che la Spagna ripudia ora, in qualche modo trincerandosi dietro un voto del Senato, che non l'ha accettato che parzialmente. Di qui l'abbandono per parte dell'Inghilterra dei negoziati, che essa aveva intavolati colla Spagna per la conclusione di un trattato definitivo.

« Questo fatto, dice l'*Indépendance Belge*, potrà avere in Inghilterra delle conseguenze economiche di qualche importanza. È noto che, per far fronte al *deficit* del bilancio il cancelliere dello scacchiere, signor Childers, si crede obbligato di ricorrere ad un aumento dei dazi sugli alcool e sulla birra. Il solo annunzio di questa misura aveva provocato una viva emozione e delle manifestazioni turbolente. Aveva fatto molta impressione il vedere che il governo, mentre colpiva gli alcools e la birra, cioè a dire la bevanda delle classi inferiori, non toccava il vino, che in Inghilterra è la bevanda delle classi agiate. La ragione di questa apparente ingiustizia era precisamente questa, che il governo di Londra non credeva poter aggravare i diritti sui vini, dal momento che ne prometteva la diminuzione alla Spagna. Ma la condotta della Spagna scioglie l'Inghilterra da ogni obbligo, e il signor Childers potrebbe benissimo decidersi di tassare i vini come la birra e gli alcools, e forse anche di lasciare in pace questi ultimi per ricercare l'equilibrio del suo bilancio unicamente nell'aumento dei dazi sui prodotti vinicoli. Ciò costituirebbe una innovazione e sarebbe il principio di una politica di rappresaglie contro i paesi protezionisti. »

Le rivendicazioni della Spagna sopra una parte delle coste della Guinea hanno formato oggetto di due interpellanze, una al Senato e l'altra alla Camera dei deputati spagnuoli.

Sembra che nel mondo politico a Madrid si sia rimasti molto impressionati dal fatto che un bastimento francese, ha preso possesso di certi territorii sulla costa della Guinea sui quali la Spagna ritiene incontestabili i diritti suoi.

Il ministro degli affari esteri rispose intorno a ciò nella Camera dei deputati che il governo del re Alfonso non ha ancora ricevuto notizie ufficiali della detta presa di possesso, ma che i diritti della Spagna sopra quei territori non possono essere contestati, ed aggiunse che non rimangono più da regolare che le questioni delle frontiere colla Francia e colla Germania, le quali questioni gli ambasciatori delle due potenze a Madrid ebbero la facoltà di trattare.

Quanto ai nuovi territorii acquistati lo scorso novembre dalla Società degli africanisti nel golfo di Guinea, il ministro dichiarò che la Società non ha adempiute le formalità necessarie presso il governo e che esso non può quindi riconoscerli ufficialmente come territorii spagnuoli.

Secondo i documenti più recenti, la situazione territoriale della Spagna sulla costa occidentale d'Africa sarebbe questa:

Il luogotenente Sorela, della marina spagnuola, la definisce così:

« La Spagna possede nei mari equatoriali d'Africa le isole di Fernando-Pò, di Annobon, Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico, più una parte del continente i cui limiti non sono ancora esattamente fissati e che comprende i regni di Mahoma, Cumbes, Basucus, Mozongos, Vicos, Venzas e Valengues, compresi tra il capo del Campo e quello di Santa Clara, estendendosi per 250 mila chilometri quadrati di superficie.

Aggiunge il luogotenente Sorela che i tentativi di colonizzazione non hanno finora oltrepassato una estensione molto ristretta di Fernando-Pò, il cui clima è eccellente e non può paragonarsi a quello della terra ferma.

A Fernando-Po vi è anche un embrione di amministrazione. In questi ultimi tempi fu mandato un agente alle Elobey, ma il governo spagnuolo non ha in quei paraggi altri rappresentanti.

Sul litorale, il territorio rivendicato dalla Spagna si estende dal 0° 40' nord al 0° 20' nord. Al sud la sua frontiera sarebbe di una ventina di chilometri da Libreville, capoluogo dello stabilimento francese di Gabon, mentre che le più recenti carte tedesche e francesi fissano il limite dei possedimenti spagnuoli a circa ottanta chilometri più al nord.

« Notiamo, scrive il *Temps*, che non avvenne presa di possesso effettiva su questa costa malagevole, nè da parte degli spagnuoli, nè da parte dei francesi. Ma certo intervennero dei trattati di protettorato sottoscritti da capi indigeni con ufficiali della marina francese sopra numerosi punti del litorale fra Gabon e gli stabilimenti tedeschi del golfo di Guinea. Di qui i reclami dei quali si tratta. E questo è l'argomento dei negoziati che si svolgono a Madrid e dai quali può prevedersi che non nascerà la minima difficoltà. »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 24. — La Repubblica di Honduras ha offerto la sua mediazione per sistemare le vertenze esistenti fra le repubbliche di San Salvador e di Guatemala.

Il generale Menendez cogli insorti del Guatemala fu respinto fino a Santana; 400 uomini del Guatemala passarono ieri la frontiera del San Salvador. Si teme che tale invasione riapra la questione dell'America centrale. Si crede che si rinnoverà l'alleanza primitiva delle altre quattro repubbliche dell'America centrale contro quella di Guatemala.

ATENE, 24. — Saranno spedite prossimamente le lettere di richiamo ai ministri plenipotenziari accreditati presso i governi esteri.

PLYMOUTH, 24. — È giunto stamane il Regio ariete *Giovanni Bausan*, comandato da S. A. R. il Duca di Genova. Esso completa il carico di carbone e riparte.

PIETROBURGO 24. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* dice che il *Blue book* inglese sulla questione afghana è incompleto.

Il governo russo ha intenzione di pubblicare alcuni atti diplomatici che rischiareranno vieppiù la questione.

NEW-YORK, 23. — È partito oggi, diretto al Mediterraneo e scali, il piroscafo *Indipendente*, della Navigazione generale italiana.

PORTO SAID, 23. — Ha proseguito stasera per Napoli il piroscafo *Giava*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Calcutta.

PARIGI, 24. — Ricorrendo oggi l'anniversario della Comune, ebbe luogo una dimostrazione alle tombe dei comunardi nel cimitero del Père Lachaise.

Avendo alcuni gruppi spiegato bandiere sediziose, ne seguì un serio conflitto colla polizia.

Un ufficiale di pace fu gravemente ferito alla testa. Parecchi agenti di polizia e dimostranti rimasero feriti. Si fecero circa trenta arresti. La polizia occupò il cimitero.

ZANZIBAR, 24. — Il capitano Cecchi è ancora qui coll'*Agostino Barbarigo*.

Dicesi che siano bene avviati i negoziati intrapresi dal comandante del *Barbarigo* e dal capitano Cecchi per un trattato di commercio tra l'Italia e lo Zanzibar.

NOTIZIE VARIE

Onoranze a T. Mamiani. — A cura del Governo ieri furono resi solenni onori funebri alla salma del senatore conte T. Mamiani. Imponente fu il corteo al quale intervennero, colle rappresentanze del Parlamento, dei Ministeri, dell'esercito, di tutti gli Istituti civili e militari e del Municipio, numerosissime associazioni e rappresentanze delle città e provincie italiane.

Reggevano i cordoni del feretro i presidenti del Senato del Regno e della Camera dei Deputati, il Ministro della Pubblica Istruzione, il presidente del Consiglio di Stato, il generale Caravaglia aiutante di campo di S. M., il Prefetto, il Sindaco di Roma, il rappresentante del Municipio di Pesaro.

Dalla dimora dell'illustre defunto in via Varese il corteo giunse, con ampio giro, frammezzo ad una straordinaria folla di cittadini, alla stazione della ferrovia, ove il Presidente della Camera dei Deputati, il Ministro della Pubblica Istruzione, il senatore Moleschott, il Sindaco di Roma, il vicepresidente dell'Associazione della Stampa periodica ed altri dissero con commosse parole l'ultimo vale all'onorata e gloriosa salma.

— Diamo l'elenco dei municipii, istituti ed associazioni popolari che furono rappresentati ai funerali:

La famiglia dell'illustre estinto era rappresentata dal conte Giulio Mamiani e dal marchese Giovanni Ghini.

Erano rappresentate:

La città di Genova dal duca Torlonia.

La città di Torino dal deputato Tommaso Villa.

La città di Siena dal deputato Chigi.

Università di Urbino dal senatore prof. Stanislao Cannizzaro.

Scuola normale d'Urbino dal comm. Novelli.

Municipio di Urbino dagli onorevoli Emanuele Ruspoli e Penserini, dal comm. Ionni e dal cav. Ioni Enrico.

Pesaro (città) Dal cav. Vaccai deputato e sindaco, coi consiglieri Cinelli avv. Romagna, Andrea Raffaelli.

Provincia di Pesaro. — Dal prefetto comm. Giraldoni, conte Carpegna, avv. Mariotti, avv. Marfori, conte Lattanzi, cav. Carnevali e dal presidente del Consiglio cav. Fabei col segretario cav. Ciavarini-Doni.

Comune di Mondolfo. — Dall'on. Vaccai.

Comune di Cagli. — Dall'on. Serafini.

Comune di Serbolongo. — Dal cav. Ciavarini-Doni.

Comune di Urbania. — Dall'avv. Gius. Guidi.

Università di Catania. — Dal senatore Maiorana.

Scuola prof. di Fabriano. — Dal conte Stelluti.

Città di Fabriano. — Dal marchese Nicola Serafini — che rappresentava pure la Scuola d'agricoltura.

Provincia di Ascoli-Piceno. — Dal conte Guglielmo Vinci, presidente del Cons prov., e dai deputati Caetani e Marcatili.

Comune di Ascoli-Piceno. — Dai deputati Caetani e Mercatilli.

Comune di Fermo. — Dal conte Guglielmo Vinci e dal deputato Marcatili, che rappresentava altresì i municipi di Arquata del Tronto e di Castel di Lama.

Comune di Amandola. — Dal conte Marcello Gallo.

Comune di Grottammare. — Dal cav. Ulisse Toni, caposezione al Ministero Interni.

Comune di Monteleone. — Dal sig. Giuseppe Scoccini.

Comune di Monterubbiano. — Dal cav. avv. Saverio Segreti.

Ginnasio di Fermo. — Dal prof. Passamonti.

Comune di Castorano. — Dal deputato Marcatili,

Comune di S. Elpidio. — Dal march. Bartolucci.

Provincia di Macerata. — Dagli on. Zucconi vicepresidente e on. Tartufari consigliere.

Università di Macerata. — On. Tartufari.

Università di Camerino. — On. Zucconi prof.

Municipio di Macerata. — On. Lunghini e Lazzarini assessori e on. Savini.

Municipio di Camerino. — On. Zucconi assessore.

Liceo-Ginnasio Alfonso Varano di Camerino. — Dal prof. Dino Feliciangeli.

Istituto tecnico e Scuole tecniche di Camerino. — Dal prof. Pietro Paolo Sersini.

Municipi di Caldarola, Esanatoglia, Pievetorina e Visso. — Dall'on. Zucconi.

Municipi di Osimo e di Castelfidardo. — Dall'avv. Augusto Santini.

I municipii di Montottone, Belmonte Piceno, Servigliano, Montalto-Marche, Ascoli Piceno, erano rappresentati dal principe di Teano, duca di Sermoneta:

Di Mondario — Dal cav. Nanni-Seta.

Di Montemarciano — Dall'avv. Sabatini.

Università di Pisa, Liceo Macchiavelli di Lucca, Università di Torino dal prof. Ferri.

Municipio di Cantiano (Pesaro) e Associazione monarchica id. — Dal sig Vinc. Bartolucci.

Città di Frosinone — Dal deputato Balestra.

Municipio di Senigallia — Deputato Bonacci.

Comune di Corinaldo — Avv. Bruschetti.

Stampa italiana a Parigi — Dall'Associazione della stampa.

Società medico-chirurgica di Milano — dal comm. Miraglia direttore generale dell'agricoltura.

Scuole tecniche ed elementari di Ancona — dall'avv. Telesforo Daretti.

Municipio di S. Benedetto del Tronto — dal dott. Innocenzo Anelli.

Municipio di Monte Monaco — dall'avv. cav. Francesco Corbelli.

Associazione insegnanti primari di Roma e di Napoli — dai signori Pirani Gregorio e Rotati Francesco.

Municipio di Montegranaro — dal marchese Luciani Antonio.

R. Liceo Terenzio Mamiani di Pesaro ed il Liceo Dante di Firenze — dal prof. Cigliutti preside del R. Liceo Visconti.

Municipio di Porto S. Giorgio — dal cav. Valerio Valeri.

Municipio di Falerone — dall'avv. Ottavio Mucci.

R. Accademia Raffaello d'Urbino — dal comm. Q. Leoni.

Circolo anticlericale di Como — dall'on. Maiocchi.

Città di Verona — dal sindaco cav. Guglielmi.

Municipio di Monsanpietro Morico — dal sig. Pacifico Spinucci.

Municipio di S. Angelo in Vado — dal cav. Paolo Pagliano.

Collegio filologico di Bologna — dal prof. Occioni.

Scuola normale di Ancona — dal deputato Maiocchi.

Municipio di Cesena — dal senatore Finali.

Regio Università di Padova, Pavia e la sezione di lettere e filosofia dell'Istituto superiore di Firenze — dal Prof. Maurizi rettore della R. Università di Roma.

Comune di Rotella — dai signori Mariani ed Egidi.

Pubblichiamo la iscrizione che, scritta sopra pergamena, venne deposta nell'urna in cui fu chiusa la salma del grande concittadino T. Mamiani:

TERENZIO MAMIANI DELLA ROVERE
PESARESE
CONTE DI SANTANGELO
ORGOGLIO E SPLENDORE DELLA PROVINCIA METAURENSE
CONSACRAVA UNA VITA DI OTTANTASEI ANNI
AL PROGRESSO DELLA SCIENZA
ALLA LIBERTÀ ED ALL'UNIFICAZIONE D'ITALIA
ALL'INCREMENTO DELLA SUA GLORIA
E DELLA SUA GRANDEZZA.
EDUCÒ LA GIOVENTÙ CON LA PAROLA
CON L'ESEMPIO, COGLI SCRITTI.
NON EBBE MAI COME TITO
A DEPLORARE UN GIORNO PERDUTO.
MORÌ CON LA PENNA SULLA MANO
COL NOME DELL'ITALIA SUL LABBRO
CON L'OCCHIO DELLA MENTE LEVATO VERSO DIO.
LA SUA MORTE FU LUTTO NAZIONALE
L'ITALIA PIANSE ALL'ANNUNZIO FUNESTO.

Nacque in Pesaro il dì XVII settembre MDCCLXXXXIX — Morì in Roma il XXI maggio MDCCCLXXXV, alle ore IV pomeridiane, in via Varese, n. 4 — Fu Ministro dell'Interno nel Governo Provvisorio delle Romagne in Bologna nel 1831 — Ministro degli Esteri, poi dell'Interno nel Governo costituzionale di Pio IX nel 1848 — Nel 1860 Ministro della Istruzione Pubblica nel primo Ministero dell'Italia costituita, firmò col conte Cavour l'atto di annessione degli Stati d'Italia alla Monarchia costituzionale della Dinastia di Savoia — Deputato al Parlamento subalpino per due Legislature — Per due altre Legislature deputato al Parlamento italiano — Ministro plenipotenziario ad Atene nel 1861 — Ministro plenipotenziario a Berna nel 1863 — Consigliere di Stato — Senatore del Regno — Vicepresidente del Senato — Per oltre 15 anni vicepresidente del Consiglio superiore di pubblica istruzione — Fu nel 1827 professore nell'Accademia militare di Torino — Professore di Filosofia della Storia nell'Università di Torino dal 1857-60 — Fu socio onorario di tutti gl'Istituti letterarii e scientifici d'Italia — Membro dell'Accademia di San Luca — Accademico della Crusca — Vicepresidente dell'Accademia de'Lincei — Presidente onorario della stessa Accademia nel 1885 — Socio straniero nell'Istituto di Francia (sezione di scienze sociali e politiche) — Dottore in Filosofia dell'Università di Edimburgo — Fu cavaliere e consigliere dell'Ordine del Merito Civile di Savoia — Gran Cordone dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro — Gran Cordone dell'Ordine della Corona d'Italia — Gran Cordone dell'Ordine di San Salvatore di Grecia.

— La sera del 22 corrente l'onorevole D. Leopoldo Torlonia, ff. di sindaco, annunziò al Consiglio comunale che la Giunta, riunitasi in seduta straordinaria, aveva deliberate le seguenti onoranze:

1. Che siano espresse alla vedova del conte Terenzio Mamiani ed al sindaco di Pesaro le condoglianze di Roma, e che il Consiglio prende parte ai suoi funerali.

2. Che una deputazione di tre consiglieri accompagni la salma a Pesaro, e prenda parte alle onoranze che quella città tributerà al compianto estinto.

3. Che una corona di bronzo sia deposta sulla tomba di lui.

4. Che in segno di lutto sia abbrunato per 15 giorni il banco della Presidenza del Consiglio, e sia issata a mezz'asta la bandiera del Campidoglio.

5. Che una lapide sia collocata nella casa nella quale il Mamiani morì, e sia collocato un busto in marmo nella sala del Consiglio.

6. Che siano fatti offici al Ministro della Pubblica Istruzione perchè venga intitolato a Terenzio Mamiani il terzo Liceo-Ginnasio che si dovrà aprire prossimamente in Roma.

7. Che con l'offerta di lire diecimila sia iniziata la sottoscrizione per un monumento da erigersi in questa città.

Bollettino Consolare. — Ecco l'indice delle materie contenute nel fascicolo IV (aprile 1885) del *Bollettino Consolare*, pubblicato per cura del Ministero per gli Affari Esteri:

Commercio degli agrumi in Trieste — Rapporto del comm. avvocato Cesare Durando, R. console generale a Trieste.

Navigazione italiana a Fiume nel 1884 — Commercio marittimo — Rapporto del cav. avv. nob. Ferdinando dei conti Bertone di Sambuy, R. console a Fiume.

Movimento generale del canale di Suez, durante il primo trimestre dell'anno corrente, comunicato dal cav. avv. Giovanni Venanzi, R. console in Alessandria d'Egitto.

Importazioni ed esportazioni *per* e *da* Salonicco nel 1884 — Relazione comunicata dall'avv. barone Giuseppe De Boccard, R. console a Salonicco.

Movimento della navigazione e del commercio italiano nel distretto consolare di Singapore nel 1884, del cav. Ferdinando nobile De Goyzueta (dei marchesi di Toverena), R. console a Singapore.

Costruzione navale sul Clyde, durente l'anno 1884 — Rapporto del cav. Giorgio Breen, R. console a Glasgow.

Rapporto sul movimento commerciale nel porto e nella Presidenza di Bombay, durante l'anno amministrativo 1884, del cav. Francesco Bozzoni, R. console a Bombay.

Rapport annuel du 1884, par M. Jean Guiraud, consul Royal d'Italie a Gorée.

Alcuni cenni sulle attuali condizioni della Nuova Caledonia — Da un rapporto del signor Giuseppe Lackerstein, R. viceconsole a Numéa.

Prospetto delle balle di pelli spedite da Shanghai ai porti italiani durante il 4° trimestre del 1884, del sig. avvocato Vito Finzi, R. console a Shanghai.

Movimento della navigazione nazionale all'estero durante l'anno 1884 — *Glasgow* — *Aberdeen* — *Ardrossan* — *Dundee* — *Leith* — *Montrose* — *Troon* — *Dublino* — (Gianina), *Prevesa e Vallona* — *Larnaca* — *Limassol* — *Buenos-Ayres* — *Calcutta* — *Melbourne*.

Notizie varie — *Cristiania*.

Disposizioni consolari.

Beneficenza — Leggesi nel *Corriere della sera* di Milano che la signora marchesa Maura Ponti vedova Dal Pozzo, per onorare la memoria del perduto consorte marchese Claudio, oltre le già fatte generosissime beneficenze, ha disposto di lire cinquemila a favore del Comitato degli Asili di campagna.

Le ferrovie del Giappone. — La *Gazette Géographique* scrive che la prima ferrovia costruita al Giappone, quella da Tokio a Yokohama costò una somma favolosa, 27 milioni di piastre, pari a 15 milioni di franchi, sebbene la lunghezza di quel tronco ferroviario superi di poco i 28 chilometri.

L'inaugurazione di quel tratto di ferrovia ebbe luogo il 12 gigno 1872.

Attualmente, la lunghezza totale delle ferrovie aperte al pubblico esercizio nel Giappone è di 354 chilometri, ma altri tronchi ferroviari si stanno costruendo.

Decessi. — A Roma, in età di soli 45 anni, cessava di vivere il comm. avv. Annibale Lesen, già deputato al Parlamento Nazionale e console del Portogallo e del Brasile.

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 23 maggio.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	16,9	5,2
Domodossola	coperto	—	17,9	8,4
Milano	3/4 coperto	—	19,7	12,8
Verona	1/4 coperto	—	20,3	11,5
Venezia	3/4 coperto	calmo	20,0	12,8
Torino	coperto	—	18,1	12,2
Alessandria	coperto	—	20,9	11,1
Parma	1/4 coperto	—	20,7	11,1
Modena	1/4 coperto	—	21,5	10,9
Genova	coperto	—	17,5	14,3
Forlì	sereno	—	22,4	11,0
Pesaro	sereno	calmo	19,3	12,3
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	18,3	13,4
Firenze	sereno	—	20,0	9,5
Urbino	sereno	—	19,8	10,2
Ancona	sereno	legg. mosso	23,8	13,9
Livorno	sereno	calmo	20,4	11,5
Perugia	sereno	—	17,9	9,8
Camerino	sereno	—	16,6	10,1
Portoferraio	sereno	calmo	20,0	13,0
Chieti	sereno	—	20,5	10,8
Aquila	sereno	—	18,7	8,0
Roma	sereno	—	21,7	10,2
Agnone	sereno	—	18,3	8,4
Foggia	sereno	—	24,3	12,9
Bari	sereno	calmo	20,2	13,4
Napoli	sereno	calmo	18,8	14,1
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	17,5	7,5
Lecce	sereno	—	25,2	13,7
Cosenza	sereno	—	24,0	10,2
Cagliari	sereno	calmo	25,0	13,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1/2 coperto	mosso	24,4	15,5
Palermo	sereno	calmo	23,6	11,4
Catania	sereno	calmo	22,6	13,7
Caltanissetta	sereno	—	21,8	9,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	21,2	10,2
Siracusa	1/4 coperto	calmo	24,5	14,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

23 maggio 1885.
Altezza della stazione = m. 49.65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	765,4	765,1	764,9	765,4
Termometro	14,9	22,7	22,6	17.3
Umidità relativa	73	42	38	67
Umidità assoluta	9,22	8,58	7,79	9,90
Vento	NNW	N	WSW	W
Velocità in Km.	1,0	5,0	15,0	1,5
Cielo	sereno vapori bassi	cumuli	rari cumuli	cirri

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 23,2 - R. = 18,56 | Min. C. = 10,2 - R = 8,16.

BOLLETTINO METEOROLOGICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 24 maggio.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	20,2	5,7
Domodossola	sereno	—	16,1	6,3
Milano	coperto	—	20,6	11,0
Verona	coperto	—	22,0	14,7
Venezia	—	—	—	—
Torino	coperto	—	19,0	12,8
Alessandria	coperto	—	21,4	13,0
Parma	3/4 coperto	—	21,8	12,6
Modena	nebbioso	—	23,8	13,8
Genova	coperto	calmo	19,2	14,0
Forlì	1/4 coperto	—	24,6	12,8
Pesaro	sereno	calmo	20,1	12,9
Porto Maurizio	sereno	calmo	20,1	14,3
Firenze	sereno	—	24,2	11,0
Urbino	1/4 coperto	—	21,4	12,2
Ancona	sereno	calmo	22,2	15,0
Livorno	1/4 coperto	calmo	22,5	12,5
Perugia	sereno	—	21,1	11,8
Camerino	1/4 coperto	—	19,0	11,0
Portoferraio	1/4 coperto	calmo	20,2	14,0
Chieti	sereno	—	18,7	11,8
Aquila	1/4 coperto	—	21,0	10,0
Roma	velato	—	23,2	11,4
Agnone	sereno	—	21,7	10,9
Foggia	sereno	—	25,2	12,6
Bari	sereno	calmo	19,5	13,4
Napoli	sereno	calmo	22,7	14,2
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	19,7	8,8
Lecce	sereno	—	22,3	13,6
Cosenza	sereno	—	24,4	11,6
Cagliari	nebbioso	calmo	26,0	14,5
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	agitato	20,0	15,0
Palermo	sereno	—	22,3	12,4
Catania	sereno	calmo	23,6	13,6
Caltanissetta	sereno	—	22,0	10,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	22,0	10,8
Siracusa	sereno	calmo	22,0	13,0

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

24 maggio 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	765,8	765,3	764,9	765,0
Termometro	15,0	23,1	22,4	17,2
Umidità relativa	65	38	45	74
Umidità assoluta	8,25	7,91	9,05	10,80
Vento	N	SSW	WSW	W
Velocità in Km.	0,0	10,5	11,5	1,0
Cielo	velato	cirro cumuli e veli	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 23,7; - R. = 19,96; | Min. C. = 11,4 - R. = 9,12.

Telegrammi meteorici dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 23 maggio 1885.

In Europa depressione intorno al mare del Nord. Norvegia meridionale 747; Zurigo 761; Mosca 766.

In Italia, nelle 24 ore, alcune pioggerelle; barometro salito dovunque; venti deboli a freschi intorno al ponente; temperatura generalmente aumentata.

Stamane cielo nuvoloso al nord, sereno altrove; venti sensibili del 4° quadrante al sud del continente, deboli altrove; barometro variabile da 764 a 765.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente meridionali; cielo generalmente sereno; temperatura ancora in aumento.

Roma, 24 maggio 1885.

Barometro notabilmente alzato contro Europa; massimo 768 Biarritz, minimo 753 in Norvegia. Italia leggermente e uniformemente alzato, livellato intorno a 765 mm.

Venti debolissimi o calma nelle 24 ore; stamane sereno al sud e centro, nuvoloso al nord; venti debolissimi e variabili.

Mare calmo.

Probabilità: calma e buon tempo.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 23 maggio 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1885	—	—	—	—	95 42 1/2	—	95 42 1/2	95 36 1/4	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	95 »	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	94 15	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° decemb. 1884	—	—	99 50	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° aprile 1885	—	—	99 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° aprile 1885	500	500	470 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1050 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° aprile 1885	500	500	500 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1885	500	250	650 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1885	500	500	469 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1885	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia antica Marcia (az. stam.)	1° gennaio 1885	500	500	1410 »	—	—	—	—	—	—
Detta Certificati provv.	—	500	1500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	530 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas	1° gennaio 1885	500	500	1465 »	—	—	—	—	—	—
Gas Certificati provv.	»	500	100	1250 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	250	200	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Az. S. F. Paler.-Mars.-Trap. 1ª e 2ª em.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1885	500	202	708 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250	408 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 65
	Parigi	chèques	—	—	—
2 1/2 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 18
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 6 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 6 0/0.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 21 maggio 1885:

Consolidato 5 0/0 lire 95 708.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del sem. in corso lire 93 538.
Consolidato 3 0/0 (nominale) lire 62 500.
Consolidato 3 0/0 (id.) senza cedola lire 61 110.

V. Trocchi, *presidente*.

PREZZI FATTI:

Rendita Italiana 5 0/0 (1° gennaio 1885) 95 35, 95 37 1/2 fine corr.
Banca Generale 590 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 22 maggio 1885:

Consolidato 5 0/0 lire 95 329.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 159.
Consolidato 3 0/0 (nominale) lire 62 000.
Consolidato 3 0/0 (id.) senza cedola lire 60 700.

V. Trocchi, *presidente*.

Il Sindaco: A. Pieri.

(1ª *pubblicazione*)

Riunione Adriatica di Sicurtà in Trieste

SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI — *Capitale versato L.* 3,300,000

Sedi in Roma, Milano, Venezia.

La sottoscritta Direzione ha l'onore d'invitare i P. T. signori azionisti ad intervenire personalmente, o mediante procuratore, al

Congresso generale che si terrà il dì 25 giugno p. v., alle ore 6 pomeridiane,

nell'ufficio della Compagnia in Trieste, col seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto della Direzione e presentazione dei bilanci per l'anno 1884;
2. Elezione di un direttore, essendo cessate le funzioni del signor barone F. de Lutteroth;
3. Elezione di un revisore, essendo cessate le funzioni del signor dottor Emilio barone de Morpurgo.

I P. T. signori azionisti, che desiderano prender parte al Congresso generale, vengono invitati, a senso degli articoli 33 e 34 (*) dello statuto, a depositare i loro certificati interinali di azioni, al più tardi

fino al 15 giugno p. v.

in uno dei luoghi sotto indicati, cioè:

A **Trieste**, nell'ufficio della Compagnia;
» **Vienna**, presso l'Agenzia Generale (Weihburg-Gasse, n. 4);
» **Budapest**, id. (Waitzner-Gasse, n. 9);
» **Praga**, id. (Stadtpark N. C. 1600 II);
» **Graz**, id. (Hafner Platz, n. 2);
» **Roma**, id. (Via della Valle, n. 61);
» **Milano**, id. (Piazza Belgioioso, n. 2);
» **Venezia**, id. (Fondamenta del Carbon, palazzo Bembo);
» **Berlino**, presso i signori successori di Anhalt et Wagener.

Verso il deposito dei certificati interinali, descritti in ordine numerico in due conformi distinte (giusta il formulare somministrato dalla Compagnia), sull'una delle quali verrà espressa analoga ricevuta, si rilascierà il viglietto di ammissione al Congresso generale.

La procura di rappresentanza, stampata a tergo del viglietto di ammissione, non può essere impartita che ad altro azionista della Compagnia, e dev'essere sottoscritta dall'azionista mandante.

Trieste, li 20 maggio 1885.

La Direzione della Riunione Adriatica di Sicurtà.

(*) Art. 33 — Gli azionisti che intendono intervenire o farsi rappresentare ai congressi generali devono, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la radunanza, depositare i certificati interinali o le azioni, munite dei non scaduti *coupons*, presso la Direzione della Compagnia in Trieste o presso le persone che a tal effetto saranno state designate nell'invito di convocazione; essi riceveranno uno scontrino di deposito, il quale constaterà il loro diritto ad intervenire al Congresso, od a farvisi rappresentare mediante procura. La procura non può essere rilasciata che ad altro azionista.

Le donne possono farsi rappresentare da speciali procuratori; le persone che stanno sotto tutela o curatela, i corpi morali, dai loro rappresentanti legali o statutarj, quand'anche tutti questi non fossero azionisti della Compagnia.

Art. 34 — Sono autorizzati a votare soltanto quegli azionisti che possedono o rappresentano come procuratori almeno 5 azioni (rispettivamente 25 quinti), ed hanno in questo caso diritto ad un voto; 6 a 10 azioni danno diritto a due voti e cos di seguito ad un voto di più per ogni 5 azioni oltre alle 10. Nessun azionista può riunire in sè più di 40 voti. 6343

Direzione del Lotto di Torino

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 9 giugno 1885 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 110, nel comune di Genova, con l'aggio medio annuale di lire 4701 79.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori del lotto per promozione o per tramutamento di residenza.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento sul lotto.

Si avverte che, a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 5010, o con deposito in numerario, presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 9 maggio 1885.

6120 *Il Direttore*: BIANCHI.

N. 111.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo tenutosi oggi essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimeridiane del 12 giugno prossimo venturo, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Venezia, avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti allo scavo dei canali secondari della Laguna Veneta, durante il sessennio dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1891, per la presunta complessiva somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 756,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 30 settembre 1884, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma, e Venezia.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso;

c) Una dichiarazione con la quale il concorrente comprovi di aver visitato il materiale di escavazione che trovasi nei canali secondari della Laguna Veneta, e che l'Amministrazione ha destinato all'impresa per l'eseguimento dei lavori, di cui si tratta, ed accetti il materiale stesso come si trova.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 30,000 ed in lire 76,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 21 maggio 1885.

6355 *Il Segretario*: V. TEGLIO.

Direzione del Lotto di Bari

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 16 giugno 1885, alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 65, nel comune di Lecce, con l'aggio medio annuale di lire 6763 41.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori del lotto per promozione o per tramutamento di residenza, di cui allo art. 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 8970, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che inoltre il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Bari, addì 16 maggio 1885.

6259 *Il Direttore*: ARCERI.

(2ª pubblicazione)
SVINCOLO DI CAUZIONE NOTARILE.

Le signore Giuseppina Zabarini ed Elisa Olina madre e figlia, residenti in Novara, hanno presentata al Tribunale civile di quella città la domanda di svincolamento della cauzione prestata per l'esercizio notarile dal loro marito e padre rispettivo cav. avv. Giuseppe Olina, notaio esercente nella città suddetta, deceduto li 18 gennaio 1885.

Novara, 9 maggio 1885.

6114 BRUGHERA proc.

DIFFIDAZIONE.

Si deduce a notizia del pubblico che il signor Giulio Betti ha revocato il mandato di procura ad esigere, rilasciato al signor Girolamo Pagliari, come al rogito Luci 23 luglio 1884, e per l'effetto diffida chiunque di nulla pagare al medesimo Pagliari per conto del signor Giulio Betti per qualsivoglia titolo o causa, sotto pena di doppio pagamento e dei danni; con protesta di non riconoscere alcun atto che potesse arbitrariamente fare il nominato Girolamo Pagliari a nome del signor Giulio Betti per non essere mai stato a ciò delegato.

Roma, 23 maggio 1885.

AVV. GIOVANNI CALZOLARI proc. speciale

6393

(2ª pubblicazione)
BANDO PER VENDITA GIUDIZIALE
a secondo ribasso

da farsi innanzi il Tribunale civile di Roma (sezione prima), nell'udienza del giorno 26 giugno 1885, ad istanza del sig. Tassi Giuseppe, in danno del signor Tosi Giuseppe.

Descrizione dei fondi da subastarsi.

1° lotto — Fondo denominato Cordemenga, o Capannello o Abbadiola, posto nel territorio di Palombara Sabina, di ettari 75, are 22, censito scudi 648 09, pel prezzo d'incanto di lire 27,052 72.

2° lotto — Tenimento denominato Piedimonte, posto nel territorio suddetto, di ettari 5, are 13 70, censito sc. 360 10, pel prezzo di lire 8,929 55.

3° lotto — Tenimento denominato Piedimonte, posto ove sopra, di ettari 13, are 88, cent. 10, censito sc. 740 77, per il prezzo di lire 12,707 41.

4° lotto — Fondo denominato S Giovanni, posto ove sopra di ettari 4, are 85 e centiare 90, censito sc. 102 57, pel prezzo di lire 5805 37.

5° lotto — Fondo denominato Colle dell'Asino o S. Giovanni, posto ove sopra, di are 11 e cent. 35, censito scudi 28, pel prezzo di lire 1177 28.

6° lotto — Fondo denominato Colle Marocco, posto ove sopra di ettari 19, are 38, cent. 80, censito sc. 642 02 pel prezzo di lire 17,206 32.

7° lotto — Fondo denominato Colle lo Sbirro o San Giovanni, posto ove sopra, di are 69 50, censito sc. 102 57, pel prezzo di lire 2059 86.

8° lotto — Fondo urbano, posto come sopra, cascina a Monte Castello, pel prezzo di lire 2363 48.

9° lotto — Casa in via Portici, posta ove sopra, pel prezzo di lire 601 05.

10° lotto — Casa in via di Monte Cavallo, posta ove sopra, pel prezzo di lire 830 65.

11° lotto — Porzione di casa in via dei Portici, posta ove sopra, pel prezzo di lire 299 97.

12° lotto — Fondo urbano, posto in Roma, casa, nel recinto del Ghetto in via Fiumara, ai civici numeri 126 al 129 e vicolo Capocciuto, num. 13, pel prezzo di lire 11,938 94.

Chi vorrà concorrere all'acquisto dovrà depositare in cancelleria il decimo del prezzo del fondo a cui vuol concorrere, ed una somma approssimativa per le spese a forma del bando depositato nella cancelleria del sullodato Tribunale visibile a chiunque.

6349 CAMILLO GAVINI avv. proc.

(3ª pubblicazione)
Banca Nazionale nel Regno d'Italia

Capitale versato lire 150,000,000

DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

L'adunanza generale degli azionisti che, secondo i Regi Decreti 20 gennaio 1867 e 4 giugno 1882, deve riunirsi nel mese di giugno presso la sede di Palermo, avrà luogo il giorno 22 del detto prossimo mese, ad un'ora pomeridiana, nei locali della sede stessa, palazzo delle Regie Finanze sito in via Vittorio Emanuele, e procederà alla elezione dei membri del Consiglio di reggenza della precitata sede, per la rinnovazione del terzo dei reggenti e dei censori uscente d'ufficio, e per la surrogazione di quelli che per qualunque altra causa avessero cessato dalle loro funzioni presso il Consiglio medesimo.

Hanno diritto d'intervenire all'adunanza tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiori a quindici.

Roma, 8 maggio 1885. 6080

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.
(1ª pubblicazione)

Con sentenza 10 febbraio 1885 del R. Tribunale civile e correzionale di Milano fu dichiarata la assenza di Bernucca Giuseppe del fu Ambrogio e della vivente Gussoni Genoveffa, maggiorenne, già residente in Milano; e ciò per tutti i conseguenti effetti di legge.

6344 AVV. LEOPOLDO CACCIALUPI.

(3ª pubblicazione)
AVVISO.

I sottoscritti liquidatori della Società anonima del ponte di Ripetta, come da verbale dell'assemblea generale del giorno 30 marzo 1884, in atti del notaio Ercole Buratti, prevengono chiunque possa avervi interesse che avendo essi ultimate le operazioni di stralcio sono in grado di procedere al riparto del capitale sociale fra i singoli azionisti.

Prima per altro di effettuare tale divisione, invitano e diffidano col presente atto qualunque persona che vantasse diritti sia per crediti, sia per altre cause, contro la disciolta Società anonima del ponte di Ripetta, a volere nel termine perentorio di due mesi, a decorrere da oggi, esibire ai sottoscritti i rispettivi titoli, onde poterli avere a calcolo prima di dividere il capitale sociale.

Questo termine decorso, s'intenderà perenta e rinunciata ogni azione dei terzi inon opponenti.

Roma, 13 maggio 1885.

Firmati: **Avv. Casimiro Sciolla — Francesco de Martino — Paolo Tassara.** 6152

REGIA PRETURA
DEL TERZO MANDAMENTO DI ROMA.

Ad istanza della ditta G. De Stefanis e C. e per essa del signor Giovanni De Stefanis gestore negoziante di pianoforti in via Condotti, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Angelo M. Palleschi, via del Leone, n. 19.

Io sottoscritto usciere del 3° mandamento di Roma ho citato Clarissè Pierini, assistita dal marito Alessandro Severi, Rogano Angelo usciere del 3° mandamento di Roma e Carolina D'Andreis d'incognito domicilio, residenza e dimora a comparire avanti al pretore del detto mandamento, residente in via del Corso, n. 481, all'udienza di venerdì 26 giugno 1885, alle ore 9 ant., per ivi sentire, fare opposizione al fatto sequestro conservativo, sotto il giorno 16 maggio 1885, decretare la nullità del medesimo e la libera consegna del piano-forte sequestrato, e condannare la citata Pierini ai danni e spese e sentire emanare sentenza munita di ordine esecutorio.

Roma, 23 maggio 1885.

6379 LUIGI MARZIALE usciere.

AVVISO DI CONCORSO
a due piazze notarili. 6372

Dal 14 maggio a tutto il 30 giugno 1885, alle ore 3 pom., resta aperto il concorso ad una piazza di notaio, con residenza in Copparo, distretto di Ferrara, e ad altra piazza, con residenza in Ferrara stessa.

Le istanze, corredate dai documenti prescritti dall'art. 5 della legge notarile saranno spedite in piego raccomandato al presidente del Consiglio notarile di Ferrara avv. cav. Augusto Tamburini.

I certificati di moralità debbono essere posteriori al 14 maggio 1885.

(2ª pubblicazione)
SVINCOLO
di malleveria notarile.

La signora Elisabetta Mazzucchi vedova Gambino, residente in Poirino, erede beneficiata del signor cavaliere Agostino Mazzucchi fu Francesco, notaio esercente già in Torino, dove decedette li 27 novembre 1883, ha chiesto al Tribunale civile di Torino lo svincolo della malleveria notarile prestata dal prefato Agostino Mazzucchi sopra lire cinquecento di rendita consolidato italiano cinque per cento, a lui intestata con due certificati, uno di lire 90, colla data 25 marzo 1862, n. 6065-401365, e l'altro di lire 410, in data 4 marzo 1880, n. 681972, questo alienato ad essa Elisabetta Mazzucchi con atto 27 novembre 1883, rogato Cassinis, notaio a Torino.

Torino, 7 maggio 1885.

6072 STOBBIA G. proc.

(2ª pubblicazione)
AVVISO.

Si rende noto che nel giorno 1° luglio 1885, innanzi il R. Tribunale civile di Roma, 2ª sezione, si farà la vendita giudiziale a quarto ribasso in danno degli eredi del fu Felice Giannini, ad istanza di Lori Macaccini, ammessi alla grat. dif. con decreto 18 aprile 1880, dei seguenti lotti:

Lotto 1° (già 2°).

Terreno vignato e cannetato nel territorio dell'Agro Romano, vocabolo Pedica, in mappa 123, nn. 314, 478, conf. Pacini, salvi ecc.

Lotto 2° (già 9°).

Casa posta in Genzano di Roma, ai civici nn. 63 e 64, conf. beni del Capitolo di Genzano, Antonelli Gramiccia, via Sorbini, via dell'Annunziata, col numero di mappa 655.

La vendita si eseguirà in due separati lotti come sopra distinti, e l'incanto si aprirà sul prezzo di ciascuno, ribassato però di sei decimi consecutivi, attribuito con la perizia giudiziale, e cioè:

Il 1° lotto (già 2°) su lire 2396 69.

Il 2° lotto (già 9°) su lire 2905 16.

6328 AVV. GIOVANNI SCIOMER proc.

(2ª pubblicazione)
AVVISO.

L'avv. Costantino Anzalone già notaro, residente in Librizzi, presentò fin dal 28 maggio 1884 una domanda al Tribunale civile di Patti, con la quale chiedeva che, essendo egli cessato dalle funzioni notarili fin dal 1862 per essersi addetto alla magistratura, ordinasse lo svincolamento della cauzione prestata secondo la legge del 1819, allegando nella domanda i certificati richiesti dall'art. 38 della vigente legge sul Notariato.

6112 AVV. VINCENZO RAIMONDI proc.

(2ª pubblicazione)
AVVISO.

Nel giorno 26 giugno 1885 innanzi la 2ª sezione del Tribunale civile di Roma si procederà alla vendita de' fondi seguenti posti nel territorio di Nazzano espropriati ad istanza del signor Giovanni Battista Pasquali in danno del signor Agostino Quercioli.

1° Terreno seminativo vocabolo Porta S. Maria numero di mappa 182; superficie are 0 11, estimo sc. 0 06, confinante strada, Bartoli Agostino, salvi ecc.

2° Terreno pascolivo vocabolo Monte, numero di mappa 187; superficie are 0 11, estimo sc. 0 03, confinante strada, Quadrani Antonio e Collegiata di Nazzano, salvi ecc.

3° Terreno boscoso vocabolo Piola n. di mappa 225, superficie are 0 51, estimo sc. 0: 30 confinante strada e demanio salvi ecc.

4° Terreni riuniti seminativo, vitato, olivato, boscoso vocaboli Cimacava e Casanuvola n. di mappa 292 resto, 293, 294, 295|1, 295|1 resto, 296, 966, superficie, are 22 58, estimo sc. 302 51, confinante strada, Domenichini Orsola, Romano Romani, salvi ecc.

5° Terreni riuniti seminativo, vitato, boscoso vocaboli Rosciano e Fole numero di mappa 624, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 955, superficie are 75 37, estimo sc. 308 92, confinante strada, demanio, Pannacchi Filippo, salvi ecc.

6° Terreno seminativo vitato vocabolo Canneto n. di mappa 585, superficie are 2 08, estimo sc. 19 39 confinante strada Severini Antonio, Spagnoli Felice, salvi ecc.

7. Terreno pascolo olivato vocabolo Monte Biomedino n. di mappa 718, 719, superficie are 12 47, estimo sc. 178 78 confinante strada, Casselli Benedetto, De Giovanni Fratelli, salvi ecc.

8. Terreno seminativo vitato vocabolo Valle Tortora n. di mappa 664, superficie are 10 06, estimo sc. 46 14, confinante strada, Principe del Drago, Girolamo Vurani, salvi ecc.

9. Terreni riuniti seminativo, vitato, pascolo, olivato, vocaboli Porto Vecchio, Torrone e Canneto, numeri di mappa 521, 522, 523, 524, 525, 528, 529, 530, 531, 984, 545, 1120, 1121, superficie are 68,51 estimo sc. 264 74, confinanti strada, Castelli Mariano, Spagnoli Felice, salvi ecc.

10. Terreno pascolo olivato, vocabolo Casa Nuvola, numero di mappa 271, superficie are 2,14 estimo sc. 24 25, confinanti strada Severini Lorenzo, Tamberlick Vincenzo, salvi, ecc.

11. Terreni riuniti, seminativo, vitato e pascolo, vocaboli Valle Marina e Cava, numeri di mappa 808, 808|2, 808|3, 809, 810, 811, 1018, 1093, superficie are 37,90, estimo sc. 161 77, confinanti strada, Principe del Drago, l'Fallimento Orioli, salvi ecc.

Si aprirà l'incanto sopra il prezzo offerto dal creditore in lire 7773 60 (*), e alle condizioni di cui nel relativo bando.

Roma, 22 maggio 1885.

6351 GIUSEPPE LATINI, proc.

(*) E non lire *7163 60* come venne stampato nella prima pubblicazione.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.
Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

Intendenza di Finanza in Cagliari

Avviso d'Asta *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Mandas.*

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di endita dei tabacchi, approvato con Regio decreto 22 novembre 1871, iumero 549, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, numero 5557, devesi rocedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Mandas, nel circondario e provincia di Cagliari.

A tale effetto nel giorno 13 del mese di giugno, anno 1885, alle ore 12 meridiane, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Cagliari, 'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i tabacchi dal magazzino di deposito in Cagliari.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, otto la osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei tabacchi.

Al medesimo sono assegnate le diverse rivendite stabilite nei comuni di rixi, Ballao, Barumini, Donigala, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, ergei, Gesico, Gestori, Goni, Guamaggiore, Isili, Laconi, Lasplassas, Manas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, San Basilio, Sant'Andrea Frius, elegas, Senorbì, Serri, Seui, Seulo, Seurgus, Silius, Sisini, Suelli, Villano afranca e Villanovatulo.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appalarsi viene calcolata:

Tabacchi nazionali quintali 165, pel complessivo importo di lire 150,000.

A corrispettivo dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate rovvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di riffa. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 2,46 per ogni 100 re sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo pprossimativo di lire 3690.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in re 2190 e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1500, la quale ll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita calcolata in lire 370 mmonterebbe in totale a lire 1870, che rappresentano il beneficio dello acciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato sueosto, relativamente alle spese di gestione, trovasi ostensibile presso la Dizione generale delle gabelle e presso l'Intendenza delle finanze in Cagliari.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitoto ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo accio è determinata nella somma di lire 7500 valore dei tabacchi.

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento lla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio doanno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la o offerta in iscritto all'Intendenza delle finanze in Cagliari.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità r la gestione e per le spese relative;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 1000, a termini dell'art. 3 del pitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni l Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa lla capitale del Regno, diminuito del decimo;
4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di bligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni lle condizioni stabilite, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si terano come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve bilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella tata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di uistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello accio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo i cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitoo d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

eguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli ranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a gazia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di riso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Cagliari, 15 maggio 1885.

6315 *L'Intendente:* SIMEONE.

N. 110.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 10 giugno p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere idrauliche, e presso la Regia Prefettura di Arezzo, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di quattro travate metalliche da porsi in opera lungo il Canal maestro della Chiana ai ponti di Arezzo, a Chiani, alla Nave e di Cesa, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 136,465.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 15 gennaio 1883, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Arezzo.

I lavori dovranno essere cominciati dopo l'approvazione del contratto e la regolare consegna per parte dell'Amministrazione appaltante, la quale si riserva il diritto all'atto pratico di introdurre quelle varianti ai progetti di esecuzione che ravvisasse convenienti.

Le travate non saranno condotte ai rispettivi cantieri ai ponti di Arezzo, di Cesa, a Chiani ed alla Nave, fino a che l'ufficio del Genio civile di Arezzo non ne avrà fatta la regolare ordinanza, nella quale sarà specificato il giorno preciso nel quale l'impresa dovrà procedere al collocamento in opera delle singole travate e relativi accessori.

Tale giorno non potrà essere fissato prima di mesi dieci naturali da quello della data della consegna, e nel qual frattempo l'impresa dovrà preparare le membrature metalliche in officina, per quindi, appena ricevuto l'ordine, tradurle in cantiere e procedere alla rispettiva montatura in opera. Il tempo utile per la montatura sarà di mesi quattro lavorativi dal giorno summenzionato, e sotto la penalità di lire cinque per ogni giorno di ritardo non giustificato.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per lo eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

c) Un certificato comprovante essere il concorrente proprietario o conduttore di una officina industriale metallurgica, atta ad eseguire i lavori di cui nel presente avviso.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dalla Camera di commercio, ove ha sede lo stabilimento, e dovrà essere confermato dal prefetto della provincia.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 7000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Roma, 18 maggio 1885.

6313 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

Regia Prefettura di Vicenza

Avviso d'Asta.

Si rende noto che con decreto del Ministero dell'Interno 11 maggio 1885, n. 103006[101 70 a, div. 7ª, sez. 1ª, venne approvato il progetto di costruzione di un braccio cellulare nel carcere giudiziario di S. Biagio in questa città, e fu autorizzato l'appalto di detti lavori ad asta pubblica, al prezzo di lire 89,410, dalle quali va detratta la somma di lire 500 per forniture ad economia come dal relativo capitolato speciale, per cui rimane la somma di lire 88,910 a base di ribasso.

Pertanto si avverte che nel giorno di venerdì 12 giugno p. v., ad un'ora pomeridiana, nell'ufficio di questa Prefettura innanzi al R. prefetto, o a chi per esso, si procederà al primo esperimento per l'appalto surriferito alle seguenti condizioni:

a) L'incanto seguirà ad estinzione di candela vergine e verrà aggiudicato al migliore offerente, salve le successive offerte di miglioria del vigesimo;

b) L'appalto resta vincolato all'osservanza della legge e relativo regolamento di Contabilità generale dello Stato e dei capitolati generale e speciale, ambedue coi tipi, ostensibili in tutte le ore d'ufficio presso questa segreteria;

c) Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti esibire.

1. Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

2. Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori.

d) Inoltre dovranno i concorrenti per adire all'incanto, presentare il certificato di aver versato nella R. Tesoreria provinciale il deposito di lire 6000 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa nel giorno del deposito;

e) Non saranno ammesse offerte per persona da dichiarare;

f) La cauzione definitiva a garanzia del contratto è fissata in lire 12,000 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico, al portatore, a corso di Borsa;

g) Non presentandosi il deliberatario alla stipulazione del contratto, a richiesta della R. Prefettura tranne il caso di forza maggiore o di ottenuta dilazione) incorrerà nella perdita della cauzione provvisoria oltre che nell'obbligo del risarcimento di ogni danno, interessi e spese;

h) I lavori succitati dovranno completarsi entro il termine di giorni cinquecento a datare dalla consegna;

i) Le spese tutte dell'asta e quelle inerenti al contratto e sue copie staranno a carico dell'aggiudicatario, che per tal titolo dovrà depositare nella R. Tesoreria, a disposizione del prefetto lire 1000, salva finale liquidazione;

l) Il termine utile per la presentazione delle offerte di miglioria non inferiore al ventesimo della somma di delibera, scadrà col giorno di martedì 30 giugno p. v., alle ore 12 meridiane, giusta l'avviso che sarà a suo tempo pubblicato.

Dato a Vicenza, li 22 maggio 1885.

6376 *Il Segretario incaricato*: NICOLO' PRIAROLO.

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Avviso d'Asta

per l'appalto dei lavori di manutenzione delle opere di verde lungo l'argine destro d'Adige, sezione 1ª, nei comuni di Villa d'Adige, Badia e Lendinara, dal principio della località Rosta Castagnaro al termine della località Volta Garzare, secondo il progetto tecnico in data 17 settembre 1884, approvato con Ministeriale decreto 10 maggio corrente, n. 6275.

L'asta sarà tenuta davanti al prefetto, o chi per esso, nel locale di residenza di questa Prefettura, col metodo dei partiti segreti, nel giorno di giovedì 11 giugno p. v., alle ore 10 antimeridiane, aprendosi la gara di ribasso sul dato peritale di lire 33,910 annue, ossiano complessive lire 169,550.

Le offerte (escluse quelle per persona da dichiarare) saranno ricevute da oggi fino al giorno e nell'ora suindicata. Esse dovranno essere corredate dei soliti certificati di idoneità e di moralità, e della ricevuta di una cassa di Tesoreria provinciale pel deposito provvisorio di lire 2500, se in valuta legale, oppure di una corrispondente rendita del Debito Pubblico al corso di Borsa.

Si avverte che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Si farà luogo a deliberamento soltanto quando una di due o più offerte abbia almeno raggiunto il *minimum* prestabilito nella scheda, che sarà depositata sul tavolo ove si terrà l'incanto, salve le ulteriori offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, le quali potranno essere insinuate nel termine utile dei fatali, che scade alle ore 11 antimeridiane del giorno di sabato 27 giugno p. v.

Il contratto sarà stipulato entro otto giorni dall'aggiudicazione definitiva, previa prestazione del deposito definitivo in lire 18,000 e verso anticipazione di lire 1600 circa, per le spese d'asta e di contratto, salva successiva resa di conto e pareggio.

L'appaltatore dovrà dare i detti lavori compiuti nei modi e termini e condizioni tutte portate dal capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e dal capitolato speciale risguardante il lavoro di cui trattasi, dei quali, nonchè dei relativi disegni, si potrà da oggi fino al momento dell'asta prendere conoscenza in questa Prefettura durante l'orario d'ufficio.

Rovigo, li 21 maggio 1885.

6387 *Il Segretario delegato*: A. MAZZAROLLI.

(1ª *pubblicazione*)

Società Telefonica Lombarda

Capitale sociale per azioni lire 1,200,000 — *Versato lire* 850,500

Assemblea generale ordinaria degli azionisti.

Conformemente all'articolo 21 dello statuto, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 14 giugno prossimo, ad un'ora pomeridiana, nella sala gentilmente concessa dalla Camera di commercio (Piazza Mercanti, 3).

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione per l'esercizio 1884;
2. Relazione dei sindaci;
3. Approvazione del bilancio;
4. Retribuzione ai sindaci;
5. Nomina di cinque consiglieri d'amministrazione in surrogazione di altrettanti cessanti per sorteggio;
6. Nomina di tre sindaci e due supplenti.

Il deposito delle azioni, a sensi dell'art. 19 dello statuto, dovrà essere fatto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea:

in **Milano** presso la Banca Lombarda di depositi e conti correnti,
in **Napoli** presso la Banca Napoletana,
in **Anversa** presso la Banca C. G. M. De Wolf.

Milano, 18 maggio 1885.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Estratto dello Statuto.

Art. 19. L'assemblea generale si compone di tutti i soci possessori di almeno 10 azioni che siano state depositate nella Cassa della Società o di altri Istituti designati nell'avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

Ogni 10 (dieci) azioni danno diritto a un voto; ma nessuno potrà, nè per sè ne per procura, avere più di 10 voti.

Art. 20. Per la valida costituzione dell'assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è necessaria la presenza di non meno di quattordici (14) azionisti che rappresentino in proprio o per procura almeno il terzo delle azioni emesse, salvo il disposto dell'art. 28.

639[illegible]

BANCA TOSCANA DI CREDITO per le industrie ed il commercio d'Italia

SEDE IN FIRENZE — *Capitale versato lire* 5,000,000

Avviso.

Il Consiglio direttivo della Banca suddetta, nella sua seduta del 18 corrente visti gli articoli 98, 99, 103, 106 e 108 dello statuto sociale, determinò il giorno ed il luogo della generale adunanza ordinaria prescritta dal precitato articolo 106, per l'approvazione del bilancio del decorso anno 1884.

In seguito alla quale deliberazione, il sottoscritto segretario invita tutti i signori azionisti *per il dì 10 giugno prossimo avvenire, ad un'ora pomeridiana*, a presentarsi nel palazzo posto in Firenze, nella via dei Giraldi, n. 11 ove ha sede la Società, per quivi riunirsi in assemblea generale, all'oggetto precipuamente indicato dal suddetto articolo 106 dello statuto, ed a qualunque altro oggetto previsto e consentito dal patto sociale. A tale effetto dovranno i signori azionisti, possessori di almeno venti azioni, ai termini dell'art. 98 dello statuto, depositare i propri certificati di azioni presso la Direzione della Banca *non più tardi del dì 5 giugno prossimo*.

L'ordine del giorno dell'assemblea sarà determinato dal Consiglio nella sua seduta del dì 1º giugno, e pubblicato con apposito avviso in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, e tenuto a disposizione dei signori azionisti presso la Direzione della Banca. — Nell'ordine del giorno saranno comprese quelle proposte che, ai termini dell'art. 108, saranno presentate dieci giorni almeno avanti a quello dell'adunanza generale da dieci azionisti aventi diritto al voto nella medesima.

Il bilancio dell'esercizio 1884, già depositato presso il Tribunale civile e correzionale di Firenze, a forma dell'art. 88 dello statuto sociale, trovasi par a disposizione dei signori azionisti nella residenza della Banca.

Firenze, li 21 maggio 1885.

6363 *Il Segretario del Consiglio direttivo*: ALESSANDRO BORGHERI.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Avviso per miglioria.

Si rende noto che in seguito agli incanti seguiti stamane presso questa Prefettura è stato in via provvisoria aggiudicato col ribasso percentuale di lire 7 50, l'appalto della

Fornitura di ventidue scaffaletti a caselle con serrature a colpo da aprirsi con una piccola chiave a piastra scannellata per le corrispondenze da distribuirsi agli abbuonati nell'ufficio centrale delle poste a Napoli,

la cui spesa era stata determinata a base d'asta in lire 5863.

E perciò si ricorda che il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento scadrà alle ore 12 meridiane dell'8 giugno p. v.

Intanto il capitolato ed i disegni continueranno ad essere visibili presso la detta Prefettura (Sezione contratti) nelle ore d'ufficio, mentre presso la Direzione generale delle Poste (Divisione 4ª) si potrà avere visione del modello delle caselle, delle serrature e delle chiavette relative all'appalto di cui si tratta.

Per ogni altra notizia che possa interessare gli aspiranti alla fornitura suaccennata si richiama qui il contenuto del precedente manifesto 2 maggio volgente.

Roma, 22 maggio 1885.

6391 *Il Segretario Delegato ai Contratti*: ROSSI A. LUIGI.

(1ª *pubblicazione*)

FERROVIA DEL GOTTARDO

Assemblea generale.

I signori azionisti della ferrovia del Gottardo ed i governi dei cantoni Svizzeri, che assunsero l'obbligo di corrispondere delle sovvenzioni all'Impresa ferroviaria del Gottardo, sono convocati in assemblea generale ordinaria, che avrà luogo sabato 27 giugno p. v., alle ore 10 antimeridiane, nel palazzo governativo di Lucerna.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Presentazione del decimoterzo rapporto sulla gestione della Direzione e del Consiglio d'amministrazione e dei conti e bilanci per il 1884.
2. Fissazione del dividendo da pagarsi per il 1884.
3. Proposta del Consiglio d'amministrazione per l'aumento del capitale-azioni della Società.
4. Proposta del Consiglio d'amministrazione per l'assegno di varii introiti ordinarii a favore del fondo di riserva.
5. Proposta del Consiglio d'amministrazione per l'emissione del resto del prestito 4 0[0 di 100 milioni di franchi, cioè di 5 1[2 milioni di franchi, e per la creazione di un prestito di 5 milioni di franchi sulle nuove linee da costruirsi.
6. Proposta per la modificazione dell'ultimo capoverso dell'art. 17 dello statuto.
7. Rinnovazione della nomina dei membri sortenti del Consiglio d'amministrazione, cioè dei signori G. Zingg, presidente della Direzione in Lucerna, consigliere nazionale colonnello Arnold in Altorf, consigliere degli Stati colonnello Rieter a Winterthur, Schuster-Burckhardt, presidente dell'Associazione Bancaria Basileese in Basilea, avvocato Aaberstich in Aarau, consigliere di Stato, Moser Ott in Sciaffusa, colonnello Fischer in Aarau, e surroga del defunto signor consigliere di commercio Wendelstadt.
8. Rinnovazione della nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione.
9. Nomina di 3 membri e di 3 supplenti della Commissione di revisione dei conti (art. 53 dello statuto).

I signori azionisti che vogliono intervenire a quest'assemblea, o farvisi rappresentare da altri azionisti, dovranno depositare le loro azioni o presso la Cassa principale della Società a Lucerna almeno 2 giorni prima dell'assemblea generale, o presso gli uffici pagatori della ferrovia del Gottardo indicati appresso almeno sei giorni prima dell'assemblea generale, e presso altre Banche benevise alla Direzione, ed in cambio riceveranno i biglietti d'ingresso all'assemblea generale.

Ai Governi dei Cantoni sovventori faremo pervenire direttamente le loro schede.

Gli atti di cui è cenno ai nn. 1-6 dell'ordine del giorno, ed il rapporto dei revisori dei conti, saranno spediti direttamente ai Governi dei Cantoni sovventori, ed a datare dal 19 giugno in avanti saranno messi a disposizione anche degli uffici pagatori della ferrovia del Gottardo nel testo tedesco e francese, cioè della cassa principale della Società a Lucerna, Società svizzera di credito a Zurigo, Banca commerciale di Basilea, Case bancarie Zahn et Cª e R. Kaufmann a Basilea, Banca commerciale bernese a Berna, Banca d'Argovia in Aarau, Banca di Winterthur, Banca di Sciaffusa, Banca cantonale ticinese a Bellinzona, Banca della Svizzera italiana a Lugano, Casa bancaria Pury e Comp. a Neuchâtel, Casa bancaria Lombard, Odier e Comp. a Ginevra, nonchè della Direzione della Società di sconto a Berlino, Casa bancaria S. Oppenheim *junior* e Comp., ed Associazione bancaria A. Schaaffhausen a Colonia, Casa bancaria M. A. de Rothschild e figli, Succursale della Banca d'industria e commercio a Francoforte sul Meno, e della Banca Nazionale nel Regno d'Italia a Roma, Firenze, Torino, Genova, Milano, Venezia, Napoli e Livorno.

Si avvertono i signori azionisti e Cantoni sovventori in modo particolare, che si potrà deliberare validamente sul n. 6 dell'ordine del giorno soltanto quando nell'assemblea generale sarà rappresentato almeno 1[3 del capitale-azioni e sovvenzioni avente diritto di voto.

Lucerna, 19 maggio 1885.

In nome del Consiglio d'amministrazione della Ferrovia del Gottardo

Il Presidente: H. RIETER.

6392 *Il Segretario*: SCHWEIZER.

SOCIETÀ ANONIMA
per la Ferrovia Parma, Guastalla, Suzzara

SEDENTE IN MILANO

Capitale sociale lire 1,500,000, *intieramente versato.*

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno di venerdì 26 giugno 1885 alle ore 8 pom., alla sede della Società in Milano, via S. Andrea n. 6, per deliberare sugli oggetti portati dall'ordine del giorno che, a termini dell'art. 30 dello Statuto sociale, sarà pubblicato col secondo avviso di convocazione.

Milano, li 19 maggio 1885.

6371 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

MUNICIPIO DI VENEZIA

Avviso d'Asta *per miglioramento del ventesimo.*

In conformità dell'avviso 30 aprile p. p., pari numero, nel giorno 20 corrente, si è tenuto il primo esperimento d'asta, per lo

Appalto della novennale fornitura, manutenzione e lavori occorrenti per il casermaggio dei graduati e guardie di pubblica sicurezza nel comune di Venezia, compresa la frazione di Malamocco,

sul prezzo fiscale di annue lire 146 per mobili ed effetti del comandante delle guardie, e di lire 208 se con moglie; di lire 54 75 annue per mobili ad uso della cancelleria del comandante; di annue lire 74 per tutte le forniture necessarie per ogni graduato o agente di pubblica sicurezza presente al corpo, senza distinzione di grado.

Avendo i signori Augusto e Cesare Lampronti offerto il quattro e mezzo per cento di ribasso sui prezzi predetti, che per conseguenza vanno ridotti rispettivamente ad annue lire 139 43 il primo; a lire 198 64 il secondo; a lire 52 29 il terzo, e a lire 70 67 il quarto, fu ad essi aggiudicata l'asta, salvo esperimentare l'esito dei fatali per il miglioramento del ventesimo sulla predetta offerta.

Quindi si avvertono gli aspiranti che, da oggi sino alle ore 2 pomerid. del giorno 4 giugno p. v., si accetteranno le offerte non minori del ventesimo debitamente cautate con deposito di lire 9000 (novemila).

Venezia, li 21 maggio 1885.

Il Sindaco: D. DI SEREGO ALLIGHIERI.

6389 *Il Segretario*: MEMMO.

Direzione del Lotto di Napoli

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 20 giugno 1885 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 24, nel comune di Napoli, con l'aggio medio annuale di lire 4739.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi agli impiegati in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa, ai pensionati dello Stato e agli impiegati usciti dal servizio con diritto all'indennità stabilita dalla legge, di cui all'art. 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita dal competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 2540, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare del detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 e 1[2 per cento sull'aggio lordo, a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 20 maggio 1885.

6319 *Il Direttore*: A. MARINUZZI.

CITTÀ DI PALLANZA

Appalto per la costruzione della nuova Caserma pei Reali Carabinieri

AVVISO DI REINCANTO.

Si fa noto al pubblico che nell'incanto tenutosi in questo ufficio comunale addì quattro del corrente mese di maggio, l'appalto per la costruzione della caserma pei RR. carabinieri venne aggiudicato provvisoriamente per lire 40,392 90, che su tale prezzo di prima aggiudicazione venne fatto in tempo utile il ribasso in grado di ventesimo, e quindi per lire 38,373 26.

Dovendosi ora procedere, sul detto prezzo, ad un nuovo e definitivo in canto, il pubblico è avvisato che tale esperimento d'asta avrà luogo in questo ufficio comunale, alle ore 10 ant. del giorno 15 giugno p. v., dinanzi al sindaco, od a chi per esso, col metodo dei partiti segreti, come nell'incanto precedente, e con tutte le condizioni per esso stabilite coll'avviso del 12 aprile p. p.

In questo nuovo esperimento di asta si farà luogo all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, qualunque sia il numero degli offerenti.

In mancanza di offerte, l'aggiudicazione sarà definitivamente fatta all'offerente dell'aumento del ventesimo.

Dal Palazzo Municipale, il 21 maggio 1885.

Il Sindaco: CAVANNA

6356 *Il Segretario*: LEGNANI.

Amministrazione Provinciale dell'Umbria

Appalto dei lavori per la costruzione del tratto della strada Casciana, dal villaggio di Ruscio al confine di Leonessa

AVVISO D'ASTA

per il giorno 15 giugno 1885, alle ore 11 antimeridiane.

Approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici il progetto, redatto dall'ingegnere del 2° riparto dell'ufficio tecnico, per la costruzione del tratto della strada Casciana, dal villaggio di Ruscio al confine di Leonessa, lungo metri 2974 58, e volendosi, per pubblici incanti, provvedere ora all'appalto dei relativi lavori, portanti la spesa di lire 41,844, delle quali lire 17,795 a corpo, e lire 24,049 a misura,

Si rende pubblicamente noto a tutti coloro che volessero concorrervi:

1. Che alle ore 11 antim. del sopraddetto giorno 15 giugno 1885, ed alla presenza del deputato provinciale delegato agli incanti, si procederà, nello ufficio della Deputazione provinciale, semprechè siano state presentate almeno due offerte, al primo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, sopra l'importo dei lavori in lire 41,844, a norma degli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto del 4 maggio 1885, num. 3074;

2. Che le schede di offerta, scritte in carta da bollo da lira una, debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno consegnarsi, prima dell'ora sopraddetta, nell'ufficio di segreteria della Deputazione stessa, o all'autorità che presiede all'incanto, durante il termine indicato dall'articolo 86 del regolamento sopracitato incanto, e dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo di appalto;

3. Che a ciascuna scheda dovrà unirsi, a garanzia dell'offerta, un certificato di deposito di lire 1500 per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, comprese quelle di bollo, registrazione e copia del progetto, come pure un certificato di deposito di lire 4184 per il decimo dell'importare dei lavori, in denaro o in cartelle del Debito Pubblico italiano, al valore di Borsa, depositi che saranno tenuti fermi solo per quello cui rimarrà aggiudicato l'appalto;

4. Che ogni concorrente dovrà comprovare la sua idoneità mediante un certificato rilasciato o vidimato da un ingegnere dell'ufficio tecnico di questa provincia, di data non maggiore di 6 mesi;

5. Che le schede, le quali non fossero corredate dei predetti documenti o non fossero presentate, entro il termine come sopra fissato, non saranno prese in considerazione;

6. Che i lavori di cui si tratta dovranno essere compiuti entro il termine non maggiore di mesi 36 dall'epoca della consegna;

7. Che nel giorno 30 giugno prossimo venturo, alle ore 12 meridiane precise, scadrà il periodo di tempo (fatali) entro il quale potrà migliorarsi il prezzo di aggiudicazione con un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo stesso;

8. Che infine il piano dei lavori, come i capitolati generale e speciale di oneri, trovansi depositati in Perugia nella segreteria della Deputazione provinciale, e in Spoleto presso l'ingegnere del 2° riparto dell'ufficio tecnico della provincia ove se ne potrà prendere conoscenza in tutti i giorni non festivi, dalle ore 10 ant. alle 4 pom., ed in quelli festivi dalle ore 10 antimeridiane alle 12 meridiane.

Perugia, 23 maggio 1885.

D'ordine della Deputazione provinciale
Il Segretario capo: A. RAMBALDI.

6384

Società Mandamentale del tiro a segno nazionale di Voghera

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. del 28 maggio, nel palazzo municipale, avanti il presidente, avrà luogo l'asta pubblica a candela vergine, per l'appalto dei lavori d'impianto del campo di tiro, divisi in tre lotti, cioè: lotto 1°, opere da muratore, importo lire 10,000; 2°, opere da falegname, lire 12,000; 3°, opere da terrazziere, lire 6000. Per adire all'incanto è necessario il deposito rispettivamente di lire 1000, 1200, 600. Il termine utile pel ribasso del vigesimo sul prezzo di deliberamento scadrà col mezzodì del giorno 2 giugno p. v. I capitolati ed disegni dei lavori sono visibili presso la segreteria della Società.

Voghera, 21 maggio 1885.

6383 *Il Presidente*: V. BIDOJA.

Direzione del Genio Militare di Perugia

AVVISO D'ASTA

per nuovo incanto in seguito ad offerta sul ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'articolo 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, che venne presentata in tempo utile l'offerta di ribasso di lire 6 20 per cento sul prezzo di cui nell'avviso di deliberamento provvisorio in data 8 maggio 1885 relativo all'appalto seguente:

Ampliamento del quartiere della Rocca in Viterbo, per la somma di lire centosessantaduemila (162,000).

Per cui dedotto il ribasso di lire 18 70 per cento offerto nel primo incanto, e di lire 6 20 per cento, viene ora a residuarsi il predetto ammontare a lire 123,540 23.

Si procederà quindi al secondo ed ultimo incanto di tale appalto col mezzo di offerte segrete, stese su carta filigranata col bollo ordinario da lira 1 20 firmate e suggellate, alle ore 3 pomeridiane del giorno 10 giugno 1885, nell'ufficio della Sezione del Genio militare di Terni, situato in via S. Teresa, sulla base del sovraindicato prezzo e ribassi per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio della Direzione, posto in Perugia (palazzo Friggeri), piazza del Municipio, e nell'ufficio della sezione del Genio militare di Terni, dalle ore 9 alle 11 antimeridiane, e dalle ore 2 alle 5 pomeridiane di cadaun giorno feriale, a disposizione di chiunque vorrà prenderne conoscenza.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere e sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi, seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno:

1. Produrre un certificato di moralità rilasciato, in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

2. Presentare un attestato su carta bollata, di persona dell'arte, avente la data non anteriore a due mesi, il quale valga ad assicurare che l'aspirante ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private e sia confermato da un direttore del Genio. Tale attestato deve essere presentato alla Direzione del Genio militare di Perugia non meno di quattro giorni prima dell'incanto.

3. Fare presso la sede della Direzione del Genio militare in Perugia, ovvero presso una delle Intendenze di finanza ove hanno sede gli uffici sottoindicati delegati a ricevere le offerte, il deposito di lire 16,200 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui venne operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati agli uffici delle Direzioni del Genio militare di Firenze, Roma, Napoli, Milano e Torino.

Di detti partiti non si terrà alcun conto se non giungeranno ufficialmente in Perugia alla Direzione territoriale del Genio militare prima dell'8 giugno 1885, ovvero in Terni nel giorno stesso dell'incanto mezz'ora prima dell'apertura dell'asta alla Commissione che si troverà riunita nell'ufficio del Genio militare, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e consegnata la ricevuta del medesimo in un ai documenti indicati ai numeri 1 e 2.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario da lira 1 20, e quelli che contengono riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie del contratto e le altre prescritte dalla vigente tariffa sono a carico del deliberatario definitivo, da pagarsi all'atto della stipulazione del contratto.

Dato a Perugia, li 23 maggio 1885.

Per la Direzione
Il Segretario: E. BARBIERI.

6382

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

REGOLAMENTO

PER

L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

E

PER LA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

ALLEGATO AL REGIO DECRETO N. 3074 (SERIE 3ª).

PARTE UFFICIALE

Allegato *al R. decreto n.* 3074 (*Serie* 3ª), *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 5 *maggio* 1885, *n.* 105.

REGOLAMENTO *per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato.*

TITOLO I.

DEL DEMANIO PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DELLO STATO.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 1. I beni dello Stato si distinguono in *demanio pubblico* e *beni patrimoniali* (1).

Costituiscono il *demanio pubblico* i beni che sono in potere dello Stato a titolo di sovranità, e formano il patrimonio quelli che allo Stato appartengono a titolo di privata proprietà.

Art. 2. I beni del *demanio pubblico* sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano (2).

CAPO II.

Del demanio pubblico.

Art. 3. Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del demanio pubblico (3).

Art 4. L'inventario dei beni di demanio pubblico consisterà in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti compartimentali, ovvero dai registri delle varie Amministrazioni

L'inventario di tali beni sarà fatto eseguire a cura della Direzione generale del demanio e dei Ministeri, a' cui servizi i beni sono addetti.

Art 5. L'originale del suddetto inventario si conserva dalla Direzione generale del demanio: un estratto di esso, per la parte relativa a ciascuna provincia, deve essere conservato nelle rispettive Intendenze di finanza per l'esercizio della vigilanza che loro incombe.

Fanno eccezione i beni relativi alla difesa dello Stato, pei quali l'originale dell'inventario è conservato dal Ministero della Guerra o della Marina, e gli estratti dalle rispettive Direzioni territoriali od uffici dipendenti.

Art. 6. I beni del pubblico Demanio che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico passano al patrimonio dello Stato. (4).

CAPO III.

Dei beni patrimoniali dello Stato.

SEZIONE I — *Norme generali.*

Art 7. I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in immobili e mobili, ed in disponibili e non disponibili.

Art. 8. Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono, tutti quelli che il Codice civile enumera al libro II, titolo I, capo I. Sono regolati come immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatorii ed altri Istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono.

Agli stessi effetti sono regolate come immobili dello Stato le strade ferrate da esso possedute, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo quanto pei materiali fuori d'uso è disposto dall'art. 36 del presente regolamento.

Art. 9. I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli enumerati dal Codice civile al libro II, titolo I, capo II. Fra essi vanno compresi gli altri materiali per servizi pubblici, il danaro, i valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello Stato.

Art. 10. Si considerano disponibili quei beni dello Stato, qualunque ne sia la provenienza, dei quali si può effettuare la vendita, la permuta, la cessione o la affrancazione, o con i quali si può fare un'operazione finanziaria in virtù e secondo speciali leggi di autorizzazione

Si classificano fra i non disponibili gli altri beni di qualsiasi natura sui quali lo Stato, sia per la destinazione di essi, sia per disposizioni di leggi speciali, non può fare alcuna delle operazioni accennate per i disponibili.

SEZIONE II — *De' beni immobili patrimoniali.*

Art. 11. I beni immobili patrimoniali si amministrano per cura del Ministero del Tesoro.

Quelli che sono assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso, passano nell'Amministrazione del Tesoro.

Art. 12. I beni immobili patrimoniali si distinguono in fruttiferi ed infruttiferi, e sono descritti a cura delle Intendenze di finanza in registri di consistenza in doppio originale colle seguenti indicazioni:

a) Il luogo, la denominazione, la qualità;
b) I connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;
c) I titoli di provenienza;
d) La estensione;
e) La rendita annuale media, decennio per decennio;
f) Il valore fondiario approssimativo;
g) Le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
h) L'uso speciale cui sono addetti e il Ministero alla cui Amministrazione sono affidati;
i) La durata della loro destinazione ad usi speciali.

I detti registri di consistenza debbono pur presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.

Art. 13. I diritti, le servitù e le azioni, che per l'articolo 415 del Codice civile sono considerati come beni immobili, saranno annotati, negli inventari e nei registri di consistenza insieme col relativo fondo, e saranno descritti a parte, quando non risguardino immobili demaniali.

Art 14. Un originale dei detti registri di consistenza è trasmesso dalle Intendenze di finanza alla Direzione generale del Demanio, la quale, col complesso di tali registri, viene a formare l'inventario generale dei beni immobili patrimoniali, che essa è obbligata di tenere.

L'altro originale dei registri di ciascuna provincia si conserva dalle rispettive Intendenze di finanza.

Un estratto della parte di tali registri, che comprende i beni immobili destinati a servizio di pubbliche Amministrazioni, è comunicato alle medesime per opportuna norma dalla Direzione generale del Demanio.

Un riepilogo di tali registri di consistenza è dalla Direzione generale del Demanio trasmesso alla Ragioneria generale, ed un altro alla Corte dei conti.

Art. 15. I beni immobili destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative, e che devono essere forniti a spese dello Stato, s'intendono conceduti in locazione dall'Amministrazione del Demanio a quella cui appartiene il pubblico stabilimento o il servizio al quale sono addetti.

Sarà di accordo tra le due Amministrazioni estimato il prezzo dell'uso, e stabilito corrispondentemente il fitto o la pigione mediante decreti del Ministro del Tesoro, registrati alla Corte dei conti.

Il montare dei fitti e delle pigioni figurerà nel bilancio attivo; e figurerà nel bilancio passivo, per la parte che concerne le varie Amministrazioni, la spesa correlativa.

Art. 16. Nei registri esistenti presso la Direzione generale del Demanio, in quelli esistenti presso le Intendenze di finanza, nonchè nei riepiloghi, si farà annotazione dei beni assegnati per legge alla dotazione della Corona, e di quelli destinati amministrativamente alle diverse Amministrazioni dello Stato

Queste annotazioni esonerano tanto la Direzione generale del Demanio quanto le Intendenze di finanza dalle ingerenze amministrative sui beni medesimi, salvo, per quanto riguarda i beni destinati a pubblici servizi, il disposto dell'articolo 19.

(1) Art. 426 del Codice civile.
(2) Art. 430 del Codice suddetto.
(3) Art. 427 del Codice suddetto.
(4) Art. 1° della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 17. Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si avverano nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali debbono essere registrati nell'inventario generale, nei registri di consistenza e nei libri della contabilità del Demanio e delle rispettive Amministrazioni.

A tale effetto le Intendenze di finanza, di volta in volta che avvengono tali variazioni, debbono recarle a notizia della ragioneria dell'amministrazione consegnataria la quale, dopo averne preso nota nei propri registri, le comunica alla Direzione generale del Demanio.

Pei beni che non sono a consegna delle Intendenze, le Amministrazioni consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa.

La Direzione generale del Demanio comunica alla Ragioneria generale un riepilogo di dette variazioni.

Art. 18. Gl'inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all'estero sono conservati presso la Direzione generale del Demanio e presso il Ministero degli Affari Esteri, a cura del quale, e di concerto col Ministero del Tesoro, saranno tenute in evidenza le variazioni dei medesimi.

Art. 19. Gl'Intendenti di finanza vigilano sotto la loro responsabilità, perchè non sieno addetti ad uso pubblico o governativo, se non quei locali che strettamente occorrono al bisogno.

Quando scorgano eccesso od abuso in tali destinazioni ne riferiscono al Ministero del Tesoro, proponendo che passi nell'Amministrazione Demaniale e si renda produttiva per lo Stato la parte dei locali riconosciuta esuberante, o non pertinente al bisogno dell'uso pubblico o del servizio governativo.

Art. 20. Gl'inventari de' beni dell'asse ecclesiastico, devoluti al Demanio dello Stato, saranno formati e tenuti in corrente colle variazioni presso le Intendenze di finanza e la Ragioneria della Direzione generale del Demanio, separatamente dagli inventari, dal registro di consistenza e dai riepiloghi degli altri beni immobili, conformemente alle disposizioni date colla legge 15 agosto 1867, n. 3848, e col successivo regolamento del 22 del detto mese, n. 3852.

SEZIONE III. — *Dei beni mobili.*

Art. 21. I beni mobili dello Stato si distinguono come segue:

a) mobili destinati al servizio civile governativo, cioè arredi degli uffici, collezioni di leggi, di decreti e di regolamenti, utensili, macchine, attrezzi e simili;

b) oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioè il materiale da guerra per l'esercito e per l'armata;

c) diritti ed azioni che per l'articolo 418 del Codice civile sono considerati come beni mobili.

Art. 22. Ciascun Ministero provvede all'Amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio, o di servizii da esso dipendenti.

Art. 23. Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna si effettua per mezzo d'inventari.

Art. 24. Per ciò che riguarda la formazione di nuovi inventari, lo stato degli esistenti, le modificazioni da recarvisi e la registrazione delle variazioni, tutte le Amministrazioni governative sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del Tesoro, il quale potrà sempre far verificare l'accordo delle scritture colla realtà degli oggetti.

Le norme da seguirsi in proposito formano oggetto d'istruzioni speciali da emanarsi dal Ministero del Tesoro, Ragioneria generale, di concerto colle rispettive Amministrazioni.

Art. 25. Ciascun inventario pei beni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 21 deve presentare:

a) la designazione degli stabilimenti e dei locali in cui trovansi gli oggetti;

b) la denominazione e descrizione di essi oggetti secondo la diversa loro natura e specie;

c) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori d'uso;

e) il valore.

I diritti e le azioni di cui alla lettera *c)* del detto articolo 21 saranno descritti in separati inventari.

Art. 26. I beni mobili si iscrivono negli inventari pel loro prezzo di acquisto, quando il valore pel quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia stabilito da speciali tariffe.

I regolamenti speciali provvedono per le occorrenti variazioni del valore dei beni mobili già iscritti negli inventari, e stabiliscono altresì le modalità per tener conto nelle scritture amministrative di tali variazioni, non che delle differenze tra il prezzo di acquisto registrato in dette scritture e quello indicato nelle tariffe speciali, sulla base delle quali quei beni mobili sono inscritti negli inventari.

Art. 27. In ciascun Ministero ed in ciascuno degli uffici dipendenti il consegnatario responsabile degli arredi, della mobilia, degli utensili ed altro avrà la denominazione di economo.

L'ufficio di economo dev'essere affidato ad un impiegato compreso nel ruolo organico dell'Amministrazione cui appartiene.

Art. 28. Gli inventari devono essere fatti in tre esemplari, firmati dal consegnatario e dal funzionario dell'Amministrazione locale che dà la consegna, ed autenticati dal capo ragioniere della competente Amministrazione centrale.

L'Amministrazione centrale, l'Amministrazione locale ed il consegnatario conservano uno dei detti esemplari.

Art. 29. Ogni inventario dei beni mobili indicati all'articolo 21 deve avere una recapitolazione distinta per categorie e specie di materie.

Queste recapitolazioni costituiscono il conto del debito da tenersi in evidenza per ciascun consegnatario responsabile.

Art. 30. I consegnatari degli oggetti e delle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 21 sono personalmente responsabili degli oggetti mobili ricevuti in custodia, infino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.

Non possono introdurre nei magazzini o altri luoghi di custodia e di deposito, nè estrarne cosa alcuna, senza un ordine scritto in conformità dei regolamenti speciali.

La trasformazione, la diminuzione o la perdita degli oggetti consegnati dev'essere giustificata nelle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti dei diversi servizi.

Gli economi non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad impiegati, od affidati ad uscieri per ragioni di servizio, se non in quanto i detti economi abbiano omesso di adoprare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio, ed a forma delle speciali discipline d'ordine e servizio interno.

I consegnatari dei diritti ed azioni indicati alla lettera *c)* dell'articolo 21 rispondono del movimento che subiscono i crediti loro affidati.

Art. 31. Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo le quantità, le destinazioni e le classificazioni resultanti dal relativo inventario; nota a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti, e tutte le variazioni e le trasformazioni, così pel numero come per la qualità e specie, e pel valore.

A tale effetto, oltre all'inventario, egli deve tenere un registro di entrata e d'uscita in corrispondenza coll'inventario medesimo. Devono inoltre essere tenuti dalle Ragionerie degli uffici provinciali e compartimentali tutti quei libri e registri che occorrono, per avere sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario secondo le specialità e l'importanza dei vari servizi.

Art. 32. Nei termini stabiliti dai regolamenti speciali di ciascun servizio, i consegnatari fanno pervenire agli uffizi da cui immediatamente dipendono, e nelle cui scritture devono essere aperti i conti individuali dei consegnatari medesimi un prospetto indicante:

a) tutte le variazioni seguite negl'inventari col corredo dei documenti giustificativi o di copie dei medesimi;

b) la situazione della contabilità del materiale mobile, risultante dalle introduzioni, distribuzioni o trasformazioni, e le rimanenze.

Gli uffizi provinciali e compartimentali, nei termini stabiliti dai regolamenti speciali, compilano un prospetto riassuntivo per ciascuna

specie dei dipendenti consegnatari, e lo trasmettono alle Amministrazioni centrali nelle cui scritture devono essere aperti i conti collettivi per provincia o compartimento.

Le comunicazioni da farsi dalle Amministrazioni centrali alla Ragioneria generale formano oggetto delle istruzioni di cui all'articolo 190 del presente regolamento.

Art. 33. I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al titolo XIII del presente regolamento.

Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobilie di uffizio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto.

Art. 34. Nel conto giudiziale di cui all'articolo precedente, il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo.

Art. 35. Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dello Stato.

Possono soltanto cedersi agli appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine e di altri oggetti mobili, giusta il disposto dell'articolo 58.

Art. 36. Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia degli uffizi e degli alloggi governativi, che non occorra di ulteriormente conservare nei magazzini o negli stabilimenti dello Stato, sono alienati per cura delle Amministrazioni interessate.

Un estratto dell'atto di vendita sarà consegnato all'Intendenza di finanza all'atto del versamento della somma nella Tesoreria, per comunicarlo alla Direzione generale del Tesoro per la prenotazione della somma al relativo capitolo d'entrata.

Di ogni vendita verrà fatto constare mediante variazione nel relativo inventario.

TITOLO II.

DEI CONTRATTI E DEI SERVIZI AD ECONOMIA.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 37. Si provvede col mezzo di contratti a tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori risguardanti le varie Amministrazioni e i vari servizi dello Stato.

Art. 38. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli numerati nei seguenti articoli 39 e 40 (1).

Le forniture, i trasporti e i lavori sono dati in appalto separatamente secondo la natura del servizio, e divisi possibilmente in lotti per facilitare la concorrenza agl'incanti.

Art. 39. Si possono stipulare contratti a licitazioni o a trattative private:

1° per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2° per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle Regie navi, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

3° per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

4° per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

5° per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

6° quando l'asta sia andata deserta, o non siensi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo: nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite che erano stabiliti nell'incanto (1).

Si possono pure stipulare contratti a licitazioni o a trattative private, per le spese da farsi ad economia e non previste in regolamenti speciali, quando il loro importare non superi lire 4000.

Le cause di urgenza e le ragioni speciali, di cui ai numeri 2 e 5, saranno esposte e dimostrate al Consiglio di Stato nei casi in cui occorra il suo preventivo avviso, e saranno sempre indicate nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 40. Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degl'incanti:

1° quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

2° per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8000, fatta qui pure l'avvertenza soggiunta al n. 1°;

3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1,000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e semprechè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati;

4° per l'acquisto di cavalli di rimonta;

5° per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

6° per coltivazioni, o fabbricazioni, o forniture a titolo di esperimento;

7° per le forniture occorrenti al mantenimento de' detenuti quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, o per lavori da darsi a' detti detenuti (2).

Le speciali ed eccezionali circostanze devono essere sempre indicate nel decreto ministeriale di approvazione del contratto.

Art. 41. Quando il primo esperimento d'asta sia andato deserto o non siensi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, di regola dovrà procedersi ad un secondo esperimento, sulla base delle medesime condizioni e del medesimo prezzo che erano stabiliti nell'avviso d'asta o nei capitoli di oneri.

Ciò non di meno, in casi e per circostanze speciali il ministro competente può, con suo decreto motivato, autorizzare che si proceda a trattativa privata

Nel contratto a trattativa privata non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo stabiliti per l'incanto (3).

Art. 42. Se nel caso previsto dall'articolo precedente non possa concludersi il contratto a trattativa privata, può ripetersi l'asta pubblica a prezzi più vantaggiosi pei concorrenti previa comunicazione del nuovo progetto al Consiglio di Stato, semprechè sia richiesto il suo avviso a termini di legge e del presente regolamento, così per la modificazione dei prezzi quando la differenza sia maggiore del decimo di essi, come se si debbano variare le altre condizioni del contratto.

Se anche quest'asta andasse deserta, si provvederà nuovamente nel modo prescritto dall'art. 41 e dal presente.

(1) Art. 3 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(1) Art. 4 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(2) Art. 5 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(3) Art. 4 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, ultimo capoverso.

Esaurite inutilmente anche queste ultime prove, se non possa differirsi l'esecuzione delle opere, delle forniture e de'servizi, si potrà autorizzare ad economia, giusta le norme e discipline da stabilirsi secondo i vari casi dai competenti Ministeri.

Art. 43. Prima di procedere agl'incanti, debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino lire 40,000.

Debbono altresì comunicarsi al Consiglio di Stato i progetti di contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8000 (1).

Nel determinare l'importo degli appalti continuativi, si dovrà tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte le annualità alle quali si estende il contratto.

I progetti devono essere corredati dei relativi capitoli d'oneri e contenere la precisa descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.

Art. 44. Dovrà essere sentito il Consiglio di Stato prima dell'approvazione degli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto o il valore in controversia.

Art. 45. Se nella esecuzione d'un contratto al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nel precedente articolo 43, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi essere comunicati al Consiglio di Stato per il suo parere (2).

Art. 46. Quando un contratto pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio (3).

Così pure quando convenisse transigere intorno ad alcuno dei patti stabiliti, come è detto nel precedente articolo 44.

Art. 47. Dovrà sempre sentirsi il parere del Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto ed il valore del contratto, nei casi in cui si tratti di riconoscere se sieno in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali, qualunque ne sia la somma, stipulate a carico de'fornitori ed appaltatori.

Art. 48. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato e per Regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le alienazioni o permuto dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti o delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e l'alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.

L'alienazione delle navi dello Stato, dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio o per legge speciale (4).

Non sono alienabili colle forme indicate nel secondo capoverso di questo articolo nemmeno i beni destinati al patrimonio dello Stato, non disponibili a mente dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 49. I Ministeri dovranno fornire al Consiglio di Stato tutti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che da esso saranno richiesti (5).

CAPO II.

Dei capitoli di oneri.

Art. 50. I capitoli di oneri per ogni genere di contratto possono dividersi, ove sia necessario, in generali o speciali, e sono approvati da ciascun Ministero.

(1) Art. 9 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
(2) Art. 14 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
(3) Art. 15 della legge suddetta.
(4) Art. 13 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
(5) Parte dell'art. 9 della legge suddetta.

I capitoli generali di oneri riguardano le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per gli incanti o licitazioni. Quelli speciali contengono le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle guarentigie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agli incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l'Amministrazione potrà esercitare sopra le cauzioni nel caso di inadempimento ai detti impegni, non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approbatore, garante del fideiussore, dovranno eleggere il domicilio legale

Art. 51. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si dànno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici.

Si deve pure determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le guarentigie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.

Art. 52. Nei capitoli d'oneri concernenti la vendita degli oggetti fuori d'uso, derrate, strumenti e simili, si stabilisce che a guarentigia dell'esecuzione del contratto si debba fare un deposito in ragione del quinto dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi; che nessuno di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del relativo prezzo, e che ove gli oggetti venduti non sieno dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli stessi, l'Amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.

Art. 53. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si potrà stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel n. 7 dell'art. 40, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, nè i contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie (1).

I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi delle somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, pe' contratti la cui spesa non superi lire 50,000, ed i diciannove ventesimi pe' contratti di maggior somma.

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dello intiero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può esser fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate.

Art. 54. Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di banca a fornitori o intrapreditori sulle somme di danaro, che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti (2).

Nei contratti non si potrà convenire esenzione di dazi pedaggi, gabelle, od imposte vigenti all'epoca della loro stipulazione.

Per il caso di susseguenti o diverse imposte, o di variazioni delle esistenti, si dovrà dichiarare nei contratti medesimi a carico di chi debbano ricadere.

Art. 55. I contratti devono aver termine e durata certa, e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non in via di eccezione e per motivi di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto che devesi sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

(1) Art. 7 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
(2) Art. 8 della legge stessa.

(Continua)

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni, dopo i quali si deve provvedere in seguito con nuovo contratto.

Non si può variare la durata dei contratti già stipulati quando sieno in corso di esecuzione.

Art. 56. Nei decreti di approvazione de'contratti per lavori, forniture o trasporti, deve essere indicata la somma dell'entrata o della spesa che ne derivi per lo Stato; e nei decreti di approvazione de'contratti pe'quali segua variazione nel valore del patrimonio dello Stato, dev'essere indicato il montare dell'aumento o della diminuzione corrispondente.

Quando codeste somme non possono accertarsi in modo determinato e preciso, saranno indicate in via di approssimazione.

In questo caso, le variazioni che occorra di arrecare in più o in meno alle somme presuntive di entrata o di spesa, di aumento o di diminuzione nel patrimonio, sono approvate di volta in volta, e secondo i casi, con decreti motivati del competente Ministro da registrarsi alla Corte dei conti.

Dovrà però sentirsi il Consiglio di Stato, allorquando colle variazioni da introdurre si ecceda il limite di somma, oltre il quale il Consiglio medesimo deve dare il suo parere.

Art. 57. I termini e le norme speciali per la stipulazione dei contratti relativi tanto agli affitti, quanto allo eseguimento di forniture, trasporti o lavori, sono regolate da particolari disposizioni secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

Art. 58. Nei contratti per l'eseguimento di opere, si possono cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti mobili, quando non possa presumersi più vantaggiosa la vendita a' pubblici incanti.

Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori sarà computato nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma proporzionalmente minore la spesa inscritta in bilancio.

In caso diverso, il prezzo dei detti materiali sarà computato nel pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo mandato in quietanza di entrata a favore del Tesoro.

Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di Stato, si espongono nella relazione i motivi che fecero preferire la cessione de'materiali od altri oggetti mobili all'appaltatore.

Art. 59. Allorchè nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all'Amministrazione di acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori d'uso, si può, previ gli opportuni accordi col Ministero del tesoro; provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo per mezzo di stima regolare stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale deve essere versato nelle casse dello Stato come entrata eventuale.

Le offerte agl'incanti devono soltanto riguardare le forniture da farsi, essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da vendersi.

Art. 60. Secondo la qualità e l'importanza de'contratti, i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in rendita del debito pubblico al valore di borsa.

Potrà accettarsi una cauzione personale con approbatore:

1° dai contraenti ai quali non siano fornite cose di ragione dello Stato;

2° per i contratti d'affitto di fondi rustici, quando venga anticipato un semestre di fitto;

3° per il taglio de' boschi cedui, quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito;

4° per le forniture e i lavori da compiersi in meno di tre mesi e per somma non eccedente lire 4000, con la condizione di fare, a garanzia dell'Amministrazione, sui primi acconti dell'opera o fornitura eseguita, un rilascio fino alla concorrenza del sesto del prezzo totale;

5° per gli accolli relativi alle corrispondenze e a' pacchi postali, la cui durata non sia maggiore di tre anni, la retribuzione annua non superi lire 400 ed i pagamenti sieno fatti a rate trimestrali posticipate.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza potrà essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento, e sottoponendo all'Avvocatura erariale l'esame in merito ai beni da accertarsi in cauzione.

È pure fatta facoltà all'Amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sì nazionali che estere, di notoria solidità, e per le provviste di cui ai n. 3 e 4 dell'articolo 39.

Ne' contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata pel contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'Amministrazione contraente riconoscesse necessarie.

Art. 61. Qualora nei beni rurali vi sieno scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi a forma della prima parte dell'articolo precedente.

Art. 62. Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali.

Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale; e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la cauzione personale.

Art. 63. La validità delle cauzioni personali deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto del demanio.

Art. 64. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzioni i privati che cedono in locazione al Governo le loro proprietà, sebbene i contratti relativi li assoggettano ad oneri, semprechè sia stabilito nei contratti che non venendo gli oneri adempiti nel tempo determinato, è riservato al Governo il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 65. Nei capitoli relativi a' contratti per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali derivanti dalle analoghe disposizioni indicate nei capi II e III del titolo VI della legge 20 marzo 1865, da leggi generali e da disposizioni speciali relative alle opere pubbliche.

Art. 66. Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con più persone.

Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, e le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiale di più e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto colle norme stabilite nel capo I del presente titolo.

I contratti stipulati con precedente data si considerano parti integranti de' contratti successivi, per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 40, 43, 45 e 46 del presente regolamento.

Art. 67. Saranno sottoposti all'esame del Ministero dei lavori pubblici i progetti di contratti per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche dipendenti dai vari Ministeri, semprechè il loro ammontare superi il limite di lire duemila; eccettuate le opere e i lavori dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, per i quali si osserveranno le vigenti norme speciali.

Art. 68. Le liquidazioni, le misure o i conti finali delle opere pubbliche che si eseguiscono in appalto o in economia, semprechè l'ammontare delle somme superi lire duemila, vengono sottoposte alle revisioni del Ministero dei lavori pubblici prima di provvedere al pagamento.

Art. 69. Gli affari vengono direttamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici dai Ministeri e dalle Amministrazioni cui il contratto riguarda.

Art. 70. Nella Ragioneria di ciascuna Amministrazione centrale, compartimentale o provinciale, è tenuto un elenco de' prezzi unitari degli oggetti di cui occorra, per i vari luoghi e servizi, la fornitura da procurarsi per mezzo di appalto o in economia.

Questo elenco, quanto ai prezzi de' materiali da costruzione, deve essere approvato dal Ministero de' lavori pubblici.

L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli

per i pubblici incanti, o nelle trattative a partiti privati, o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia.

È fatta eccezione per le opere, i lavori e le forniture riguardanti i servizi dei Ministeri della guerra e della marina, pei quali provvede l'articolo 67.

Art. 71. I lavori addizionali debbono essere approvati dalla stessa autorità che approvò il contratto pei lavori principali, e debbono osservarsi le stesse formalità seguite pel contratto principale, non ostante che in questo fosse stato stipulato l'obbligo dell'impresario di eseguire anche lavori addizzionali a' prezzi ed alle condizioni stabilite.

Pei lavori addizionali sarà sentito il Consiglio di Stato, quando il loro importo superi il quinto del prezzo de' lavori principali, in analogia al disposto coll'art. 344 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Art. 72. Le spese di copia, bollo ed altre inerenti a' contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente coll'Amministrazione dello Stato, a meno che, per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese predette fossero da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti avessero da farsi e copiarsi in carta libera.

I contratti sono registrati a spese, in tutto od in parte, de' contraenti colle Amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente a norma del particolare interesse dello Stato e de' carichi espressamente assunti dall'Amministrazione rispettiva, e ciò in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 86, n. 1, e 141 della vigente legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076.

CAPO III.

Procedimenti per gl'incanti e per le licitazioni a trattative private.

Sezione 1. *Procedimento per gl'incanti.*

Art. 73. Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanto, l'ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. L'ufficiale delegato a ricevere i contratti deve intervenire agl'incanti per autenticare i processi verbali.

Art. 74. L'avviso d'asta si pubblica almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l'uno quanto l'altro giorno dovranno essere feriali.

È in facoltà del ministro competente di ridurre questo termine fino a cinque giorni, quando l'interesse del servizio lo richiegga.

Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 75. L'avviso d'asta deve indicare:

1° l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4° il termine prefisso al loro compimento se trattasi di lavori, il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5° gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6° i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni da giustificare per poter essere ammessi all'asta;

7° il modo con cui seguirà l'asta;

8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;

9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 76. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.

Quando il valore dei contratti raggiunga la somma di lire 8000, gli avvisi debbono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto nel Bollettino ufficiale della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'articolo 74.

Quando il valore dei contratti raggiunga lire 40,000, gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, salvo le abbreviazioni di cui sopra; e devono del pari essere pubblicati nelle città principali del Regno e nei comuni vicini al luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori, i trasporti o le forniture.

Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità de' contratti.

Quando l'Amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale devono tenersi gli incanti, e negli altri luoghi destinati alla affissione degli atti pubblici.

Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate.

I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'uffiziale che presiede all'asta allorchè questa vien dichiarata aperta.

Art. 77. Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve giustificare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi anteriori alla data in cui è tenuta l'asta, e che assicuri aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati.

Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione delle opere, l'Amministrazione può ammetterlo all'incanto.

Art. 78. Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni, si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero che abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione (1).

Art. 79. Sono escluse dal fare offerte, per tutti i contratti, le persone che nell'eseguire altre imprese si sieno rese colpevoli di negligenza o di mala fede, tanto verso il Governo quanto verso i privati.

L'esclusione dovrà risultare da un atto del Ministero da cui dipende il servizio pel quale è avvenuto il fatto suaccennato, e che sarà comunicato anche agli altri Ministeri.

Art. 80. Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. Passata un'ora senza che si presentino offerte di due concorrenti, o di uno nel caso indicato al comma *a)* dell'articolo 87, ne fa constare in un processo verbale che trasmette al Ministero competente per le ulteriori disposizioni.

Art. 81. Non si può procedere ad aggiudicazione se non si hanno offerte almeno di due concorrenti, salvo il caso previsto dal comma *a)* dell'articolo 87.

Art. 82 Allorchè si deve procedere ad un secondo incanto, nei nuovi avvisi d'asta si avverte che si fa luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, l'uffiziale che presiede può ricevere un'offerta privata per sottoporla alla deliberazione del Ministro competente, ovvero per aggiudicare l'appalto se ne ha ricevuta la facoltà.

Art. 83. Aperta l'asta, l'autorità che presiede chiama l'attenzione de' concorrenti sull'oggetto dell'incanto; fa dar lettura delle condizioni del contratto; dà conoscenza de' disegni, modelli e campioni, se ve

(1) Art. 6 della legge 17 febbraio 1884 n. 2016.

ne hanno, e quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni predette e de' capitoli d'oneri.

Nelle aste tenute secondo la lettera *a*) dell'articolo 87 possono essere omesse le formalità indicate nel presente articolo.

Art. 84. Se l'incanto non possa compiersi nello stesso giorno in cui fu aperto, sarà continuato nel primo giorno seguente, non festivo.

Art. 85. Durante l'asta non si riceve alcuna offerta condizionata.

Art. 86. L'asta si tiene a candela vergine o per mezzo di offerte segrete, secondochè le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso allo Stato, e sia stato disposto dal Ministro competente o dall'uffiziale delegato.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.

Nel secondo caso, il *maximum* od il *minimum* cui si possa arrivare nell'aggiudicazione è previamente stabilito dal Ministro o dall'uffiziale da esso incaricato, in una scheda segreta chiusa con sigillo speciale.

Questa scheda viene deposta dall'autorità che presiede all'asta, alla presenza degli astanti, sul banco degli incanti, all'atto dell'aprirsi l'adunanza; e deve restare sigillata sino dopo ricevute e lette le offerte de'concorrenti.

Art. 87. Quando l'interesse dell'Amministrazione lo richiegga, il Ministro competente può anche determinare che l'asta abbia luogo:

a) mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell asta;

b) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare i beni mobili di cui al n. 2° dell'articolo 40, o delle vendite dei cavalli di riforma, e di residui di fabbricazioni o di costruzioni e di manufatti negli opifizi dello Stato.

Nelle aste colla forma indicata alla lettera *a*) gli offerenti esprimono nella loro offerta il prezzo, da confrontarsi poi con quello indicato nell'avviso di asta a norma del successivo articolo 90; e l'aggiudicazione può essere dichiarata definitiva al primo incanto.

Nelle aste a mezzo di pubblico banditore la gara è a viva voce, e dura fintantochè il presidente dell'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore. In questa specie di asta l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Art. 88. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

Ove nessuno di coloro che fecero offerte eguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 89. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si sieno avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.

Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimase accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.

Le offerte devono esser fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta, o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.

Art. 90. Se l'asta si fa ad offerte segrete a mente dell'articolo 86, ciascun offerente rimette in piego chiuso all'autorità che vi presiede la sua offerta, presentando a parte e contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito.

La detta autorità, subito che ha ricevuto tutte le offerte, del che si accerta richiedendone ad alta voce gli astanti, apre i pieghi in presenza de'concorrenti, legge ad alta ed intelligibile voce le offerte e quindi prende cognizione del prezzo stabilito nella scheda segreta.

Se dal confronto fatto le risulti che questo prezzo sia stato migliorato o almeno raggiunto da'concorrenti, l'autorità stessa aggiudica il contratto al migliore offerente, non palesando nè indicando il prezzo stabilito nella scheda. In caso contrario, e solo allora, essa dichiara l'incanto di nessun effetto, e comunica a'concorrenti il *maximum* od il *minimum* scritto nella scheda.

Le offerte possono essere ritirate, se l'asta non fu per anco dichiarata aperta. Dopo l'apertura dell'asta, l'offerta non può più essere ritirata, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Se l'asta si fa a mente del comma *a*) dell'art. 87, l'autorità che presiede all'asta addiverrà, nel giorno ed ora stabiliti, all'apertura in pubblica seduta dei pieghi ricevuti, ed ove sia stato dichiarato che l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto, delibererà l'appalto al migliore offerente, seduta stante, stendendone processo verbale.

In quest'asta è accettabile l'offerta più vantaggiosa che sia incondizionata, e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. E se non si fossero ricevute offerte, l'incanto sarà dichiarato deserto, e si potrà procedere all'appalto a trattativa privata alle stesse condizioni e prezzi stabiliti per l'incanto.

Se invece sia stato dichiarato che l'aggiudicazione non è definitiva al primo incanto, si procederà ne'modi prescritti da'primi quattro capoversi di questo articolo.

Nel caso di provviste di generi speciali, per cui sia utile nell'interesse dello Stato procedere ad unica asta e non dare pubblicità a'prezzi d'incanto, il Ministro potrà disporre che tenendosi l'asta colle forme indicate alla lettera *a*) dell'articolo 87, le pervenute schede di offerta siano aperte, contrassegnate e autenticate da'pubblici ufficiali, preposti all'asta in numero almeno di tre. Essi, previo il giudizio sulla validità delle offerte, pronunzieranno, se vi ha luogo, sull'aggiudicazione della provvista al migliore offerente, senza cha sia data pubblica lettura delle singole offerte, nè fatta alcuna comunicazione della scheda ministeriale e del prezzo di aggiudicazione; salvo le altre convenienti cautele che si crederà di prescrivere, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 91. Nelle aste tenute nei modi indicati al primo comma dell'articolo precedente, l'Amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta. Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono le offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza de'concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto. In questo secondo caso, il *maximum* o il *minimum* scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.

I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio.

Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui importare ecceda lire 100,000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del R. decreto 3 maggio 1863 n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento.

Qualunque sia la forma degl'incanti, le offerte fatte con telegramma non sono valide.

Art. 92. Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. In questo caso le offerte, la aggiudicazione ed il contratto s'intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.

La procura è unita in originale al verbale d'incanto, se è stata rilasciata in originale. Se invece l'originale della procura è stato ritenuto dal notaio, come gli altri atti ordinari a norma della legge notarile, la persona che intende valersene deve esibirne una copia autentica, da unirsi agli atti.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste.

Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purchè l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a lui intestato.

Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da dichiarare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre a decorrere da quello del deliberamento, e nonostante che l'aggiudicazione resti subordinata all'approvazione superiore per conto dell'Amministrazione.

Se la persona dichiarata è presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata apponendo la sua firma sul verbale d'incanto.

Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, deve la persona dichiarata presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare la sua dichiarazione.

Non sono valide le dichiarazioni per le persone indicate all'articolo 79, e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.

Quando l'offerente non faccia, nel termine utile, la dichiarazione, o la persona dichiarata non accetti, o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario.

Art. 93. Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute. Lo sottoscrivono l'autorità che presiedette all'asta, l'aggiudicatario se presente, due testimoni, l'uffiziale pubblico che l'autentica, e nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 105 anche l'impiegato demaniale che vi intervenne.

Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta ed i giornali in cui fu inserito.

A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale apporrà una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendolo dai certificati pervenuti a norma dell'articolo 76.

Nel caso di offerte a schede segrete ricevute simultaneamente in più luoghi, se non sia presente l'aggiudicatario, si trasmetterà il processo verbale di aggiudicazione all'autorità che ricevette e trasmise l'offerta, per far notificare al domicilio eletto dall'aggiudicatario il fatto dell'avvenuta aggiudicazione.

Nelle aste secondo il comma *a)* dell'articolo 87, il deliberatario se presente sottoscriverà il verbale d'aggiudicazione definitiva, ed in sua assenza gliene sarà fatta notificazione come sopra è detto.

Art. 94. I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono, di regola ricevuti dalle tesorerie del Regno debitamente autorizzate ed indicate nell'avviso d'asta. Possono pure in casi speciali essere ricevuti da chi presiede all'asta.

Chiusi gli incanti, siffatti depositi vengono restituiti a tutti gli altri concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari per essere passati alla Cassa dei depositi e prestiti.

Per i contratti d'una durata non maggiore di tre mesi i depositi possono rimanere nella tesoreria ove furono effettuati, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, sino alla completa esecuzione del contratto. Se i depositi fossero eseguiti presso l'ufficio appaltante, questo deve versarli nella più prossima tesoreria all'effetto medesimo.

Per i depositi relativi ad aste di conto dell'Amministrazione demaniale, saranno osservate le speciali disposizioni in vigore.

Art. 95. Negli stessi luoghi dove furono pubblicati gli avvisi d'asta, o negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, si deve pubblicare nel più breve tempo possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, ed indicare il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali), entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione, e gli uffizi ai quali dev'essere presentata l'offerta.

Passato codesto periodo non può essere accettata verun'altra offerta.

La detta pubblicazione può essere tralasciata quando si tratti di appalto l'importanza del quale non ecceda lire 6000, o quando particolari ragioni ne dimostrino la convenienza.

Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione è almeno di giorni quindici a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

Il Ministro competente può indurlo fino a cinque giorni con decreto motivato da comunicarsi alla Corte dei conti, unitamente a quello di approvazione del contratto.

L'offerta d'aumento o di ribasso non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, e dev'essere presentata all'ufficio in cui si è proceduto all'asta, accompagnata dai documenti e dal deposito prescritti nell'avviso d'asta.

L'uffizio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.

Art. 96. Le offerte di miglioramento sono presentate all'ufficio appaltante. Possono anche essere presentate agli altri uffici designati nell'avviso di cui al precedente articolo.

Questi trasmettono le offerte ricevute a chi presiede all'asta, insieme co' documenti comprovanti l'eseguito deposito.

A parità di offerte pervenute in tempo debito la sorte decide quale fra di esse sia da accettarsi.

Nel ricevere le offerte di miglioramento gli uffici predetti si regolano come al comma ultimo dell'articolo precedente pel rilascio della dichiarazione di ricevuta.

Le offerte possono essere presentate in piego chiuso ovvero in foglio aperto.

Art. 97. Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblica, secondo le norme indicate negli articoli precedenti e dopo scaduti i fatali, altro avviso d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta, col metodo dell'estinzione delle candele o di partiti sigillati, come verrà determinato e pubblicato nell'avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti, eccetto quanto riguarda la scheda segreta. Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.

Art. 98. Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente aggiudicato a colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

Sezione II. — *Procedimento per le licitazioni e trattative private.*

Art. 99. I contratti dei quali è permessa la stipulazione senza la formalità degl'incanti, si possono fare per mezzo di licitazione privata, o di semplice trattativa.

Le scelta di questi due modi è determinata dall'importanza dell'oggetto, o dalla natura del servizio, o dalle disposizioni di speciali regolamenti.

Art. 100. Ha luogo la licitazione privata:

a) quando per mezzo di avvisi particolari s'invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione;

b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla indicazione del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto.

Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.

Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorità delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa seduta stante e quindi stipula il contratto col migliore offerente.

Nel secondo caso, l'autorità che deve aggiudicare l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il lavoro al miglior offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

Tale verbale dovrà essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 77, 79, 80 81 e 94.

Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.

Art. 101. Ha luogo la trattativa privata quando si tratta con una determinata persona.

CAPO IV.

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.

Sezione I. — *Stipulazione dei contratti.*

Art. 102. I contratti si stipulano dinanzi a' pubblici ufficiali a ciò delegati (1).

La delegazione deriva dalla legge o dal presente regolamento generale, o da speciali regolamenti approvati pei vari servizi.

Quando non risulti da legge o da regolamento generale o speciale, la delegazione può essere fatta, nei casi speciali che occorrano, per decreto de' Ministri competenti da unirsi al contratto.

Art. 103. I contratti che si fanno nelle Amministrazioni centrali debbono stipularsi dinanzi ai Ministri, o ai segretari generali, o ai direttori generali competenti.

Negli uffizi di Prefettura o sotto-Prefettura, si stipulano dinanzi ai prefetti o consiglieri delegati, e dinanzi ai sotto-prefetti.

Nelle Intendenze di finanza e nelle altre Amministrazioni governative, provinciali o compartimentali, si stipulano dinanzi agli intendenti, o ai direttori rispettivi.

In tutti gli altri uffizi si stipulano dinanzi ai rispettivi capi di essi.

Art. 104. Nelle Amministrazioni centrali, nelle Prefetture, nelle Intendenze di finanza e nelle altre Amministrazioni provinciali o compartimentali, i contratti sono distesi e ricevuti da un impiegato di grado non inferiore a quello di segretario. Negli altri uffizi, dall'impiegato di grado corrispondente. La nomina dell'impiegato a tale effetto seguirà per decreto del Ministero o della competente autorità, la quale ne invierà copia autentica al Ministero da cui dipende.

L'ufficiale pubblico che stende ed autentica il contratto, sarà il medesimo che ha autenticato i processi verbali d'incanto, salvo il caso d'impedimento.

Art. 105. Nei contratti preceduti da pubblici incanti la stipulazione segue, a termini degli articoli precedenti e delle disposizioni di speciali regolamenti, dinanzi allo stesso funzionario che presiedette agli incanti, il quale accetta nell'interesse dell'Amministrazione.

Per la validità de' contratti per vendita di oggetti fuori d'uso deve inoltre, a tutela dell'interesse erariale, prender parte agli incanti, ed intervenire nella stipulazione un agente dell'Amministrazione demaniale, quando il valore di stima degli oggetti superi lire 2000.

Questo agente sarà di volta in volta destinato dalla Direzione generale del demanio o dall'Intendenza di finanza.

Art. 106. I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto alla contrattuale stipulazione.

Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto pel motivo che non siasi da lui firmato il relativo verbale d'asta.

(1) Parte prima dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 107. I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge(1); e vanno perciò soggetti ad ogni formalità fiscale voluta dalle leggi generali per gli atti pubblici.

Art. 108. I contratti a trattativa privata possono farsi:

1° per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;

2° con un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3° per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si tratta con case commerciali;

4° per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'Amministrazione.

Si farà luogo alla successiva stipulazione del contratto, nelle forme stabilite dagli articoli 102, 103 e 104, ogni qualvolta l'Amministrazione lo reputi conveniente.

Art. 109. Quando i capi delle rispettive Amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.

Sezione II. — *Approvazione dei contratti.*

Art. 110. Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti stipulati s'intendono soggetti, per quanto riguarda lo Stato e nel solo suo interess, alla condizione sospensiva della loro approvazione; e non sono quindi eseguibili se non dopo che sieno stati approvati con decreto del Ministro cui spetta, o dell'ufficiale da lui delegato, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti (2).

Art. 111. Quando si tratti di oggetti che per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato e con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Copia del contratto sarà unita ai documenti giustificativi dell'entrata o della spesa che ne derivi. (3)

Art. 112. La facoltà di cui al precedente articolo può essere data preventivamente, e di regola dopo sentito il parere del Consiglio di Stato e con decreto registrato alla Corte dei conti, per tutti quei contratti della medesima natura pei quali concorrono costantemente e periodicamente le circostanze che dànno luogo alla eccezione stabilita nel precedente articolo.

Art. 113. Pei contratti che non sono stipulati nei Ministeri, l'autorità delegata ne trasmette copia autentica al Ministero competente, unendovi i relativi documenti e una succinta relazione.

Art. 114. L'ufficiale incaricato della stipulazione de' contratti, a senso dell'art. 104, deve custodirli in fascicoli per ordine cronologico e tenerne speciale protocollo con rubrica alfabetica.

I contratti di qualsiasi specie non saranno mai compresi fra le carte da vendersi o da distruggersi.

Art. 115. Il Ministero può delegare l'approvazione dei contratti non stipulati nell'Amministrazione centrale, e sul progetto dei quali non è necessario l'avviso del Consiglio di Stato.

Non può però essere mai delegata l'approvazione di un contratto al funzionario dinanzi al quale fu stipulato, salvo i casi previsti negli articoli 111 e 112.

Art. 116. I Ministri e le autorità delegate per l'approvazione dei contratti esaminano e riconoscono la regolarità della seguita stipulazione, e la conformita dei patti stipulati coi capitoli d'oneri, e le altre condizioni e clausole prestabilite.

Se nelle trattative occorse e nella stipulazione di un contratto si fosse variata alcuna delle condizioni prestabilite, o altre ne fossero state eliminate ed altre aggiunte, e se già sul progetto del contratto fosse stato sentito il parere del Consiglio di Stato, sarà necessario prima di

(1) Parte seconda dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
(2) Primo capoverso dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1884 n. 2011.
(3) Secondo capoverso dell'art. 12 della legge suddetta.

approvare o rendere eseguibile il contratto, sentire il parere del Consiglio medesimo sulla convenienza delle occorse modificazioni.

Art. 117. I decreti di approvazione debbono sempre emanare dai competenti Ministri, non solo nel caso espresso nelle seconda parte dell'art. precedente, ma anco in tutti i casi nei quali il contratto stipulato non sia conforme al progetto e alle condizioni prestabilite su cui non fu sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 118. I decreti ministeriali di approvazione debbono essere motivati:

1° quando in tutto od in parte non sia adottato l'avviso del Consiglio di Stato;

2° quando vi sia difformità tra il progetto o il capitolato e il contratto, secondo che è espresso nel pecedente art. 117.

Art. 119. Il decreto deve contenere le seguenti indicazioni:

1° la data del contratto;

2° il cognome e il nome del contraente;

3° la fornitura, il trasporto, il lavoro da farsi, la cosa da locarsi o da cedersi, ed ogni altra materia del contratto;

4° la somma intiera cui rileva il contratto stipulato;

5° il capitolo del bilancio al quale deve applicarsi così l'entrata come la spesa del contratto.

Art. 120. Per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato, il Ministro può astenersi dal rendere eseguibili i contratti quantunque riconosciuti regolari.

Art. 121. I decreti di approvazione dei contratti saranno trasmessi alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Vi saranno uniti una copia del contratto, tutti i documenti che debbono essere allegati al contratto come le perizie e i capitoli d'oneri, il parere o i pareri del Consiglio di Stato, gli atti d'incanto o di licitazione privata ed ogni altro elemento o documento necessario all'esame e al riscontro domandato per legge alla Corte dei conti.

Art. 122. Alla fine d'ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrati.

Per ciascun contratto s'indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome e il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato, ed in quest'ultimo caso, per quali ragioni tra quelle indicate nei precedenti articoli 39 e 40 (1)

Si farà speciale menzione de' motivi delle divergenze tra gli avvisi del Consiglio di Stato e le decisioni del Ministro.

SEZIONE III. — *Esecuzione dei contratti.*

Art. 123. Allorche i contratti sono divenuti eseguibili ai termini degli art. 110 e 111, i Ministri o gli uffiziali incaricati provvedono alla loro esecuzione.

Art. 124. Nei regolamenti speciali di ciascun servizio si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione, necessarie ad assicurare la buona esecuzione delle forniture, dei trasporti o lavori, secondo la diversa loro natura.

Quando i lavori, i trasporti e le forniture subiscano ritardo, le persone incaricate di vigilarne l'esecuzione devono rivolgersi all'autorità competente per ottenere l'esatto adempimento del contratto.

Art. 125. Le persone poste alla direzione dei lavori ed alla vigilanza sulle forniture e sui trasporti, non possono fare aggiunte nè alcun'altra variazione ai contratti stipulati.

Se però qualche aggiunta o variazione si renda necessaria, devono farne prontamente la proposta all'autorità od al Ministero da cui dipendono, con una particolareggiata relazione corredata dei necessari documenti.

Tali variazioni od aggiunte non possono mandarsi ad effetto, se non quando sieno autorizzate dal Ministro competente nei modi di regola.

Per le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la predetta autorizzazione, sarà tenuta responsabile la persona che le avesse illegalmente ordinate.

(1) Art. 10 della legge 16 febbraio 1884, n. 2016.

CAPO V.

Dei servizi ad economia.

Art. 126. Con speciali regolamenti approvati con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati pe ciascuna Amministrazione i servizi che per loro natura debbono farsi ad economia, e verranno stabilite le norme e le discipline da osservarsi (1).

Art. 127. Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti speciali è necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato, sempre chè la spesa da farsi ad economia superi lire 4.000.

Quando la spesa era preveduta in una somma non maggiore di lire 4,000, ed il fatto provi che la somma non basti, prima che si provveda al pagamento finale dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere (2).

CAPO VI.

Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Art. 128. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte ad appalto o in economia sono soggette a collaudazione parziale o finale, nei modi stabiliti dai regolamenti speciali pei diversi servizi, salva la disposizione dell'articolo 363 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Art. 129. Le collaudazioni finali dei lavori e delle forniture sono fatte da agenti destinati dall'Amministrazione centrale cui la spesa riguarda.

La collaudazione non può esser fatta dalla stessa persona che ha diretta o sorvegliata la esecuzione dei lavori.

Art. 130. I regolamenti speciali accennati nei precedenti articoli 124 e 126, oltre alle cautele e norme ivi additate, determineranno pure il sistema di sindacato da esercitare ed il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime.

TITOLO III.

DELL'ANNO FINANZIARIO, DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO.

CAPO I.

Dell'anno finanziario.

Art. 131. L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente (3).

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate colla legge del bilancio, o con leggi successive, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio dello Stato in conseguenza dell'esercizio del bilancio, o di altre cause indipendenti da esso.

Perciò la contabilità dell'esercizio finanziario comprende:

a) il conto del bilancio;

b) il conto generale del patrimonio dello Stato (4).

Art. 132. Sono materie del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, in virtù di decreti corredati delle necessarie giustificazioni e registrati alla Corte de' conti, le quali saranno imputate ne' modi e nelle forme prescritte dal presente regolamento;

3° le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del tesoro, e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato (5).

Art. 133. Sono materia del conto generale del patrimonio dello Stato il valore degl'immobili giusta i relativi stati di consistenza, e quello dei mobili, derrate, materiali e altri valori di proprietà dello Stato risultanti dagl'inventari; i crediti e debiti del medesimo, e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per qualunque altra causa (6).

(1) Parte prima dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
(2) Parte seconda dell'art. 16 delle legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
(3) Art. 23 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
(4) Art. 24. della legge suddetta.
(5) Art. 25 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.
(6) Art. 26 della legge suddetta.

Art. 134. Col 30 giugno l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto.

Le operazioni tutte, sia per accertare entrate, impegnare o ordinare spese, come per effettuare riscossioni o eseguire pagamenti in conto di detto esercizio, si compiono col suddetto giorno.

In conseguenza tutti i conti relativi al medesimo si chiudono colle operazioni eseguite in quel giorno, quantunque le registrazioni si eseguiscano nei giorni successivi.

Le riscossioni fatte entro il 30 giugno dagli agenti, i conti dei quali pervengono alle Amministrazioni centrali nei primi giorni del mese di luglio, debbono essere computate nell'esercizio scaduto.

CAPO II.

Del bilancio di previsione.

Sezione I. — *Norme generali.*

Art. 135. Il bilancio di previsione dell'esercizio si compone dello stato di previsione dell'entrata e di altrettanti stati di previsione delle spese quanti sono i Ministeri. Un riepilogo generale coordina i riassunti dell'uno e degli altri e dimostra le risultanze finali dell'esercizio (1).

Le entrate e le spese che si inscrivono in questi documenti rappresentano le competenze dell'esercizio, cioè per le entrate ciò che si crede potranno produrre durante il suddetto periodo i diversi cespiti di entrate fisse stabilite da leggi, e quelli eventuali che sono prevedibili; e per le spese quelle che il Governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno finanziario per provvedere ai pubblici servizi e agli obblighi assunti dallo Stato.

Art. 136. Le entrate e le spese del bilancio sono classificate in due parti distinte:

1° entrate e spese effettive;

2° movimento di capitali.

Art. 137. Nella prima parte si descrivono le entrate e le spese effettive che rappresentano vere entrate e vere spese, ed importano aumento o diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Le entrate e le spese effettive si dividono in ordinarie e straordinarie, e le spese ordinarie in *fisse* e *variabili* (2).

Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'Amministrazione; sono straordinarie tutte le altre.

Sono spese fisse quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenze determinate; sono variabili tutte le altre.

Fra le spese effettive si comprendono le obbligatorie e quelle di ordine.

Sono obbligatorie le spese che vengono annualmente indicate nell'elenco di cui al successivo articolo 142.

Diconsi d'ordine le spese che sono conseguenza di somme inscritte in entrata.

Tutte le spese si inscrivono in bilancio per la somma che si ritiene necessaria alle occorrenze dell'esercizio.

Art. 138. Nella seconda parte, *movimento di capitali*, s'inscrivono gl'importi delle operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni fruttiferi, affrancazione di canoni attivi o passivi, estinzione o creazione di crediti o di debiti, rinvestimenti di capitali in acquisti, o in costruzioni d'immobili capaci di dare una rendita.

Le due parti in cui è diviso il bilancio giusta l'articolo precedente possono essere suddivise, quando si creda opportuno, in categorie, al fine di rendersi distinto conto degl'impegni che lo Stato assume per qualche importante servizio, o di distinguere, col titolo di partite di giro, le entrate e le spese che nel bilancio hanno effetto puramente figurativo, essendone lo Stato ad un tempo debitore e creditore.

Art. 139. Le entrate e le spese di ciascuna delle due parti e categorie di cui agli articoli 137 e 138 sono classificate in rubriche, la cui intitolazione esprime la natura della materia amministrata.

Tanto le entrate che le spese sono iscritte in bilancio in capitoli distinti:

a) secondo che varia la materia in amministrazione;

b) secondo i diversi servizi attinenti alla stessa materia e al medesimo scopo;

c) per le spese fisse che debbono sempre essere tenute distinte dalle variabili;

d) per le spese di materiale;

e) per le spese obbligatorie e d'ordine.

Non si cumulano in uno stesso capitolo entrate e spese appartenenti a diverse categorie o rubriche.

I capitoli di ogni stato di previsione debbono avere un numero di ordine continuativo senza distinzione di categorie o di rubriche.

Art. 140. Tutte le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senz'alcun defalco per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese debbono figurare in bilancio per intero, e senza essere diminuite di qualunque entrata.

Art. 141 Non possono i Ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi (1).

Le somme che per qualunque straordinario od eccezionale motivo fossero riscosse da un Ministero, debbono essere immediatamente versate nelle tesorerie con applicazione al capitolo di entrata cui avessero relazione o colla istituzione di un capitolo nuovo.

Art 142. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio si inscrivono, in due capitoli, una somma sotto la denominazione *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine*, ed un'altra sotto la denominazione *Fondo di riserva per le spese impreviste.*

Per gli effetti di questa disposizione, alla legge annuale del bilancio del tesoro nel quale si inscrivono i fondi di riserva, dev'essere unito l'elenco delle spese obbligatorie e di ordine.

La prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine si fa con decreto del Ministro del tesoro registrato alla Corte dei conti.

La prelevazione di somme dal fondo per le spese impreviste, e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio; o a capitoli nuovi, si fa per decreto reale proposto dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi decreti saranno inseriti nella raccolta degli atti governativi, e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno* entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti.

Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sarà autorizzata per legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata sarà dedotta da quella portata nei bilanci per le spese impreviste.

Le prelevazioni fatte dal 1° luglio a tutto ottobre, e quelle che occorressero prima che sia posta in discussione la legge di assestamento del bilancio in corso, debbono essere presentate al Parlamento colla legge medesima o con successive note di variazioni.

Le altre prelevazioni che potranno avvenire successivamente saranno presentate al Parlamento alla prima sua convocazione (2).

Sezione II. — *Formazione del bilancio di previsione.*

Art. 143. Il Ministro del tesoro forma il progetto del bilancio di previsione. A tale uopo gli altri Ministeri gli trasmettono entro il 30 settembre gli elementi necessari.

Art 144. Lo stato di previsione delle entrate distinto nelle parti, categorie e rubriche indicate nei precedenti articoli 136, 138 e 139 si costituisce:

(1) Primo e secondo capoverso dell'art. 28 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(2) Primo capoverso dell'articolo 34 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(1) Parte seconda dell'art. 45 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(2) Art. 38 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

1° Di un prospetto riassuntivo per capitoli colla denominazione e colla somma proposta per ciascun capitolo posto a confronto con quello dell'esercizio precedente, e colle spiegazioni delle differenze;

2° Degli allegati necessari a giustificazione delle proposte.

È accompagnato da una relazione nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte stesse.

Art. 145. Lo stato di provvisione delle entrate deve comprendere:

1° Nella parte 1ª: *Entrate effettive ordinarie* e nella rubrica *Entrate diverse*, un capitolo intitolato *Entrate eventuali diverse dei Ministeri*, per inscrivervi le entrate che non sono per loro natura applicabili ad altri capitoli e che per la loro tenuità non meritano l'istituzione di un capitolo speciale. Questo capitolo è ripartito in tanti articoli quanti sono i Ministeri cui tali entrate si riferiscono;

2° Nelle entrate ordinarie e straordinarie della parte 1ª e della parte 2ª alla rubrica: *Rimborsi e concorsi*, speciali capitoli per iscrivervi le somme dovute dai Corpi morali e dai privati a titolo di rimborso o di concorso a spese sostenute dallo Stato;

3° E nella stessa rubrica delle dette parti 1ª e 2ª speciali capitoli colla denominazione *Entrate eventuali per reintegrazioni e recupero di fondi nel bilancio passivo*, per imputarvi le somme restituite al Tesoro e versate al medesimo a termini degli articoli 187 e 188 del presente regolamento.

Art. 146. Gli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero, distinti pur essi nelle parti, categorie e rubriche indicate ai precedenti articoli 136, 138 e 139, si compongono:

1° Di un prospetto riassuntivo per capitoli colla denominazione e colla somma proposta in ciascuno di essi, in confronto con quelli dell'esercizio precedente, e colle spiegazioni delle differenze;

2° Degli allegati necessari a giustificazione delle proposte.

Ciascuno di essi stati è accompagnato da una relazione nella quale sono svolti i motivi generali delle proposte stesse.

Ogni stato di previsione deve chiudersi con un riassunto classificato nelle suddette parti, categorie e rubriche, e presentare distinte le spese ordinarie dalle straordinarie.

Art. 147. In ciascuno degli stati di previsione della spesa è istituito nella parte 1ª, spesa ordinaria, un capitolo colla denominazione *Spese casuali*.

Tale capitolo è esclusivamente destinato alle spese di natura affatto accidentale, che non possono nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e che non meritano la istituzione di capitoli speciali.

Art. 148. Le spese straordinarie derivanti da causa nuova le quali eccedano la somma di lire 30,000 debbono essere approvate con leggi speciali, perchè possono essere in tutto o in parte comprese nel progetto di bilancio, o nella legge di assestamento del bilancio medesimo (1).

Art. 149. Ogni spesa straordinaria da eseguirsi ripartitamente in più anni devesi inscrivere in apposito capitolo, e per quella parte soltanto che scade nell'anno

Questo capitolo si ripete nei bilanci successivi fino ad estinzione della somma totale ripartita.

Art. 150. Il riepilogo generale riunisce e pone a confronto i riassunti degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, mantenendo la divisione di esse nelle due parti prescritte all'art. 136, e dimostra i risultati finali del bilancio di competenza dell'esercizio che emergono dalle previsioni.

Esso va unito allo stato di previsione della entrata, e ne è dato conto nella relazione che accompagna quest'ultimo.

Art. 151. Gli stati di previsione che compongono il bilancio si approvano ciascuno con una legge separata.

Colla legge relativa al bilancio dell'entrata si approva il riepilogo generale e i risultati che ne emergono (2).

(1) Ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(2) Ultimi due capiversi dell'art. 28 della legge suddetta.

Art. 152. Approvati gli stati di previsione, i ministri ripartiranno in articoli le somme stanziate per ciascun capitolo.

Tale reparto sarà approvato con decreto ministeriale, da trasmettersi alla Ragioneria generale per farvi apporre il *visto* del Ministro del Tesoro, sottoporlo alla registrazione della Corte dei conti e provvedere alla relativa stampa (1).

CAPO III.

Della legge di assestamento del bilancio in corso.

Art. 153. Colla legge di assestamento del bilancio in corso si approvano i capitoli del bilancio di competenza che portano variazioni, il riepilogo generale del bilancio rettificato, e i provvedimenti che abbisognassero per assicurare il pareggio delle entrate colle spese e il regolare servizio del Tesoro (2).

Art. 154. Il disegno di legge di assestamento del bilancio si compila su gli elementi che le varie Amministrazioni centrali dovranno trasmettere al Ministero del Tesoro, Ragioneria generale, entro il 31 settembre.

Tale disegno di legge deve comprendere:

1° Il prospetto dei capitoli da variarsi per leggi votate dal Parlamento, ovvero per prelevamenti già approvati sui fondi di riserva, o per occorrenze nuove verificatesi;

2° Il riepilogo del bilancio di previsione rettificato, colle modificazioni ed aggiunte risultanti dalle variazioni suddette.

Deve pure unirvisi la situazione delle attività e delle passività del Tesoro, quale si presume debba verificarsi alla fine dell'esercizio (3)

Art. 155. Per formare i documenti richiesti ai numeri 1 e 2 del precedente articolo, il Ministro del Tesoro tiene conto:

1° Di tutte le nuove e maggiori entrate derivanti da leggi nuove o aventi relazione con corrispondenti variazioni nella spesa;

2° Di tutte le leggi di nuove o maggiori spese votate dopo il principio dell'esercizio;

3° Di tutti i decreti Reali di prelevamento dai fondi di riserva per le spese impreviste, quand'anche non siano ancora convertiti in legge, e dei decreti ministeriali di prelevamento dal fondo delle spese obbligatorie e d'ordine;

4° Dei fatti nuovi che possono determinare la modificazione in più o in meno di qualche capitolo del bilancio.

La presunta situazione del Tesoro è formata sulla base:

1° Del prospetto generale per capitoli del bilancio di previsione rettificato;

2° Del prospetto generale per capitoli delle entrate accertate e non riscosse o non versate, e delle spese ordinate o impegnate e e non pagate nell'esercizio precedente, quali risultano dal rendiconto consuntivo di cui al successivo capo IV, ossia dei residui attivi e passivi esistenti al principio dell'esercizio in corso.

Su questi dati si forma la previsione delle riscossioni e dei pagamenti da farsi nel corso dello esercizio, tanto in conto di competenze e di residui per capitolo, quanto in conto di debiti e crediti di tesoreria.

Dalla situazione delle attività e passività del tesoro al principio dell'esercizio e dalle risultanze dei prospetti indicati a' detti numeri 1 e 2, si otterrà quella prevedibile per la fine del medesimo.

I provvedimenti necessari per ristabilire, occorrendone il bisogno, il pareggio fra le entrate e le spese, o per assicurare il servizio di tesoreria, saranno compresi nel progetto di legge di assestamento del bilancio, o verranno proposti insieme con esso in separati disegni di legge.

(1) Primo e terzo capoverso dell'art. 36 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(2) Art. 30 della legge suddetta.

(3) Art. 29 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(*Continua*)

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

Una relazione circostanziata conterrà le spiegazioni necessarie alle diverse parti della legge di assestamento del bilancio.

Art. 156. Dopo approvata la legge per l'assestamento del bilancio, il Ministero del Tesoro compilerà una tabella esplicativa, nella quale per ogni capitolo del bilancio saranno indicate:

1° Le somme approvate nel bilancio di previsione;

2° Le variazioni approvate colla legge di assestamento;

3° Le somme che dopo queste variazioni costituiscono la definitiva previsione di competenza;

4° I residui attivi e passivi lasciati dal precedente esercizio risultanti dal rendiconto generale consuntivo;

5° La previsione di cassa (1).

La detta tabella dimostrerà pure:

1° Il fondo di cassa esistente al principio dell'esercizio, il movimento riassuntivo degli incassi e dei pagamenti, ed il fondo di cassa che si presume avere alla fine dell'esercizio medesimo;

2° La presunta situazione del Tesoro alla fine dell'esercizio posta a confronto di quella dell'esercizio precedente quale risulta dal consuntivo.

Questo documento, dopo approvato con descreto Reale registato alla Corte dei conti, sarà distribuito ai membri del Parlamento, e servirà di norma a tutte le Amministrazioni dello Stato.

I pagamenti che per imprescindibili esigenze di servizio occorresse di fare in eccedenza alle previsioni di cassa potranno essere autorizzati dal Ministro del Tesoro, purchè sieno entro i limiti delle somme stanziate per la competenza di ciascun esercizio e per i residui degli anni precedenti.

Art. 157. Approvata la legge di assestamento del bilancio, ciascun Ministro rettifica il riparto in articoli pei soli capitoli variati. I decreti relativi sono trasmessi alla ragioneria generale, siccome è prescritto dal precedente art. 152.

CAPO IV.

Del rendiconto generale consuntivo.

Art. 158. Il rendiconto generale consuntivo va diviso in due parti corrispondenti alla classificazione delle contabilità dell'anno finanziario indicata nell'art. 131.

Nella prima parte si dà conto del come sia stato esercitato il bilancio di previsione.

Nella seconda parte rendesi ragione delle variazioni avvenute nella sostanza patrimoniale dello Stato e della situazione generale alla fine dell'esercizio.

Art. 159. La prima parte è formata di una tabella nella quale per ogni capitolo del bilancio sono dimostrate, per la competenza:

a) Le entrate effettive dell'anno accertate, scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) Le spese effettive dell'anno accertate, ordinate, pagate o rimaste di pagare;

c) L'entrata e la spesa per movimenti di capitali e costruzioni di strade ferrate;

d) Le partite di giro.

Nella stessa tabella, ma in distinta sede, sono descritti i risultati della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori, cioè:

e) Le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare al principio dell'esercizio al quale il rendiconto consuntivo si riferisce;

f) Le somme riscosse e pagate in conto di detti residui durante l'esercizio stesso;

g) Le variazioni introdotte ne' medesimi sia per legge, sia per ordinarie liquidazioni;

h) I residui rimasti da riscuotere e da pagare alla fine del medesimo esercizio.

In una terza sezione saranno dimostrati i risultati di cassa, cioè:

i) gli incassi e i pagamenti fatti nel corso dell'anno in conto di competenza e di residui;

k) la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare, che si comprendono fra i residui attivi e passivi da tramandarsi all'esercizio successivo;

l) la dimostrazione delle somme riscosse dagli agenti e non ancora versate al Tesoro (1).

Art. 160. La seconda parte del rendiconto comprende la dimostrazione della consistenza del patrimonio al principio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso, distintamente:

a) per le materie proprie del conto del Tesoro;

b) per le attività e passività disponibili;

c) per le passività risultanti dal gran Libro del Debito pubblico;

d) per le attività e passività proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi in relazione ai capitoli del bilancio;

e) pei beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito ed altre attività, non che per le rimanenti passività dello Stato.

Si comprendono in detto conto tutte le variazioni sia che dipendano dalla gestione del bilancio, sia che provengano da qualunque altra causa (2).

Art. 161. Il rendiconto generale consuntivo deve avere a corredo:

1° la dimostrazione dei vari punti di concordanza fra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale, onde ne emerga che esse stanno a riprova l'una dell'altra;

2° il conto del movimento generale di cassa;

3° quello dell'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico;

e i conti speciali:

4° della gestione delle aziende di privativa;

5° delle operazioni di credito;

6° dei buoni e dei vaglia del Tesoro;

7° delle principali officine e degli stabilimenti di proprietà dello Stato;

8° delle casse di risparmio postali;

9° del Fondo per il culto;

10° delle ferrovie di proprietà dello Stato, esercitate direttamente da esso, o dall'industria privata;

11° delle ferrovie rimaste in concessione dell'industria privata;

12° delle zecche;

13° dei danneggiati politici di Sicilia;

14° del portafoglio del Tesoro;

15° della cassa delle pensioni;

e in generale i conti speciali di tutte le aziende e operazioni nelle quali sia impegnata la finanza dello Stato (3).

Art. 162. Al rendiconto generale consuntivo deve inoltre unirsi a corredo un prospetto delle prelevazioni fatte dai due fondi di riserva, di cui al precedente articolo 142, col quale si dimostrino i capitoli cui vennero aggiunte le somme prelevate, colla indicazione delle cause delle prelevazioni e delle leggi o decreti che le approvarono.

Art. 163. I conti speciali indicati all'articolo 161 devono essere compilati in modo che ne risultino gli effetti economici delle diverse aziende e delle operazioni finanziarie.

Il conto dell'azienda dei tabacchi e quello delle strade ferrate esercitate dallo Stato debbono compilarsi in modo che ne risultino:

Per il primo, in quantità e valore, le rimanenze in essere al principio e alla fine dell'esercizio, gli acquisti, i passaggi a tutte le trasformazioni che il genere avrà subito, e le vendite eseguite durante l'esercizio medesimo, onde ne emerga il vero prodotto netto dell'azienda;

Per il secondo, il capitale impegnato, i prodotti, i pesi e il reddito netto che ne consegue lo Stato.

(1) Art. 31 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(1) Parte prima dell'art. 71 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016

(2) Parte seconda dell'art. 71 della legge suddetta.

(3) Parte terza dell'art. 71 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

Quando l'esercizio delle strade ferrate di proprietà dello Stato sia affidato all'industria privata, il conto deve inoltre presentare la liquidazione delle somme dovute allo Stato, non che la situazione dei fondi di riserva, delle casse per gli aumenti patrimoniali e di qualunque altro ramo della gestione cointeressata.

A tale scopo le Amministrazioni competenti tengono ordinate le rispettive scritture in guisa da fornire alla Ragioneria generale le notizie e dimostrazioni necessarie, nella forma prescritta con apposite disposizioni del Ministro del Tesoro.

Art. 164. Non più tardi del 30 settembre successivo al termine dell'esercizio finanziario ciascun Ministero trasmette alla Ragioneria generale, in tre esemplari, il conto consuntivo della propria amministrazione, compilato per cura della ragioneria addetta al Ministero stesso, e i conti speciali delle aziende da esso dipendenti, colle forme e nei modi prescritti dai precedenti articoli 158 a 163 (1).

Art. 165. La Ragioneria generale su tali elementi compila il conto generale consuntivo dello Stato, uniformandosi agli articoli precedenti; e non più tardi del 25 ottobre lo trasmette in tre esemplari alla Corte dei conti insieme coi conti dei rispettivi Ministeri (2).

Art. 166. La Corte dei conti eseguisce le verificazioni di sua competenza, e dentro il 15 novembre ritorna al Ministero del Tesoro due esemplari del conto accompagnato da una relazione al Parlamento, nella quale sono esposte le sue osservazioni sul rendiconto medesimo e sui conti speciali che vi sono uniti a corredo (3).

Art. 167. Il rendiconto generale consuntivo una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, nè può essere modificato in nessuna delle sue parti.

CAPO V.

Presentazione e approvazione del bilancio, della legge di assestamento e del rendiconto generale consuntivo.

Art. 168. Affinchè i sotto indicati documenti possano essere approvati prima del 30 giugno, il Ministro del Tesoro deve, nel mese di novembre del precedente anno, presentare al Parlamento già stampati:

1° il bilancio di previsione dell'esercizio seguente;

2° il progetto di legge per l'assestamento del bilancio dell' esercizio in corso;

3° il rendiconto generale consuntivo dell' esercizio scaduto il 30 giugno precedente e la relazione della Corte dei conti sul medesimo. (Articoli 27 e 72 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 169. Se al tempo indicato nel precedente articolo 168 il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di previsione dell'esercizio prossimo, il progetto di legge di assestamento del bilancio dell' anno in corso e il rendiconto generale dell'esercizio scaduto saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.

Se la Camera de' deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e presentati alla nuova Camera appena sia costituita. (Art. 33 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 170. Entro il mese di dicembre il Ministro del Tesoro farà al Parlamento la Esposizione finanziaria. (Art. 73 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

CAPO VI.

Residui attivi e passivi e variazioni ai medesimi.

Art. 171. Le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate e non pagate, costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio.

Essi sono crediti e debiti dello Stato accertati nel conto consuntivo dell'esercizio precedente di cui all'articolo 158, figurano tra le attività e passività del Tesoro, concorrono a formare le previsioni di cassa dell'esercizio in corso, e sono materia della legge d'assestamento del bilancio.

(1) Parte prima dell'articolo 70 della legge 17 febbraio 1884, numero 2016.
(2) Parte seconda dell'articolo suddetto.
(3) Articolo 72 della legge suddetta.

Art. 172. Il conto dei residui del bilancio sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa. (Parte prima dell'articolo 32 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Perciò le somme dei residui attivi e passivi che risultano accertati alla chiusura delle scritture, saranno trasportate in quelle dell'esercizio nuovo ai capitoli corrispondenti, ma in sedi separate dalle competenze del medesimo.

Quando non esista nel nuovo bilancio il capitolo corrispondente, si istituirà un nuovo capitolo aggiunto.

Art. 173. Le entrate previste nel bilancio che non sono state accertate col consuntivo e le spese previste che non sono state ordinate o impegnate, non si considerano come residui e debbono essere annullate.

Art. 174. Le variazioni in più nella spesa che occoresse introdurre, tanto nei residui degli anni precedenti, quanto nella competenza dell'ultimo esercizio chiuso, dovranno essere fatte con leggi speciali.

Nessuna spesa dipendente da tali variazioni potrà essere pagata prima che queste sieno approvate con dette leggi speciali.

Le variazioni d'ogni specie verranno comprese e dimostrate nel conto consuntivo.

Art. 175. In nessun caso però si può inscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata o in spesa, che non sia stata compresa fra le competenze degli eserciz anteriori.

Art. 176. Quando il consuntivo è stato chiuso e presentato al Parlamento per l'approvazione, le ulteriori variazioni che anche per leggi speciali occoresse fare sia nel conto della competenza, sia in quello dei residui, saranno inscritte nel conto dei residui dell'esercizio in corso, dovendo le risultanze del consuntivo chiuso restare inalterate.

Art. 177. I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però riproporsi in un capitolo speciale del bilancio successivo. (Secondo e terzo capoverso dell'articolo 32 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

I detti residui s'inscriveranno come spesa nuova, in un capitolo speciale di competenza dell'esercizio in cui avviene la riproduzione.

Nelle scritture delle Amministrazioni sarà tenuto conto distinto degli esercizi da cui provengono i residui attivi e passivi.

La cancellazione dei residui attivi riconosciuti inesigibili è regolata dalle disposizioni del capo IV del titolo VI del presente regolamento.

CAPO VII.

Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Art. 178. Se dopo l'approvazione del bilancio di previsione si verificassero nuove entrate di competenza dell'esercizio in corso, il Ministro del Tesoro, con suo decreto, a proposta del ragioniere generale, istituisce un nuovo capitolo, il quale dev'essere compreso nella legge di assestamento del bilancio, se questa non è ancora votata, e in ogni caso nel conto consuntivo.

Il decreto del Ministro è registrato alla Corte dei conti, e dalla Ragioneria generale è comunicato alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 179. Nessuna spesa può essere fatta oltre quelle previste ed autorizzate nel bilancio, nè si può eccedere il limite del fondo assegnato a ciascun capitolo senza una legge speciale.

Art. 180. Le spese che è imprescindibile di eseguire e per le quali non è stabilito alcun fondo, o non è sufficiente quello assegnato in bilancio, si distinguono in *spese nuove* e *maggiori spese*.

Sono spese nuove quelle che derivano da causa nuova, e che richiedono la istituzione di uno o più capitoli nuovi.

Sono maggiori spese quelle che importano un aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti.

Art. 181. Le spese nuove non possono essere comprese che nelle competenze dell'esercizio in corso, e debbono essere proposte colla legge di assestamento del bilancio, se non superano lire trentamila.

Se oltrepassino tal somma, ovvero occorrano quando la legge di

assestamento è già stata approvata, debbono essere proposte al Parlamento con disegni di leggi speciali.

I detti disegni di leggi debbono anche comprendere la proposta dei mezzi occorrenti a provvedere a queste nuove spese, e quella della istituzione dei nuovi capitoli (Art. 37 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 182. I disegni di legge speciali per l'approvazione di spese nuove sono concertati tra il Ministro del Tesoro e il Ministro al cui bilancio debbono essere aggiunte.

Sono sempre presentati al Parlamento dal Ministro del Tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sono accompagnati da una relazione e dagli occorrenti documenti giustificativi.

L'autorizzazione delle spese nuove deve chiedersi per l'intera loro somma anche se debbano ripartirsi in più anni.

Il reparto è determinato nella stessa legge speciale.

Gli anzidetti disegni di leggi speciali e le analoghe relazioni debbono essere trasmesse dai vari Ministeri a quello del Tesoro, Ragioneria generale, affinchè questa, dopo averli sottoposti all'approvazione del Ministro del Tesoro, possa prenderne nota nei propri registri.

Art. 183. Approvata la legge speciale, il Ministro al cui bilancio la spesa è aggiunta ne fa la ripartizione in articoli. Distribuisce pure in articoli le economie che fossero nella legge stessa approvate.

Il decreto Ministeriale relativo è comunicato alla Ragioneria generale che, fattovi apporre il *visto* dal Ministro del Tesoro, provvede per la registrazione di esso alla Corte dei conti a senso del precedente articolo 152.

Art. 184. Per le maggiori spese cui possa sopperirsi coi fondi di riserva, a' termini dell'art. 142, i Ministri, ove se ne presenti il bisogno, ne fanno proposta al Ministro del Tesoro, accompagnandola dei documenti atti a provare la necessità della prelevazione dai detti fondi.

Quando si tratti di spese impreviste, il decreto Reale dovrà, oltre le accennate circostanze, indicare altresì che la prelevazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le maggiori spese che occorressero dopo approvata la legge di assestamento del bilancio, e alle quali non bastassero i fondi di riserva, dovranno essere proposte al Parlamento con singoli disegni di leggi speciali (Art. 37 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 185. È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnati nel bilancio, o compresi in capitoli nuovi (Art. 35 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Tale trasporto potrà farsi soltanto colla legge di assestamento o colle leggi speciali per spese nuove e maggiori.

Art. 186. Sono nelle facoltà dei Ministri i trasporti di somme da un articolo all'altro di un medesimo capitolo.

Tali trasporti si fanno con decreti ministeriali, visti dal Ministero del Tesoro, Ragioneria generale, e da essi sottoposti alla registrazione della Corte dei conti (Ultimi due capiversi dell'art. 36 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 187. Le somme pagate sopra un capitolo del bilancio in conto di competenza, che durante l'esercizio fossero restituite al Tesoro, potranno essere ristabilite in aumento al fondo stanziato pel capitolo medesimo.

Se nel corso dell'esercizio avvenisse la restituzione di somme pagate negli esercizi precedenti, la reintegrazione si farà al corrispondente capitolo del conto dei residui.

Le reintegrazioni si fanno per decreto del Ministro del Tesoro, registrato alla Corte dei conti, e sono regolate colla legge di approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'anno in corso.

Art. 188. Quando occorra ad un'Amministrazione di usare per i servizi ad essa affidati materie di magazzino, utensili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra Amministrazione, la prima ne pagherà l'ammontare con regolare mandato o con versamento diretto in Tesoreria. La somma corrispondente verrà compresa fra le entrate, ed imputata al capitolo *Entrate eventuali per reintegrazioni e recupero di fondi nel bilancio passivo*, di cui all'art. 145 del presente regolamento.

Ove occorresse ricompletare i magazzini o ricomprare i materiali medesimi, può la somma stessa essere reintegrata in aumento del corrispondente capitolo della competenza, o dei residui del bilancio del Ministero che ha fornito i materiali.

Il reintegro si fa per decreto del Ministero del Tesoro, Ragioneria generale, registrato alla Corte dei conti e comunicato alla Direzione generale del Tesoro ed ai Ministeri interessati.

Si provvederà nello stesso modo per le somministrazioni di materiali da uno ad altro servizio di uno stesso Ministero, quando i fondi per provviste dei detti materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per ciascun servizio.

TITOLO IV.

DELLA RAGIONERIA GENERALE, DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO E DEGLI UFFIZI CHE DIPENDONO DA ESSE.

CAPO I.

Della ragioneria generale.

Art. 189. La Ragioneria generale è alla immediata dipendenza del Ministro del Tesoro; le sue attribuzioni sono specialmente le seguenti:

a) Tenere in evidenza nelle sue scritture generali,

1. I conti riassuntivi delle entrate e delle spese dello Stato, in relazione tanto ai capitoli del bilancio, quanto ai vari servizi e alla responsabilità di ciascuna Amministrazione;

2. I conti riassuntivi del patrimonio dello Stato e delle variazioni che avvengono nella consistenza di esso, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa;

b) Esercitare una continua vigilanza su tutte le ragionerie dei Ministeri e delle amministrazioni centrali e provinciali, perchè le loro scritture sieno tenute con esattezza, al corrente ed in corrispondenza con quelle della Ragioneria generale medesima;

c) Compilare i progetti del bilancio annuale di previsione, della legge di assestamento del bilancio dell'esercizio in corso, del rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato, delle leggi di spese nuove o maggiori pei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, tener conto dei simili progetti di legge per tutti gli altri Ministeri, e formulare altresì i disegni di legge per convalidamento dei decreti di prelevazione di somme dai fondi di riserva;

d) Preparare le situazioni finanziarie e tutte le dimostrazioni e i documenti che al Ministro del Tesoro possono occorrere, sia per l'annuale esposizione finanziaria, sia per qualunque altro scopo.

Art. 190. Il ragioniere generale propone alla approvazione del Ministro del Tesoro;

a) La specie e la forma delle scritture che debbono essere tenute nelle ragionerie dei Ministeri, delle amministrazioni centrali, degli uffici provinciali e compartimentali e negli uffici esecutivi;

b) I provvedimenti che in materia di contabilità possono essere necessari, sia per soddisfare a speciali esigenze di servizio, sia per modificare e migliorare quelle pratiche e quei metodi che la esperienza abbia dimostrato difettosi o complicati;

c) i regolamenti e le istruzioni continuative in materia di contabilità, e le varianti e riforme da introdursi in quelli che sono in vigore;

d) le istruzioni per stabilire la specie e la forma dei documenti e delle comunicazioni che le Ragionerie ministeriali, quelle delle Amministrazioni centrali e quelle degli uffizi provinciali e compartimentali debbono periodicamente trasmettere alla Ragioneria generale per eseguire le scritture generali riassuntive, per esercitare il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria, e per compiere tutti quegli altri incarichi ad essa affidati dalle leggi e dal presente regolamento.

Art. 191. Spetta al ragioniere generale dello Stato:

a) di studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione della legge, del regolamento o di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilità, e di proporre al Ministro del Tesoro le risoluzioni di sua competenza, sentiti previamente, ove occorra, la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

b) di dar parere sulle proposte di regolamento o di istruzioni sui servizi contabili, ed anche su quelli amministrativi quando contengano disposizioni che possono influire sugli ordinamenti contabili dello Stato;

c) di predisporre gli atti occorrenti per le nomine dei capi ragionieri presso le Amministrazioni centrali, che a senso dell'articolo 21 della legge debbono essere proposte dal Ministro del Tesoro, e di dare anche il suo parere per le nomine dei primi ragionieri delle Intendenze di finanza.

Art. 192. La vigilanza di cui alla lettera *b)* del precedente art. 189 può dal ragioniere generale esercitarsi sia personalmente, sia per mezzo dell'ispettore generale, degli ispettori centrali della ragioneria generale, o di altri funzionari da lui delegati a rappresentarlo.

Il ragioniere generale ha facoltà, ogni qual volta lo creda opportuno, di chiamare a sè i capi ragionieri, chiedere ad essi gli schiarimenti e le notizie che gli occorrono, e dar loro quelle istruzioni verbali e scritte che reputerà necessarie pel migliore andamento del servizio.

Quando le istruzioni possano interessare il servizio amministrativo dei Ministeri o delle Amministrazioni centrali, il ragioniere generale ne riferisce al Ministro del Tesoro, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 193. Il Consiglio dei ragionieri dello Stato istituito coi RR decreti 8 ottobre 1870, n. 5927, e 21 giugno 1876, n. 3182, può essere consultato su tutte le questioni di cui si è parlato negli articoli 190 e 191.

Il parere del Consiglio dei ragionieri è puramente consultivo.

Questo parere deve essere unito alle proposte che il ragioniere generale sottopone alla approvazione del Ministro del Tesoro.

Art. 194. Ogni mese la Ragioneria generale presenta al Ministro del Tesoro la situazione sommaria delle entrate e delle spese dello Stato coi relativi confronti degli accertamenti colle previsioni, e delle riscossione dei pagamenti con quelli del precedente esercizio.

Art. 195. Il ragioniere generale è personalmente responsabile della esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.

Egli, mediante le attribuzioni dategli dalla legge e dal presente regolamento, e per effetto del legame che debbono avere fra di loro le scritture dei diversi uffici, esercita un continuo ed efficace riscontro contabile su tutta l'Amministrazione dello Stato.

Quando scorga irregolarità o discordanze, il ragioniere generale fa gli opportuni richiami alle Ragionerie interessate, e provoca dal Ministro del Tesoro, dalle Amministrazioni centrali e dagli altri Ministeri le disposizioni che occorrono per ristabilire la esattezza dei procedimenti e delle registrazioni contabili.

CAPO II.

Delle ragionerie delle Amministrazioni centrali.

Art. 196. Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali tengono, colle forme prescritte dalla Ragioneria generale, le scritture delle rispettive Amministrazioni, e tutti quei registri che sono necessari perchè resulti in ogni sua particolarità il movimento amministrativo, sia in relazione alle entrate ed alle spese, sia in relazione alla sostanza patrimoniale e alle sue variazioni.

Le stesse Ragionerie sono incaricate di tenere i conti degli impegni a carico del bilancio dello Stato, al quale uopo gli uffizi delle Amministrazioni centrali debbono comunicare alle rispettive Ragionerie tutti i contratti, convenzioni od atti qualsiansi dai quali derivino impegni sui capitoli del bilancio o oneri a carico dello Stato, affinchè il capo ragioniere, non incontrandovi difficoltà, vi apponga il suo *visto* e ne prenda nota nel registro degli impegni.

Ove per difetto di fondi o per altro qualsiasi motivo d'irregolarità il capo ragioniere non creda poter apporre il suo *visto*, ne riferirà al Ministro, secondo che è prescritto pei pagamenti ai successivi articoli 325 e 326.

La Corte dei conti rifiuterà la sua registrazione per quelli degli atti suindicati che le perverranno senza il prescritto *visto* del capo ragioniere.

Art. 197. Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali trasmettono periodicamente alla Ragioneria generale i conti e i documenti indicati nel presente regolamento, e quelli prescritti nelle istruzioni che saranno date dalla medesima Ragioneria generale, a forma del disposto del precedente articolo 190.

Debbono inoltre in ogni tempo trasmetterle e comunicarle tutti gli schiarimenti, le dimostrazioni e le note di sviluppo che possano loro essere richieste.

Colle dette istruzioni sarà anche provveduto, affinchè le scritture subalterne delle Ragionerie dei Ministeri e delle Amministrazioni centrali siano tenute in perfetta corrispondenza colla scrittura della Ragioneria generale.

CAPO III.

Delle Intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali o compartimentali.

Art. 198. Le Intendenze di finanza esercitano nelle rispettive provincie le incombenze loro attribuite dalla legge, dal presente regolamento e da quelli generali o speciali, non che dalle istruzioni e disposizioni che emanano dai Ministeri del Tesoro e delle Finanze.

Le Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli altri uffizi provinciali e compartimentali debbono tenere le loro scritture in relazione con quelle delle diverse Amministrazioni centrali, e secondo le forme prescritte dalla Ragioneria generale.

Art. 199. Nei termini prefissi, le Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli altri uffizi provinciali e compartimentali inviano alle rispettive Amministrazioni centrali i conti designati nel presente regolamento od in apposite istruzioni, e forniscono alle medesime in ogni tempo quei prospetti, schiarimenti, notizie e dimostrazioni che saranno loro richieste.

CAPO IV.

Della Direzione generale del Tesoro.

Art. 200. La Direzione generale del Tesoro è alla immediata dipendenza del Ministro del Tesoro.

Essa invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformità dei bilanci e delle leggi vigenti, e alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro; sopraintende al versamento nelle tesorerie di tutte le entrate riscosse; dirige ed ordina il movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati e i ruoli di spese fisse spediti dai Ministeri, compartendo i relativi ordini agli uffici ed agli agenti che debbono curarne la estinzione; e tiene esatta registrazione di ogni operazione finanziaria e di tesoreria secondo gli ordini e gli incarichi avuti dal Ministro del Tesoro. (Art. 22 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 201. Agli effetti della vigilanza sulle riscossioni delle imposte dirette e sul versamento di tutte le somme nelle tesorerie dello Stato, il direttore generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministro del Tesoro, è investito di un'autorità speciale sugli agenti della percezione delle imposte e su tutti coloro i quali riscuotono e maneggiano denari dello Stato.

Egli ha, nella stessa qualità, la rappresentanza giuridica dello Stato contro i detentori del pubblico denaro, non che contro i debitori di esso per somme accertate, liquide e già scadute a loro carico.

Il direttore generale del Tesoro ha pure la rappresentanza giuridica dello Stato per i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni, e per ogni altro atto che abbia lo scopo di impedire, o trattenere il pagamento di qualunque somma nei casi dalla legge permessi.

Art. 202. La Direzione generale del tesoro provvede alla gestione degli stralci delle cessate Amministrazioni degli antichi Stati; tiene i conti correnti con le diverse aziende delle quali le Tesorerie dello Stato fanno il servizio di cassa, e predispone, in conformità degli ordini e degli incarichi ricevuti dal Ministro del Tesoro, gli atti occorrenti per le negoziazioni, l'emissione, il riscatto e il rimborso della rendita consolidata e dei debiti redimibili, e per ogni altra operazione finanziaria.

Sopraintende al servizio delle zecche e alla fabbricazione dei biglietti di Stato.

Provvede al servizio dei buoni del Tesoro, delle anticipazioni dovute dagli Istituti di emissione ed alle operazioni di banca occorrenti pel servizio del Tesoro, e tiene la gestione dei rimborsi e concorsi alle pubbliche spese, da qualunque ente o persona dovuti al Tesoro dello Stato.

Il direttore generale del Tesoro è altresì incaricato e responsabile della gestione del portafoglio dello Stato.

Art. 203. Presso la Direzione generale del Tesoro, oltre le scritture come in tutte le altre Amministrazioni centrali, debbono essere tenuti i seguenti registri ausiliari:

1° registro delle entrate, in cui sono notate distintamente le somme approvate e quelle versate nelle tesorerie dello Stato;

2° registro delle spese, in cui distintamente per ciascun capitolo dei bilanci sono allibrate le somme approvate, e quelle di cui viene disposto il pagamento con mandati o ruoli;

3° registro delle entrate accertate, non riscosse nè versate negli esercizi chiusi;

4° registro delle spese ordinate e non pagate negli esercizi chiusi;

5° registro delle entrate proprie della Direzione generale del Tesoro, con un conto per ciascun debitore;

6° registri pei conti delle imposte dirette e delle altre somme dovute direttamente al Tesoro a scadenze fisse, per allibrarvi le somme risultanti da ruoli, obbliganze o dazzaiuoli, e quelle versate;

7° registro dei tesorieri, da cui si desuma per ciascuno di essi ogni specie di incasso e di pagamento;

8° registri per le allibrazioni di tutte le operazioni finanziarie di tesoreria ordinate dal Ministro del Tesoro, cioè prestiti, cambiali, ecc.;

9° registri dei buoni del Tesoro, dei vaglia del Tesoro e dei fondi somministrati;

10° registro di carico e scarico dei bollettari per le quietanze dei tesorieri e pei vaglia del Tesoro;

11° e tutti quegli altri registri che fossero necessari per descrivere la gestione del Tesoro.

Art. 204. La Ragioneria della Direzione generale del Tesoro, al pari di quelle dei Ministeri e delle altre Amministrazioni centrali, è sottoposta alla vigilanza della Ragioneria generale e deve uniformarsi alle prescrizioni degli articoli 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196 e 197 del presente regolamento.

CAPO V.

Degli uffizi provinciali del Tesoro.

Art. 205. Nelle provincie la direzione del servizio del Tesoro è affidata alle intendenze di finanza, sotto la dipendenza della Direzione generale del Tesoro.

Art. 206. I prefetti, per la loro qualità di rappresentanti del Governo, hanno l'alta vigilanza sulle Tesorerie provinciali dello Stato.

Qualunque osservazione che i prefetti abbiano occasione di fare sull'andamento del servizio suddetto, debbono dirigerla al Ministro del Tesoro.

TITOLO V.

DEGLI AGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE MANEGGIANO VALORI DELLO STATO E DI ALTRI PUBBLICI UFFICIALI.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 207. Sotto la denominazione di agenti dell'Amministrazione si comprendono:

a) Gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a forma delle disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro;

b) I tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal direttore generale del Tesoro;

c) Tutti coloro che sia individualmente, sia in forma collettiva di Consigli d'amministrazione, come quelli dei servizi della guerra e della marina e simili, hanno un maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;

d) Gli impiegati di qualsiasi Amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;

e) Tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di conto dello Stato.

Art. 208. Per tutto ciò che riguarda le riscossioni ed il versamento del denaro nei modi e termini stabiliti dai regolamenti, gli agenti di riscossione sono sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro nel senso e nei limiti accennati nel precedente articolo 201, salva la dipendenza di essi agenti dalle rispettive Amministrazioni centrali.

Art. 209. Tutti gli agenti, i tesorieri, i contabili e gli enti di cui al precedente articolo 207, esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive Amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono.

Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del Tesoro e da lui riceve gli ordini.

Art. 210. Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, pagatore o magazziniere; eccetto il caso di spesa per servizi eseguiti in via economica retti da speciali regolamenti.

Art. 211. Gli agenti che hanno carattere di ufficiali pubblici, non possono esercitare alcuna professione, commercio, industria, od un ufficio qualsiasi cumulativamente col proprio impiego, senza che ne sia data loro facoltà dal Ministro competente.

Se taluno di detti agenti sia dal Tribunale nominato sequestratario, o altrimenti eletto amministratore giudiziario di beni espropriati a debitori dello Stato, prima di assumere tali funzioni deve informarne il capo dell'Amministrazione da cui immediatamente dipende, e tenere una distinta contabilità sottoposta pur essa alla vigilanza della Amministrazione anzidetta.

Art. 212. Gli agenti non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori o materie, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti e dal giorno in cui ha principio la loro gestione.

La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso.

L'assunzione in servizio deve constare da processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume al principio della sua gestione.

Con eguali atti si accerta al termine della gestione il credito od il debito dell'agente cessante.

Art. 213. L'assunzione in funzioni di un agente di riscossione, di un tesoriere o di ogni altro contabile dello Stato, ha effetto mediante la ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e passano a quello subentrante.

Siffatte operazioni compionsi per mezzo di funzionari che, a forma degli speciali regolamenti di ciascuna Amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o del suo legale rappresentante.

Per le Tesorerie provinciali tali operazioni sono compiute dall'intendente di finanza col concorso del controllore della Tesoreria medesima, ed in contraddittorio del tesoriere che assume il servizio e di quello che cessa, o del suo legale rappresentante.

Per la Tesoreria centrale si compie dal direttore generale del Te-

soro o da un suo delegato col concorso del controllore della stessa Tesoreria, e sempre in contraddittorio del nuovo col cessante tesoriere o del legale rappresentante di quest'ultimo.

Delle operazioni anzidette e della immissione in funzioni di un agente, tesoriere o contabile qualsiasi, deve, a forma del precedente articolo 212, farsi constare da analoghi processi verbali, compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di ciascuna Amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti.

Art. 214. Nel caso in cui venisse a cessare un agente per morte o per altra causa, se egli aveva un gerente di sua fiducia e riconosciuto dall'Amministrazione da cui dipendeva, secondo i regolamenti speciali di essa, la gestione dell'uffizio potrà interinalmente essere continuata dal gerente anzidetto sotto la responsabilità e la garanzia della cauzione del cessato titolare, fino a che non sarà dall'Amministrazione proveduto alla nomina del nuovo contabile effettivo. Nel caso di morte però l'Amministrazione deve richiedere dagli eredi legittimi del contabile defunto o da altri interessati analogo atto di consenso, specialmente per quanto riguarda la garanzia sulla cauzione del defunto contabile per la gestione interinale del gerente anzidetto.

Se il cessante non fosse provvisto di gerente legalmente riconosciuto, o gli eredi del defunto contabile non intendessero garantire la gestione del gerente, o non fosse creduto conveniente di lasciare la gestione dell'ufficio al gerente del cessato contabile, l'Amministrazione da cui essa dipendeva destina un gerente d'uffizio per non far venir meno il servizio pubblico.

Ai casi di mancanza di tesorieri provvede il direttore generale del Tesoro, e quando ciò avvenga per un contabile o per un tesoriere in una provincia fuori la sede del Governo, e siavi urgenza di provvedere, l'Intendente di finanza e gli altri capi degli uffizi provinciali o compartimentali diversi dalle Intendenze di finanza, presi gli accordi col prefetto della provincia, destinano il gerente, e ne informano il capo dell'Amministrazione centrale da cui dipende il servizio.

Art. 215. In qualunque caso, sia che il servizio di un ufficio passi al gerente stesso del cessato titolare, sia che vi sia destinato un gerente d'ufficio, come è espresso nell'articolo precedente, l'assunzione in funzioni del gerente deve essere preceduta dalle ricognizioni necessarie, e risultare da processi verbali nei modi prescritti dall'art. 213 del presente regolamento.

In ogni caso i gerenti sono soggetti a tutti gli obblighi imposti ai contabili titolari, e debbono rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei conti, nei modi stessi per quelli prescritti.

Art. 12. Gli agenti, i Tesorieri e i diversi contabili debbono prestare il loro servizio e tenere aperti i loro uffici in tutti i giorni feriali, e per le ore stabilite dagli speciali regolamenti ed istruzioni dell'Amministrazione centrale da cui rispettivamente dipendono, salvo quanto può essere prescritto nei capitoli speciali per gli esattori delle imposte dirette.

Debbono anche fare le loro operazioni nei giorni festivi, quando ciò venga ordinato dal direttore generale del Tesoro e dagli intendenti di finanza per le tesorerie, e dai capi degli altri uffici provinciali o compartimentali per gli agenti da essi rispettivamente dipendenti.

Art. 217. Gli agenti di riscossione delle entrate e gli uffizi postali che sono fuori dei capoluoghi di provincia, pagano per conto della Tesoreria della rispettiva provincia, e nei limiti dei fondi provenienti dalle fatte riscossioni, i mandati, buoni ed altri titoli di spesa che sono assegnati pel pagamento sulle loro Casse dalle Intendenze di finanza.

La ripartizione dei detti pagamenti fra i vari agenti della riscossione di ogni provincia dev'essere regolata in modo che tale servizio sia conciliabile coll'esercizio delle ordinarie incombenze dei detti agenti, e col loro obbligo dell'integrale versamento in Tesoreria delle somme riscosse.

Le istruzioni speciali per questo servizio verranno emanate dal direttore generale del Tesoro di accordo coi capi delle Amministarzioni centrali da cui dipendono i rispettivi contabili ed uffici.

Nel caso di disaccordo, decide il Ministro del Tesoro.

Art. 218. Gli agenti che maneggiano danaro o valori dello Stato, debbono uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni relative al corso legale ed alle specie delle monete che riscuotono e pagano.

Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne autorizzati, eccetto che si tratti delle monete di bronzo introitate dagli agenti della riscossione, le quali sono ammesse nei versamenti presso le Tesorerie entro i limiti stabiliti dai regolamenti dei rispettivi servizi, o da disposizioni particolari della Direzione generale del Tesoro.

CAPO II.

Della responsabilità degli agenti e altri pubblici ufficiali.

Art. 219. Tutti gli agenti indicati nell'articolo 207 del presente regolamento sono rispettivamente responsabili della loro gestione personale.

Rispondono però dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anco se l'assunzione di essi sia stata approvata dalle autorità competenti.

Tale responsabilità non varia nè diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri ufficiali pubblici sulla gestione dei detti agenti. (Art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.)

Art. 220. Gli agenti o percettori sono responsabili della riscossione dei diritti e dei crediti dello Stato liquidati da essi o dalle autorità competenti, secondo ne sia il caso.

Essi debbono riscuotere e versare nei termini stabiliti le somme di cui hanno debito.

Art. 221. Gli agenti che hanno obbligo di riscuotere entrate dovute allo Stato a scadenze determinate, in conformità delle liste di carico formate dall'Amministrazione da cui dipendono, debbono pagare del proprio le somme non riscosse, quando non giustifichino, entro un mese dalla data della scadenza delle singole rate, l'iniziamento degli atti coercitivi contro i debitori morosi, o non comprovino con validi documenti l'inesigibilità delle partite.

Quelle partite che non possono esser dichiarate assolutamente inesigibili, debbono continuare a figurare a carico degli agenti.

Quando questi paghino del proprio le somme dovute allo Stato, subentrano nella azioni del medesimo a' termini di diritti.

Art. 222. Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta.

Ove non adempiano tale obbligo, vanno sottoposti alle misure disciplinari ed alle penalità stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti anzidetti.

Art. 223. Agli effetti della responsabilità di cui ai precedenti articoli 219 a 222 gli agenti, gli impiegati e gli altri individui o enti collettivi indicati nell'art. 207, pur dipendendo dai rispettivi Ministri, sono sottoposti alla vigilanza del Ministro del Tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 64 della legge 17 febbraio 1884, numero 2016).

Art. 224. Per le Amministrazioni che nei loro organici hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi.

I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi sieno imputabili di colpa o di trascuranza.

I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del Ministro del Tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale.

Art. 225. Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di danaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento non sono ammesse a discarico degli agenti con-

tabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano di non essere imputabili del danno nè per negligenza nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna.

Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili.

Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del Ministro da cui l'agente dipende.

Tale decreto però, mentre è diretto a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti puramente amministrativi, non produce alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente per ogni effetto che di ragione.

I decreti Ministeriali di discarico, siccome atti di indole provvisoria e di Amministrazione interna pei quali non può pregiudicarsi il regolare procedimento di revisione giudiciale dei conti, non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 226. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato che col titolo di controllori, ispettori o altra qualsiasi denominazione hanno l'incarico del riscontro e delle verificazioni delle casse e dei magazzini dello Stato, sono responsabili dei valori che per loro colpa o negligenza andassero perduti dallo Stato.

A tale effetto sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale può porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto (art. 67 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Quando paghino del proprio allo Stato le somme alle quali sono stati condannati, subentrano per la concorrente somma nelle azioni di esso a termini di dritto.

Art. 227. Le istanze per responsabilità degli ufficiali pubblici indicati nell'articolo precedente vengono promosse dal procuratore generale presso la Corte dei conti all'appoggio degli elementi e documenti che gli sono comunicati dalle rispettive Amministrazioni, od anche quando la responsabilità emerga dall'esame dei conti, da fatti o da documenti sottoposti in qualunque modo al riscontro preventivo, al sindacato, al giudizio, o alla vigilanza della Corte medesima.

Art. 228. Nei casi di responsabilità dei pubblici ufficiali, i Ministri da cui essi dipendono possono adottare tutti i provvedimenti amministrativi di loro competenza consentiti dalle leggi e dai regolamenti organici; e ciò indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte dei conti, e qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso.

CAPO III.

Delle cauzioni.

Art. 229. Gli agenti della riscossione, i tesorieri, i consegnatari di materie ed in genere tutti coloro che sotto qualsivoglia titolo o denominazione sono gerenti del pubblico danaro o hanno in consegna materie, valori ed oggetti appartenenti allo Stato, debbono prestare cauzione a garanzia della loro gestione nel modo e nella misura determinati dalle rispettive leggi e regolamenti.

Ove le leggi ed i regolamenti nell'istituire gli uffici di gerenti di danaro o di materie non abbiano determinato se, in qual misura ed in qual modo debba essere prestata la cauzione, l'obbligo di questa e le modalità per darla sono stabilite, sentito previamente il Consiglio di Stato, per decreti Reali da registrarsi alla Corte dei conti agli effetti delle disposizioni del capo III, titolo II della legge 14 agosto 1862, n. 800 (art. 65 della legge 17 febbraio 1884 n. 2016.

Art. 230 Sono pure stabilite con Reali decreti, a proposta del Ministro del Tesoro di concerto rispettivamente cogli altri Ministri e sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato:

a) le cautele cui debba sottoporsi la gestione di quei consegnatari di beni mobili appartenenti allo Stato, i quali per la specialità degli oggetti dati loro in consegna non siano tenuti a prestare cauzione;

b) le speciali forme di garanzia e di vigilanza cui debba assoggettarsi la gestione dei Consigli di amministrazione, o altri speciali corpi o servizi amministrativi dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina i quali, sia pel modo con cui sono costituiti, sia per la qualità e condizione degli ufficiali che li compongono e per le speciali norme che regolano l'esercizio delle loro funzioni, non possono sottoporsi ad una cauzione pecuniaria.

Art. 231. Le cauzioni dei contabili dello Stato debbono essere protestate mediante vincolo su certificati nominativi del consolidato 5 e 3 per cento sul Debito Pubblico dello Stato, ragguagliato al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo in cui dev'essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anch'essere date mediante depositi in numerario o in cartelle alla Cassa dei depositi e prestiti.

La cauzione per alcune specie di contabili può essere data con ipoteca sopra beni immobili a forma delle speciali disposizioni dei relativi regolamenti. (Regio decreto 8 giugno 1873, n. 1447, legge 6 maggio 1862, n. 593. — Regi decreti 13 settembre 1874, n. 2019, e 19 giugno 1882, n. 630, serie 3ª).

Le cauzioni possono altresì, nei casi che il Ministro del Tesoro lo ravvisi opportuno anche nell'interesse della pubblica amministrazione, essere fornite mediante obbligazioni formali rilasciate a favore dello Stato da speciali istituti di credito di notoria solidità, e che abbiano assicurato con materiale garanzia i mezzi per corrispondere agli impegni che assumono col rilascio delle dette obbligazioni.

Art. 232. Non si può immettere in funzione un agente contabile, se non abbia prima adempiuto l'obbligo della cauzione impostagli per legge, per regolamento o per Regio decreto speciale.

In casi eccezionali il Ministro competente può permettere che un agente contabile assuma il servizio anche senza aver prestata la cauzione stabilita, accordandogli unica proroga che può estendersi a sei mesi dalla data dell'assunzione del servizio.

Gli agenti contabili che lascino trascorrere il termine di sei mesi senza prestare la dovuta cauzione, ove non possano essere rimessi nell'impiego precedentemente occupato e da essi dismesso non già per domanda fatta dell'ufficio contabile cui furono nominati, ma per semplice disposto dell'Amministrazione o per promozione di carriera, potranno essere destinati ad un altro impiego analogo a quello precedente.

Art. 233. Per le cauzioni dei tesorieri e dei controllori sono mantenute in vigore le disposioni dei Regi decreti 4 aprile 1880, n. 5399 (Serie 2ª), e 19 gennaio 1882, n. 630 (Serie 3ª).

Art. 234. I decreti riguardanti l'accettazione, la cancellazione, la riduzione, il trasporto, la sostituzione o lo svincolo delle cauzioni, vonno sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti (Art. 27 della legge 14 agosto 1862, n. 800).

Art. 235. Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente contabile al pagamento di un debito ed abbia autorizzata l'Amministrazione a vendere la cauzione, si procede, occorrendo, nelle forme prescritte, a cura del Ministero o dell'Amministrazione competente, all'alienazione della cauzione ed all'incasso del prezzo ricavato.

CAPO IV.

Delle casse, del controllo e delle verificazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 236. In ogni ufficio di riscossione, ove non sia diversamente disposto, dev'esservi una sola cassa per raccogliere tutte le somme a qualunque titolo riscosse.

Art. 237. Ogni Tesoreria deve avere due casse: l'una corrente, l'altra di riserva.

La cassa corrente è destinata al movimento giornaliero dei fondi per gl'incassi e per i pagamenti, ed in essa non può ritenersi se non la somma che si presume necessaria al servizio della giornata, e possibilmente non superiore alle cauzioni del tesoriere e del controllore.

La cassa di riserva è destinata alla custodia dei fondi esuberanti al giornaliero bisogno.

Art. 238. Le casse correnti delle Tesorerie hanno due serrature a congegni differenti, le cui chiavi sono tenute, una del Tesoriere, l'altra dal controllore.

Le casse di riserva ne hanno tre pure a congegni differenti, e le chiavi si conservano una dal tesoriere, l'altra dal controllore e la terza dall'intendente di finanza per le Tesorerie provinciali e dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato per la Tesoreria centrale.

Art. 239. Nella cassa di riserva si tiene racchiuso il relativo registro d'entrata e d'uscita.

Un esemplare di tale registro è pure tenuto da ciascuno degli ufficiali che custodiscono una delle chiavi della cassa.

Ogni introduzione od estrazione di valori deve eseguirsi coll'intervento di chi tiene le chiavi della cassa, allibrarsi in tutti gli esemplari del registro specificatamente per ciascuna specie di monete e convalidarsi colla soscrizione degl'intervenuti.

Art. 240. Alla sicurezza delle Tesorerie è provvisto con sentinelle militari, laddove è indispensabile.

A tale scopo sono presi dal direttore generale del Tesoro o dagli intendenti di finanza gli opportuni concerti colle competenti autorità.

Art. 241. In ogni Tesoreria provinciale e presso la Tesoreria centrale vi è un controllore che esercita le sue funzioni sotto la immediata dipendenza dell'intendente di finanza per le Tesorerie provinciali, e del direttore generale del Tesoro per la Tesoreria centrale.

I controllori prestano la cauzione prescritta e rispondono *in solidum* coi tesorieri della integrità dei fondi esistenti in cassa e del regolare andamento dei servizi, per tutte le operazioni ed atti rispetto ai quali il riscontro e l'intervento dei detti controllori è stabilito dalle istruzioni approvate col Regio decreto 19 gennaio 1882, n. 630 (Serie 3ª), e dal presente regolamento.

Art. 242. I controllori sono immessi in funzioni dall'intendente di finanza per le Tesorerie provinciali, e dal direttore generale del Tesoro per la Tesoreria centrale, previa ricognizione dei fondi esistenti nelle casse, come è stabilito all'art. 213.

Art. 243. I controllori esercitano il riscontro delle operazioni giornaliere dei tesorieri, e vigilano sul maneggio di tutti i fondi costituenti la contabilità delle Tesorerie.

Sottoscrivono le quietanze che si rilasciano per le riscossioni, i vaglia del Tesoro emessi, le fatture che loro vengono presentate per i versamenti, ed i conti e prospetti che producono i tesorieri, dopo di averli esaminati e trovati conformi nei risultamenti ai propri registri.

Art. 244. Ogniqualvolta nelle operazioni di Tesoreria i controllori rilevassero abuso, irregolarità od infrazione delle vigenti prescrizioni, ne informeranno tosto l'autorità da cui immediatamente dipendono per le occorrenti provvidenze.

Speciali istruzioni della Direzione generale del Tesoro provvedono a quanto altro occorre pel servizio del controllo nelle Tesorerie.

Art. 245. Le casse, i magazzini e le relative scritture elementari, tenuti da agenti, da magazzinieri, da enti collettivi come Consigli di amministrazione, Comitati e simili, ed in generale da chiunque sia consegnatario di danaro, valori o materie appartenenti allo Stato, sono verificati da appositi ufficiali delle competenti Amministrazioni nei tempi stabiliti od in altri straordinari, giusta i regolamenti speciali pei diversi servizi.

Di ogni verificazione dev'essere fatto processo verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 246. Le verifiche delle casse delle Tesorerie devono eseguirsi almeno una volta al mese dagli intendenti di finanza, assistiti dai primi ragionieri, e col concorso dei tesorieri e dei rispettivi controllori.

Possono anche aver luogo delle verificazioni straordinarie ogni qualvolta l'intendente di finanza o il direttore generale del Tesoro lo credano necessario.

I prefetti hanno pure facoltà di far procedere a verificazioni straordinarie delle casse della Tesoreria della rispettiva provincia.

Del processo verbale compilato nell'eseguire la verificazione un esemplare è lasciato al tesoriere, un altro all'intendente di finanza ed un terzo vien trasmesso alla Direzione generale del Tesoro. La verifica della cassa della Tesoreria centrale deve pure essere eseguita almeno una volta al mese dal direttore generale dal Tesoro o da un suo delegato, col concorso del tesoriere centrale e del controllore.

Art. 247. Gli ispettori del Tesoro nell'eseguire le verificazioni delle casse delle Tesorerie osservano le norme stabilite dai regolamenti e dalle istruzioni speciali emanate dal direttore generale del Tesoro.

TITOLO VI.

DELLE ENTRATE DELLO STATO.

CAPO I.

Nozioni generali.

Art. 248. Le entrate dello Stato sono costituite di tutti redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che il Governo ha diritto di riscuotere in virtù di leggi generali e speciali, di contratti e di qualsivoglia altro titolo da cui derivino diritti a favore dello Stato.

Tutte le entrate debono essere inscritte nel bilancio di previsione, senza che però per quelle che in esso non sieno previste s'intenda pregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle, nè escluso il dovere alla competente Amministrazione di curarne l'accertamento e la riscossione.

Art. 249. La classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio, l'assegnazione di esse alle diverse Amministrazioni centrali che sotto la propria responsabilità debbono curarne l'accertamento e la riscossione, e la imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono stabilite col *quadro di classificazione annuale delle entrate* che si compila dalla Ragioneria generale col concorso della Direzione generale del Tesoro.

Art. 250. Tutte le entrate dello Stato percorrono tre stadi:

1. L'accertamento;
2. La riscossione;
3. Il versamento.

Questi tre stadi per talune specie di entrate possono essere simultanei e ridursi a due od anche a uno solo.

Art. 251. L'entrata è *accertata* quando l'Amministrazione competente appura la ragione del credito dello Stato e la persona che n'è debitrice, ed inscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

L'accertamento si compie:

a) Per le imposte dirette e per le altre entrate a scadenze determinate mediante ruoli, che vengono emessi in ciascun anno colle forme prescritte dalle relative leggi e regolamenti e che costituiscono il debito del contribuente, e secondo i casi, del contabile verso lo Stato;

b) Per gli affitti, censi, canoni, livelli e per ogni altra prestazione periodica, mediante liste di carico che giusta i contratti, i titoli e le proprie scritture le Intendenze di finanza formano e trasmettono agli agenti incaricati di farne la riscossione;

c) Per le entrate amministrate dalla Direzione generale del Tesoro, mediante le prenotazioni esistenti nei registri tenuti dalle Intendenze di finanza, e le particolari notificazioni che vengono fatte dalla detta Direzione generale alle Intendenze medesime;

d) Per tutte le altre entrate, tasse e proventi di natura eventuale o variabile, e che sono accertabili all'atto stesso della riscossione, o liquidabili entro l'esercizio finanziario, mediante una continua e diligente vigilanza su tutti i diritti dello Stato preesistenti, o che possono nascere in qualsiasi modo da leggi, regolamenti ed istruzioni.

Art. 252. I direttori generali del demanio e delle tasse, delle gabelle, delle imposte dirette, del tesoro, delle poste e dei telegrafi, non che i capi delle Amministrazioni centrali e degli uffici provinciali o compartimentali dai quali si amministrano entrate, provvedono, sotto la loro personale responsabilità, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e nei termini stabiliti dalle leggi, dai regolamenti o da contratti, all'accertamento ed alla integrale riscossione di tutte le entrate che sono ad essi assegnate dal *quadro annuale di classificazione delle entrate dello Stato*, di cui al precedente articolo 249 (Art. 40 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

(Continua).

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

Art. 253. La riscossione delle entrate autorizzata colla legge del bilancio dev'essere fatta col mezzo degli agenti designati dalle relative leggi e dai regolamenti e nei modi o colle forme in essi prescritti.

Le entrate amministrate dalla Direzione generale del Tesoro si riscuotono dai tesorieri provinciali a cura delle Intendenze di finanza, tranne quelle che per speciali istruzioni vengono riscosse dalla tesoreria centrale del Regno a cura del controllore addetto alla medesima.

Art. 254. La riscossione delle entrate è fatta per conto delle singole Amministrazioni che sotto la propria responsabilità le amministrano.

Art. 255. Le entrate dello Stato si riscuotono in contanti.

Nessun titolo di credito verso lo Stato può essere ricevuto in conto di debiti verso lo stesso, tranne che non vi sia una speciale autorizzazione del Ministro del Tesoro.

Gli agenti della riscossione che li accettino senza la detta speciale autorizzazione sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.

Art. 256. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nelle tesorerie dello Stato. (Parte prima dell'art. 43 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

I versamenti si fanno per conto di ciascuna Amministrazione cui appartengono le entrate, e con l'imputazione stabilita nel *quadro di classificazione* di cui all' articolo 249 del presente regolamento.

Art. 257. Coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista una tesoreria nel luogo di loro residenza, debbono fare in essa giornalmente il versamento delle somme riscosse, salvo che sia altrimenti disposto da speciali regolamenti.

Se risiedono altrove, debbono fare i versamenti alle scadenze periodiche fissate dai regolamenti pei rispettivi servizi.

Le prescrizioni suaccennate sono applicabili agli agenti secondari o particolari di talune Amministrazioni, obbligati a fare i versamenti nelle mani dell'agente principale da cui direttamente dipendono, secondo gli speciali regolamenti o le istruzioni pei relativi servizi.

I detti agenti secondari possono essere autorizzati a versare le somme nella tesoreria a nome dell'agente principale; ed in tal caso la quietanza che ricevono dal tesoriere è da essi consegnata all'agente principale, che ne rilascia una propria a loro discarico.

Art. 258. Gli agenti di riscossione che ritardino i versamenti nelle tesorerie incorrono, per ogni giorno di ritardo, in una multa commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate.

Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa, l'Amministrazione da cui dipende l'agente può sospenderlo dalle funzioni, ed in caso di recidiva destituirlo.

Agli agenti i cui rapporti coll'Amministrazione sono regolati da contratti, non sono applicabili le penalità prescritte dal presente articolo, ma quelle stabilite dai rispettivi contratti.

Art. 259 Le multe di cui all'articolo precedente sono applicate per decreto emesso dal capo dell' Amministrazione centrale da cui dipende l'agente, sulla proposta fattane dall' Intendenza di finanza nell'atto di trasmissione dei conti mensili dei detti agenti.

L'Amministrazione centrale, accertatasi che la multa sia bene applicata e nella prescritta misura, e che la proposta dell'Intendenza comprenda tutti gli agenti che dalla contabilità del mese risultano ritardatari, emette il relativo decreto per l'applicazione della penalità

Il decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli agenti, ed in ogni caso mediante sequestro dei frutti della cauzione, o vendita della medesima da promuoversi con istanza nelle forme giuridiche dinanzi alla Corte dei conti.

Dei decreti emessi per applicazione di multe o di altre penalità, le Amministrazioni centrali dànno comunicazione alla Direzione generale del tesoro, affinchè ne tenga conto nello esercitare la vigilanza affidatale dalla legge sull'integrale versamento nelle tesorerie delle somme riscosse.

Art. 260 I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

Le somme da versarsi in danaro possono anche essere spedite alle tesorerie col mezzo di vaglia postali, la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, ritirano all'atto del versamento del danaro vaglia del tesoro sulla tesoreria della propria provincia.

Questa accetta tali vaglia come danaro effettivo, e ne rilascia quietanza di entrata a favore dell'agente che fa il versamento.

Art. 261. Qualunque versamento da farsi nelle tesorerie dev'essere accompagnato da una fattura delle monete, dei valori che si vogliono versare e dei titoli di spesa pagati per conto della tesoreria.

Art. 262. Le fatture pei versamenti da farsi dai debitori diretti debbono indicare l'importo di ciascuna specie di monete e di valori che si versano, non che la somma totale della fattura.

Tali fatture sono presentate da chi versa al controllore della tesoreria il quale, riscontrati i computi e nulla trovando da osservare, aggiunge alle fatture l'indicazione del capitolo del bilancio di entrata cui dev'essere applicata la somma, vi appone la sua firma e le restituisce ai presentatori, affinchè le passino insieme co'valori al tesoriere e ne ottengano la relativa quietanza.

Le fatture pei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione debbono essere compilate da essi e contenere:

a) il conto sommario di cassa dimostrante le somme riscosse e i pagamenti fatti dal giorno dell'ultimo versamento, col riporto delle riscossioni e dei versamenti precedenti e le totalità relative;

b) l'indicazione dell'importo di ciascuna specie di monete o di valori, la descrizione e l'importo, ove occorra, dei titoli di spesa pagati o la somma totale che vuol versarsi;

c) la quantità delle quietanze che si chiede vengano rilasciate, la somma di ciascuna di esse e l'indicazione del capitolo, o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata cui ogni quietanza è da applicarsi;

d) la data e la firma di colui per conto del quale si effettua il versamento.

Le fatture degli agenti di riscossione sono presentate alla Intendenza di finanza, la quale verificato il conto sommario di cassa ed accertata la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza della richiesta delle quietanze e dei capitoli o gruppi cui vanno applicate, vi appone il proprio visto e le restituisce all'esibitore, affinchè questi le presenti insieme coi corrispondenti valori al controllore della tesoreria per effettuare il versamento, e per accertarsi anch'egli della regolarità dei titoli pagati.

Art. 263. I tesorieri, appena ricevute le fatture, riscontrano l'esattezza del danaro, dei valori e dei titoli consegnati loro, e rilasciano immediatamente le chieste quietanze, indicando il numero d'ordine e la data appiedi delle fatture stesse.

Le monete riconosciute false, o quelle sospette di falsità, saranno trattenute sia dai contabili che dai tesorieri provinciali e da quello centrale e trasmesse, insieme coll'atto verbale da compilarsi firmato anche dal presentatore delle monete, alle Intendenze di finanza e al direttore generale del Tesoro rispettivamente, per l'invio al procuratore del Re colle informazioni sulla persona dalla quale furono presentate.

Di ogni scoperta le Intendenze informeranno la Direzione generale del Tesoro.

Pei biglietti a carico dello Stato riconosciuti falsi o sospetti di falsità, saranno osservate le norme del regolamento 16 giugno 1881.

Art. 264. Le fatture dei versamenti sono dai tesorieri unite alle note giornaliere dei versamenti che essi debbono trasmettere alle Intendenze di finanza.

Queste, fattone il riscontro colle somme portate nelle note anzidette, custodiscono le fatture in apposite buste, fino a che il direttore generale del Tesoro non ordinerà che vengano distrutte.

Art. 265. I mandati, i buoni sopra mandati a disposizione e gli or-

dini di pagamento di spese fisse, di spese di giustizia o di altre spese, che a senso dell'articolo 217 sono dal direttore generale del Tesoro o dalle Intendenze di finanza assegnati pel pagamento sulle casse degli agenti di riscossione, e sono stati dai medesimi estinti colle regole stabilite dal presente regolamento, costituiscono i titoli di spesa pagati da comprendersi nelle fatture di versamento di cui al precedente articolo 262.

Gli agenti di riscossione, nel comprendere i detti titoli nelle loro fatture di versamento, debbono giustificarne l'importo unendo alle fatture stesse i mandati, buoni ed ordini di pagamento regolarmente quietanzati, e coll'indicazione del *pagato* firmata dall'agente.

L'importo de' titoli riconosciuti regolarmente estinti si considera, agli effetti del corrispondente discarico degli agenti, come denaro da essi versato.

L'ammissione di detti mandati, buoni od ordini di pagamento nei conti dei tesorieri e degli altri agenti pagatori, non discarica però la responsabilità di coloro che hanno emesso tali ordini, e che devono giustificare il loro operato nei conti che come ordinatori sono obbligati di rendere a senso di legge; nè pregiudica i diritti dell'Amministrazione circa l'esame della regolarità dei pagamenti effettuati, e le conseguenze di responsabilità che nei casi d'indebiti pagamenti possono derivare a carico degli agenti pagatori.

Art. 266. Per la riscossione e pel versamento dei proventi che si realizzano per conto dello Stato dalle Legazioni e dai Consolati all'estero, provvedono le norme speciali contenute nel regolamento compilato di accordo fra i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Nel detto regolamento è pure stabilito il modo di sopperire alle spese delle cancellerie e dei consolati colle somme ritratte dai proventi riscossi senza uopo del materiale invio e rinvio di fondi, e sulla imputazione di tali spese ai relativi capitoli del bilancio.

Art. 267. Il direttore generale del tesoro invigila che vengano versate nelle casse dello Stato, nei modi e nei termini stabiliti dalle relative leggi, dai regolamenti o da contratti, le somme di tutte entrate in qualunque modo siano state riscosse.

Gli agenti di riscossione, mentre dipendono dalle Amministrazioni cui rispettivamente appartengono le entrate, per quanto concerne l'adempimento degli obblighi assunti sono sottoposti a speciale vigilanza del direttore generale del tesoro, il quale, quando scorga ritardo od altra irregolarità, può promuovere misure di rigore contro di essi.

Art. 268. Per la periodica dimostrazione delle riscossioni e dei versamenti, e per l'esercizio dell'autorità e della vigilanza del direttore generale del tesoro, delle competenti Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza, gli agenti della riscossione e gli altri uffizi dovranno rispettivamente rendere i conti di cui si farà parola nel capo III del presente titolo.

CAPO II,

Delle quietanze

Sezione I. — *Quietanze degli agenti della riscossione.*

Art. 269. Gli agenti della riscossione debbono rilasciare quietanza delle somme che riscuotono, nelle forme prescritte dalle varie leggi d'imposta e dai regolamenti emanati pei diversi servizi.

Le quietanze sono staccate da un bollettario a madre e figlia con numero continuativo per ogni esercizio e per ogni agente.

Art. 270. I libri bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza. Nei casi di qualunque alterazione o distrazione dei fogli, anche non adoperati, o in alcuna parte di essi, l'Amministrazione potrà sottoporre l'agente ad una multa, a titolo di pena disciplinare, nella misura da lire 10 a 100; e ciò, salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi in cui l'alterazione derivi da frode.

Art. 271. Oltre all'indicazione della persona che paga, della somma riscossa, scritta in cifre e in lettere, dell'oggetto e della data della riscossione, le quietanze staccate dal bollettario debbono contenere quelle altre indicazioni che sono prescritte dai regolamenti speciali, ed essere sottoscritte dall'agente riscotitore o da chi legalmente lo rappresenti.

Qualora agli uffizi di riscossione sia addetto un ufficiale pel controllo, le quietanze debbono essere dal medesimo allibrate in apposito registro e fornite del suo visto, quando le riconosca regolari.

Sezione II. — *Quietanze dei tesorieri.*

Art. 272. I tesorieri dello Stato, pei versamenti fatti nelle loro casse tanto dai debitori diretti quanto dagli agenti di riscossione, debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, e forniti del bollo a secco del Ministero del Tesoro.

Art. 273. I bollettari per le quietanze sono forniti ai tesorieri dall'Economato generale per mezzo delle Intendenze di finanza. I libri bollettari fanno parte delle stampe con bollo a secco date in consegna agli economi delle Intendenze, che ne vigilano la gestione tenendone conto in appositi registri di carico e discarico.

La somministrazione dei bollettari alla Tesoreria centrale è fatta pure dall'Economato per mezzo della Direzione generale del Tesoro.

Quando un tesoriere cessi dalle proprie funzioni, l'Intendenza di finanza si fa restituire la parte dei bollettari che non è stata adoperata.

La consegna e la restituzione si fanno contro ricevuta.

Art. 274. Le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri a senso dei precedenti articoli 263 e 272 debbono avere, senza riguardo alla diversità delle entrate, un numero continuativo per ciascun tesoriere e per esercizio, e debbono indicare:

a) Il cognome, nome e qualità di colui per conto del quale è fatto il versamento;

b) La somma versata in tutte lettere ed in numeri;

c) Il capitolo o gruppi di capitoli del bilancio dell'entrata cui è da applicarsi la somma versata;

d) La specie dei valori versati, cioè se oro, argento, bronzo, biglietti a debito dello Stato o di Istituti di emissione, o titoli di spesa pagati;

e) La data in cui sono rilasciate.

Le quietanze rilasciate per pagamenti fatti dai debitori diretti debbono inoltre indicare la causale del debito e l'anno cui si riferisce.

Una quietanza non può riguardare versamenti relativi a differenti Amministrazioni.

Pei versamenti riferibili a più capitoli o gruppi di capitoli di entrate di una stessa Amministrazione si può rilasciare una sola quietanza, apponendovi a tergo la distinzione dei vari capitoli o gruppi e della somma a ciascun di essi applicabile in relazione a quanto è prescritto di sopra alla lettera *c)*.

Art. 275. Le quietanze di Tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere e dal controllore, al quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate.

Art. 276. Una quietanza, la cui somma in tutte lettere non corrisponda a quella in numeri, non è valida se non per la somma minore, sino a che non sia provato che il versamento ebbe realmente luogo per la somma maggiore.

Art. 277. Quando i tesorieri ricevono entrate in seguito a mandati spediti da Corpi morali o da altri debitori dello Stato, non debbono quietanzare i mandati, ma bensì rilasciare, come per le altre entrate, le relative quietanze, e consegnarle a coloro che versano, affinchè le uniscano ai mandati stessi in prova della loro estinzione.

Art. 278. Nelle quietanze non devono farsi cancellazioni, sostituzioni di parole o di cifre, nè alterazioni di sorta.

Accadendo errore, si corregge mediante annotazione che, approvata dall'Intendenza di finanza e firmata dal tesoriere e dal controllore, verrà apposta a tergo della quietanza e sulla relativa matrice di essa.

Se la matrice della quietanza non fosse più in potere dell'Intendenza, perchè unita ai conti giudiziali trasmessi alla Direzione generale del Tesoro, l'Intendenza comunicherà il testo della annotazione di rettifica apposta a tergo della quietanza alla Direzione generale

suddetta perchè ne disponga la trascrizione sulla relativa matrice di quietanza unita al resoconto esistente presso la medesima.

Quando non fosse possibile eseguire le correzioni mediante annotazione a tergo della quietanza, e si rendesse necessario di annullarla, l'Intendenza, autorizzato tale annullamento, ritira la quietanza già annullata mediante analoga annotazione firmata dal tesoriere e dal controllore, e la unisce alla relativa matrice indicando al tergo di essa il motivo dell'annullamento e l'autorizzazione riportata.

Se la matrice della quietanza annullata fosse stata già unita ai conti giudiziali trasmessi alla Direzione generale del Tesoro, l'Intendenza comunica alla medesima il testo dell'annotazione di annullamento, affinchè venga trascritta sulla relativa matrice della quietanza annullata.

Alle correzioni e rettifiche che occorresse di fare ed agli annullamenti di quietanze emesse dal tesoriere centrale provvede la Direzione generale del Tesoro.

Delle variazioni e degli annullamenti di quietanze delle Tesorerie provinciali o di quella centrale, la stessa Direzione generale informa l'Amministrazione centrale cui riguarda l'entrata e la Corte dei conti.

Art. 279. Nei casi di malversazione dei tesorieri, le quietanze da essi rilasciate a favore dei contabili non fanno prova contro lo Stato, quando sieno prive delle formalità stabilite nel presente regolamento.

SEZIONE III. — *Smarrimento e distruzione delle quietanze dei tesorieri.*

Art. 280. In nessun caso è permesso ai tesorieri di dare copia delle quietanze.

Art. 281. Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una quietanza vi si supplisce con un certificato desunto dalla relativa matrice.

Il certificato è rilasciato dalla Intendenza di finanza, se la matrice della quietanza del tesoriere provinciale sia tuttora presso la Intendenza; o dal direttore generale del tesoro, se la matrice della quietanza sia stata unita ai conti giudiziali già trasmessigli dalla Intendenza, o se si tratti di quietanza della tesoreria centrale.

Art. 282. Prima di rilasciare il richiesto certificato, occorre che sull'istanza ed a spese della parte interessata sia fatto pubblicare analogo avviso nel giornale della provincia autorizzato alla pubblicazione degli atti amministrativi e giudiziari, colle indicazioni precise della quietanza smarrita e coll'invito a chi l'avesse rinvenuta di consegnarla subito alla Intendenza di finanza, per restituirla a chi di ragione.

Per le quietanze della tesoreria centrale la pubblicazione dell'avviso è fatta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, coll'invito di consegnare la quietanza rinvenuta alla Direzione generale del tesoro.

Art. 283. Trascorso un mese dal giorno della pubblicazione dell'avviso, senza che sia stata presentata la quietanza, sarà spedito il certificato nel modo indicato al precedente articolo 281.

Del rilascio del certificato si farà annotazione sulla matrice della quietanza.

Art. 284. Quando si rinvenisse la quietanza dopo dato il certificato, verrà questo permutato colla quietanza e poscia annullato. Se non sia possibile riavere il certificato, sarà annullata la quietanza nel modo indicato all'articolo 278.

Art. 285. Il certificato di una quietanza distrutta può rilasciarsi senza la preventiva pubblicazione di avviso, qualora la parte interessata produca insieme colla istanza una dichiarazione autentica, che comprovi il fatto della distruzione della quietanza medesima.

CAPO III.

Della contabilità delle entrate e dei rendiconti degli agenti della riscossione

Art. 286. Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura appartenenti allo Stato, debbono mensilmente render conto della loro gestione alle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono.

Le Intendenze di finanza e le altre Amministrazioni provinciali e compartimentali, dopo aver accertata la regolarità dei conti degli agenti da esse dipendenti, compilano e trasmettono alle varie Amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad esse necessari per la formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri agenti.

I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento.

Art. 287. Entro i primi cinque giorni di ogni mese gli agenti che, senza l'obbligo del *non riscosso per riscosso*, riscuotono entrate dello Stato amministrate dalle Intendenze di finanza, presentano a quella della rispettiva provincia il conto in doppio esemplare delle somme accertate per la riscossione, di quelle riscosse e dei versamenti eseguiti nelle Tesorerie dello Stato, alligandovi le matrici delle quietanze da essi rilasciate per le somme riscosse, le quietanze dei tesorieri pei versamenti effettuati, e tutti quegli altri documenti che fossero prescritti dai rispettivi regolamenti o da speciali istruzioni.

Il conto è distinto in due parti, l'una per le operazioni concernenti la competenza dell'anno, l'altra per quelle riferibili ai residui degli anni anteriori.

Per ciascuna di dette parti il conto deve dimostrare distintamente per ogni capitolo del bilancio di entrata:

a) Il carico accertato per la riscossione sia con ruoli, liste di carico od altro documento, sia con liquidazioni contemporanee all'atto della riscossione;

b) Le somme riscosse;

c) I residui da riscuotere;

d) I versamenti fatti nelle Tesorerie;

e) I residui da versare.

In ciascuna delle dette due parti del conto debbono essere riepilogate le somme accertate, riscosse e versate nei mesi precedenti.

Un riepilogo generale riassume le totalità delle anzidette due parti del conto del mese.

Se per speciali esigenze dei servizi fosse d'uopo svolgere analiticamente le somme accertate e riscosse per taluna entrata, vi si supplisce con separate dimostrazioni, che possono essere alligate ai conti mensili o trasmesse più tardi, non dovendo per qualsiasi causa venir ritardata la presentazione dei conti mensili oltre il termine prescritto.

Art. 288. Le Intendenze di finanza non più tardi del giorno 10 di ogni mese:

a) Rivedono i conti loro presentati dagli agenti di riscossione indicati nell'articolo precedente, ne accertano la regolarità in confronto ai documenti allegativi e agli altri elementi che esistono presso le medesime, rilevano se gli agenti abbiano adempiuto il puntuale versamento delle somme riscosse nella Tesoreria, ed in caso di ritardo, se e in qual misura taluno di essi sia incorso nella multa o nelle altre penalità comminate dal presente regolamento; allibrano poi i risultati di tali conti già accertati nelle loro scritture elementari e complesse;

b) Compilano per ogni Amministrazione centrale il proprio rendiconto riassuntivo, consistente in un prospetto in unico esemplare che riepiloghi per ogni agente e per ciascun capitolo del bilancio le somme accertate, le riscosse e i residui rimasti da riscuotere, non che i versamenti fatti in Tesoreria secondo i risultati pei conti degli agenti già riveduti ed accertati;

c) Formano altresì per ogni Amministrazione centrale un prospetto in doppio esemplare, che riassuma il debito per le somme da versare e il credito per quelle versate da ciascuno degli agenti della provincia, facendo rilevare in annotazioni quali agenti, per non giustificato ritardo nel versamento di qualche somma, siano incorsi nelle multe e penalità accennate alla lettera *a*) di questo stesso articolo.

Le medesime Intendenze di finanza, la sera dello stesso giorno 10 di ogni mese, spediscono alle rispettive Amministrazioni centrali i conti degli agenti coi documenti giustificativi, l'esemplare del prospetto

indicato alla lettera *b)* ed uno dei due esemplari dell'altro prospetto prescritto alla lettera *c)* del presente articolo.

Il secondo esemplare dell'ora indicato prospetto è dall'Intendenze trasmesso alla Direzione generale del Tesoro, per l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 200 ed in relazione all'articolo 267 del presente regolamento.

Art. 289. Entro i primi dieci giorni di ogni mese, le Intendenze di finanza debbono trasmettere alla Direzione generale del Tesoro il conto di debito e credito, pel mese precedente, degli agenti che sono incaricati della riscossione delle entrate coll'obbligo del *non riscosso per riscosso*.

Art. 290. Non più tardi del giorno 5 di ogni mese le Intendenze di finanza per le Tesorerie provinciali, ed il controllore presso la Tesoreria centrale per la Tesoreria medesima, compilano in doppie esemplare e trasmettono alla Direzione generale del Tesoro il conto del mese precedente per le entrate amministrate dalla Direzione generale medesima.

Tale conto, come quello degli altri agenti di riscossione, deve presentare distintamente per la competenza dell'anno e pei residui degli anni anteriori le indicazioni stesse prescritte col precedente articolo 287.

Art. 291. Le Intendenze di finanza per le Tesorerie provinciali ed il controllore presso la Tesoreria centrale per l'ufficio cui è addetto, compilano altresì e trasmettono, non più tardi del giorno 10 di ogni mese, alla Direzione generale del Tesoro una *nota generale* in unico esemplare che dimostri, colle distinzioni indicate nel *quadro di classificazione delle entrate*, i versamenti effettuati nelle rispettive Tesorerie durante il mese precedente, da ciascun agente contabile o debitore diretto o per ogni specie di proventi d'ordine.

Art. 292. Gli agenti che riscuotono entrate amministrate da uffici provinciali e compartimentali diversi dalle Intendenze di finanza, e che non hanno l'obbligo del *non riscosso per riscosso*, debbono entro i primi cinque giorni di ogni mese presentare all'Amministrazione centrale, provinciale o compartimentale dalla quale direttamente dipendono, il conto in due esemplari delle entrate accertate e riscosse e dei versamenti fatti alla Tesoreria nel mese precedente, unendovi a corredo le quietanze di Tesoreria e tutti i documenti che sono richiesti dai regolamenti e istruzioni speciali pei rispettivi servizi.

Il conto deve presentare le stesse distinzioni ed indicazioni prescritte col precedente art. 287.

Anche per tali conti le dimostrazioni analitiche occorrenti per talune specie di entrate formano oggetto di speciali prospetti da allegarsi a ciascun conto, o da trasmettersi separatamente nei modi e nelle forme indicate col detto art. 287.

Art. 293. Le Amministrazioni provinciali e compartimentali, ricevuti i conti degli agenti da essi rispettivamente dipendenti, li esaminano e ne accertano la regolarità in confronto dei documenti che debbono esservi allegati e degli altri elementi che esse possiedono, e rilevano se qualcuno degli agenti, per ritardato versamento, sia incorso nella multa o nelle altre penalità comminate dall'art. 258 del presente regolamento, e allibrano i risultati di tali conti nei relativi registri elementari e nelle scritture.

Compilano quindi un prospetto che riassuma per ogni agente e per ciascun capitolo del bilancio la somma accertata, la riscossa e i residui rimasti da riscuotere, non che i versamenti fatti in Tesoreria, secondo i risultati dei conti degli agenti di già riveduti ed accertati.

In un altro prospetto in doppio esemplare riepilogano il debito per la somma da versare ed il credito per quelle versate da ciascuno degli agenti della provincia o del compartimento, facendo rilevare in annotazioni quali agenti, per ingiustificato ritardo nel versare le somme riscosse, siano passibili delle multe e penalità dianzi accennate.

Il primo dei suindicati prospetti è trasmesso dai detti uffici provinciali o compartimentali, non più tardi del giorno 10 di ogni mese, alla rispettiva Amministrazione centrale insieme coi conti degli agenti e i documenti giustificativi.

Dell'altro prospetto di debito e credito degli agenti, un esemplare vien trasmesso alla rispettiva Amministrazione centrale, e l'altro alla Direzione generale del Tesoro per l'uso indicato nell'ultimo capoverso del precedente articolo 288.

Art. 294. Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali, ricevuti rispettivamente dalle Intendenze di finanza o dagli altri uffizi provinciali o compartimentali i conti degli agenti, coi relativi documenti e i prospetti riassuntivi indicati nei precedenti articoli 288 e 293, li esaminano e, riconosciutane la regolarità, ne riportano le risultanze nei rispettivi registri e nelle scritture complesse, ed emettono, ove ne sia il caso, i decreti per l'applicazione delle multe o delle penalità a carico degli agenti ritardatari al versamento in Tesoreria delle somme riscosse.

Compilano indi colla guida dei detti conti e delle unitevi quietanze di Tesoreria un prospetto dimostrante per ciascun mese e per ciascuna Tesoreria i versamenti eseguiti dai propri agenti nel mese precedente, distinti secondo è stabilito nel *quadro di classificazione delle entrate*.

Tale prospetto, non più tardi del giorno 25 di ogni mese, sarà trasmesso alla Direzione generale del Tesoro la quale, verificatolo colle proprie scritture, lo restituirà debitamente parificato all'Amministrazione centrale mittente non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello in cui l'avrà ricevuto.

Art. 295. La Direzione generale del Tesoro, ricevuti dalla Intendenza di finanza e dal controllore presso la Tesoreria centrale i conti di cui è cenno al precedente articolo 290, li esamina in confronto ai documenti postivi a corredo ed agli elementi che esistono nei propri uffici, ed accertane la regolarità, allibra i risultati di tali conti nei suoi registri e nelle scritture complesse che, come nelle altre Amministrazioni centrali, sono tenute nella propria Ragioneria.

Art. 296. Le Ragionerie delle Amministrazioni centrali, adempiuti gli esami e le scritturazioni prescritte negli articoli precedenti, comunicano alla Ragioneria generale i risultati dei conti delle rispettive entrate, affinchè le servano di elemento nella formazione delle scritture generali dello Stato che essa è incaricata di tenere.

Le forme dei documenti per tali comunicazioni ed i termini in cui debbono essere trasmessi, sono stabiliti dalle disposizioni emesse dalla Ragioneria generale, di che all'articolo 190 del presente regolamento.

Art. 297. Per l'esercizio della vigilanza sulla riscossione delle entrate, demandata alla Corte dei conti con l'articolo 10 della legge 14 agosto 1862, n. 800, le saranno forniti mensilmente a cura delle Amministrazioni centrali i conti riassuntivi, dimostranti per ciascun capitolo e articolo del bilancio d'entrata il debito degli agenti, le rate scadute a carico degli agenti medesimi e degli appaltatori o debitori diretti, le riscossioni fatte dai primi, i versamenti eseguiti nelle tesorerie dagli uni, e dagli altri, le somme rimaste da riscuotere e le differenze a debito degli agenti per le somme riscosse e non versate.

Art. 298. Alla Corte dei conti saranno anche trasmessi dalla Direzione generale del tesoro i conti e le situazioni mensili delle casse dei tesorieri, coll'indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati. (Art. 23 della legge 14 agosto 1862, n. 800.)

Art. 299. Dalle varie Amministrazioni saranno trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli ispettori o di altri ufficiali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna Amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento. (Art. 24 della legge 14 agosto 1862, n. 800.)

Art. 300. Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini, ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato (Art. 25 della legge 14 agosto 1862, n. 800.)

CAPO IV.

Norme speciali per la classificazione e sistemazione dei crediti arretrati.

Art. 301. I crediti dello Stato per residui di entrate che non si siano potuti riscuotere entro un anno dalla data del loro accertamento, debbono venir classificati in crediti:

a) la cui riscossione, quantunque ritardata, può considerarsi certa;

b) pei quali il debitore abbia ottenuta dilazione al pagamento;

c) incerti perchè giudiziariamente controversi;

d) riconosciuti di dubbia o difficile esazione:

e) riconosciuti assolutamente inesigibili;

I crediti indicati alle lettere *a) b) c)* continuano a figurare nella contabilità degli uffici incaricati della loro riscossione, e sono ripresi nei conti annuali fra i residui degli anni precedenti.

I crediti indicati alla lettera *d)*, che malgrado lo impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti non siansi potuti riscuotere, si trasportano, colle forme di cui al seguente articolo 302, dalle contabilità ove si trovano in quelle dell'Amministrazione del demanio, affinchè questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti.

I crediti di cui alla lettera *e)* si eliminano dalle scritture degli uffici che li hanno in carico, colle forme stabilite nei successivi articoli 303 e 304;

Nei rendiconti generali consuntivi i crediti di dubbia e difficile esazione, di cui alla lettera *d)*, passati all'Amministrazione demaniale saranno in complesso calcolati per la parte su cui, a giudizio dell'Amministrazione, si può fare assegnamento secondo le speciali condizioni di essi e le probabilità della loro riscossione.

Art. 302. Il trasporto dei crediti all'Amministrazione demaniale dalle contabilità delle altre Amministrazioni centrali, di cui al precedente articolo 301, si compie mediante elenchi che in doppio originale queste ultime trasmettono all'Amministrazione demaniale.

Tali elenchi debbono indicare i crediti da trasportarsi, e le operazioni eseguite per la riscossione di essi comprovate dai documenti da unirsi agli elenchi medesimi.

La Direzione generale del demanio, verificati tali elenchi, ove nulla trovi da osservare, trasmette il carico delle partite da riscuotersi colle necessarie notizie agli agenti che da essa dipendono per la iscrizione nei rispettivi registri.

Indi appone a piedi di un esemplare degli elenchi il certificato che le partite sono state date in carico agli agenti della propria Amministrazione, e lo trasmette col certificato all'Amministrazione centrale da cui le è pervenuto.

Sulla base di tale certificato le singole Amministrazioni fanno eliminare dalle scritture dei propri agenti le partite passate all'Amministrazione demaniale, e dispongono che le partite stesse vengano pure portate a scarico nei conti giudiziali degli agenti medesimi, all'appoggio del certificato che dev'esservi unito a corredo.

In caso di disacordo tra l'Amministrazione nei registri della quale trovasi iscritto il credito, e la Direzione generale del demanio che si ricusasse al trasporto richiestole, decide il Ministro del Tesoro.

Art. 303 Per l'annullamento dei crediti di cui è cenno nell'ultimo alinea del precedente articolo 301, è delegata agl'intendenti di finanza la facoltà di ordinarlo pe' crediti non eccedenti la somma di lire 500, previo il conforme voto del regio avvocato erariale, con decreti da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Pei crediti superiori a lire 500 e sino a lire 8000, l'annullamento segue per decreti emanati dal Ministro del Tesoro in seguito di documentate proposte delle varie Amministrazioni centrali, e del conforme avviso della regia Avvocatura erariale.

Pei crediti superiori a lire 8000 il decreto di annullamento del Ministro del Tesoro, oltre che dalle giustificate proposte delle Amministrazioni centrali e dal parere della Regia avvocatura erariale, deve essere preceduto dal conforme voto del Consiglio di Stato;

I decreti del Ministro del Tesoro indicati nei due precedenti capiversi sono anch'essi sottoposti alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 304. I crediti annullati nei modi e colle forme prescritte dal precedente articolo sono cancellati dalle scritture delle varie Amministrazioni, e sono altresì portati a discarico nei conti giudiziali degli agenti contabili, all'appoggio dei suaccennati decreti di annullamento da unirsi ai conti medesimi.

Art. 305. Per la eliminazione totale o parziale dai registri ove sono inscritti, di quei crediti che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perchè indebitamente o erroneamente liquidati, provvedono le singole Amministrazioni con atti da unirsi poi ai conti giudiziali dei contabili.

TITOLO VII.

DELLE SPESE DELLO STATO.

CAPO I.

Norme generali.

SEZIONE I. — *Impegno, liquidazione ed ordinazione delle spese.*

Art. 306. Sono spese dello Stato quelle che leggi generali e organiche, leggi speciali, decreti reali, regolamenti ed altri consimili titoli legali pongono a carico dello Stato medesimo sia per soddisfare i debiti consolidati, vitalizi e redimibili, sia per sopperire al mantenimento di ogni qualsivoglia pubblico servizio nell'interesse o a beneficio della Nazione.

Art. 307. Le spese che lo Stato in ciascun anno finanziario è obbligato di soddisfare sono indicate nel bilancio di previsione della spesa, e i relativi fondi per farne il pagamento vengono autorizzati colla legge annuale del bilancio medesimo, o con successive leggi speciali nei modi e colle forme indicate agli articoli 137 a 142, 146 a 152 e 180 a 186 del presente regolamento.

Tale autorizzazione di fondi può anche essere fatta con decreti reali e ministeriali nei casi previsti dagli articoli 142, 187 e 188 del regolamento medesimo.

Art. 308. Tutte le spese dello Stato passano per tre stadî:

L'impegno;

La liquidazione;

Il pagamento.

Art. 309. Formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio:

a) Le spese permanenti e d'indole generale che sono annualmente dovute in virtù di leggi generali e organiche;

b) Le spese ordinate per leggi speciali ripartite in più anni, e per la quota che è stabilita potersi erogare nell'anno;

c) Le spese dipendenti da contratti stipulati nelle forme di legge e registrati alla Corte dei conti, per la parte che scade nell'anno;

d) Le spese per stipendi, assegni, pensioni, fitti, censi, canoni, livelli e altre di simil natura di somma e scadenze fisse e prestabilite entro l'anno, per l'ammontare che risulta dai corrispondenti titoli e dai ruoli emessi in conformità delle prescrizioni del presente regolamento e registrati alla Corte dei conti;

e) Le spese obbligatorie e d'ordine, il cui impegno nasce contemporaneamente all'atto che ne viene liquidato ed accertato l'importo, sulla base dei documenti richiesti e colle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti;

f) Le spese facoltative eventuali o variabili, il cui impegno si forma con decreti Reali e Ministeriali che abbiano per oggetto un debito dello Stato, indichino il nome del creditore, autorizzino il pagamento della relativa somma e siano registrati alla Corte dei conti anteriormente, alla emissione del relativo ordine di pagamento, od anche all'atto stesso che l'ordine e il relativo decreto di autorizzazione della spesa vengono sottoposti alla registrazione della Corte medesima.

E ciò salvo quanto è prescritto dal presente regolamento circa al modo speciale con cui si forma l'impegno per le spese di giustizia e per le vincite al lotto.

Art. 310. Possono altresì considerarsi come impegnate le somme riferibili a spese che, sia per atti amministrativi iniziati, sia per servizi ordinati e compiuti entro l'anno, l'Amministrazione abbia contratto l'impegno di soddisfare, quantunque fino al giorno in cui chiudesi lo esercizio essa non possieda i documenti necessari per compiere nelle debite forme l'atto d'impegno da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

Le somme relative a cosiffatte spese non possono però essere conservate fra i residui dell'esercizio scaduto, senza che l'Amministra-

zione competente descriva tali partite in apposito elenco per ciascun capitolo, indichi lo stato in cui trovansi gli atti che concorrono a determinare l'impegno e possibilmente i nomi dei creditori e la somma a ciascun di essi approssimativamente dovuta, e trasmetta tale elenco alla Corte dei conti insieme con un decreto motivato, nel quale si dichiari che l'importo di dette partite debbasi considerare fra i residui passivi dell'esercizio scaduto. La Corte dei conti, ove riconosca legittime e giustificate a senso di legge le ragioni esposte dall'Amministrazione, registra il detto decreto ed insieme coll'elenco lo ritorna all'Amministrazione centrale che lo ha emesso, affinchè questa l'unisca a corredo del rendiconto consuntivo dell'esercizio scaduto, nel quale vengono a figurare i corrispondenti residui.

Art. 311. Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere registrato a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza che in quel giorno può esistere tra l'importare degli impegni contratti a senso dei due precedenti articoli 309 e 310, e la somma prevista nei rispettivi capitoli del bilancio della spesa, deve essere portata in economia.

Però gl'impegni contratti a' termini degli anzidetti articoli 309 e 310 avanti il 30 giugno rimangono in vigore, e della parte di essi che risulti non pagata alla chiusura dello esercizio può, dopo il 1° luglio, eseguirsi la liquidazione e disporsene il pagamento, purchè non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel relativo capitolo, e si registri l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo al conto speciale dei residui degli anni anteriori, anche prima che tali residui sieno definitivamente approvati colla legge sul rendiconto consuntivo dello esercizio chiuso. (Articolo 59 della legge 17 febbraio 1884, numero 2016).

Art. 312. La liquidazione delle spese dev'essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali pei vari servizi.

I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile, che viene affidato ai consegnatari di cui è menzione all'articolo 23 del presente regolamento, debbono portare a corredo un certificato del consegnatario stesso attestante il ricevimento del materiale e la inscrizione di esso nei relativi inventari.

L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa e che debbono corredare il mandato o l'ordine di pagamento, dev'essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori.

L'altro o gli altri esemplari che l'Amministrazione deve conservare nei propri atti, debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche.

La emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi eccezionali e d'imprescindibile necessità, e con forme e cautele tali da togliere la possibilità di un duplicato pagamento.

Art. 313. Il pagamento delle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate si effettua con mandati diretti emessi dalle Amministrazioni centrali a favore dei creditori, o con ordini rilasciati da funzionari delegati su crediti aperti mediante mandati a disposizione, o con mandati di anticipazione, o con ruoli di spese fisse spediti dalle Amministrazioni centrali, salvo il disposto dagli articoli 472 e seguenti per le spese di giustizia penale, dagli art. 483 e seguenti per le vincite al lotto, dagli articoli 490 e seguenti pel debito pubblico, dal regolamento speciale indicato all'articolo 266 per le spese delle cancellerie e Consolati all'estero, e dalle disposizioni accennate all'articolo 322 pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra.

Art. 314. Gli ordini di pagamento che si riferiscono a spese dello esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

Negli ordini per pagamento di spese residue devesi indicare l'esercizio anteriore cui la spesa si riferisce, ed il capitolo del bilancio dell'anno in corso, o quelli appositamente instituiti sotto i quali la somma relativa venne riportata nella tabella di cui all'articolo 156.

Qualora una spesa riflettente più esercizi scaduti sia pagabile con unico ordine, debbono in questo indicarsi le quote di spesa che riguardano ciascun esercizio.

Art. 315. Tanto i mandati diretti, quanto quelli a disposizione o di anticipazione, sono firmati dai Ministri competenti o dai funzionari da essi delegati, che sottoscriveranno *pel Ministro*.

La delegazione deve risultare da decreto del Ministro, sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

I mandati devono essere pure muniti del visto del capo della ragioneria delle rispettive Amministrazioni centrali.

Le premesse disposizioni sono applicabili anche ai ruoli di spese fisse.

Art. 316. I mandati spediti dalle Amministrazioni centrali per essere pagati direttamente ai creditori dello Stato sono individuali, quando il pagamento abbia da farsi con quietanza d'una sola persona, ovvero quando si tratti di somma indivisa, sebbene fosse richiesta la quietanza di più persone.

Sono collettivi quando comprendono più somme da pagarsi ripartitamente a diversi creditori.

Si rilasciano mandati collettivi solamente per le spese da pagarsi dalle Tesorerie.

Art. 317. I mandati a disposizione possono spedirsi:

a) Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate delle quali è unito l'elenco alla legge di approvazione degli annuali bilanci, salvo ciò che è stabilito nei seguenti articoli per le spese di vincite al lotto;

b) Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandato di anticipazione;

c) Pel pagamento di spese fisse e d'indennità, quando non sieno prestabilite in somma certa.

Siffatti mandati non debbono superare la somma di lire 30,000, ad eccezione di quelli pel pagamento delle spese riguardanti l'Amministrazione dei tabacchi, che possono emettersi per somme maggiori alla preindicata (Art. 50 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e articolo 2 della legge 16 marzo 1884, n. 2020).

Art. 318. Possono emettersi mandati di anticipazione nel limite dei fondi fissati dal bilancio:

a) Per somme non eccedenti lire 30,000, e per le spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

b) per le spese da farsi ad economia, la somma però non eccedente lire 30,000;

c) per le competenze dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'esercito e della marina, regolate secondo il bisogno;

d) per tutte le somme da pagarsi all'estero, e per fornire i fondi di spesa alle legazioni, consolati e missioni all'estero, ed alle navi viaggianti fuori dello Stato.

Nei mandati di anticipazioni per spese da farsi ad economia, sarà sempre fatto riferimento al regolamento di cui è parola nell'art. 126, tranne i casi straordinari menzionati nella prima parte dell'articolo 127. (Art. 51 della legge 17 febbraio 1884. n. 2016).

Art. 319. Non si farà uso della facoltà di emettere mandati a disposizione o di anticipazione, se non nei casi di assoluta necessità, e quando non sia possibile provvedere mediante mandati diretti a favore dei creditori dello Stato.

Siffatta necessità, tranne pel pagamento delle competenze dei Corpi, Istituti e Stabilimenti dell'esercito e della marina che ha normalmente luogo con mandati d'anticipazione, e per le spese contemplate alla lettera *a*) dell'articolo 317, sarà comprovata da decreti motivati del Ministro o del capo dell'Amministrazione centrale, da allegarsi cogli altri documenti ai mandati relativi.

Art. 320. Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione, o sopra un mandato di anticipazione per spese ad economia, sia giustificata per due terzi della somma del mandato, si potrà spedire un successivo mandato a disposizione o di anticipazione, per una somma la quale col residuo dell'anteriore non ecceda il limite delle lire 30,000. (Art. 52 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

La giustificazione deve risultare dai rendiconti presentati dai funzionari rispettivi.

Art. 321. Al pagamento degli stipendi ed assegni degli impiegati, delle pensioni, dei fitti, dei censi, dei canoni e di altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati, che non sia fatto mediante mandati diretti, si provvede con ordini emessi dalle Intendenze di finanza nelle forme stabilite dal presente regolamento, sulla base di ruoli compilati dalle competenti Amministrazioni centrali, visti dalla Corte dei conti ed ammessi a pagamento dalla Direzione generale del Tesoro.

Ciascun ruolo deve comprendere le spese della suindicata natura contemplate in uno stesso capitolo del bilancio e pagabili in una medesima provincia.

Art. 322. Il servizio delle spese per l'esercito e per l'armata sul piede di guerra è disciplinato da regolamenti speciali, compilati rispettivamente dai Ministeri della Guerra e della Marina d'accordo con quello del Tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato. (Art. 63 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 323. L'emissione ed il pagamento dei così detti mandati provvisori, per parte dei Ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati. Chiunque li abbia spediti, e chiunque li abbia pagati, sarà solidamente responsabile e tenuto alla reintegrazione delle somme illegalmente spese.

Questo divieto non si estende ai casi nei quali si tratti di provvedere al movimento dei fondi delle tesorerie, che giusta l'articolo 200 è fatto con ordinazioni del direttore generale del Tesoro (Ultimi due capiversi dell'articolo 57 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

SEZIONE II. — *Procedimento per la emissione dei mandati e ruoli di pagamento.*

Art. 324. In ciascuna Amministrazione centrale gli uffici ai quali è affidata la trattazione amministrativa degli affari, fatta alla scadenza la liquidazione della spesa da pagare o da rimborsare, trasmettono alla rispettiva Ragioneria con apposito elenco descrittivo lo schema del mandato, unendovi a corredo i necessari documenti. Analogo procedimento si seguirà relativamente ai mandati a disposizione o di anticipazione e ai ruoli di spese fisse.

Art. 325. Accertata la causa legale della spesa e riconosciuto che non sia violata alcuna legge, che la somma sia regolarmente imputata ai residui o alla competenza e stia nei limiti delle assegnazioni del bilancio, e che per le spese da pagare o da rimborsare sia regolare la liquidazione e la giustificazione, il capo ragioniere munisce del suo visto il mandato o il ruolo, e lo sottopone alla firma del Ministro o di chi deve firmarlo in luogo di esso. (Primi due capiversi dell'articolo 46 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 326. Qualora il capo ragioniere non creda per qualsiasi motivo d'irregolarità dare seguito ad un mandato o ruolo, deve subito riferirne direttamente al Ministro, il quale se ciò non ostante giudichi sia da approvare l'emissione del titolo di pagamento, ne darà ordine in iscritto al ragioniere che dovrà eseguirlo. (Parte del terzo capoverso dell'articolo 58 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Trattandosi di mandati richiesti dagli uffizi di una direzione generale, il ragioniere ne riferirà al capo di questa il quale, reputando doversi dare corso al mandato o ruolo, provocherà un ordine del Ministro.

Art. 327. Il capo ragioniere, nel giustificare il suo operato presso la Corte dei conti ai termini del disposto dal presente regolamento, potrà unire l'ordine del Ministro; e la Corte dei conti nel rapporto diretto al Parlamento sui mandati registrati con riserva, in osservanza al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, indicherà anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dei Ministri. (Parte del terzo capoverso dell'art. 58 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 328. I mandati e i ruoli di spese fisse spediti e sottoscritti nei modi preaccennati sono trasmessi alla Corte dei conti, che li registra e vi appone il suo visto, qualora riconosca che per essi non sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione al capitolo ed articolo del bilancio ed all'esercizio indicati nel mandato, e che la somma non ecceda i fondi stabiliti.

Muniti del visto della Corte, i mandati e ruoli suddetti sono poscia inviati al direttore generale del Tesoro, che li ammette a pagamento apponendovi il visto, e trasmette al tesoriere centrale i mandati che da esso debbono estinguersi, e alle Intendenze di finanza gli altri mandati e i ruoli di spese fisse pei successivi adempimenti.

Art. 329. Non si farà luogo da parte della Corte dei conti a registrazione di un mandato o di un ruolo, ed il di lei rifiuto annullerà detti titoli, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di riserva.

Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato o dal ruolo fosse riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo già esaurito del bilancio o diverso da quello indicato nei titoli suaccennati. (Art. 56 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Nel caso in cui la Corte rifiuti il visto per altra violazione di legge o di regolamento, si procederà a forma del disposto coll'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e vi potrà quindi esser luogo a registrazione con riserva.

Tutte le altre osservazioni che in via di riscontro preventivo fossero fatte dalla Corte e non accolte dai Ministeri, non potranno impedire o arrestare il corso legale dei mandati e ruoli. Onde la Corte vi apporrà il visto e li ammetterà a registrazione, salvo il procedimento di responsabilità contro chi di diritto e nel modo che sarà in seguito stabilito.

Art. 330. A corredo dei mandati e dei ruoli debbono trasmettersi alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi.

La Corte può richiedere l'invio o la comunicazione di tutti quegli altri documenti che reputi necessari.

I documenti, trasmessi a forma di semplice comunicazione e che non costituiscono il corredo della necessaria giustificazione preventiva delle spese, sono restituiti alle Amministrazioni. Gli altri sono trattenuti dalla Corte per gli effetti di cui sarà in seguito fatta parola.

Art. 331. La registrazione di un mandato o ruolo fatta alla Corte dei conti non proscioglie punto, nè menoma la responsabilità del ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale il mandato o il ruolo furono rilasciati. (Secondo capoverso dell'art. 58 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art 332. I mandati diretti ed ogni altro ordine di pagamento debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellazioni od alterazioni di sorta alcuna.

Accadendo errore, si provvede alla correzione con annotazione a tergo, quando non sia più conveniente annullare il mandato di pagamento e rifarne un altro.

Art. 333. Quando un mandato od altro ordine di pagamento sia spedito in capo ad un pubblico uffiziale, non per credito personale ma per spese in servizio dello Stato, viene omesso nel mandato o nell'ordine il nome e cognome del titolare, e ne è solamente indicata la qualità officiale.

Art. 334. Il creditore dello Stato che abbia costituito un procuratore per riscuotere e dar quietanza delle somme dovutegli, deve produrre all'uffizio cui spetta l'emissione dell'ordine di pagamento, l'atto di procura o la copia autenticata di esso, per essere posto a corredo del primo ordine di pagamento.

Negli ordini susseguenti si fa menzione di quello cui fu unito l'atto di procura.

Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaio in conformità al disposto dell'articolo 1323 del Codice civile.

Art. 335. Il mandato ed ogni altro ordine di pagamento debbono essere intestati al nome dei creditori dello Stato, ed indicare di essere pagabili con quietanza di essi o del loro procuratore.

Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e la procura sia inserita in quest'atto, il pagamento può essere fatto al procuratore, quantunque non sia nominato nel relativo ordine.

Art. 336. Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione o morte di un creditore, gli ordini di pagamento devono essere rilasciati in capo del rappresentante, del tutore o curatore, o degli eredi. Quando alcuno degli eredi fossero maggiori di età, altri minori o interdetti, i mandati sono spediti a favore dei primi e del tutore o curatore dei secondi.

A corredo dei mandati, oltre ai documenti giustificativi che la natura della spesa può richiedere, deve essere unito l'atto che provi la qualità di rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore.

Ove si debbano successivamente spedire altri ordini di pagamento in capo a rappresentanti, tutori, curatori, procuratori od eredi, si fa menzione del primo ordine al quale sono uniti gli atti presentati.

Art. 337. La qualità di rappresentante, tutore o curatore, si prova colla copia autentica dell'atto di nomina.

La qualità di eredi testamentari si prova:

1. Colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2. Con un'attestazione giudiziaria di notorietà, da cui risulti quale testamento sia tenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessari oltre quelli contemplati nel testamento;

3° Coll'atto di morte del creditore, rilasciato dall'uffiziale dello stato civile.

La qualità di eredi intestati si prova:

1° Con un atto di notorietà ricevuto dal pretore o da notaio, da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2° Coll'atto di morte, come sopra.

Art. 338. Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non eccedente al lordo lire cento, basterà che producano l'atto di notorietà e quello di morte.

Se la somma non eccede lire cinquanta, gli eredi tanto per testamento quanto *ab intestato* potranno produrre un atto o certificato di notorietà rilasciato dal sindaco, anzichè dal pretore o dal notaio.

Art. 339. Per le successioni che si aprono all'estero, la qualità ereditaria è provata secondo le forme della rispettiva legislazione, ed i documenti giustificativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto degli agenti diplomatici e consolari del Regno d'Italia, e la ricognizione della firma dei medesimi per parte del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 340. Nei casi di successione testamentaria od intestata, e quando sia presentato un atto legale che attribuisca specificatamente le rispettive quote agli aventi diritto alla successione, possono essere spediti ordini di pagamento parziali a favore di ciascuno di essi, non ostante che una sola fosse la somma dovuta al creditore defunto.

CAPO II.

Norme speciali pei mandati diretti.

Art. 341. I mandati tanto individuali quanto collettivi hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per ogni capitolo di bilancio, e devono contenere le seguenti indicazioni:

L'esercizio cui si riferisce la spesa;

Il numero e la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa;

La specificazione degli articoli del capitolo, colle somme relative;

Il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dar quietanza;

L'oggetto preciso della spesa;

La somma da pagare, scritta in lettere ed in numeri, escluse le frazioni di centesimo di lira;

L'indicazione dei documenti giustificativi annessivi;

La data dell'emissione;

La provincia ed il luogo in cui deve farsi il pagamento.

Nessun mandato può comprendere spese imputabili a più capitoli di bilancio.

Art. 342. I mandati spediti dalle Amministrazioni centrali sono allibrati nei registri delle rispettive Ragionerie, e poscia trasmessi con due elenchi alla Corte dei conti che ne restituisce uno con ricevuta.

Art. 343. La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti e descritti ne' mandati, e restituiti quegli altri che le fossero stati dati in semplice comunicazione, a senso del precedente articolo 330, trasmette i mandati alla Direzione generale del Tesoro con altrettanti elenchi in doppio esemplare, quante sono le Amministrazioni centrali che spedirono i mandati.

Art. 344. La Direzione generale del Tesoro ammette a pagamento i mandati, apponendovi il visto dopo averne presa nota nei suoi registri, e dando le necessarie disposizioni per l'effettuazione del pagamento, come è detto all'articolo 328.

Restituisce poscia alla Corte dei conti un esemplare degli elenchi, con dichiarazione che i mandati furono ammessi a pagamento, e spedisce l'altro esemplare con uguale dichiarazione all'Amministrazione centrale che emise i mandati.

Art. 345. Per dare ai creditori notizia dell'ammissione a pagamento dei mandati, le Amministrazioni possono unire ai mandati medesimi gli analoghi avvisi, debitamente muniti di tutte le indicazioni occorrenti.

La Corte dei conti e la Direzione generale del Tesoro ve li lasciano annessi, e le Intendenze di finanza al ricevere i mandati ne levano gli avvisi e li spediscono ai rispettivi titolari. Però pei mandati sulla Tesoreria centrale e per quelli di anticipazione delle competenze dei corpi dell'esercito e dell'armata, gli avvisi saranno dati direttamente dai competenti Ministeri.

Art. 346. Dopo ammessi a pagamento i mandati non possono essere annullati, nè variati in alcuna loro parte, se non col concorso dell'Amministrazione che li ha emessi, della Corte dei conti e della Direzione generale del Tesoro, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo dov'è da farsene il pagamento.

Art. 347. La Direzione generale del Tesoro, separa per provincia i mandati ammessi a pagamento, e a forma dell'articolo 328 del presente regolamento li trasmette con una nota al tesoriere centrale, se pagabili nella sede del Governo, e se altrove, alle competenti Intendenze di finanza.

Art. 348. L'Intendenza di finanza prende nota nei suoi registri dei mandati ricevuti; indi li separa secondo il luogo assegnato pel pagamento, e li spedisce con elenchi in doppio esemplare al tesoriere ed agli altri agenti che devono effettuarne il pagamento.

Un esemplare degli elenchi sarà restituito all'Intendenza con ricevuta.

Art. 349. Quando un mandato debba essere pagato in un luogo diverso da quello in esso indicato, l'Intendenza di finanza fa da sè la variazione, purchè si trovi nella stessa provincia il luogo ove è da farsene il pagamento.

Se il mandato debba invece essere pagato in altra provincia, lo invia all'Intendenza di finanza della provincia stessa, informandone simultaneamente la Direzione generale del Tesoro, che sarà inoltre avvisata dell'arrivo del mandato dall'Intendenza ricevente.

Art. 350. Se un mandato per morte del titolare o per qualsiasi altra causa non possa o non debba più essere pagato, vien rinviato alla Direzione generale del Tesoro col mezzo dell'Intendenza di finanza.

Si procede in pari modo quando si scorga che in un mandato sia incorso errore.

All'annullamento o correzione, secondo ne sia il caso, dei mandati anzidetti si provvede in conformità al disposto coll'art. 332 del presente regolamento.

(*Continua*).

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della Gazzetta Ufficiale.

CAPO III.

Norme speciali pei mandati a disposizione.

Art. 351. Con mandati a disposizione, che saranno intestati sempre alla qualità ufficiale del funzionario delegato, i Ministeri aprono crediti a favore di funzionari dipendenti, sì civili che militari, per porli in grado di provvedere a spese della natura di quelle indicate nell'articolo 317 del regolamento.

Tali mandati possono essere emessi soltanto sulle Tesorerie provinciali, colle condizioni e formalità prescritte per tutti i mandati nei capi I e II di questo titolo VII del regolamento, e sono predisposti in forma da potervi annotare i pagamenti che a mano a mano si andranno effettuando sulla somma posta a disposizione.

Di più debbono avere, oltre al numero generale d'ordine, un numero speciale continuativo per capitolo e per esercizio.

Art. 352. I mandati a disposizione di funzionari governativi impegnano il bilancio pel loro totale ammontare, ma non vi fanno imputazione definitiva se non per l'importo dei buoni relativi pagati ai creditori, o rimborsati agli agenti pagatori dalle Tesorerie provinciali.

Art. 353. Pei crediti aperti con mandati a disposizione debbono tenersi in appositi registri i conti di ciascun funzionario delegato, distinti pei mandati emessi su ciascun capitolo.

Tali conti si tengono tanto dalla Corte dei conti quanto dalle Amministrazioni centrali pei funzionari rispettivamente dipendenti. Debbono pure essere tenuti dalle Intendenze di finanza come uffizi del Tesoro, non che dai singoli funzionari delegati per la propria gestione.

La Direzione generale del Tesoro tiene in evidenza tutti i crediti aperti con mandati a disposizione, contrapponendo a ciascuno di essi i buoni estinti per riconoscere se i tesorieri abbiano pagato più dell'importare dei singoli mandati.

Art. 354. I funzionari ordinatori dispongono delle somme dei mandati pel pagamento delle spese che occorrono, mediante buoni a favore dei creditori e non mai a favore di loro stessi.

Alla liquidazione delle spese ed alla emissione dei relativi buoni di pagamento sono applicabili le norme stabilite pei mandati diretti dagli articoli 325 e 326 del presente regolamento.

Art. 355. I buoni sono staccati da bollettario a madre e figlia, portano il bollo a secco del Ministero del Tesoro, e debbono contenere le seguenti indicazioni:

1° Numero d'ordine progressivo per ciascun mandato cui si riferiscono;

2° Tesoriere od agente che deve effettuare il pagamento;

3° Cognome, nome e qualità del creditore o di chi per lui fosse legalmente autorizzato a dare quietanza;

4° Oggetto preciso della spesa ed esercizio a cui deve imputarsi;

5° Somma da pagarsi, in tutte lettere ed in numeri, coll'aggiunta se in conto od a saldo;

6° Numero d'ordine del mandato a disposizione cui i buoni si riferiscono, così generale come speciale, ed il numero del capitolo al quale il mandato stesso fu imputato;

7° Documenti all'appoggio dei quali si spedisce il buono;

8° Data dell'emissione;

9° Firma del funzionario ordinatore, col bollo d'ufficio.

Ogniqualvolta il mandato a disposizione sia stato rilasciato per una somma ripartita in più articoli, i buoni dovranno contenere altresì il numero dell'articolo cui riguarda il pagamento da effettuarsi.

Se un buono sia l'ultimo che un funzionario rilascia riferibilmente ad un mandato, sarà ciò espresso sul buono stesso in carattere rilevato (Art. 48 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 356. I bollettari per i buoni sono distribuiti dall'Economato generale sulle richieste delle Intendenze di finanza o delle Amministrazioni provinciali o compartimentali da cui dipendono i funzionari che debbono usarne. Presso i detti uffici provinciali i bollettari pei buoni sono dati in consegna e fanno parte della gestione dei rispettivi economi, che ne tengono conto in apposito registro di carico o scarico.

Quando un funzionario non possa o non debba più per qualsiasi motivo rilasciare buoni, è procurata subito la restituzione della parte di bollettario che non è stata adoperata.

La consegna e la restituzione si fanno contro ricevuta.

Alla tenuta dei bollettari sono applicabili le disposizioni dell'articolo 270.

Art. 357. Le Intendenze di finanza al ricevere i mandati a disposizione eseguiscono le occorrenti allibrazioni, e li trasmettono nei modi stabiliti al tesoriere provinciale.

Quando il mandato a disposizione riguardi spese pagabili fuori del capoluogo di provincia, gli intendenti di finanza trasmettono una copia del mandato da essi firmata all'agente o percettore che dovrà effettuare il pagamento dei buoni relativi.

Terminati i pagamenti, siffatte copie sono restituite alle Intendenze di finanza che le conservano ne' proprii atti.

Art. 358. I buoni relativi a mandati da pagarsi direttamente dal tesoriere provinciale, sono dal funzionario ordinatore trasmessi all'intendente di finanza, il quale vi appone il visto e li invia al tesoriere pel pagamento.

I buoni relativi a mandati da pagarsi fuori del capoluogo di provincia sono trasmessi dal funzionario ordinatore direttamente all'agente o ricevitore che deve pagarli.

Il funzionario ordinatore ne invia contemporaneamente lettera d'avviso all'intendente di finanza.

I buoni pagati dagli agenti o ricevitori fuori del capoluogo di provincia non sono ricevuti nei versamenti alle tesorerie se non dopo che l'intendente di finanza, fatta la verificazione, vi abbia apposto il visto.

Art. 359. Il funzionario ordinatore invia i buoni con elenco in due esemplari, uno dei quali sarà restituito con ricevuta.

In nessun caso può fare la consegna dei buoni direttamente ai creditori.

Art. 360. Prima di pagare un buono, i tesorieri provinciali e gli agenti fuori del capoluogo lo esaminano per accertarsi della sua regolarità, riscontrano col mandato o colla copia cui si riferisce se la somma da pagarsi è contenuta in quella che era a disposizione del funzionario, e prendono nota del buono sul mandato stesso o sulla copia nell'apposita sede.

Quando scorgano irregolarità o rilevino che la somma del buono eccede quella disponibile sul mandato o sulla copia, si astengono dal pagare il buono e lo rimandano invece con lettera motivata all'Intendenza di finanza o al funzionario ordinatore, secondo che dall'uno o dall'altro l'abbiano ricevuto.

Art. 361. I funzionari a cui disposizione furono emessi i mandati debbono trasmettere in apposita lettera d'ufficio suggellata la propria firma al tesoriere od all'agente, sulle casse dei quali hanno facoltà di spedire i buoni.

Art. 362. Quando un buono porti l'indicazione "*ultimo*" giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 355, oppure il tesoriere provinciale rilevi quantunque non vi sia scritto, che è tale per essere esaurita la somma disponibile o per altra causa, vi allegherà il mandato relativo, facendo prima la somma dell'importo dei buoni su di esso pagati o rimborsati.

Art. 363. Le intendenze di finanza, la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, al ricevere successivamente coi conti dei tesorieri provinciali i buoni da essi pagati, ne prendono nota sui rispettivi registri di cui al precedente articolo 353.

Le Amministrazioni centrali registrano i buoni pagati nei loro conti correnti, all'appoggio dei prospetti dei titoli pagati che ricevono dalla Direzione generale del tesoro a senso del successivo art. 635.

Le altre Amministrazioni compartimentali o provinciali eseguiscono siffatte registrazioni all'appoggio di prospetti, che, non più tardi del giorno cinque d'ogni mese, saranno compilati e loro trasmessi dalle Intendenze di finanza.

Art. 364. I mandati a disposizione sui quali rimanessero fondi disponibili e non più da pagarsi saranno fatti ridurre in qualsiasi epoca dell'anno alla somma realmente necessaria, mediante decreto Ministeriale, che farà il corso di tutti gli uffici pei quali è passato il man-

dato a disposizione cui si riferisce il detto decreto, e sarà poscia dalla Intendenza di finanza unito al relativo mandato.

Dell'emissione di tale decreto di riduzione sarà data immediatamente notizia all'ufficiale delegato per sua norma.

Art. 365. Quando sia esaurito il fondo disponibile, o cessino le facoltà dei funzionari ordinatori, e in tutti i casi entro i primi cinque giorni di ogni mese, i funzionari prementovati trasmettono all'Intendenza di finanza della provincia, sulla cui Tesoreria sono aperti i crediti, il rendiconto rispettivo delle somme poste a loro disposizione con mandati e di quelle erogate nel mese precedente; corredandolo delle matrici dei buoni rilasciati e di tutti i documenti giustificanti le spese per le quali disposero il pagamento secondo le norme e colle forme stabilite dai regolamenti speciali pei relativi servizi e dalle istruzioni che fossero state o venissero a tale uopo emanate.

Art. 366. Le Intendenze di finanza confrontano le risultanze dei rendiconti con quelle dei proprii registri, e, riconosciutele concordi, appongono il visto ai rendiconti, e li spediscono, coi documenti che li corredano, alle Amministrazioni centrali da cui i funzionari dipendono.

Le Amministrazioni centrali esaminano i rendiconti tanto in linea amministrativa quanto nei riguardi contabili, e, trovatili regolari, li trasmettono alla Corte dei conti per la revisione definitiva e pel conseguente discarico dei funzionari.

Art. 367. I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese da essi liquidate, approvate e disposte, e dei documenti relativi; e soggiacciono alle disposizioni contenute nel capo II del titolo V del presente regolamento.

Art. 368. Gli agenti pagatori sono responsabili della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Rispondono anche solidalmente coi funzionari delegati, sempre che abbiano data esecuzione a buoni spediti contrariamente alle disposizioni del presente regolamento o senza l'adempimento delle forme dal medesimo prescritte.

CAPO IV.

Norme speciali pei mandati di anticipazione.

Art. 369. Con mandati di anticipazione intestati alla qualità ufficiale del funzionario delegato, i Ministeri provvedono i funzionari da loro dipendenti dei fondi necessari per pagare le spese inerenti ai servizi determinati dall'art. 318.

Siffatti mandati sono soggetti alle formalità e prescrizioni contenute nei capi I e II di questo titolo VII.

Art. 370. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che i mandati d'anticipazione siano riscossi per intiero dai rispettivi funzionari delegati, essi devono a misura del bisogno prelevare le sole somme che di volta in volta loro occorrono, rilasciandone ai tesorieri speciali quietanze.

I tesorieri, seguendo il procedimento prescritto pei mandati collettivi, terranno in conto sospeso i parziali prelevamenti fatti, del cui importare si daranno scarico definitivo appena esaurito il mandato, od anche prima nei casi in cui fosse cessato il bisogno di valersi ulteriormente dei fondi di esso, o si fosse al termine dell'esercizio.

Nei detti due casi, i mandati verranno portati in definitivo scarico per le sole somme prelevate dai funzionari, e sarà cura degli intendenti di finanza di far ridurre i mandati relativi, o d'invitare i funzionari medesimi a versare in tesoreria gli avanzi delle somme prelevate.

Art. 371. Quando per traslocamento o per altra causa, una persona subentra ad un'altra nella carica alla quale sono intestati i mandati di anticipazione, l'ufficiale che cessa consegna al suo successore mediante apposito verbale:

a) la nota per ogni mandato de' titoli di spesa che fossero stati inviati al Ministero, e de' quali non fosse ancora pervenuto il decreto di scarico od il mandato di rimborso;

b) i titoli di spesa che per ogni mandato esistessero tuttora presso l'ufficiale cessante;

c) il numerario effettivo giacente presso il medesimo.

I titoli di spesa saranno descritti partitamente, e delle spese da essi derivanti sarà sempre responsabile l'ufficiale che le ha ordinate.

Art. 372. Le Amministrazioni centrali che emettono i mandati di anticipazione, la Corte dei conti e le Amministrazioni compartimentali e provinciali dalle quali dipendono direttamente i funzionari od ufficiali, tengono in apposito registro o nelle scritture generali i conti medesimi, addebitandoli delle somme contenute nei mandati, ed accreditandoli, man mano che producono i conti relativi, delle spese pagate, delle riduzioni recate alla primitiva somma dei mandati di anticipazione, e dei resti versati nelle tesorerie dello Stato.

Art. 373. I funzionari od ufficiali sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione sino a che non abbiano ottenuto legale discarico.

Essi non possono farne un uso diverso da quello per cui vennero concesse, e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.

Sono altresì personalmente responsabili della regolarità delle spese da loro liquidate e dei pagamenti da loro fatti, e sono sottoposti alle disposizioni contenute nel capo II del titolo V del presente regolamento.

Art. 374. Il Direttore generale del tesoro, ove ne vegga la necessità, può direttamente, o per mezzo di un suo delegato, riconoscere la esistenza presso i funzionari, od ufficiali, delle somme loro anticipate o de' titoli di spesa che ne giustifichino l'erogazione.

Tale verifica verrà eseguita previi opportuni concerti da prendersi colla Amministrazione centrale da cui dipende il funzionario.

Art. 375. Ciascun ufficiale terrà conto esatto in apposito libro delle anticipazioni ricevute e d'ogni singola spesa liquidata e pagata; e descriverà nel medesimo i documenti tutti consegnati dai creditori, annotandovi la data del loro invio all'Amministrazione competente col rendiconto relativo.

Art. 376. Quando sia esaurita la somma anticipata, o cessi l'oggetto dell'anticipazione, e in tutti i casi entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli ufficiali cui furono fatte anticipazioni debbono presentare all'Amministrazione, dalla quale direttamente dipendono, il rendiconto delle somme riscosse e delle spese pagate, corredandolo di tutti i documenti giustificativi prescritti dai regolamenti speciali pei relativi servizi, e dalle istruzioni che fossero state o venissero emanate, salvo le eccezioni di cui al successivo articolo 377. (Prima parte dell'art. 53 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

In caso di ritardo per parte degli ufficiali a dare il conto, il procuratore generale presso la Corte dei conti a domanda dell'Amministrazione può procedere a forma dell'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 377. Se le anticipazioni riguardino le competenze dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari di terra e di mare, i Consigli d'amministrazione ed altri enti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina potranno dare il rendiconto, di cui è parola nell'articolo precedente, al termine di ogni trimestre colle forme e nei modi speciali prescritti dalle leggi e dai regolamenti relativi a quei servizi.

Per le anticipazioni alle legazioni, consolati e missioni all'estero, se queste trovansi in Europa, il rendiconto sarà trimestrale, e semestrali se risiedono altrove.

Per le somme fornite alle navi viaggianti fuori dello Stato il rendiconto sarà presentato al loro ritorno.

Per le somme da pagarsi all'estero, il termine per la produzione del rendiconto sarà fissato volta per volta dal Ministro competente col decreto mentovato nell'articolo 319.

Art. 378. Se nei termini fissati pei rendiconti il servizio non sia compiuto e debba essere continuato, la somma residua è portata a debito dell'ufficiale nei rendiconti susseguenti.

Quando sia compiuto il servizio, o cessi la facoltà dell'ufficiale che ha ricevuto l'anticipazione, o si sia al termine dell'esercizio, la somma che non fosse stata impiegata e che si trovasse in mano all'ufficiale, dev'essere versata nella tesoreria come *entrata eventuale per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo.* La quietanza conseguita verrà unita al rendiconto.

È fatta eccezione pei Consigli d'amministrazione dei Corpi, Stabilimenti ed Istituti dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, le cui risultanze in debito o in credito sulle anticipazioni possono venir compensate col mandato di saldo generale dei conti delle anticipazioni riferibili ad uno stesso capitolo del bilancio.

Le somme versate dai funzionari delegati, di cui al secondo comma di questo stesso articolo, possono venire, occorrendo, ristabilite in aumento al fondo stanziato nel relativo capitolo, a senso dell'articolo 187.

Qualora l'ufficiale non avesse prelevato per intero l'importo dell'anticipazione accordatagli, i mandati verranno ridotti delle somme non prelevate a termini dell'articolo 364.

Ove avvenga il caso che ad un ufficiale rimanga disponibile parte di una anticipazione, mentre altro ufficiale abbia bisogno di un aumento di anticipazione per un eguale servizio ad economia a carico dello stesso capitolo del bilancio, si potrà prescindere dal versamento in tesoreria della somma dall'ufficiale non impiegata, facendola passare all'altro ufficiale mediante vaglia del tesoro.

L'ufficiale che riceve la somma rilascia dichiarazione di ricevuta all'altro ufficiale, il quale la unisce al rendiconto.

Rimangono così inalterate le scritturazioni fatte a carico del competente capitolo del bilancio, e si modificano invece gli addebitamenti ed accreditamenti nei conti correnti delle anticipazioni.

Art. 379. I rendiconti degli ufficiali all'immediata dipendenza dell'Amministrazione centrale sono presentati alla medesima.

Quelli degli ufficiali che dipendono da Amministrazioni provinciali o compartimentali, sono trasmessi per mezzo di esse all'Amministrazione centrale da cui gli ufficiali dipendono, previe le allibrazioni prescritte coll'articolo 372.

L'Amministrazione centrale esamina i rendiconti, fa emendare gli errori che vi fossero, e rilascia un decreto col quale ciascun conto è dichiarato regolare e discaricato l'ufficiale della somma pagata.

Il decreto, quando non ne risulti credito a favore dell'ufficiale, è trasmesso in due esemplari, col rendiconto e relativi documenti alla Corte dei conti, la quale, trovando tutto in regola, registra il decreto e ne rinvia un esemplare all'Amministrazione centrale mittente, che lo serba nei propri atti.

Art. 380. Se dal rendiconto l'ufficiale risulta in credito per somma spesa in più dell'anticipazione, è rilasciato a di lui favore un mandato di saldo.

A questo mandato sarà unito il decreto di autorizzazione al pagamento dell'eccedenza di spesa.

Art. 381. Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che l'ufficiale giustifichi di aver pagato gli vengono volta per volta rimborsate a reintegrazione dell'avuta anticipazione, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale, procedendosi come ai tre articoli precedenti nel caso che egli rimanga in debito, in pari o in credito.

Però per la contabilità delle competenze dei corpi dell'esercito e dell'armata, le risultanze di un trimestre possono dai Ministeri rispettivi riportarsi a *credito* o a *debito* nelle liquidazioni dei trimestri successivi fino al termine dell'esercizio, nel quale avviene il mandato finale di saldo di cui al precedente articolo 380.

Art. 382. Le Amministrazioni centrali informano dell'avvenuto rilascio del decreto di scarico l'ufficiale interessato, direttamente per quelli che da esse immediatamente dipendono, e per tutti gli altri col mezzo della competente Amministrazione compartimentale o provinciale.

Art. 383. I decreti di scarico, non ostante il visto appostovi dalla Corte dei conti per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, non pregiudicano menomamente il procedimento e il giudizio di responsabilità a carico dei funzionari rispettivi dinanzi alla Corte medesima, nei casi previsti e nelle forme stabilite dal presente regolamento.

CAPO V.

Delle spese pagabili mediante cambiali tratte dall'estero.

Art. 384. Il pagamento delle spese relative ad acquisti all'estero di macchine e materiali, o ad altre cause, può essere anche eseguito col mezzo di accettazione di tratte sui Ministri cui riguardano le spese da pagarsi.

Le tratte pel pagamento di tali spese debbono essere fatte in moneta di corso legale nel Regno, e soltanto da chi ne abbia la facoltà o per speciale autorizzazione del competente Ministro, o per la debita approvazione del contratto che stipuli così fatto modo di pagamento.

I traenti contemporaneamente all'emissione delle cambiali debbono darne avviso al Ministro su cui è tratta la lettera di cambio.

Le tratte vogliono essere regolate in modo che il Ministro sul quale sono fatte, abbia il tempo necessario per provvedere al pagamento di esse mediante mandati regolari, visti e registrati alla Corte dei conti; ed in ogni modo non possono essere a meno di 10 giorni *vista*.

Ast. 385. I competenti Ministri, all'atto dell'accettazione delle tratte, provvedono per la emissione dei relativi mandati di pagamento, e fanno prendere nota in apposito registro, tanto dell'accettazione della tratta, quanto dell'emissione del corrispondente mandato.

Art. 386. I mandati di cui all'articolo precedente debbono essere spediti a favore della persona o della ditta al di cui ordine sono tratte le cambiali, e debbono indicare l'oggetto cui si riferisce la spesa, il capitolo del bilancio e l'esercizio al quale essa è da imputarsi, il giorno preciso in cui dev'essere fatto il pagamento, che è quello della scadenza della cambiale accettata, non che l'indicazione che la quietanza dev'essere data dall'ultimo giratario.

Art. 387. Il pagamento dei mandati deve effettuarsi dal tesoriere ritirandole cambiali accettate munite della regolare quietanza dell'ultimo giratario, ed allegandole ai mandati pagati.

CAPO VI.

Delle spese fisse pagabili con ruoli.

SEZIONE I. — *Norme generali.*

Art. 388. Ciascuna Amministrazione centrale deve tenere appositi registri per descrivervi lo stato dei singoli impiegati addetti ai servizi da essa dipendenti, non che le variazioni che si verificano sia per nomine, per promozioni o per altre cause, sia per aumento o per diminuzioni ai ruoli organici dei vari servizi.

Deve pure tenere registri per tutte le altre spese fisse come fitti, censi, canoni, livelli e simili, per annotarvi le variazioni che per qualsiasi causa occorra di fare alle spese medesime.

I detti registri si tengono rispettivamente presso gli uffici del personale o presso gli uffici amministrativi di ciascuna Amministrazione centrale, e nei registri medesimi debbono altresì essere notate le nomine, i contratti, o altri simili atti che vengono fatti per delegazione da autorità provinciali o compartimentali.

Gli assegni del debito vitalizio, liquidati e conceduti in conformità alle leggi, devono essere inscritti in appositi registri del Ministero del Tesoro.

Art. 389. A forma dei decreti di concessione di stipendi, assegni o pensioni, dei decreti di destinazione degli impiegati e di quegli altri titoli e decreti debitamente registrati alla Corte dei conti, da cui derivi l'obbligo al pagamento di canoni, censi, fitti o di altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati, le Amministrazioni centrali ai cui servizi le spese stesse si riferiscono, compilano distintamente per provincia e per capitolo del bilancio in triplo originale i ruoli individuali, che servono di autorizzazione alle Intendenze di finanza per disporre ed annotarvi i pagamenti delle spese fisse e le variazioni o cessazioni delle stesse.

I detti ruoli debbono portare un numero progressivo per ciascun capitolo, ed indicare per ogni partita la somma annua dovuta al lordo e le ritenute, non che le rate da pagarsi effettivamente al creditore per l'anno in corso.

Debbono altresì indicare le condizioni a cui va subordinato il pagamento ed il luogo ove questo deve essere effettuato, e l'importo complessivo di tutti gli anni susseguenti per gli assegni di aspettativa o di disponibilità e pei fitti.

I capi ragionieri presso le Amministrazioni centrali, accertatisi della regolarità ed esattezza dei ruoli, li riuniscono in volumi distinti per capitoli, e nei conti individuali che fan parte dei ruoli medesimi, allibrano a credito la somma assegnata per competenza, ed a debito i pagamenti che di volta in volta vengono effettuati.

I ruoli compilati colle indicazioni suddette, firmati dal capo della Amministrazione centrale o da un suo delegato, visti dal capo ragioniere e corredati delle copie autentiche degli atti all'uopo occorrenti, sono spediti in doppio originale alla Corte dei conti con un elenco in due esemplari, uno dei quali è dalla Corte stessa restituito con ricevuta

Anche per quelle spese fisse, al pagamento delle quali si provvede con mandati diretti delle Amministrazioni centrali, i capi ragionieri debbono tenere i conti individuali nella forma stessa di quelli che vanno uniti ai ruoli, allibrandovi a credito la competenza annua, le rate a pagarsi e le relative ritenute, e a debito i pagamenti fatti con mandati che dalle notizie fornite dalla Direzione generale del Tesoro risulteranno estinti.

Art. 390. La Corte dei conti, ricevuti i ruoli anzidetti, e riconosciuto che con essi non siasi violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione della spesa al relativo capitolo del bilancio indicato in ciascun ruolo, e che la somma non ecceda il fondo assegnato nel bilancio medesimo, munisce del *visto* i ruoli, ritiene le copie dei documenti che li riguardano, restituisce alle competenti Amministrazioni centrali quegli altri documenti che le fossero stati dati in semplice comunicazione, e trasmette alla Direzione generale del Tesoro un originale dei ruoli con altrettanti elenchi in doppio esemplare quante sono le Amministrazioni centrali che compilarono i ruoli stessi.

Qualora la Corte abbia da fare osservazioni, le dirige alle Amministrazioni centrali che formarono i ruoli, secondo le norme stabilite pei mandati all'art. 329 del presente regolamento.

Art. 391. Il direttore generale del Tesoro, ricevuti dalla Corte dei conti i ruoli, li ammette a pagamento apponendovi il *visto* convalidato dalla firma di lui, o da quella di un suo delegato, e ne prende nota nel registro per capitoli de' bilanci delle spese indicato al n. 2 dell'art. 203.

Restituisce alla Corte un esemplare degli elenchi, con dichiarazione che i ruoli furono ammessi a pagamento, e spedisce l'altro esemplare con eguale dichiarazione all'Amministrazione centrale (Ragioneria) cui i ruoli appartengono.

Contemporaneamente trasmette i ruoli originali, già muniti del proprio *visto* e di quello della Corte dei conti, alle Intendenze di finanza delle provincie dove deve farsi il pagamento, accompagnandoli con un elenco in doppio esemplare, di cui uno dovrà essere restituito con ricevuta. Gli elenchi avranno un numero progressivo per provincia.

La trasmissione de' ruoli alle Intendenze di finanza dovrà essere fatta abbastanza in tempo, affinchè i pagamenti a' creditori possano seguire alle scadenze prestabilite.

Art. 392. L'Intendenza di finanza, ricevuti i ruoli che portano la iscrizione delle partite e i relativi conti correnti dei singoli creditori, li riunisce in altrettanti volumi quanti sono i capitoli della spesa della rispettiva Amministrazione, ed assegna a ciascun conto il numero progressivo che, oltre quello appostovi dall'Amministrazione centrale, il conto medesimo deve prendere nel volume del rispettivo capitolo; fatta eccezione di quelli relativi al debito vitalizio pei quali il Ministero del Tesoro assegna, oltre alla propria numerazione, anche quella progressiva dell'Intendenza.

Le variazioni alle partite per le quali trovansi aperti presso le Intendenze di finanza i conti correnti debbono risultare da *ruoli di variazione*, che debbono essere comunicati nei modi e colle forme stesse prescritte pei ruoli principali.

Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da pagare, o mutazione di norme o di condizioni, ne è fatta annotazione nel conto corrente cui si riferisce la variazione. Se questa importa la cessazione della partita, il relativo conto corrente vien chiuso e non può riaprirsi senza un nuovo ruolo di iscrizione.

Sull'esemplare dell'elenco di trasmissione dei ruoli da restituirsi alla Direzione generale del Tesoro, giusta l'art. 391, sarà indicato il numero progressivo assegnato dall'Intendenza a ciascun conto corrente, affinchè ne sia data comunicazione alle competenti Amministrazioni centrali.

Art. 393. Se nei ruoli d'iscrizione ed in quelli di variazioni di spese fisse le Intendenze di finanza rilevino errori tali da poter essere corretti senza alcun dubbio, e che non alterino la somma assegnata, li emendano esse stesse, informandone la competente Amministrazione centrale, che ne rende avvertita la Corte dei conti.

Se trattasi invece di errori che diano luogo a dubbi ed incertezze, promuovono dalla competente Amministrazione centrale le disposizioni occorrenti, che debbono essere date con altri *ruoli di rettificazione*, comunicati colle forme stesse prescritte pei ruoli principali e per quelli di variazioni.

Ove accada che le Intendenze ricevano ruoli di variazione per diminuzione o cessazione di assegni, con decorrenza anteriore all'ultimo pagamento regolarmente eseguito sulla base del relativo conto corrente, e non possano perciò compensare coi pagamenti successivi la rata o maggior somma pagata, ritornano il ruolo di variazione per mezzo della Direzione generale del Tesoro all'Amministrazione centrale emittente, affinchè provveda alla variazione della decorrenza, come è detto al secondo alinea dell'articolo 392 del presente regolamento, ed al ricupero delle somme indebitamente pagate.

Avvenendo il caso che l'Amministrazione centrale spedisca il ruolo col conto individuale di un pensionato all'Intendenza di finanza, ed a questa fosse noto che il titolare dimori in altra provincia, l'Intendenza medesima deve, ciò non di meno, unire il conto corrente al volume del relativo capitolo e chiudere contemporaneamente la partita, rimettendo all'Intendenza della provincia ove il pensionato dimora gli atti che vengono indicati nel successivo articolo 395.

Art. 394. Ogni qualvolta consti ad una Intendenza di finanza che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, essa ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati; e rimette con elenco la situazione alla Amministrazione centrale rispettiva, la quale provvede alla chiusura con ruolo di variazione che seguirà il procedimento indicato negli articoli precedenti. Nella situazione deve indicarsi, ove siane il caso, la rata da pagarsi agli aventi diritto.

Art. 395. Quando per tramutamento di residenza del creditore il pagamento di una spesa fissa, pur rimanendo questa invariata, deve esser fatto per l'avvenire in altra provincia, l'Intendenza di finanza chiude il proprio conto corrente, e ne rimette una copia autentica all'altra Intendenza che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, senza che per questi occorra altro ruolo della competente Amministrazione centrale. L'Intendenza di finanza che chiude il conto corrente informa di ciò la Direzione generale del Tesoro, che con apposita lettera a stampa ne dà comunicazione all'Amministrazione centrale competente ed alla Corte dei conti. Però per gli assegni vitalizi l'Intendenza di finanza ne informa soltanto il Ministero del Tesoro.

È fatta eccezione per le indennità di alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, per le indennità di residenza a'prefetti, per quelle di residenza in Roma agli impiegati governativi, per le indennità agli incaricati delle leve e per le altre indennità *ad personam*, per le quali debbono bensì chiudersi i conti nel modo preavvertito, ma non possono le Intendenze a cui vennero spedite le copie autentiche provvedere agli ulteriori pagamenti, senza che prima abbiano ricevuto l'occorrente ruolo di iscrizione, o di variazione dalla competente Amministrazione centrale per mezzo della Direzione generale del Tesoro.

Art. 396. Il tramutamento degl'impiegati governativi in attività di servizio è notificato alle Intendenze di finanza dai rispettivi capi d'uffizio o d'Amministrazione.

Gli altri creditori che tramutino domicilio o residenza, ne fanno di-

rettamente dichiarazione all'Intendenza di finanza della provincia nella quale è iscritto il loro credito.

Se la partita del credito fosse inscritta presso un agente pagatore fuori del capoluogo della provincia, la dichiarazione è presentata all'agente pagatore, il quale la trasmette all'Intendenza di finanza aggiungendovi l'indicazione dell'ultima rata pagata.

Art. 397. L'invio della copia autentica del conto corrente, di cui è parola nell'articolo 395, deve farsi con elenco in due esemplari, uno dei quali sarà restituito con ricevuta.

L'Intendenza di finanza che riceve tale copia autentica, la ritiene come base degli ulteriori pagamenti e la unisce al volume del rispettivo capitolo, assegnandole il proprio numero progressivo, e notificandolo alla Corte dei conti ed all'Amministrazione centrale con lettera a stampa.

Per le pensioni ometterà questa partecipazione, perchè alla nuova numerazione progressiva provvede il Ministero, non appena è informato del tramutamento del creditore, a senso dell'articolo 395; e ne avverte l'Intendenza e la Corte dei conti con lettera a stampa.

Art. 398. Pel pagamento di una spesa fissa è sempre necessario che l'Intendenza sia in possesso del ruolo col relativo conto corrente, cui sia stato assegnato il proprio numero progressivo, e dal quale risultino chiaramente le rate che sono dovute. Ove questa circostanza non emerga nettamente dal conto corrente, l'Intendenza deve domandare gli opportuni schiarimenti all'Amministrazione centrale se si tratti di ruoli originali, od all'Intendenza che ne fece l'invio se invece si tratti di copie autentiche di detti ruoli.

Qualora gli atti di concessione di un assegno vitalizio attribuiscano al pensionato il diritto alla riscossione di rate arretrate, o di scadenza immediata alla data del decreto di concessione, il Ministero del Tesoro, contemporaneamente alla compilazione del corrispondente ruolo, può comunicare la concessione avvenuta all'Intendenza di finanza, affinchè questa provveda senza indugio al pagamento delle rate di pensione dovute alle stabilite scadenze, anche prima che le pervenga il ruolo rivestito delle prescritte formalità.

L'Intendenza può altresì, sopra richiesta dell'interessato, provvedere al pagamento delle rate di pensioni scadute anche prima che le sia giunta dal Ministero la nuova numerazione progressiva, di cui al precedente articolo.

Nei due accennati casi i pagamenti saranno considerati provvisori, e scritturati come quelli dei mandati collettivi, sino a che perverrà all'Intendenza il ruolo, o le sarà notificata la nuova numerazione progressiva.

Art. 399. La decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione, comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, salvo che in esso decreto non fosse diversamente disposto.

Per gl'impiegati retribuiti ad aggio che fossero destinati ad impiego con stipendio fisso, e viceversa, lo stipendio o l'aggio decorrerà rispettivamente dal giorno in cui sia cessato il godimento dei precedenti averi.

Art. 400. Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri, si pagano a mesi maturati.

Tuttavia il pagamento dello stipendio agl'impiegati in attività di servizio, e l'assegno agli impiegati in disponibilità che prestano la loro opera presso qualche uffizio governativo, potrà incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce la mensualità; e venendo a morire l'impiegato prima della scadenza del mese, non si promuoverà azione contro gli eredi per la restituzione dell'importo dei giorni trascorsi dalla morte alla fine del mese. Pel solo mese di giugno di ogni anno, il pagamento ai pensionati ed agli impiegati in disponibilità ed in aspettativa che non prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, incomincierà, con le condizioni stesse dianzi esposte, col giorno 25 del mese stesso.

Art. 401. Gli atti di giuramento degli impiegati dello Stato, o di assunzione in servizio, restano presso le rispettive Amministrazioni per uso delle quali sono fatti.

Tali atti debbono indicarsi nel primo mandato di pagamento, alla colonna delle annotazioni.

Art. 402. Gl'impiegati in disponibilità od in aspettativa ed i pensionati dello Stato, per riscuotere i loro assegni devono presentare all'Intendenza di finanza, se dimorano nel capoluogo di provincia, od altrimenti all'agente pagatore, il certificato di vita rilasciato dal sindaco o da un notaio certificatore del luogo dove hanno domicilio.

Per gl'impiegati in disponibilità che prestano servizio in qualche uffizio governativo, e per gli uffiziali dell'esercito e dell'armata pensionati, che fossero eventualmente chiamati a prestare servizio presso i corpi ed altri uffici dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, basterà la nota del capo d'uffizio pel pagamento dell'assegno, conformemente al disposto dell'articolo 418.

Ove il certificato fosse rilasciato dal sindaco di un comune nel quale i creditori non avessero domicilio, sarà esso convalidato col visto del prefetto o del sottoprefetto del circondario, che ne farà con lettera d'uffizio la trasmissione all'Intendenza di finanza cui spetta provvedere al pagamento del relativo assegno.

I certificati di vita devono portare il suggello del municipio o del notaio certificatore, e sono soggetti alle leggi sulle tasse di bollo.

Pei pensionati che si trovino rinchiusi in Stabilimenti di beneficenza o di sanità, i certificati di vita saranno rilasciati dai rispettivi direttori o amministratori e muniti del visto del sindaco locale.

Per quelli rinchiusi in Stabilimenti di pena, ma che ciò non ostante conservino il diritto a riscuotere la pensione da essi goduta, il certificato di vita sarà rilasciato dal direttore dello Stabilimento penale.

Art. 403. I sindaci ed i notai certificatori sono obbligati di farsi presentare dai pensionati dello Stato i certificati d'iscrizione, di cui sono provvisti giusta il successivo articolo 406, e di attestare sotto la loro responsabilità sui certificati di vita l'adempimento delle condizioni alle quali fosse vincolato il godimento della pensione.

Dovranno inoltre confrontare la firma che viene apposta alla loro presenza sul certificato di vita con quella risultante dal certificato d'iscrizione, affine di accertarsi che la prima è conforme alla seconda.

Art. 404. I certificati di vita pei dimoranti all'estero sono rilasciati dai Regi consoli, quando il creditore dimori nello stesso luogo, od altrimenti dall'autorità locale.

La firma dell'autorità locale dev'essere riconosciuta dal rappresentante del Governo italiano, e quella di lui dal Ministero degli Affari Esteri nel Regno.

Tali certificati soggiacciono alla legge per le tasse sulle concessioni governative.

Art. 405. Occorrono tanti certificati di vita quanti sono gli assegni di cui sia provvisto un creditore, semprechè tali assegni non trovinsi inscritti nel bilancio dello stesso Ministero

Art. 406. I pensionati dello Stato sono provvisti dal Ministero del tesoro di un certificato d'iscrizione.

Tali certificati sono consegnati a'titolari dai sindaci o dai notai certificatori, ai quali le Intendenze di finanza li faranno prevenire.

I sindaci o i notai certificatori prima di farne la consegna a'pensionati debbono richiedere da essi, o da chi legalmente li rappresenta, che appongano in loro presenza la firma nella pagina e sede espressamente stabilita, la quale firma deve essere autentica da quella del sindaco o del notaio certificatore che fa la consegna.

Il sindaco medesimo, od il notaio certificatore ritira poi ricevuta del certificato consegnato, e la rimette per proprio discarico alla Intendenza di finanza.

Art. 407. I certificati d'iscrizione sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione, la quale li affida in deposito a'pensionanti nel solo scopo, che essi possano facilmente essere riconosciuti pei veri creditori dai funzionari incaricati di ordinare ed eseguire i pagamenti.

Sono riconosciuti per veri creditori dello Stato coloro che risultano nominati nei certificati d'iscrizione.

I pensionati dello Stato, essendo soltanto *depositari* dei certificati d'iscrizione, non possono cederli, nè darli in pegno od in deposito a chicchessia

In ogni caso la cessione, il pegno od il deposito non ha alcun valore per l'Amministrazione, la quale si riserba di procedere a norma di legge per la ricuperazione del titolo, tanto contro il pensionato quanto contro il detentore

Quando il pensionato rappresentato da un procuratore revoca il mandato di procura, deve notificarlo nei modi di legge alla competente Intendenza di finanza.

Art. 408. Le mensualità delle pensioni e le rate di esse, non domandate entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte, e non si può più farne in verun caso il pagamento. (Art. 30 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Gli altri assegnamenti incorrono nella prescrizione a termini del Codice civile o di leggi speciali.

Art. 409. Le spese fisse non possono essere pagate fuori della provincia in cui trovasi l'Intendenza di finanza che ha inscritti i conti relativi nei suoi registri.

Art. 410 Le ritenute sugli stipendi od assegni degli impiegati per punizioni o multe sono ordinate dai ministri, o da altri che ne abbiano la facoltà, con decreti da trasmettersi alle Intendenze di finanza, dandone avviso contemporaneamente alla competente Amministrazione centrale per prenderne nota nei relativi conti correnti, alla Corte dei conti ed alla Direzione generale del Tesoro per le opportune annotazioni nel registro indicato al n. 2 dell'art. 203.

Le Intendenze di finanza annotano i decreti ricevuti nei relativi conti correnti, segnano in questi a debito dei titolari l'importare delle inflitte penalità ed uniscono i decreti alle note nominative, sulle quali, se non fosse stato fatto, devono le Intendenze stesse eseguire il diffalco delle somme da trattenersi.

L'importare delle anzidette ritenute costituisce un'economia al relativo capitolo, e non deve introitarsi come entrata del Tesoro.

Art. 411. Gl'impiegati di un medesimo uffizio possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi a riscuotere e dar quietanza per tutti dei loro stipendi od assegni personali.

La dichiarazione sottoscritta dagl'impiegati, ed autenticata dal capo dell'ufficio stesso colla propria firma e col suggello d'uffizio, è mandata all'Intendenza provinciale di finanza che, fattane annotazione nei conti personali, la alliga alla nota da servire pel pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dar quietanza.

Nelle note successive è fatta menzione di quella cui fu unito l'atto di delegazione.

Finchè dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dar quietanza per tutti quelli dai quali ha l'incarico di riscuotere. Nel caso però d'accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota.

Art. 412. Il pensionato che per qualsiasi causa più non possieda il certificato di iscrizione, per ottenerne uno nuovo, deve presentare alla Intendenza di finanza della provincia una istanza, insieme con una dichiarazione del fatto da lui firmata ed autenticata da notaio, colla quale si obbliga di tenere indennizzato lo Stato da qualunque danno potesse derivargli dalla consegna del nuovo certificato, e di riconsegnare il primo all'Intendenza stessa nel caso che gli venisse fatto di rinvenirlo.

Art. 413. L'Intendenza di finanza prende nota sul rispettivo conto personale del fatto denunciato, sospende ogni pagamento della pensione sino alla consegna del nuovo certificato, e contemporaneamente trasmette all'Amministrazione centrale l'istanza del pensionato con la dichiarazione di cui all'articolo precedente per ottenere il nuovo certificato.

Art. 414. Il Ministero del Tesoro prende nota nei suoi registri della dichiarazione di cui all'articolo 412 e rilascia il nuovo certificato di inscrizione, facendo risultare che è stato spedito in sostituzione del primitivo, e lo trasmette all'Intendenza di finanza perchè questa, previe le occorrenti annotazioni nel relativo conto personale, ne faccia la consegna al pensionato nei modi indicati all'articolo 406.

Dopo la consegna del nuovo certificato, il pagamento della pensione dev'essere fatto soltanto sulla presentazione di esso.

Se il certificato di cui fu chiesto il duplicato fosse in seguito presentato, deve essere trasmesso all'Amministrazione centrale per annullarlo.

Art. 415. Qualora il pensionato abbia revocato il mandato di procura e fatta la notificazione prescritta coll'art. 407, l'Intendenza dopo aver preso nota nel conto corrente dell'atto di revoca notificatole, lo trasmette al Ministero del Tesoro insieme colla situazione del conto corrente del pensionato.

Sezione II — *Pagamento delle spese fisse.*

Art. 416. Il pagamento delle spese fisse autorizzato per mezzo di ruoli, giusta gli articoli 389 a 398, si effettua in seguito ad ordini delle Intendenze di finanza dati nei modi seguenti:

1° Sopra note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agli impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle varie cariche, come quelli per ispese d'ufficio, di rappresentanza, di giro e simili;

2° Sopra dichiarazione di nulla osta per i fitti;

3° Sopra certificati di vita, per le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agli impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio;

4° Sopra appositi ordini a stampa ed a matrice, individuali o collettivi, per tutte le altre spese fisse.

Art. 417. Gli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza devono essere firmati dal capo della rispettiva Ragioneria, o da chi fosse da lui delegato con atto visto ed approvato dall'intendente di finanza e comunicato alla Corte dei conti per mezzo della Direzione generale del Tesoro.

Debbono inoltre essere muniti del suggello d'uffizio.

Art. 418. Le note nominative sono compilate rispettivamente dai capi delle magistrature e da quelli degli altri uffizi competenti, separatamente per località ove deve farsene il pagamento, e debbono essere trasmesse alle Intendenze di finanza in tempo prossimo alla scadenza delle rate da pagarsi.

Le dichiarazioni di nulla osta per i fitti dei locali sono compilate dai capi delle Amministrazioni, o degli uffizi che risiedono nei locali stessi.

Nella compilazione delle une e delle altre si osserveranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 332 a 335 e 341.

Le stampe relative sono somministrate col mezzo delle Intendenze di finanza, a spese dello Stato.

Art. 419. Le Intendenze di finanza, ricevute tali note e dichiarazioni, ne accertano la regolarità e la concordanza coi relativi conti correnti, e quando non abbiano osservazioni da fare emettono il corrispondente ordine di pagamento.

Trascrivono indi ciascun ordine in apposito registro, distinto per bilancio e per capitolo, apponendo sull'ordine il numero sotto il quale è trascritto nel registro anzidetto.

Notano poi tale numero e la mensualità o la rata di cui si ordina il pagamento alla parte del debito dei relativi conti correnti, ed appostovi il suggello d'uffizio, trasmettono gli ordini al tesoriere, o agli agenti che devono estinguerli, con un elenco in doppio esemplare di cui uno è restituito con ricevuta.

Riavuti, dopo che sono stati estinti, gli ordini coi conti dei tesorieri, le Intendenze prendono nota dell'effettuato pagamento, tanto sui rispettivi conti correnti, quanto sul registro per bilancio e per capitolo dianzi accennati.

Art. 420. Se le Intendenze di finanza rilevino essere incorso errore materiale nelle note o nelle dichiarazioni, ne fanno la correzione.

Quando le note contenessero partite per le quali non esistessero i relativi conti correnti, le Intendenze ne fanno la detrazione e limitano l'ordine di pagamento all'importo delle restanti partite; ed ove le dichiarazioni di nulla osta offrissero discordanza coi relativi conti correnti, od irregolarità sostanziali, le rinviano a coloro che le rilasciarono per le opportune correzioni.

Delle detrazioni e correzioni fatte, le Intendenze informano immediatamente i capi di ufficio che compilarono le note o le dichiarazioni.

Art. 421. Ogni qualvolta dopo la spedizione delle note accada, per caso imprevisto, di dover sospendere il pagamento di alcuna spesa in esse compresa, i capi di ufficio ne rendono subito informata la Intendenza rispettiva per le necessarie disposizioni.

Ove l'informazione della sospensione pervenga dopo effettuato il pagamento, le Intendenze di finanza curano, quando ne abbiano il mezzo, o promuovono dagli uffizi competenti, il ricupero delle somme indebitamente pagate.

Art. 422. Le note nominative cogli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza, e gli ordini collettivi dati dalle medesime sulle apposite stampe a matrice, quando non sieno del tutto pagati dagli agenti pagatori residenti fuori del capoluogo di provincia, saranno compresi nei versamenti che essi agenti hanno l'obbligo di fare nelle tesorerie per la somma realmente pagata; e saranno trasmessi, giusta l'articolo 262 all'Intendenza di finanza, la quale detrae le partite non pagate prendendone nota nei relativi conti correnti, e per esse rinvia agli stessi agenti altrettanti ordini individuali.

Presso i tesorieri provinciali, le note ed ordini collettivi possono rimanere fino alla scadenza del mese successivo a quello in cui furono emessi.

Scorso tale termine, sono portati nei rispettivi conti dei tesorieri per l'importo realmente pagato, e le Intendenze procedono nel modo dianzi indicato.

Art. 423. Quando i tesorieri vengono a conoscere che alcuna nota nominativa non possa o non debba essere pagata per l'intiera somma, la producono nei loro conti anche prima dei termini fissati negli articoli precedenti soltanto per la somma pagata, ed informano l'Intendenza di finanza del motivo per cui non può o non deve aver luogo il totale pagamento della nota.

Art. 424. Alla scadenza delle rate, i pensionati e gli impiegati in disponibilità od in aspettativa, dimoranti nel capoluogo di provincia, producono all'Intendenza di finanza il certificato di vita, ed i primi anche quello d'inscrizione pei debiti confronti.

Nulla trovando da osservare, le Intendenze liquidano la quota dovuta, prendono nota nei conti correnti della quota o mensualità da pagarsi, e stendono l'ordine di pagamento sui certificati di vita, indicandovi la somma netta da pagarsi e la mensualità o le mensualità cui si riferisce. Poscia restituiscono i certificati agli esibitori, affinchè li presentino al controllore della Tesoreria dalla quale deve esser fatto il pagamento.

Riavuti gli ordini estinti, uniti ai rendiconti del tesoriere, le Intendenze prendono nota nei conti correnti dell'effettuato pagamento e del numero assegnato a ciascun ordine dal controllore, corrispondente al progressivo del suo giornale.

Art. 425. Il controllore accerta, col raffronto dei certificati d'inscrizione e di vita, l'esattezza dell'ordine di pagamento, lo vidima colla propria firma e lo passa coi certificati al tesoriere.

Questi fa il pagamento contro quietanza, e restituisce il certificato d'inscrizione all'esibitore, previa apposizione del marchio colla dizione *pagato*, e la indicazione del luogo ove segue il pagamento.

Art. 426. Gli altri ordini di pagamento delle Intendenze di finanza, dati sulle apposite stampe a madre e figlia, sono spediti al tesoriere od agli agenti pagatori con elenco in doppio nel modo prescritto all'articolo 419.

Art. 427. Per il pagamento fuori del capoluogo di provincia di quelle spese fisse per le quali è necessario il certificato di vita, come pensioni e simiglianti, ed assegni agli impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio, le Intendenze di finanza compilano in principio d'ogni anno estratti dei conti personali uniti ai ruoli, e li trasmettono agli agenti o percettori incaricati del pagamento.

Avvenendo nel corso dell'anno nuove inscrizioni di assegni, oppure cessazione o variazione di quelli inscritti, gli agenti pagatori fanno le relative aggiunte, detrazioni o modificazioni agli estratti loro forniti, mediante le note informative che ricevono volta per volta dalle Intendenze di finanza.

Gli estratti e le note informative sono spedite con elenco in due esemplari, uno dei quali è restituito con ricevuta.

Art. 428. Entro i primi 15 giorni del mese di luglio gli agenti pagatori restituiscono all'Intendenza di finanza gli estratti che si riferiscono all'esercizio precedente chiuso col 30 giugno, e le rate che fossero rimaste insoddisfatte non possono più essere pagate senza l'ordine dell'Intendenza.

Art. 429. Gli agenti pagatori, quando sono loro presentati i certificati di vita, ne accertano la regolarità, fanno luogo al pagamento delle somme dovute in piena conformità ai detti estratti, si fanno dare ricevuta, osservando le disposizioni del successivo articolo 439, e poscia annotano sugli estratti stessi l'effettuato pagamento.

Dai pensionati gli agenti pagatori si faranno inoltre mostrare il certificato d'inscrizione di cui sono provvisti, giusta l'articolo 406, pel confronto delle indicazioni cogli estratti e coi certificati di vita.

In prova del fatto pagamento gli agenti pagatori notano sul certificato d'inscrizione, nell'apposito luogo, la rata o le rate pagate, apponendovi il marchio d'uffizio quando ne siano provvisti, e in difetto la loro firma.

Art. 430. Allorchè le Intendenze di finanza, colle fatture dei versamenti degli agenti di riscossione, giusta l'articolo 262, ricevono i certificati di vita forniti delle quietanze di pagamento, ne riscontrano la regolarità coi conti correnti, stendono l'ordine, fanno le allibrazioni in conformità al disposto dell'art. 424, e poscia li restituiscono all'esibitore affinchè li produca alla Tesoreria.

Art. 431. Agli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza, ed ai documenti da prodursi alle medesime nei casi di assenza, interdizione od inabilitazione dei creditori, o di costituzione di procuratore, sono applicabili le disposizioni degli articoli 332 a 340 e 453.

Art. 432. Nel caso di morte di alcuno dei creditori di spese fisse, le Intendenze di finanza si fanno dare i documenti prescritti dagli articoli 337 e 338 secondo i casi, liquidano le rate dovute, e rilasciano gli ordini di pagamento, alligandovi il foglio di liquidazione e gli altri documenti, previa descrizione sugli ordini stessi.

Art. 433. I ragionieri delle Intendenze di finanza sono responsabili personalmente dell'esattezza delle liquidazioni delle spese fisse e dei relativi ordini di pagamento, nonchè della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori, e sono sottoposti alle disposizioni del capo II del titolo V del presente regolamento.

Art. 434. Ove una o più rate di stipendii, pensioni od altri assegni fissi personali fossero state indebitamente pagate ai titolari, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguirne il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate posteriori sino alla concorrenza delle somme indebitamente pagate, senza bisogno di atto giudiziale o di qualsiasi altra autorizzazione, trattandosi di compensazione cui può provvedersi con atti puramente amministrativi.

CAPO VII.

Del pagamento dei mandati emessi dalle Amministrazioni centrali, dei buoni spediti dai funzionari delegati e degli ordini emessi dalle Intendenze di finanza.

Art. 435. Il tesoriere centrale, i tesorieri provinciali, i percettori o gli altri agenti, sotto la loro più stretta responsabilità personale, rifiuteranno il pagamento di qualunque somma in forza di mandato, buono od ordine che non sia rivestito delle formalità prescritte dal presente regolamento; ed ogni qualvolta contravvenissero a questo precetto, saranno tenuti a risarcire l'Erario delle somme irregolarmente pagate.

Art. 436. I tesorieri e gli agenti pagatori confrontano cogli elenchi d'invio i mandati, buoni od ordini ricevuti; s'accertano della loro regolarità, e scorgendo un errore qualsiasi si astengono dal pagarli, informandone subito l'uffizio mittente e rinviandogli, quando sia necessario, i mandati errati perchè sieno corretti.

Art. 437. Quando i tesorieri ed agenti pagassero un mandato, buono

od ordine la cui somma in tutte lettere non corrisponda con quella in cifre, non avranno diritto d'essere discaricati che della somma minore, e saranno responsabili della differenza tra questa e la maggiore che avessero pagata.

Art. 438. I tesorieri e gli agenti pagatori debbono pagare i mandati, buoni ed ordini ai creditori che si presentino in persona e sieno da loro conosciuti, o a chi sia nominativamente indicato sui titoli stessi.

I creditori non conosciuti devono provare l'identità della loro persona mediante attestazione di chi sia noto ai tesorieri od agenti.

Quando questi non avessero modo di accertare l'identità del creditore, se esso è un pubblico ufficiale, possono richiedere la legalizzazione della firma dall'autorità locale; e se è un privato, possono esigere che la firma sia autenticata da un notaio a forma dell'articolo 1323 del Codice civile.

Art. 439. I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza appiedi dei mandati, buoni ed ordini, o nell'apposita colonna, apponendovi il proprio nome e cognome.

Se non possono o non sanno scrivere, vi apporranno un segno di croce alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno.

Art. 440. I tesorieri e gli agenti pagatori possono accettare, sotto la loro personale responsabilità, quietanze o ricevute stese su foglio a parte, in cui sia dichiarato il ricevimento della somma e sia espressa in tutte lettere la somma stessa, la causa del pagamento, e occorrendo, la mensualità o rata cui si riferisce.

Se i creditori non sanno o non possono scrivere, appongono sulla quietanza in foglio a parte un segno di croce, come è detto nello articolo precedente.

Appiedi di ciascuna delle quietanze in foglio a parte i tesorieri ed agenti pagatori notano la data del pagamento, e poscia le uniscono ai titoli pagati facendone su di essi menzione.

Art. 441. All'atto del pagamento i tesorieri e gli agenti pagatori devono apporre sui mandati, buoni ed ordini, e sulle quietanze in foglio a parte, il marchio colla dizione *pagato* e l'indicazione del luogo ove segue il pagamento.

Art. 442. I presentatori delle quietanze o ricevute devono essere conosciuti dai tesorieri ed agenti pagatori, ed apporre su di esse la loro sottoscrizione, supplendo, quando non possano o non sappiano scrivere, col segno di croce alla presenza di due testimoni conosciuti che sottoscriveranno.

Art. 443. Quelli tra i creditori di una somma indivisa, che dànno quietanza in foglio a parte, dovranno adoperare la seguente formola:

Vale come quietanza per la parte che mi spetta sulla somma di lire . . . . dovuta per . . . ecc.

Art. 444. Non si possono accettare quietanze sotto riserva o condizione.

Art. 445. Se la quietanza per un mandato, buono ed ordine emesso in favore di una ditta commerciale è fatta nel modo accettato in commercio, ma non conforme all'intestazione del mandato, buono od ordine, i tesorieri od agenti pagatori dovranno richiedere un'attestazione della Camera di commercio, od una circolare della ditta autenticata dalla Camera stessa, ed unirla al titolo pagato.

Art. 446. Quando un mandato od ordine sia stato emesso a favore del titolare di una carica, non nominativamente indicato, giusta l'articolo 333, deve esso nel dare la quietanza scrivere, oltre al nome e cognome, anche la qualità officiale che gli dà diritto a riscuotere la somma.

Nel caso di assenza o di impedimento del titolare, può essere accettata la quietanza di chi lo rappresenti officialmente per ragione di grado, purchè su di essa dichiari di riscuotere pel titolare assente od impedito, ed aggiunga alla sottoscrizione la propria qualità.

Art. 447. Qualora una persona sola sia delegata a riscuotere gli stipendi ed assegni degli impiegati addetti ad un medesimo uffizio, giusta l'art. 411, essa deve dare quietanza in piè dell'ordine di pagamento ed indicare in tutte lettere la somma effettivamente riscossa.

Art. 448. Quando i mandati od ordini fossero da convertirsi in quietanze d'entrata od in vaglia del Tesoro, non occorre la quietanza dei titolari, ma basta che sui mandati od ordini stessi sia annotata la data ed il numero delle quietanze o dei vaglia, e che tale annotazione sia autenticata colla firma del tesoriere e del controllore e col suggello d'uffizio.

Art. 449. Per i mandati od ordini che comprendono ritenzioni, le quietanze dei creditori sono date per la somma netta effettivamente pagata.

Se le somme delle ritenute sono da introitarsi come entrate dello Stato, saranno osservate le disposizioni del capo XIV di questo titolo VII.

Art. 450. Per quelle spese dello Stato il pagamento delle quali deve constare da quietanza dei creditori o dei loro rappresentanti data per atto pubblico, i Ministri o i loro delegati debbono stipulare il relativo atto senza intervento dei tesorieri o degli altri agenti pagatori, e dare in pagamento come fogli equivalenti a danaro gli ordini emessi, facendovi annotazione della quietanza data dall'atto stipulato ed indicando la persona che rilasciò la quietanza stessa, ed alla quale perciò sono da pagarsi gli ordini medesimi.

Art. 451. Sino a che i mandati di anticipazione ed i mandati od ordini collettivi restano presso i tesorieri provinciali, le somme pagate in acconto non devono figurare come danaro in cassa, ma sibbene essere allibrate nei registri dei tesorieri stessi e computate nei loro conti sotto il titolo: *pagamenti in conto di mandati d'anticipazione e collettivi delle Amministrazioni centrali, non che di ordini collettivi delle Intendenze di finanza,* giustificando tali pagamenti colla produzione di note specifiche firmate dai controllori e dagli intendenti di finanza.

I mandati od ordini di cui sopra sono portati a discarico dei tesorieri per la somma effettivamente pagata allora soltanto che sieno stati del tutto estinti, o che sia trascorso il termine fissato pel loro pagamento, o che sia noto non essere più dovute o non potersi più pagare le quote insolute.

In tali casi i mandati ed ordini predetti sono definitivamente compresi nei conti dei tesorieri, e gli importi relativi sono diffalcati dal titolo suaccennato.

Per la Tesoreria centrale le note specifiche saranno firmate dal controllore di essa e dal direttore generale del Tesoro.

Art. 452. I tesorieri e gli agenti pagatori sono responsabili della regolarità delle quietanze dei mandati, buoni ed ordini da essi pagati.

Art. 453. I mandati emessi e pagati nei modi stabiliti dal presente regolamento producono effetto definitivo, tanto nei conti dei tesorieri, quanto in quelli delle Amministrazioni dello Stato, ancorchè dopo il pagamento sia riconosciuto che con essi furono pagate somme indebite o maggiori delle dovute.

Le Amministrazioni competenti curano la ricuperazione di tali somme ed il loro versamento nelle tesorerie, in conto entrate reintegrabili ai capitoli dei bilanci della spesa, dandone avviso alla Direzione generale del Tesoro perchè autorizzi il tesoriere a ricevere la somma.

Nelle quietanze e nei conti relativi, saranno riferite le indicazioni principali del mandato col quale ebbe luogo l'indebito pagamento, e sarà espresso se la somma ricuperata e versata sia a conto od a saldo.

Se i mandati contengono errori a pregiudizio dei creditori, si provvede colla emissione di altri mandati al pagamento delle somme ancora dovute.

Art. 454. Per la reintegrazione ai capitoli del bilancio delle somme indebitamente pagate e poscia ricuperate, i Ministeri trasmettono di volta in volta al Ministro del Tesoro analoga domanda, contenente le precise indicazioni dei mandati coi quali ebbe luogo l'indebito pagamento e delle quietanze rilasciate dalle Tesorerie per la restituzione.

Il Ministro del Tesoro, riconoscendo giustificata la domanda, procede nel modo indicato all'articolo 187.

(Continua).

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

Art. 455. Le disposizioni del presente capo VII sono estese agli altri titoli di spesa di cui si parlerà in seguito, in quanto possano essere applicabili.

CAPO VIII.

Dei limiti per l'emissione e pel pagamento dei mandati delle Amministrazioni centrali e degli ordini delle Intendenze di finanza.

SEZIONE I. — *Mandati diretti e di anticipazione delle Amministrazioni centrali.*

Art. 456. Dopo il 30 aprile di ogni anno la Direzione generale del Tesoro non ammette più a pagamento mandati collettivi imputati all'esercizio, che scade col 30 giugno susseguente, eccetto quelli commutabili in quietanze di entrata od in vaglia del Tesoro.

I mandati collettivi ammessi a pagamento a tutto il 30 aprile continueranno ad essere pagati sino alla fine dell'anno finanziario dalle Tesorerie dello Stato.

Art. 457. Al 30 giugno i tesorieri allibrano nei registri e comprendono nei loro conti definitivamente i mandati d'anticipazione e collettivi non interamente estinti per le somme realmente pagate e per le corrispondenti ritenute, delle quali si addebitano nei modi prescritti. Essi compilano ed uniscono ad ogni mandato una nota, nella quale indicano il montare del mandato, la somma pagata, le quote rimaste da pagare e le cause conosciute o presunte del non eseguito pagamento delle quote medesime.

Le note sono firmate dai tesorieri, verificate col riscontro materiale dei mandati relativi, e vidimate dai controllori, dalle Intendenze di finanza per le Tesorerie provinciali, e dalla Direzione generale del Tesoro per la Tesoreria centrale.

Art. 458. Ricevuti i conti dei tesorieri, la Direzione generale del Tesoro promuove nei modi stabiliti dal presente regolamento la riduzione dei mandati di anticipazione e collettivi rimasti in parte insoluti.

Per le quote de' mandati collettivi insoddisfatte e tuttavia dovute, le Amministrazioni centrali emettono nuovi mandati con imputazione al conto dei residui, ove il creditore ne faccia richiesta e il suo credito non sia prescritto a termini di legge.

Art. 459. I mandati diretti tanto individuali quanto collettivi, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto col 30 giugno e non estinti durante l'esercizio medesimo, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, a mente dell'articolo 311 del capo I di questo titolo VII.

A tal fine, le Intendenze di finanza per le tesorerie provinciali, e la Direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale, col concorso dei tesorieri e dei controllori, la sera del 30 giugno di ogni anno accertano la esistenza di quelli dei detti mandati che fossero intieramente da pagare; e le Intendenze stesse con la guida dei propri registri accertano pure la esistenza dei mandati presso gli agenti pagatori fuori del capoluogo di provincia.

Le Intendenze di finanza e la Direzione generale del tesoro, non più tardi del 5 luglio, compilano e trasmettono alle competenti Amministrazioni centrali una nota di tutti i surriferiti mandati riguardanti il rispettivo bilancio, indicando in essa il numero, l'esercizio, il capitolo e l'articolo di ciascun mandato, il cognome e nome del titolare se individuale, il cognome e nome del primo intestato con le parole *ed altri*, se collettivo, e la somma totale lorda.

Ove sia noto che di taluno dei mandati individuali, o di qualche quota dei collettivi non debba altrimenti effettuarsi il pagamento, i mandati stessi non vengono compresi nella nota suddetta, ma sono restituiti alla Direzione generale del tesoro, che ne promuove l'annullamento o la rinnovazione per la parte dovuta.

Art. 460 Le Amministrazioni centrali, ricevute le note prescritte nel precedente articolo, immediatamente procedono al diffalco dei mandati dalle scritture dell'esercizio scaduto, vi applicano la nuova imputazione ai residui di cui all'articolo precedente, li allibrano nelle relative scritture, e riportano la indicazione di tale nuova imputazione sulle note anzidette che inviano alla Corte dei conti.

La Corte, riconosciuta l'esattezza della nuova imputazione, elimina pure dalle proprie scritture i mandati indicati nelle note, li traporta nei registri del successivo esercizio, e rinvia le note medesime alla Direzione generale del tesoro la quale, fatto altrettanto, le restituisce tosto alle rispettive Intendenze di finanza ed alla tesoreria centrale. Queste, sopra ciascuno dei mandati esistenti presso la tesoreria e sugli altri che man mano vengono presentati dagli agenti pagatori colle fatture dei versamenti, appongono nella propria sede la nuova imputazione, tagliando con linea orizzontale in inchiostro quella della competenza dell'esercizio precedente che vi esisteva.

Le Intendenze in coerenza dell'effettuato trasporto dei mandati dalla competenza dell'esercizio scaduto al conto dei residui, assestano le loro scritture.

Le note sopramenzionate debbono essere vidimate dalle Amministrazioni centrali, dalla Corte dei conti e dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 461. Dal 1° di luglio e fino a che non siano ritornate alle Intendenze ed alla tesoreria centrale le note accennate all'articolo precedente, i mandati possono essere pagati dai tesorieri e scritturati fra i collettivi non intieramente estinti, per poi allibrare definitivamente in uscita quelli del tutto soddisfatti, stabilita che sia la nuova loro imputazione.

Art. 462 I mandati che al 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui erano originariamente imputati rimanessero da pagare, tanto presso i tesorieri quanto presso qualsivoglia agente pagatore, non debbono essere più pagati, e vengono restituiti entro il giorno cinque del seguente luglio alle Intendenze di finanza, e quelli della tesoreria centrale alla Direzione generale del tesoro.

Le Intendenze di finanza, fatte le occorrenti annotazioni nei loro registri, trasmettono i detti mandati descritti in elenco alla Direzione generale del tesoro, che ne procura l'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento; salvo il diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile, o di leggi speciali e salvo il disposto dell'articolo 177 del presente regolamento. (Ultimi capiversi degli articoli 32 e 59 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

SEZIONE II. — *Mandati a disposizione.*

Art. 463 I funzionari delegati cessano col 27 giugno di rilasciare buoni sui mandati a loro disposizione.

I buoni rilasciati nell'anno finanziario scaduto e versati alla tesoreria provinciale nell'anno successivo sono compresi fra i pagamenti dei mandati collettivi, fino a che possano essere regolati colla imputazione dei medesimi ai mandati a disposizione spediti sul nuovo esercizio in conto dei residui, e portati in uscita definitiva dai tesorieri nella loro contabilità del detto nuovo esercizio.

Art. 464. Ricevuti nuovi mandati a disposizione, le Intendenze appongono sui buoni accennati all'articolo precedente la nuova imputazione, ed informano i funzionari delegati dei buoni dell'esercizio precedente stati versati dagli agenti pagatori dopo la chiusura dell'esercizio, che diffalcati dai relativi mandati sono stati imputati a carico di quelli spediti nel nuovo esercizio per residui degli anni anteriori.

SEZIONE III. — *Ordini delle Intendenze di finanza per le spese fisse.*

Art. 465. Al 30 giugno di ogni anno i tesorieri provinciali allibrano nei registri e comprendono definitivamente nei loro conti, per le somme realmente pagate, le note nominative e gli ordini collettivi che le Intendenze di finanza hanno emessi durante l'anno e che fossero pagati soltanto in parte.

Le Intendenze di finanza operano la riduzione di tali note ed ordini, regolano in conformità le fatte allibrazioni, e per le quote insoddisfatte e dovute rilasciano nuovi ordini individuali con imputazione al conto dei residui, quando i creditori richiedano il pagamento del loro credito, e questo non sia caduto in prescrizione a termini di legge.

Art. 466. Le note nominative e gli ordini delle Intendenze di finanza, tanto collettivi quanto individuali, emessi durante l'anno finanziario e rimasti del tutto insoddisfatti al 30 giugno, continueranno a rimanere presso i tesorieri e gli agenti pagatori, e potranno essere pagati per tutto l'esercizio successivo, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 459.

Scorso tale termine, non potranno più essere pagati e dovranno essere restituiti entro il 5 di luglio alle Intendenze di finanza per l'annullamento, salvo il diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali, e salvo il disposto dell'art. 177 del presente regolamento.

La nuova imputazione al conto de'residui sarà operata dalle Intendenze di finanza la sera del 30 giugno o la mattina del 1º luglio, nelle note ed ordini anzidetti che trovansi presso le tesorerie provinciali; e sarà eseguita su'titoli pagati dagli agenti fuori del capoluogo di provincia all'atto in cui questi li presenteranno con la loro fattura di versamento.

Art. 467. Nei primi giorni del nuovo esercizio finanziario, le Ragionerie delle Amministrazioni centrali formano un prospetto da cui per ciascun capitolo del bilancio risulti l'ammontare degli impegni di competenza del nuovo esercizio, derivanti da ruoli di spese fisse emessi a tutto il precedente mese di giugno.

Tale prospetto è trasmesso alla Corte dei conti ed alla Direzione generale del Tesoro per gli opportuni riscontri coi propri registri.

Art. 468. Le Intendenze di finanza compilano per ciascun capitolo di bilancio altrettanti elenchi separati di tutte le rate, o quote di rate di spese fisse scadute e non pagate a tutto giugno, indicando in distinte colonne gli anni cui le somme si riferiscono, ed in apposita sede l'importo di quelle rate o quote che, scadute anteriormente all'ultimo quinquennio, sono ritenute perente agli effetti amministrativi. (Art. 32 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

I totali di ciascuno di detti elenchi saranno riassunti separatamente, per ogni Amministrazione centrale cui le spese fanno carico, in un foglio di epilogo. Per i residui delle pensioni vecchie e nuove si compileranno distinti elenchi da riassumersi in uno speciale riepilogo.

Questi elenchi e riepiloghi saranno trasmessi non più tardi del 10 luglio alle Ragionerie delle Amministrazioni centrali le quali, fattane la verificazione coi propri conti correnti ed accertatone l'importo, comprenderanno nel conto consuntivo tanto i residui passivi quanto le economie.

Per le note di *spese fisse* scadute e non pagate alla fine dell'anno finanziario, ne sia o non ne sia stato ordinato il pagamento nell'anno precedente, le Intendenze di finanza, dietro domanda dei creditori e quando il loro diritto non sia prescritto o perento, ne ordinano il pagamento con imputazione della spesa al nuovo anno finanziario nel conto speciale dei residui dell'anno precedente.

Scaduti i termini utili ad esigere le rate di spese fisse insoddisfatte, i fondi relativi passano in economia, mediante *ruoli di eliminazione* emessi dalle rispettive Amministrazioni centrali.

CAPO IX.

Dello smarrimento o distruzione dei mandati, buoni ed ordini di pagamento.

Art. 469. Nel caso di smarrimento o distruzione di un mandato spedito da una Amministrazione centrale, di un buono rilasciato da un funzionario delegato, o di un ordine di pagamento emesso da una Intendenza di finanza, ne deve essere informata la Direzione generale del Tesoro, che farà eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e pel rinvenimento del titolo smarrito. A tal uopo potrà essa richiedere quelle prove che reputa necessarie, e fare pubblicare il fatto denunciatole nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in altri giornali.

Art. 470. Riuscite infruttuose le indagini, e nel caso fosse stata eseguita la pubblicazione, scorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, la Direzione generale del Tesoro autorizza con apposito decreto la spedizione d'un duplicato del mandato, buono od ordine smarrito o distrutto, e trasmette il decreto a chi spetta rilasciare il duplicato anzidetto.

Il nuovo titolo sarà spedito colle stesse formalità del primo, conterrà identiche indicazioni, più la dichiarazione che è dato per duplicato, e verrà corredato del decreto suaccennato.

Se fosse in seguito rinvenuto il primo titolo, dovrà essere inviato alla Direzione generale del Tesoro che ne procurerà l'annullamento.

Art. 471. Del fatto denunciato e della spedizione del nuovo titolo è fatta menzione sulla matrice del primo quando esista, ed in tutti i registri ove questo fu allibrato.

CAPO X.

Delle spese di giustizia penale e civile.

Art. 472. Le spese di giustizia, che occorrono tanto nei giudizi penali quanto in quelli civili per persone ammesse al gratuito patrocinio, sono pagate dagli agenti demaniali coi fondi della riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle competenti autorità giudiziarie, sì civili come militari, sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle leggi.

Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia uffizio di registro, le spese di giustizia penale possono essere pagate dall'ufficio postale. (Art. 92 del regolamento approvato con Regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103).

Art. 473. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento del danno che l'Erario venisse a soffrire per gli errori o le irregolarità delle loro disposizioni.

Art. 474. La responsabilità degli uffici postali, riguardo ai pagamenti per spese di giustizia da essi eseguiti a mente dell'articolo 472 del presente regolamento, sorge nel caso che essi manchino agli obblighi loro imposti dall'articolo 94 del regolamento approvato col Regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.

Art. 475. Gli agenti demaniali esaminano gli ordini e le note delle spese di giustizia col riscontro delle relative tariffe, e quando nulla abbiano da osservare, vi appongono la loro firma e ne fanno il pagamento contro quietanza de'creditori data nel modo prescritto coll'articolo 439.

Ove rilevino irregolarità negli ordini, o errori di applicazione della tariffa, sospendono il pagamento e rinviano gli ordini colle loro osservazioni ai funzionari giudiziari che li hanno spediti.

Se questi persistono nell'ordine emanato, gli agenti eseguiscono il pagamento e ne riferiscono all'Amministrazione da cui dipendono la quale, ove riconosca sussistenti gli errori o le irregolarità rilevate dagli agenti stessi, provvede a termini degli articoli 147 e 165 del decreto legislativo 23 dicembre 1865, n. 2701.

Art. 476. Gli agenti demaniali sono solidalmente responsabili coi funzionari giudiziari, quando abbiano omesso di adempiere le prescrizioni e gli obblighi loro imposti dal presente regolamento generale, o dalle discipline e dai regolamenti speciali sopra questa materia.

Art. 477. Appena eseguito il pagamento, gli agenti demaniali ne prendono nota in apposito registro, descrivendovi uno per uno i documenti ricevuti.

Gli ordini pagati e corredati dei rispettivi documenti sono descritti in una nota in doppio esemplare distinta per ogni capitolo del bilancio a cui si riferisce la spesa, e riassunta nella fattura che, giusta l'articolo 263, gli agenti debbono presentare all'Intendenza di finanza per eseguire il versamento alla Tesoreria provinciale.

Gli uffizi postali debbono rimettere gli ordini pagati e documentati alla rispettiva Direzione provinciale, la quale descritti in una nota in doppio esemplare trasmette il tutto alla locale Intendenza di finanza, chiedendo la conversione delle somme pagate o in quietanze di tesoreria od in vaglia del Tesoro secondo i casi. (Art. 93 del regolamento approvato con Regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103).

Art. 478. Le Intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini, ne accertano la materiale corrispondenza, ed ove in questo esame preliminare rilevino irregolarità nei pagamenti, ne effettuano la ridu-

zione sulla nota medesima; quindi la registrano in apposito libro dandovi un numero progressivo, appongono sopra un esemplare di essa l'ordine di rimborso, e la riuniscano alla fattura che restituiscono all'esibitore, il quale deve presentarla al controllore della Tesoreria. Ritengono l'altro esemplare della nota con i relativi ordini e documenti.

Art. 479. I tesorieri provinciali accettano in versamento, come qualunque altro titolo regolare di spesa, le note con l'ordine di rimborso di cui è detto all'articolo precedente; rilasciano secondo i casi o le quietanze od i vaglia del tesoro, e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare.

Art. 480. Le Intendenze di finanza riassumono in prospetti mensili distintamente per ciascuno agente, e in relazione a ciascun capitolo del bilancio, le note di cui è parola all'articolo 477; ed entro i primi dieci giorni d'ogni mese pel mese precedente trasmettono alla Direzione generale del demanio, in due esemplari, i prospetti medesimi corredati dei documenti giustificativi.

La Direzione generale rivede tali prospetti in linea contabile e ordina che si correggano gli errori che vi si riscontrassero, e dopo aver accertata amministrativamente la regolarità di tali prospetti, li trasmette mensilmente alla Corte dei conti col corredo dei documenti giustificativi.

Anche prima dell'invio dei prospetti alla Corte dei conti, la Direzione generale del demanio provvede pel sollecito rimborso al Tesoro delle somme che risultino indebitamente pagate, salvo gli effetti della revisione definitiva della Corte dei conti.

Art. 481. La Corte dei conti procede alla verificazione e revisione dei succennati prospetti mensili, ed ove nulla trovi da osservare, rinvia alla Direzione generale del demanio un esemplare dei prospetti medesimi fornito della dichiarazione di regolarità. Ove abbia da fare osservazioni, le comunica alla stessa Direzione generale del demanio, ed avute le risposte e gli schiarimenti, delibera definitivamente.

Art. 482. La Direzione generale del demanio comunica alle rispettive Intendenze di finanza i risultati della revisione definitiva dei prospetti mensili, affinchè provvedano che siano rimborsate al Tesoro le somme non ammesse a discarico degli agenti pagatori, e sia eseguita ogni altra disposizione resultante dalla definitiva revisione dei suaccenati prospetti.

CAPO XI.

Delle spese per vincite al lotto

Art. 483. Le vincite al lotto sono pagate o dai ricevitori presso i banchi del lotto con i fondi della riscossione, sulla prestazione dei biglietti vincenti; oppure dalle tesorerie provinciali sovra ordini spediti dalle Direzioni compartimentali del lotto.

I pagamenti per mezzo dei ricevitori, il modo di renderne conto ed il procedimento pel rimborso, mediante mandati convertibili in quietanze di entrata, sono retti dal regolamento speciale per codesto servizio in tutto ciò che non è prescritto dalle disposizioni del presente regolamento generale.

Art. 484. Gli ordini di pagamento delle Direzioni del lotto possono essere emessi a favore dei ricevitori per l'importo dei biglietti vincenti da essi prodotti, oppure a favore direttamente dei giuocatori pei biglietti da loro stessi presentati alla Direzione.

Gli ordini devono essere corredati dei biglietti relativi forniti del *visto-buono* per la somma da pagarsi, firmato dal prefetto, dal sindaco e dal direttore del lotto. A quelli in favore dei ricevitori dev'essere inoltre unito uno degli originali della ricevuta, dai medesimi rilasciata in doppio all'atto del ricevimento dei biglietti vincenti, nel solo caso però in cui siano da pagarsi vincite per un importo eccedente la cauzione dei ricevitori.

Art. 485. Siffatti ordini, col corredo preaccennato, sono trasmessi alle Intendenze di finanza, descritti in elenco in due esemplari, di cui uno è restituito con ricevuta.

Contemporaneamente il prefetto del luogo di residenza della Direzione del lotto manda alle Intendenze di finanza un estratto del processo verbale di verificazione dei biglietti vincenti.

Art. 486. Le Intendenze di finanza accertano che i biglietti annessi agli ordini di pagamento siano compresi nell'estratto del processo verbale; allegano l'estratto agli ordini; fanno su questi dichiarazione dell'eseguito accertamento, e trasmettono tutto ai tesorieri nel modo prescritto coll'articolo 348, previ gli occorrenti allibramenti nei proprii registri.

Art. 487. I tesorieri, per gli ordini a favore dei ricevitori, si fanno consegnare il secondo originale della ricevuta di cui è parola nell'ultimo capoverso dell'art. 484, quando l'importo da pagarsi superi la cauzione, ciò che deve essere espresso sugli ordini, e per quelli a favore dei giuocatori la ricevuta data loro dalla Direzione cui produssero i biglietti. La prima ricevuta dev'essere unita all'ordine relativo; la seconda restituita alla Direzione che la diede, col mezzo dell'Intendenza di finanza della provincia.

Effettuano poscia i pagamenti, e portano definitivamente in uscita i relativi ordini estinti.

Sui biglietti vincenti che trovansi a corredo degli ordini di pagamento, e precisamente dove è indicato il prezzo della giuocata, i tesorieri apporranno il marchio colla dizione « *pagato.* »

Art. 488. I ricevitori, del lotto, allorchè debbono versare alla Tesoreria provinciale i prodotti riscossi, presentano all'Intendenza di finanza la relativa fattura contenente il loro conto sommario di cassa, che dimostri l'importo totale delle riscossioni, l'ammontare dei biglietti vincenti pagati e trasmessi pel rimborso alla competente Direzione e la somma residuale da versarsi.

La Direzione, avuti dai ricevitori i suddetti biglietti vincenti, compila e trasmette alla Intendenza di finanza una nota in cui è indicato per ciascun ricevitore lo ammontare dei biglietti medesimi di cui è chiesto il rimborso, il quale ammontare deve corrispondere con la somma risultante dalla fattura di sopra accennata.

Art. 489. La Direzione del lotto, eseguite mese per mese le verificazioni prescritte dai regolamenti e dalle istruzioni in vigore, spedisce per i ricevitori di ogni provincia un ordine collettivo di pagamento, commutabile in quietanza del tesoriere provinciale a favore di ciascuno di essi ricevitori, e lo trasmette con tutti i documenti giustificativi all'Intendenza di finanza, giusta la prima parte dell'art. 485.

L'Intendenza di finanza invia al tesoriere provinciale l'ordine collettivo coi relativi documenti, e cura che ne sia fatto figurare l'ammontare in uscita, e che vengano contemporaneamente emesse le corrispondenti quietanze.

Gli ordini di rimborso, col corredo dei biglietti pagati e di ogni altro documento giustificativo, saranno uniti al conto mensile del tesoriere.

CAPO XII.

Del pagamento del Debito Pubblico.

Art. 490. I tesorieri provinciali eseguiscono per conto del cassiere del Debito Pubblico, nelle città fuori del luogo sede della Direzione generale, ed ove non sianvi stabilimenti pubblici o Banche che ne abbiano speciale incarico, il pagamento delle rate semestrali di tutto indistintamente le rendite che sono amministrate dalla Direzione generale stessa.

Essi operano anche il rimborso dei capitali, della rendita o delle *obbligazioni* estratte, il pagamento dei premi e quegli altri pagamenti che possono essere ordinati da detta Direzione generale.

Art. 491. Il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti del Debito Pubblico è esercitato da un ufficio speciale, istituito presso la Direzione generale del Debito Pubblico e dipendente dalla mentovata Corte dei conti.

Art. 492. Il servizio del cassiere del Debito Pubblico è regolato dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti per l'Amministrazione di quel ramo, ed il pagamento delle rate semestrali delle rendite ed il rimborso dei capitali si eseguiscono dai tesorieri di provincia, sotto l'osservanza delle norme contenute nel regolamento di detta Amministrazione.

Art. 493. I fondi occorrenti al cassiere per i pagamenti da farsi da lui direttamente e pel rimborso ai tesorieri, sono prelevati dagli as-

segni del bilancio e forniti dal tesoriere centrale mediante mandati spediti dal Ministero del Tesoro, Direzione generale del Tesoro, in seguito a richiesta della Direzione generale del Debito Pubblico.

Tali mandati debbono essere quietanzati con ricevute del cassiere staccate dal suo giornale d'entrata, controssegnate dal capo dell'ufficio di controllo addetto alla Cassa, e munite del visto del direttore generale del Debito Pubblico, del direttore capo della dipendente Ragioneria e del capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 494. Il pagamento delle rendite nominative dei consolidati 3 e 5 per cento viene ordinato dalla Direzione generale del Debito pubblico mediante ruolo mobile, composto di tanti fogli ed estratti del ruolo generale separati, quante sono le iscrizioni di rendita che dànno luogo a pagamento.

I fogli di ruolo sono dalla Direzione generale predetta, trasmessi alle Tesorerie col mezzo delle Intendenze di finanza, descritti in elenco, per ordine del numero progressivo d'iscrizione, e ciascun foglio è accompagnato dalla corrispondente formola di ricevuta relativa alla prima rata da pagarsi sui fogli medesimi. Le formole di ricevuta per i semestri successivi sono di mano in mano trasmesse prima della scadenza di ciascun semestre.

Le Intendenze di finanza ricevuti i fogli di ruolo debbono, in contraddittorio dei tesorieri e dei controllori presso le Tesorerie, riscontrarli con le formule di ricevuta e con l'elenco che li accompagna, per accertarne la perfetta corrispondenza, partita per partita, apponendo a tergo delle formole di ricevuta il bollo d'ufficio.

Appena terminato il riscontro, le Intendenze debbono fare le prescritte annotazioni sui registri della ragioneria, accusare ricevuta dei mentovati documenti alla Direzione generale del Debito pubblico, mediante dichiarazione sottoscritta dal tesoriere e dal controllore e munita del visto dell'Intendente, e rimettere i fogli di ruolo e le formole di ricevuta al dipendente tesoriere.

I mandati e gli altri ordini di pagamento riguardanti il Debito pubblico che debbono essere estinti dai tesorieri provinciali, sono inviati alle Intendenze di finanza perchè ne prendano nota nei propri registri, e li trasmettano ai tesorieri con elenco in doppio esemplare, uno dei quali è restituito con ricevuta.

Art. 495. I pagamenti fatti dai tesorieri provinciali per conto del cassiere del Debito pubblico, saranno allibrati in apposito registro distintamente per categoria di debito.

Nei conti dei tesorieri saranno computati sotto il titolo speciale: *Fondi somministrati alla Tesoreria centrale mediante pagamenti pel Debito pubblico.*

Art. 496. Le cedole al portatore pagate dai tesorieri debbono essere perforate e munite del bollo a calendario, allo scopo di rendere assolutamente impossibile che sieno presentate una seconda volta al pagamento; e debbono avere la indicazione del luogo, del mese e dell'anno in cui venne operato il pagamento stesso.

Il detto bollo deve essere applicato altresì alle formole di ricevuta, ai buoni di cassa ed ai mandati; e nel casellario dei certificati nominativi di rendita sarà da apporsi il bollo portante la leggenda « *pagato* » e la indicazione della città in cui ha luogo il pagamento.

Presso le Tesorerie provinciali debbono essere conservate almeno per un quinquennio le note, o distinte (*borderaux*), con le quali vengono accompagnate le cedole da pagarsi.

Art. 497. Alla fine di ciascun mese i tesorieri debbono avere descritti, per le sole somme effettivamente pagate, depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile ed altre, in elenchi separati per categoria di debito, per scadenza e per servizio, i moduli di quietanza, le cedole di cartelle al portatore e quelle di titoli di rendite miste, i mandati e gli ordini pagati, ed averne riportati i risultamenti in una nota riassuntiva compilata in doppio esemplare.

Le Intendenze di finanza, in occasione delle mensuali verificazioni di cassa, riconoscono la esattezza degli elenchi e della nota riassuntiva col riscontro dei titoli pagati, vidimano gli elenchi e i due esemplari di essa nota, ed assistono alla formazione dei plichi entro i quali sono rinchiusi i titoli e gli elenchi suddetti con un esemplare della nota; appongono quindi il loro suggello d'ufficio sui plichi che consegnano al tesoriere ed al rispettivo controllore, ai quali spetta curarne il pronto e sicuro invio alla Direzione generale del Debito pubblico.

L'altro esemplare della nota riassuntiva dalle Intendenze è trasmesso alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 498. La Direzione generale del Debito pubblico, tosto che riceve i plichi accennati all'articolo precedente, accerta, col concorso dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, la integrità dei plichi medesimi e dei suggelli, e li fa riporre, ove non possa procedere subito alla verificazione dei titoli, in una cassa forte a due chiavi diverse, tenute l'una dal capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti e l'altra dal funzionario della Direzione generale del Debito pubblico a ciò delegato.

Quando poi la Direzione generale del Debito pubblico procede alla verificazione di cui sopra, un suo delegato e il capo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti ritirano dallo impiegato consegnatario i plichi, si assicurano che siano rimasti in ogni parte inalterati, li aprono, e confrontati i titoli con gli elenchi e con la nota, accertano l'ammontare di quelli regolarmente pagati e segnalano le irregolarità che possono avere rilevate. Tutte le operazioni preindicate debbono resultare da appositi processi verbali. I tesorieri hanno facoltà di delegare persona di loro fiducia ad assistere alle operazioni di cui sopra. A tal fine notificano alla Direzione generale del Debito pubblico il cognome, nome, qualità e residenza della persona stessa, acciò questa possa essere avvisata del giorno in cui sarà proceduto alle verificazioni, alle quali dovrà trovarsi presente.

Art. 499. Accertata, nel modo indicato dall'articolo precedente, la somma dei pagamenti effettuati da tesorieri, la Direzione generale del Debito pubblico fa compilare una nota di applicazione, nella quale si determina la somma dovuta per rimborso ad ogni tesoriere.

Questa nota è trasmessa alla Direzione generale del Tesoro, che fa emettere dalla tesoreria centrale le corrispondenti quietanze di fondo somministrato a favore dei singoli tesorieri provinciali, prelevandone l'ammontare dai fondi che la Direzione generale del Debito pubblico tiene in conto corrente colla tesoreria centrale.

Ove nella fatta verificazione siano state riscontrate irregolarità tali che modifichino il credito dei tesorieri, come nei casi di cedole non legittime od alterate, oppure riferibili a semestri non maturati al pagamento o colpiti dalla prescrizione quinquennale, o per altri motivi, deve esserne informata la Direzione generale del Tesoro; affinchè possa curare la rettificazione delle contabilità e la refusione delle somme, che i tesorieri stessi sono tenuti a pagare del proprio per non averne ottenuto il rimborso.

Art. 500. Qualora avvenga smarrimento o distruzione di formole di ricevute, di mandati o di altri ordini al nome, deve darsene avviso all'Amministrazione del Debito Pubblico, la quale procederà per il rilascio del duplicato di dette formole di ricevute, non che del duplicato dei mandati ed ordini, osservate per questi ultimi titoli le disposizioni peculiari del presente regolamento, e per le formole di ricevute le speciali disposizioni dell'Amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 501. I pagamenti che hanno luogo all'estero col mezzo di Case bancarie, o quelli che si fanno da pubblici stabilimenti e Case bancarie nel Regno, si effettuano coi fondi anticipati dalla Direzione generale del Tesoro, prelevandoli dal conto corrente colla Direzione generale del Debito Pubblico e addebitandoli nei rispettivi conti correnti con le dette Case bancarie.

La Direzione generale del Debito Pubblico verifica i titoli pagati e ne comunica il risultato alla Direzione generale del Tesoro, che provvede quindi a regolare definitivamente i conti con le case anzidette.

CAPO XIII.

Delle paghe alle guardie di pubblica sicurezza, guardie di finanza ed al personale di altri corpi aventi analogo ordinamento.

Art. 502. Per il pagamento delle paghe o degli assegni alle guardie ed ai graduati di pubblica sicurezza, si spediscono dal Ministero dell'Interno mandati di anticipazione a favore degli ufficiali incaricati di

tale servizio dalle Prefetture, in ragione delle guardie che trovansi in servizio per ciascuna provincia.

A queste anticipazioni si applicano le disposizioni contenute nel capo IV del presente titolo, escluse solamente quelle dell'art. 377.

Art. 503. Le Prefetture tengono il ruolo nominativo delle guardie e dei graduati di pubblica sicurezza, e ne forniscono un esemplare alla Corte dei conti col mezzo del Ministero dell'Interno.

Nello stesso modo notificano pure alla Corte dei conti, mediante note, le successive variazioni che avvengono al predetto ruolo.

Le note di variazioni debbono indicare:

Gli individui ammessi alla compagnia o al drappello per nuova nomina o per tramutamento, ed in questo caso da quale provincia vengano:

Quelli che cessano di appartenere al Corpo per qualsiasi motivo;

Quelli promossi o degradati;

L'epoca da cui deve decorrere la nuova paga, l'aumento, la cessazione o la diminuzione di essa.

Art. 504. Quando una guardia od un graduato passi da una provincia ad un'altra, il prefetto dal quale cessa di dipendere dispone per l'invio all'altro della situazione del rispettivo conto di paga.

Tale situazione sarà unita alla giustificazione del primo pagamento fatto nella nuova residenza.

Art. 505. Il procedimento stabilito nel presente capo per le guardie di pubblica sicurezza sarà seguito anche per le paghe e gli assegni delle guardie di finanza, dei guardiani alle carceri, dei cantonieri stradali, delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia e del personale degli altri corpi aventi somigliante costituzione; salvo che fosse trovato più conveniente di provvedere con mandati a disposizione, nel qual caso saranno osservate le norme del capo III di questo titolo.

CAPO XIV.

Delle ritenute sulle spese.

Art. 506. L'importare delle ritenute sui pagamenti di spese non autorizzate con ruoli di *Spese fisse* deve risultare dai mandati ed ordini di pagamento, o dai buoni sopra mandati a disposizione, distintamente dalla somma da pagare, ed essere introitato dalle Tesorerie come entrata dello Stato a favore della competente Amministrazione.

Gli ordini di pagamento di spese autorizzate con ruoli di spese fisse debbono essere emessi soltanto per la somma effettivamente da pagare ai creditori.

Le ritenute su tali pagamenti con ruoli vanno liquidate ed accertate dalle rispettive Amministrazioni centrali, le quali in base ai conti correnti da esse tenuti riassumono nei mesi di gennaio e di luglio, in una nota d'imputazione distintamente per capitolo, la totalità delle diverse ritenute in conto entrate dello Stato, dovute in ragion dei pagamenti effettuati e risultanti dai detti conti correnti pel semestre precedente; ed inviano tale nota col corrispondente mandato di pagamento a favore del Tesoro, alla Corte dei conti. Questa, riconosciuta l'esattezza della liquidazione di dette ritenute, rimanda la nota ed il mandato col proprio visto alla Direzione generale del Tesoro per ammetterlo a pagamento giusta il disposto dell'articolo 344.

All'appoggio di questa nota e del relativo mandato, la Tesoreria della provincia in cui risiede la Direzione generale del Tesoro eseguisce le operazioni di entrata e di uscita delle anzidette ritenute.

Art. 507. Le ritenute per debito verso lo Stato, od a favore di terzi per effetto di assegnazione giudiziale, e quelle derivanti da decreti dell'autorità competente per punizioni, multe o per non prestata cauzione, saranno computate in meno sui mandati, ordini o buoni che si spediscono a favore degli impiegati, pensionati ed assegnatari o creditori della spesa.

Per le ritenute derivanti da assegnazioni giudiziarie si spediranno mandati od ordini appositi a favore dei creditori sequestranti, e per le ritenute in conto di debiti verso lo Stato si emetteranno mandati od ordini speciali, commutabili in quietanza di entrata a favore dell'Amministrazione competente.

Per le ritenute dipendenti da pene pecuniarie o da non prestata cauzione, l'importare delle ritenute medesime, in relazione a quanto è prescritto all'art. 410, costituisce una economia del rispettivo capitolo, e non viene introitato come entrate dello Stato.

Art. 508. Delle ritenute sugli assegnamenti che vengono pagati da ufficiali delegati su mandati di anticipazione, si tien conto nel mandato di saldo che occorresse spedire quando i pagamenti abbiano superato le fatte anticipazioni.

Se il conto degli ufficiali bilanciasse, per cui non fosse luogo a pagamento di alcuna somma a saldo, saranno spediti in favore del Tesoro altri mandati per le sole somme delle ritenute che sono da introitarsi come entrate dello Stato.

L'ammontare delle ritenute stesse può anch'essere versato al Tesoro, qualora l'Amministrazione lo giudichi opportuno, a misura che avvengono i pagamenti; nel qual caso le relative quietanze di Tesoreria saranno alligate al rendiconto dell'ufficiale delegato.

Art. 509. I mandati e buoni contenenti ritenute da introitare, sono dagli agenti pagatori computati nei versamenti che fanno alle Tesorerie, per le somme realmente pagate.

I tesorieri computano pure giornalmente nei loro conti per le somme effettivamente pagate, tanto i detti mandati e buoni estinti dagli agenti pagatori, quanto quelli dagli stessi tesorieri direttamente soddisfatti; e l'ultimo giorno del mese si addebitano dell'importare delle fatte ricevute, distintamente per ciascun capitolo d'entrata cui sono da applicarsi, mediante rilascio delle corrispondenti quietanze d'entrata, e se ne accreditano scritturandone contemporaneamente l'importare in uscita.

Nel caso di mancanza del tesoriere per morte o per altra causa, le quietanze sono staccate d'ufficio dall'Intendenza di finanza, e per la Tesoreria centrale dalla Direzione generale del Tesoro.

Le quietanze vanno unite al rendiconto mensile della Tesoreria.

Art. 510. I tesorieri, i controllori, le Intendenze di finanza e la Direzione generale del Tesoro per la Tesoreria centrale, terranno conto nei loro registri delle ritenute fatte su mandati, ordini e buoni pagati; ed alla fine d'ogni mese ne effettueranno vicendevole riscontro per accertare l'esattezza dei risultamenti, che costituiscono l'importare da introitarsi come entrata dello Stato.

Art. 511. Qualora dopo l'introito delle ritenute si rilevasse essere incorso errore nel computo delle somme per le quali furono spedite le quietanze d'entrata, della somma in più od in meno introitata, sarà tenuto conto nel versamento delle ritenzioni del mese in cui si scoperse l'errore, e a tergo delle quietanze da spedirsi per le medesime ne sarà data ragione mediante annotazione.

Se invece l'errore si verificasse nella cifra delle ritenute dimostrata sui mandati od ordini di pagamento, si farà la compensazione sul primo mandato od ordine fosse da spedirsi a favore del creditore; altrimenti si provvederà, a seconda del caso, o pel ricupero della somma ritenuta in meno o per la restituzione, mediante mandato od ordine, della somma ritenuta in più.

CAPO XV.

Degli atti aventi per iscopo di impedire e di trattenere il pagamento di somme dovute dallo Stato.

Art. 512. Nei casi dalla legge permessi, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedirne e di trattenerne il pagamento, debbono essere notificati al direttore generale del Tesoro nella forma delle citazioni. (Art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 513. Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si vuol colpire. (Art. 61 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 514. Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico, o da scrittura privata autenticata da notaio. (Art. 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 515. Non si possono colpire con un solo atto crediti verso

Amministrazioni diverse, occorrendo per ciascuna di esse un atto separato. (Art. 61 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 516. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, e degli articoli 351 a 355 della stessa legge, allegato *F*. (Art. 61 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 517. Quando il mandato pel pagamento del credito colpito dall'atto di pignoramento, sequestro, opposizione, cessione o delegazione, sia già stato ammesso a pagamento dal direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sarà di nessun effetto.

Potrà per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere od agente, incaricato del pagamento. (Art. 60 della legge 17 febbraio 1884, 2016).

Art. 518. Qualora cogli atti menzionati nel precedente articolo si vogliano colpire somme al cui pagamento, per le disposizioni del presente regolamento, non si provvede direttamente con mandati a favore dei creditori, come avviene per le spese fisse e per quelle altre che sono fatte colle somme fornite a funzionari delegati mediante mandati a disposizione o di anticipazione, la notificazione dovrà esser fatta al tesoriere od all'uffiziale pagatore; e per l'Amministrazione militare le notificazioni dovranno esser fatte al comandante del corpo od al capo del servizio cui spetta disporre il pagamento.

Art. 519. I tesorieri e gli ufficiali pagatori, cui siano notificati gli atti giusta i due articoli precedenti, sospendono il pagamento, e trasmettono gli atti medesimi, col mezzo delle Intendenze di finanza, al direttore generale del Tesoro.

Quando gli atti contenessero citazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria per fare la dichiarazione delle somme dovute, i tesorieri e gli ufficiali pagatori faranno pervenire al giudice competente la dichiarazione delle somme di cui deve eseguirsi il pagamento.

Questa dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dal Codice di procedura civile.

Se trattisi di atti di cessione o di delegazione per cui non si richieda il consenso dell'Amministrazione, o pei quali tale consenso sia stato dato, le Intendenze di finanza ed i funzionari delegati ne terranno conto nella spedizione dei loro ordini o buoni, e ve li porranno a corredo, senza uopo di farne l'invio al direttore generale del Tesoro, bastando che gliene diano notizia.

Quando si tratti di notificazioni fatte alle autorità militari indicate nel precedente articolo, esse dovranno trasmettere gli atti succitati direttamente alla competente Avvocatura erariale per gli effetti che sono dalla legge richiesti.

Art. 520. Il direttore generale del Tesoro, ricevuti gli atti, fa i provvedimenti necessari per assicurare la sospensione del pagamento, ne dà notizia alla Corte dei conti e li trasmette al Ministero cui spetta, informandolo delle date disposizioni.

Se poi il sequestro o l'opposizione fossero nulli od inefficaci per disposizione esplicita di legge, o per vizio di forma, il direttore generale del Tesoro, sentiti il Ministero competente e l'Avvocatura erariale, può ordinare che il pagamento abbia corso.

Art. 521. Quando il deposito delle somme controverse nella Cassa dei Depositi e Prestiti sia ordinato per legge o per regolamento, o torni utile all'interesse finanziario, il direttore generale del Tesoro, sentita l'Avvocatura erariale, quando lo reputi opportuno, promuoverà dalla competente Amministrazione i provvedimenti necessari.

Art. 522. Il direttore generale del Tesoro rappresenta gl'interessi dello Stato in tutti i giudizi relativi a sequestri, opposizioni o pignoramenti di somme dovute dallo Stato, salvo il caso per le Amministrazioni militari di cui al precedente art. 518.

Art. 523. Qualora siano notificate sentenze esecutive di assegnazione a creditori sequestanti o pignoranti, verrà ordinato il pagamento a favore dei creditori stessi delle quote loro giudizialmente assegnate, e se ne darà notizia alla Corte dei conti.

Art. 524. Quando si tratti di stipendio, di pensione o di altra spesa fissa, non saranno spediti i mandati od ordini di pagamento delle quote assegnate o cedute ai creditori, senza che sia stata riscossa dal titolare la parte libera dell'assegnamento.

Se però la rata della spesa fissa sia scaduta ed il titolare non siasi presentato a riscuotere la parte libera, il pagamento della quota assegnata o ceduta potrà aver luogo dietro produzione del certificato di vita o di prestato servizio del titolare stesso, o di altra attestazione comprovante non essere venuto meno in lui il diritto al conseguimento dello stipendio, della pensione o dell'assegno.

Art. 525. Le Intendenze di finanza, la Direzione generale del Tesoro e le Amministrazioni centrali terranno in apposito registro i conti dei sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad ogni momento possa rilevarsene la situazione nell'interesse tanto dello Stato quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti.

Art. 526. Quando il creditore di una spesa fissa colpita da assegnazione o cessione in favore di terzi tramuti di residenza, l'Intendenza di finanza nel trasmettere la copia autentica del conto corrente all'altra Intendenza che deve provvedere agli ulteriori pagamenti, giusta l'art. 395 del presente regolamento, vi unirà un estratto del conto relativo all'assegnazione od alla cessione, desumendolo dal registro prescritto coll'articolo precedente.

Uguale estratto sarà dalle Intendenze di finanza spedito alla Direzione generale del Tesoro in due esemplari, quando un conto debba venir chiuso per essere compiuto il pagamento delle somme a favore dei terzi, o per morte del titolare della spesa fissa o per altra causa.

La Direzione generale del Tesoro, quando trovi regolare siffatto estratto, ne trasmette, col suo visto, un esemplare alla Corte dei conti ed un altro all'Amministrazione centrale al cui bilancio la spesa si riferisce.

TITOLO VIII.

DEL MOVIMENTO DEI FONDI E DEI VAGLIA DEL TESORO.

CAPO I.

Del movimento dei fondi.

Art. 527. Il movimento dei fondi è costituito dalle spedizioni di moneta metallica, di biglietti a debito dello Stato e di altri equivalenti valori, che si fanno ad una ad altra Tesoreria.

È regolata altresì come movimento di fondi la consegna dei valori di cassa, che si fa da un tesoriere cessante al tesoriere che gli subentra.

Art. 528. Le spedizioni di fondi da una ad altra Tesoreria sono fatte dietro ordinazioni del direttore generale del Tesoro, e possono essere promosse dalle Intendenze di finanza secondo le occorrenze delle dipendenti Tesorerie. (Ultimo capoverso dell'art. 57 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 529. Ricevuto l'ordine d'invio di fondi ad altra Tesoreria, il tesoriere centrale e quelli provinciali, col concorso dei rispettivi controllori e di chi tiene la terza chiave della cassa di riserva, estraggono dalla medesima il denaro, i biglietti e gli altri valori da spedire, e numeratili li ripongono nelle casse, nei recipienti o in plichi ben assicurati e sigillati, compilandone processo verbale ch'è sottoscritto dagli intervenuti nell'operazione.

Art. 530. Se l'invio dei fondi si fa per mezzo della ferrovia, il tesoriere ed il controllore dell'ufficio mittente o i loro delegati debbono, insieme colla forza armata, accompagnare le casse e i recipienti dal locale della Tesoreria sino a quello della stazione, ed ivi fatta la debita consegna, ritirare dal capo stazione la ricevuta per unirla al processo verbale di spedizione.

Se la spedizione dei fondi vien fatta su strade carrozzabili, il tesoriere ed il controllore o i loro delegati debbono, insieme colla forza armata, accompagnarli fino a destinazione.

Ove la spedizione avvenga per una linea di cui parte sia ferroviaria e parte sia carrozzabile, e questa non cominci dal luogo in cui è sita la Tesoreria mittente, spetta alla Tesoreria destinataria di rilevare le casse e i recipienti all'ultima stazione della ferrovia e di farli accompagnare sino alla Tesoreria.

Se invece la strada ferrata non passa dalla sede della Tesoreria mittente, il tesoriere e il contròllore di essa accompagneranno, o faranno accompagnare da loro incaricati le spedizioni di danaro o valori, fino alla prima stazione del tratto ferroviario da percorrere per arrivare alla Tesoreria destinataria.

Se infine la spedizione si fa per mare con navi dello Stato, o con legni delle Società di navigazione colle quali lo Stato abbia stipulato convenzioni per tale servizio, il tesoriere e il controllore della Tesoreria mittente debbono accompagnare personalmente, o fare accompagnare da loro incaricati le casse e i recipienti dal locale della Tesoreria sino al bordo della nave, ed ivi fatta la debita consegna, ritirare dal comandante della nave stessa la corrispondente ricevuta per unirla al processo verbale di spedizione.

La spesa del trasporto delle casse e dei recipienti dal locale della Tesoreria sino alla stazione ferroviaria o a bordo della nave, è sostenuta dal tesoriere che n'è poi rimborsato con mandato regolare dietro produzione del relativo conto documentato; salvo il caso di trasporti marittimi nei quali la spesa sia, per contratto, a carico delle Società di navigazione.

Art. 531. Le norme, le formalità e le cautele che occorressero, oltre quelle prescritte dai precedenti articoli, per l'invio dei fondi da una ad un'altra Tesoreria dello Stato, pel ricevimento e riscontro del denaro e dei valori inviati, per le relative registrazioni, per le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri riceventi e per il modo di provvedere al pagamento del nolo e delle spese di trasporto delle casse e dei recipienti per ferrovia, per strade carrozzabili o per mare, sono stabilite da speciali istruzioni della Direzione generale del Tesoro.

Art. 532. Le spedizioni dei biglietti o di altri valori in carta si fanno anche per mezzo della posta in pieghi raccomandati, previo avviso dell'Intendenza alla locale Direzione postale, secondo le istruzioni stabilite d'accordo tra le Direzioni generali del Tesoro e delle Poste.

Per tali spedizioni si compila pure processo verbale secondo il disposto dell'articolo 529 del presente regolamento.

Art. 533. I tesorieri che hanno somministrati i fondi sono sdebitati con quietanza d'entrata dei tesorieri riceventi, staccata dal bollettario prescritto coll'articolo 272.

Le quietanze per fondi somministrati alla Tesoreria centrale sono inviate ai tesorieri provinciali cui spettano dalla Direzione generale del Tesoro col mezzo delle Intendenze di finanza.

Quelle per fondi somministrati dalla Tesoreria centrale sono ad essa fatte pervenire dalle Intendenze di finanza col mezzo della Direzione generale del Tesoro.

Per le somministrazioni di fondi da una ad altra Tesoreria di provincia, le relative quietanze sono trasmesse dall'una all'altra Intendenza di finanza, per la consegna al tesoriere cui spettano.

Ad ogni invio di quietanze le Intendenze di finanza ne informano la Direzione generale del Tesoro.

Art. 534. Avvenendo per qualsiasi causa cambio di tesoriere, quegli che cessa dalle funzioni deve addebitarsi ed accreditarsi definitivamente delle ritenzioni su' pagamenti avvenuti sino al giorno in cui termina la sua gestione, nei modi indicati nel precedente art. 509.

Poscia dal suo credito deve detrarre l'importo totale dei pagamenti fatti nel decorso del mese stesso, su mandati ed ordini collettivi di qualunque specie esistenti tuttora presso di lui, ed il residuo risultante a debito nei conti costituisce la rimanenza di cassa da passare al tesoriere subentrante.

I pagamenti fatti nel mese dal tesoriere cessante sotto il titolo di fondi somministrati e non per anco rimborsati, resteranno a credito nei suoi conti, ed i titoli relativi saranno trasmessi da chi spetta alle Amministrazioni che devono provvedere pel rimborso, nei modi prescritti dal presente regolamento.

Art. 535. Avvenuta la consegna dei valori e dei mandati ed ordini collettivi al tesoriere sottentrante, questi spedisce una quietanza di fondo somministrato per l'importo della rimanenza di cassa di ragione dello Stato, e la rimette al tesoriere cessato che l'annota a discarico nei propri conti.

Il tesoriere subentrato si accredita contemporaneamente dell'importo delle somme già pagate su mandati ed ordini collettivi ricevuti in consegna; mantenendo le distinzioni prescritte dal presente regolamento; e giustifica siffatto accreditamento colla produzione delle note specifiche nel modo stabilito, facendo però risultare che i pagamenti furono eseguiti dal suo predecessore.

Art. 536. I resti di cassa riguardanti i depositi autorizzati e le contabilità speciali saranno assunti a debito del tesoriere che sottentra, senza uopo della spedizione di quietanze, bastando a giustificazione sua, ed a discarico del tesoriere che cessa, l'esemplare rispettivo del processo verbale da compilarsi secondo il disposto dell'articolo 213.

CAPO II.

Dei vaglia del Tesoro.

Art. 537. I vaglia del Tesoro sono titoli in virtù dei quali vien pagata da una Tesoreria la somma che in un'altra è stata versata.

Il giro di cotesti vaglia produce un movimento di fondi fra le Tesorerie dello Stato.

Art. 538. Possono ottenere vaglia del Tesoro le Amministrazioni pubbliche, i corpi morali e i privati.

Però il rilascio dei vaglia del Tesoro dev'essere previamente autorizzato dal direttore generale del Tesoro o dalle Intendenze di finanza.

Queste possono soltanto autorizzare l'emissione dei vaglia pei servizi tassativamente indicati in un elenco che è loro annualmente trasmesso dalla Direzione generale del Tesoro.

In casi di riconosciuta necessità di servizio, le Intendenze di finanza possono autorizzare i tesorieri ad emettere vaglia sovra sè medesimi, pagabili da altri agenti della provincia.

Le autorizzazioni portano un numero progressivo e sono consegnate al richiedente il vaglia, perchè questi le presenti al tesoriere nell'atto del versamento del denaro.

Art. 539. Il tesoriere che riceve il denaro dà un vaglia del Tesoro, che viene poi pagato dal tesoriere sul quale è tratto.

I vaglia sono staccati da un bollettario a matrice e contromatrice, hanno il marchio a secco del Ministero del Tesoro, un numero continuativo per tesoriere e per esercizio, e debbono indicare:

1° l'Amministrazione, od il cognome, nome e qualità di chi fa il versamento;

2° l'importo della somma versata, in tutte lettere ed in numeri;

3° la specie dei valori versati;

4° la Tesoreria dalla quale deve essere pagato;

5° il cognome, nome e qualità della persona, o la denominazione dell'ente morale che deve riscuoterlo;

6° l'oggetto preciso o la causa del versamento, e l'uso che dovrà farsi della somma da riscuotere;

7° la data in cui è rilasciato;

Ai vaglia sono da applicarsi le disposizioni degli articoli 275, 276, 278, 279 e 280 del presente regolamento, ed ai bollettari relativi quelle degli articoli 270 e 273.

Art. 540. Quando un vaglia del Tesoro deve essere convertito in quietanza di entrata, sarà apposto sul medesimo un marchio avente la dizione: *commutabile in quietanza.*

Art. 541. Nei versamenti per ottenere vaglia del Tesoro è escluso il bronzo, a meno che non sia nell'interesse dello Stato l'accettarlo.

È in facoltà dell'Amministrazione del Tesoro di pagare i vaglia nella stessa specie delle monete o dei valori versati.

In questo caso dovrà farsene l'avvertenza sui vaglia stessi.

Art. 542. Le contromatrici dei vaglia sono staccate dai controllori delle rispettive Tesorerie all'atto della presentazione per il *visto.*

Le contromatrici dei vaglia pagabili da un Tesoriere provinciale sono a costui trasmesse dalla Direzione generale del Tesoro, o dall'Intendenza di finanza della provincia ove fu fatto il versamento, col mezzo dell'Intendenza da cui dipende la Tesoreria che deve fare il pagamento.

Quelle dei vaglia pagabili dalla Tesoreria centrale sono ad essa trasmesse col mezzo della Direzione generale del Tesoro.

Le contromatrici dei vaglia emessi dai tesorieri sovra sè medesimi per necessità di servizio, com'è detto all'articolo 538, sono spediti dalle Intendenze di finanza agli agenti che debbono pagarli.

L'invio delle contromatrici deve essere fatto con apposita nota nel giorno stesso del rilascio dei vaglia.

L'uffizio che riceve le contromatrici ne prende nota in uno speciale registro e le trasmette subito al contabile incaricato del pagamento.

Art. 543. I tesorieri non possono pagare vaglia, se prima non hanno ricevuto le corrispondenti contromatrici pel debito riscontro.

I vaglia non sono girabili, e devono perciò essere pagati alla persona, al corpo morale od all'Amministrazione in essi indicata.

Per le quietanze relative valgono le disposizioni per le quietanze dei mandati di pagamento. Non sono però ammesse le quietanze in foglio a parte di cui all'articolo 440.

Art. 544. Quando occorra per ragioni di servizio che un vaglia del Tesoro, assegnato su di una Tesoreria provinciale, debba essere pagato per suo conto da un altro agente residente nella provincia stessa, ma fuori del capoluogo, l'Intendenza di finanza trasmette all'agente la contromatrice.

L'agente non paga il vaglia se non ha ricevuto la relativa contromatrice. Egli unisce poi la detta contromatrice al vaglia pagato, e lo comprende nel prossimo versamento da fare alla Tesoreria.

Art. 545. Accadendo smarrimento, perdita o distruzione di un vaglia del Tesoro, la Direzione generale del Tesoro può autorizzare la spedizione di un certificato equivalente, osservate le disposizioni contenute negli art. 469 a 471 del presente regolamento.

In questo caso però la contromatrice del vaglia smarrito o perduto è restituita alla predetta Direzione generale per essere unita al certificato da spedirsi.

Sulla matrice del vaglia e sui registri è fatta annotazione della spedizione del certificato.

Art. 546. Nel caso di smarrimento o distruzione di una contromatrice di vaglia del tesoro, deve darsene avviso alla Direzione generale del tesoro, alla quale spetta di rilasciare una dichiarazione che tenga luogo della contromatrice stessa.

Art. 547. I vaglia del tesoro rimasti da pagare alla chiusura d'un esercizio costituiscono debito del tesoro, e sono riportati nei registri dell'esercizio susseguente, per annotarvi a suo tempo il relativo pagamento.

Art. 548. Entro il giorno 10 di luglio di ogni anno, le Intendenze di finanza devono trasmettere alla Direzione generale del tesoro un conto, dimostrante il montare dei vaglia del tesoro che nell'anno precedente dovevano essere pagati dalla dipendente tesoreria, quello dei pagati e l'importo dei rimasti da pagare al 30 giugno, descrivendo questi ultimi uno per uno.

La Direzione generale del tesoro, esaminati tali conti e riconosciutili regolari, ne compila un prospetto generale e lo unisce al conto speciale dei vaglia, da porre a corredo del rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

TITOLO IX.

DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI TESORERIA E DEL CONTABILE DEL PORTAFOGLIO

CAPO I.

Norme generali.

Art. 549. Sotto il titolo di operazioni finanziarie e di tesorerie si comprendono quelle che muovono dal credito pubblico o vi dànno movimento, come i prestiti, le alienazioni e gli acquisti di rendita pubblica, l'acquisto o le rimesse di fondi per pagamenti all'estero, il movimento di credito e debito nei conti correnti con case bancarie e società estere e nazionali.

Art. 550. Le operazioni accennate nel precedente articolo formano materia del servizio speciale del portafoglio affidato al direttore generale del tesoro.

La Direzione generale del tesoro deve tenere esatta registrazione di tutte le operazioni finanziarie e di tesoreria.

Art. 551. Di ciascuna operazione finanziaria e di tesoreria non attinente alle ordinarie provvisioni di fondi, deve constare da processo verbale sottoscritto dal Ministro del tesoro e del direttore generale del tesoro.

I processi verbali sono compilati in doppio, e ciascuno dei sottoscrittori ne conserva un esemplare.

Fanno parte delle operazioni di tesoreria l'emissione e il pagamento dei buoni.

CAPO II.

Del servizio del portafoglio.

Art. 552. La gestione del portafoglio dello Stato si esercita dal direttore generale del Tesoro per mezzo di un funzionario, che col titolo di *contabile del portafoglio* è designato con decreto del Ministro de Tesoro registrato alla Corte dei conti.

Art. 553. Il contabile del portafoglio eseguisce gli ordini che gli vengono impartiti dal direttore generale del Tesoro, sia per quanto riguarda il movimento dei titoli affidati alla sua custodia, sia per quanto concerne le operazioni di entrata ed uscita per somministrazioni di fondi, per acquisto di credenziali, cambiali od altro, e pei relativi rimborsi, non che per gli accreditamenti e addebitamenti verso le varie Banche e Società estere e nazionali colle quali il Tesoro ha aperti conti correnti.

Art. 554. Il contabile del portafoglio è responsabile dell'esatto adempimento degli ordini ricevuti per le operazioni indicate nell'articolo precedente, della integrale conservazione dei titoli affidatigli in custodia sotto la sua responsabilità, e della regolare tenuta delle proprie scritture.

Al quale effetto egli deve rendere il suo conto annuale alla Corte dei conti.

Il contabile del portafoglio presenta il suo conto giudiziale al direttore generale del Tesoro, il quale riconosciutolo regolare vi appone il suo visto, e lo trasmette alla Corte dei conti pel relativo giudizio.

Per il movimento di credito e debito delle operazioni anzidette nelle scritture della Direzione generale del Tesoro, il contabile del portafoglio deve dare alla Ragioneria della Direzione generale medesima la situazione di tutti i conti relativi in fine di ciascun mese.

Art. 555. Quando occorra di pagare all'estero spese per servizi preveduti in bilancio, vi provvede il direttore generale del Tesoro in seguito a motivate richieste dei Ministeri cui le spese riguardano.

Nelle richieste dev'essere indicato il modo con cui sarà provveduto al relativo rimborso, ed il capitolo del bilancio al quale dev'essere applicata la spesa.

Art. 556. Il direttore generale del Tesoro provvede ai pagamenti anzidetti, o con sue tratte direttamente sulle case bancarie estere colle quali ha aperti conti correnti, o con cambiali ed effetti acquistati e girati alle Amministrazioni centrali che ne hanno fatto richiesta.

Art. 557. Il prezzo delle cambiali ed effetti acquistati per essere trasmessi alle case bancarie all'estero, o per girarsi alle Amministrazioni dello Stato, sarà pagato ai cessionari dalla Tesoreria centrale dello Stato sovra ordini appositi staccati da registro a madre e figlia, firmati dal direttore generale del Tesoro e dal contabile del portafoglio.

Siffatti ordini sono descritti nei conti a credito del tesoriere centrale, e a debito del contabile del portafoglio come somministrazione di fondi.

Delle somme da rimborsarsi al Tesoro dalle Amministrazioni centrali per prezzo delle cessioni loro fatte ai sensi dei precedenti articoli 555 e 556, e del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa, la Direzione generale del Tesoro, contemporaneamente all'eseguita operazione, dovrà dar notizia alla Corte dei conti che ne prenderà nota nei suoi registri.

(Continua).

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

Art. 558. Il contabile del portafoglio deve in apposito registro annotare a suo debito, partita per partita, i valori ed effetti acquistati e l'ammontare del prezzo di acquisto risultante dagli ordini di cui all'articolo precedente, coll'indicazione della data in cui ebbe luogo l'operazione, della persona o casa bancaria che cedette i valori, del saggio relativo e delle spese di commissione od altro, risultanti dai polizzini dei cessionari.

Art. 559. Le cambiali ed effetti acquistati sono pure registrati dal contabile del portafoglio singolarmente, con indicazione delle relative scadenze in apposito libro, ove a suo tempo deve indicarsi la casa bancaria o l'Amministrazione cui vengono cedute, addebitandole nei rispettivi conti correnti.

Art. 560. Il contabile del portafoglio viene rimborsato delle cambiali ed effetti ceduti alle Amministrazioni ed alle case bancarie all'estero, mediante mandati delle Amministrazioni alle quali furono consegnate le cambiali, o per conto delle quali furono anticipati i fondi all'estero.

Questi mandati sono registrati alla Corte dei conti, la quale accerta in tal modo se la somma del rimborso è pari a quella dovuta al Tesoro e da essa prenotata a senso del precedente articolo 557.

I mandati anzidetti sono commutati in quietanze del tesoriere centrale a titolo di fondi somministrati dal contabile del portafoglio.

Art. 561. La differenza tra il debito, come all'articolo 558, ed il credito per quietanze, di cui all'articolo 560, costituisce il fondo di cassa, il quale consta delle cambiali ed effetti in portafoglio, e dei crediti per cambiali ed effetti presso le case bancarie e presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 562. Per fornire danaro ad alcuna Tesoreria dello Stato, il direttore generale del Tesoro può fare acquisto di cambiali o di altri effetti pagabili al tesoriere a cui il danaro è destinato. Per l'acquisto delle dette cambiali, il direttore generale del Tesoro e il contabile del portafoglio si uniformeranno alle prescrizioni degli articoli precedenti.

Art. 563. Il rimborso delle somme rappresentate da cambiali ed effetti è fatto dal tesoriere che ha ricevuto il danaro, con vaglia del Tesoro sulla tesoreria centrale a favore del contabile del portafoglio. I detti vaglia quietanzati sono trasmessi al tesoriere centrale per la commutazione in quietanze di scarico, a senso dell'articolo 560.

CAPO III.

Dei buoni del tesoro

Sezione I. — *Emissione dei buoni.*

Art. 564. I buoni del tesoro sono titoli fruttiferi mediante i quali lo Stato riceve delle somme per farne restituzione a determinate scadenze, insieme cogli interessi alla ragione che viene stabilita con decreti reali.

L'emissione di detti buoni ed il limite delle somme che può tenersene in corso in ciascun esercizio sono stabiliti dalla legge del bilancio di previsione, o dalla legge di assestamento, o da legge speciale. (Art. 62 della legge 17 febbraio 1884. n. 2016).

I buoni del tesoro sono girabili, e le girate devono avere la data.

Art. 565. I buoni del tesoro sono impressi su carta filigranata colla dizione « *Buoni del tesoro* » ed hanno matrice e contromatrice. Sono sottoscritti dal direttore generale del tesoro, hanno il suggello a secco del Ministero del tesoro ed il visto della Corte dei conti.

Sono all' ordine e distinti nelle seguenti sette serie.

A	da L.	500
B	»	1,000
C	»	2,000
D	»	5,000
E	»	10,000
F	»	50,000
G	»	100,000

Essi hanno inoltre un numero progressivo per ogni serie, che si rinnova al 1° luglio d'ogni anno finanziario.

Art. 566. Le scadenze dei buoni stabilite con regi decreti sono sempre a mesi interi e non minori di tre, nè maggiori di dodici mesi.

Quando viene variata la ragione dell' interesse fissato pei buoni con regi decreti, la variazione non è applicabile alle somme già versate per acquisto di buoni.

Nel computo degli interessi il mese si considera di 30 giorni

Gli interessi decorrono dal giorno in cui la somma per acquisto di buoni è versata nelle tesorerie.

Nel calcolo degli interessi sono abbandonate le frazioni minori di cinque centesimi.

Art. 567 Gl' interessi sono pagati contemporaneamente alla restituzione del capitale.

Art. 568 I buoni non possono essere rilasciati che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle casse dello Stato. (Art. 62 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Nessun versamento sarà accettato che sia inferiore a lire 500, o per somma non multipla di lire 500.

Art. 569. Le quietanze dei versamenti per buoni del tesoro debbono indicare la persona o l'ente morale a cui favore hanno da essere rilasciati, la quantità dei buoni da spedirsi per ogni serie, la loro scadenza a tre o più mesi, e la tesoreria che ne dovrà a suo tempo effettuare il pagamento.

Art 570. I buoni del tesoro sono pagabili dalla tesoreria indicata dagli acquirenti all'atto del versamento.

In mancanza di loro dichiarazione, il pagamento sarà assegnato sulla tesoreria in cui fu eseguito il versamento.

Art 571 I buoni sono spediti dalla Direzione generale del tesoro all'atto della produzione della quietanza comprovante il versamento del capitale, e sono con questa trasmessi alla Corte dei conti pel riscontro preventivo.

Art. 572. Il ministro del tesoro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti può dare incarico ad alcuni intendenti di finanza, ed anche a tutti, di rilasciare buoni del tesoro. Il decreto designa gl'intendenti cui è dato tale incarico e le provincie alle quali si estende l'esercizio dell'incarico medesimo.

Quando ciò avvenga, i buoni sono tratti in anticipazione dal direttore generale del tesoro all' ordine degl'intendenti incaricati, e nello stesso modo registrati alla Corte dei conti.

Gl'intendenti li trasferiscono all'ordine degli acquirenti mediante loro girata, e col visto di un ufficiale a ciò delegato dalla Corte dei conti.

Art. 573. La Direzione generale del tesoro, la Corte dei conti, gli intendenti di finanza incaricati e gli ufficiali delegati dalla Corte dei conti notano i buoni del tesoro in tanti registri di carico e scarico quante sono le serie.

Art. 574. La trasmissione dei buoni alle Intendenze di finanza incaricate è fatta dalla Direzione generale del tesoro con elenco in tre esemplari, uno dei quali è restituito con ricevuta, il secondo rimane presso l'Intendenza e l'altro è da questa mandato all'ufficiale delegato dalla Corte dei conti.

Ai buoni è lasciata unita la contromatrice.

Art. 575. Le quietanze dei versamenti fatti per acquisto di buoni sono dal tesoriere consegnate al controllore, il quale dà all'acquirente in luogo della quietanza una dichiarazione di ricevuta staccata da un libro a madre e figlia.

Il controllore trasmette immediatamente all'intendente di finanza le quietanze per l'emissione dei corrispondenti buoni.

Le intendenze che non fossero autorizzate ad emettere i buoni, trasmettono le quietanze alla Direzione generale del tesoro, o all'Intendenza incaricata, secondo ne sia il caso.

Il controllore presso la tesoreria centrale trasmette direttamente le quietanze alla Direzione generale del tesoro.

Art. 576 Ricevute le quietanze, la Direzione generale del tesoro appone sui buoni richiesti le seguenti indicazioni:

1° il cognome e nome della persona, o la denominazione dell'ente morale al cui ordine debbono essere spediti;

2° la data del versamento, e la tesoreria che lo ricevette:

3° il giorno, mese ed anno della scadenza;

4° la tesoreria che dovrà farne il pagamento;

5° la ragione e la somma degli interessi;

6° l'importo complessivo del capitale e degli interessi, scritto in numeri ed in lettere.

Sui buoni da intestarsi o da girarsi ad enti morali, oltre la denominazione dell'ente, si dovrà indicare la qualità della persona che lo rappresenta.

Art. 577. I buoni rilasciati dalle Intendenze di finanza incaricate avranno le indicazioni di cui ai numeri 2° e 6° del precedente articolo, e porteranno a tergo la girata all'ordine della persona od ente morale cui spettano, colla formola: *E per me all'ordine di . . . .*, sottoscritta dall'intendente e fornita dell'impronta del suggello di uffizio.

Art. 578. L'intendente di finanza porta a discarico nel registro indicato all'articolo 573 i buoni girati, e li trasmette insieme colle quietanze dei versamenti al delegato della Corte dei conti.

Questi, fatto il debito riscontro e le annotazioni di discarico sul proprio registro, appone sui buoni il visto ed il suggello d'uffizio, e li restituisce colle quietanze all'intendente di finanza che glieli ha trasmessi.

Art. 579. Quando le quietanze di versamento per acquisto di buoni pervengono da Intendenze di finanza non incaricate di girare i buoni, la Direzione generale del tesoro e le Intendenze incaricate trasmettono i buoni colle relative contromatrici alle Intendenze di provincia che ne hanno fatto richiesta, in piego raccomandato alla posta, dandone contemporaneamente avviso alle Intendenze stesse con nota separata.

Se fra'detti buoni ve ne siano taluni pagabili da una tesoreria dipendente da Intendenza diversa da quella che ha trasmesso la quietanza per l'acquisto de'buoni, s'invieranno a quest'ultima i soli buoni, e le relative contromatrici saranno invece inviate all'intendenza da cui dipende la tesoreria che deve effettuare il pagamento de'buoni. Le Intendenze trasmetteranno a'controllori delle rispettive tesorerie i buoni e le contromatrici ricevute, dopo averne preso nota ne'relativi registri. La trasmissione sarà fatta con elenchi in doppio esemplare di cui uno sarà dai controllori restituito alle Intendenze con ricevuta.

I controllori riterranno l'altro esemplare dell'elenco, faranno una copia conforme di esso, e lo depositeranno co'buoni nella cassa corrente della tesoreria, facendo ciò resultare da analoga dichiarazione posta a piè della copia suddetta sottoscritta da essi e dai tesorieri. Consegneranno poi le contromatrici dei buoni a'rispettivi tesorieri.

Per la consegna dei buoni agli acquirenti, le dichiarazioni di ricevuta indicate nell'art. 575 debbono essere presentate al controllore, il quale riconosce la loro corrispondenza con le relative matrici, estrae dalla cassa corrente in concorso col tesoriere i relativi buoni, facendone menzione nella copia dell'elenco che ivi esiste e nell'originale che ritiene presso di sè, e consegna i buoni medesimi agli acquirenti che debbono dichiarare sulle ricevute di averli ritirati. Queste vengono quindi riunite alle dette matrici.

Art. 580. La Corte dei conti, prima di apporre il visto sui buoni del tesoro da sostituirsi a quelli scaduti o di prossima scadenza, può chiedere le giustificazioni necessarie per assicurarsi che la somma in circolazione stia nel limite stabilito dalla legge.

Art. 581. I buoni rimasti inalienati al compiersi dell'anno sono restituiti dalle Intendenze di finanza incaricate alla Direzione generale del tesoro.

Questa provvede, col concorso della Corte dei conti, all'annullamento di tutti i buoni rimasti inalienati.

Art. 582. Nei giorni primo, undecimo e vigesimoprimo di ogni mese, le Intendenze di finanza incaricate trasmettono alla Direzione generale del tesoro un elenco dei buoni girati nella decade precedente, corredandolo delle quietanze dei relativi versamenti.

Prima dell'invio, l'elenco deve essere passato al visto del delegato della Corte dei conti.

Un elenco conforme è spedito alla Corte dei Conti dai suoi delegati.

SEZIONE II. — *Pagamento e prescrizione dei buoni*

Art. 583. I tesorieri non possono pagare alcun buono del tesoro, se non esista presso loro la relativa contromatrice, colla quale devono confrontarlo e riconoscere se sia scaduto.

I buoni debbono essere quietanzati dall'ultimo giratario.

Per le quietanze dei buoni del tesoro valgono le disposizioni del presente regolamento relative alle quietanze dei mandati. Non sono però ammesse le quietanze in foglio a parte di cui all'articolo 440.

Art. 584. I buoni pagati sono annullati dai tesorieri con un tratto trasversale di penna, e coll'apposizione del suggello avente la dizione: « *pagato.* »

Ai buoni pagati i tesorieri uniscono le contromatrici relative.

Art. 585. Il pagamento agli eredi del possessore di un buono deve essere previamente autorizzato dalla Direzione generale del tesoro, dietro istanza corredata dei documenti prescritti coll'articolo 337.

Art. 586. Quando il possessore di un buono desidera di averne il pagamento da una tesoreria diversa da quella sulla quale fu assegnato, ne fa domanda alla Direzione generale del Tesoro.

La domanda sarà accolta sempre che lo consenta la disponibilità dei fondi nella tesoreria dalla quale si vorrebbe fosse fatto il pagamento.

In questo caso la Direzione generale del Tesoro dispone per l'invio della contromatrice all'Intendenza di finanza della provincia ove viene trasportato il pagamento.

Nel registro dell'Intendenza che trasmette la contromatrice viene fatta annotazione di scarico del buono, ed in qello dell'Intendenza che la riceve n'è preso carico.

Art. 587. Sono prescritti i buoni del Tesoro il cui pagamento non sia reclamato durante venticinque anni a contare dal giorno della loro scadenza. (Legge 4 aprile 1856, n. 1560).

SEZIONE III. — *Smarrimento o distruzione di buoni.*

Art. 588. Per ottenere il pagamento di un buono del tesoro smarrito o distrutto, devesi produrre istanza alla Direzione generale del Tesoro.

La domanda deve contenere la indicazione della serie, del numero d'ordine, della data di ammissione, della scadenza, del montare, del titolare e della tesoreria sulla quale è assegnato il pagamento del buono che viene dichiarato smarrito o distrutto.

Art. 589. La Direzione generale del Tesoro, avuta l'istanza, richiede alla tesoreria centrale o all'Intendenza di finanza della provincia, ove venne assegnato il pagamento del buono, la contromatrice relativa; e poscia fa pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nel giornale della provincia in cui era assegnato il pagamento, ed affiggere alla porta della Direzione stessa un avviso, con cui rende noto che trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione senza che sia fatta opposizione, e maturatasi la scadenza, sarà provveduto al pagamento del buono smarrito o distrutto.

L'avviso è anche affisso alla porta delle Camere di commercio del Regno, ed a quella della tesoreria da cui deve pagarsi il buono.

Le spese sono a carico dell'istante.

Quando ragioni speciali lo consiglino, la Direzione generale del Tesoro può richiedere maggiori prove dell'asserito smarrimento o distruzione di un buono, raddoppiare il termine di sei mesi e far ripetere le pubblicazioni.

Gli atti d'opposizione possono essere intimati alla Direzione generale del Tesoro o alle Camere di commercio o all'Intendenza di finanza della provincia ove è assegnato il pagamento del buono.

Art. 590. Trascorso il termine fissato per l'opposizione, le Camere di commercio rinviano alla Direzione generale del Tesoro l'avviso loro trasmesso, sul quale dichiarano che fu tenuto affisso durante il tempo prescritto senza che sia stata fatta alcuna opposizione.

Se siano stati loro presentati atti d'opposizione, ne fanno menzione nell'avviso e li alligano ad esso.

Art. 591. Quando la Direzione generale del Tesoro abbia ricevuto gli avvisi forniti della dichiarazione prescritta dall'articolo precedente, non che la dichiarazione analoga della competente Intendenza di finanza, e le risulti non essere stato intimato alcun atto d'opposizione, dà al-

l'istante un certificato comprovante che, eseguite le prescritte pubblicazioni, non fu fatta alcuna opposizione.

Art. 592. Avuto il certificato di non avvenuta opposizione, il titolare del buono smarrito o distrutto, od il suo legittimo rappresentante, deve prestare una cauzione corrispondente all'importo del buono, in danaro, o in titoli del Debito pubblico valutati al corso di borsa.

La cauzione, quando è data in danaro o in titoli del Debito pubblico al portatore, è versata nella Cassa dei depositi e prestiti in conformità dei regolamenti speciali per quella Amministrazione.

Se la cauzione invece è data in titoli del Debito pubblico nominativi, debbono questi essere sottoposti al vincolo speciale di ipoteca nei modi stabiliti di regolamenti sull'Amministrazione del Debito pubblico.

Art. 593. Se quegli che ha chiesto il pagamento del buono è il titolare, l'erede o il concessionario riconosciuto dal titolare stesso, o dichiarato tale da sentenza giudiziale, la cauzione dura un anno dalla data del certificato di cui si parla all'articolo 591. Se invece chi ha fatto la domanda si dichiari bensì il cessionario, ma non sia riconosciuto tale dal titolare o da sentenza di giudice, la cauzione deve durare per tutti i 25 anni voluti perchè un buono sia prescritto.

Quando lo Stato, adempiute le formalità prescritte, ha eseguito il pagamento di un buono smarrito o distrutto, rimane liberato da ogni responsabilità verso i terzi.

Ai diritti di questi serve di guarentigia la cauzione, la quale s'intende sciolta di pien diritto trascorso che sia il termine per cui fu prestata.

Art. 594. Il titolare, o chi lo rappresenta, rimanda alla Direzione generale del Tesoro il certificato di cui è parola all'articolo 591, e vi unisce la polizza della Cassa dei depositi e prestiti, o il titolo vincolato del debito pubblico.

Quando nulla abbia da opporre, la Direzione generale del Tesoro, all'appoggio della contromatrice e dei documenti suaccennati, spedisce un decreto con cui dispone che, maturatasi la scadenza, sia effettuato il pagamento del buono dichiarato smarrito o distrutto. Il decreto è registrato alla Corte dei conti,

Alla parte interessata è dato avviso della fatta spedizione del decreto di pagamento. All'avviso è unito il titolo comprovante la data cauzione.

Art. 595. Delle disposizioni date per il pagamento di un buono smarrito o distrutto la Direzione generale del Tesoro rende consapevole l'Intendenza di finanza che ne avesse fatta la girata, coll'incarico di ragguagliarne il delegato della Corte dei conti.

Amendue ne prendono nota nel loro registro.

Art. 596. Nel caso di smarrimento o distruzione della contromatrice d'un buono del Tesoro, deve esserne informata la Direzione generale del Tesoro, la quale provvede dando una dichiarazione che tenga luogo della contromatrice stessa.

Nel caso di smarrimento della dichiarazione di ricevuta di cui all'articolo 575, sarà provveduto giusta quanto è stabilito dagli articoli 281 a 285 per lo smarrimento delle quietanze di tesoreria.

TITOLO X.

DEI CONTI CORRENTI E DELLE CONTABILITÀ SPECIALI.

CAPO I.

Dei conti correnti tra il Tesoro e talune amministrazioni speciali.

Art. 597. I tesorieri provinciali dello Stato pagano per conto della Cassa dei depositi e prestiti, del Fondo per il culto, della Cassa militare e di altre speciali amministrazioni, quei mandati, estratti di ruoli ed ordini di pagamento, che vengono loro spediti rispettivamente per mezzo delle intendenze di finanza dalle amministrazioni anzidette.

Le somme a tal uopo occorrenti debbono essere versate anticipatamente nella Tesoreria centrale del Regno dalle predette amministrazioni, che ne vengono accreditate nel rispettivo *conto corrente*.

Art. 598. Nell'eseguire i pagamenti accennati al precedente articolo, i tesorieri osserveranno le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali portate dai rispettivi regolamenti della Cassa dei depositi e prestiti, del Fondo per il culto, della Cassa militare e delle altre speciali amministrazioni dalle quali sono spediti gli ordini di pagamento.

Art. 599. I mandati, estratti di ruolo ed ordini da pagarsi dai tesorieri provinciali, sono inviati dalle Amministrazioni che li emettono alle Intendenze di finanza, che ne prendono nota in appositi registri e li rimettono ai tesorieri con elenco in due esemplari, uno dei quali è restituito con ricevuta.

I mandati ed ordini da pagarsi fuori del capoluogo della provincia debbono essere individuali.

Art. 600. I tesorieri provinciali allibrano i fatti pagamenti in registri speciali distinti per ogni Amministrazione cui riguardano, e nei loro rendiconti li computano sotto titoli appositi di: *fondi somministrati alla Tesoreria centrale per pagamenti in conto dell'Amministrazione di* . . . .

I titoli di tali pagamenti sono dai tesorieri uniti alla nota giornaliera che debbono trasmettere all'Intendenza di finanza.

Art. 601. Le Intendenze di finanza verificano i titoli pagati, li allibrano nei loro registri, li descrivono giornalmente in tanti elenchi quante sono le Amministrazioni speciali cui riguardano i pagamenti, e alla fine del mese, fatto il totale di ciascuno di tali elenchi, li trasmettono insieme o' titoli pagati alle Amministrazioni competenti.

Gli invii degli elenchi o titoli anzidetti debbono farsi dalle Intendenze di finanza nei primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i detti elenchi si riferiscono.

Le stesse Intendenze mandano contemporaneamente alla Direzione generale del tesoro un doppio dei detti elenchi ed una nota riassuntiva dei totali dei medesimi,

Art. 602. Le Amministrazioni rispettive all'appoggio degli elenchi indicati nell'articolo precedente e degli unitivi documenti, accertate le somme da rimborsarsi ai tesorieri, ne compilano una nota in doppio esemplare e la trasmettono alla Direzione generale del Tesoro. Questa ordina alla tesoreria centrale di rilasciare a favore dei tesorieri le quietanze in conto di fondi somministrati, prelevando le relative somme dai *conti correnti* colle suddette Amministrazioni, e annotati a tergo delle stesse quietanze i pagamenti cui si riferiscono, le spedisce all'Intendenza di finanza per la consegna ai tesorieri.

La stessa Direzione generale del tesoro trasmette poi il doppio della nota accennata nel primo comma del presente articolo alle rispettive Amministrazioni, aggiuntavi la indicazione delle quietanze rilasciate.

Le Amministrazioni debbono indicare il complessivo importo dei titoli respinti a piè della nota di quelli riconosciuti regolari, in guisa che il totale di detta nota torni uguale a quello degli elenchi di cui la Direzione generale del Tesoro ha ricevuto un duplicato a senso dell'articolo 601.

Art. 603. Gli estratti di ruolo compilati dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, da quella del Fondo per il culto e dalla Cassa militare, resteranno presso le tesorerie provinciali sino a che siano tutte pagate le partite descrittevi, ma non oltre cinque anni dalla scadenza delle rate. scorsi i quali saranno restituiti insieme colle formule di quietanza per le partite rimaste insoddisfatte.

I mandati e gli altri ordini di tutte le Amministrazioni speciali, non pagati, saranno restituiti dopo un anno da che furono spediti, salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti.

Art. 604. Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordine od altro titolo di pagamento, se ne informerà l'Amministrazione che lo emise, e questa provvederà per la spedizione d'un duplicato nel modo e nelle forme stabilite dal suo speciale regolamento.

Art. 605. Le operazioni relative alle altre Amministrazioni distinte o estranee allo Stato, che venissero successivamente autorizzate a tener *conto corrente* col Tesoro, saranno regolate dalle disposizioni del presente capo, in quanto siano applicabili, o da speciali istruzioni.

CAPO II.

Delle contabilità speciali.

Art. 606. Le somme versate nelle Tesorerie provinciali da speciali Amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono delle *contabilità speciali.*

Nessuna di tali contabilità può esser tenuta dai tesorieri senza speciale autorizzazione della Direzione generale del Tesoro.

Le ragionerie delle Intendenze di finanza debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna Amministrazione o funzionario autorizzati a tenere conto corrente col tesoriere.

Art. 607. Il tesoriere non può ricevere alcuna somma dalle Amministrazioni o funzionari autorizzati a tenere le anzidette contabilità speciali, senza la fattura di versamento fornita della firma del controllore e del visto dell'Intendenza di finanza.

Art. 608. I pagamenti sono fatti dai tesorieri in seguito a mandati od ordini emessi dai capi delle Amministrazioni, o dai funzionari cui appartengono i fondi delle contabilità speciali, e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. Su' titoli pagati i tesorieri debbono apporre il bollo colla dizione: « *pagato.* »

Tali mandati ed ordini sono trasmessi ai tesorieri col mezzo delle Intendenze di finanza, le quali, dopo averli riscontrati in regola coi conti correnti di cui all'art. 606 ed averli in essi registrati, vi appongono il *visto.*

Art. 609. Tutte le operazioni relative alle contabilità speciali saranno registrate in un solo giornale generale, distinto dagli altri giornali che si tengono nelle Tesorerie per le contabilità dello Stato. Il giornale avrà una serie progressiva di numeri e si chiuderà in fine di ciascun anno.

Art. 610. Per ognuna delle contabilità speciali è tenuto separato registro bollettario di quietanze *a madre e figlia,* con una serie particolare di numeri, la quale si chiuderà in fine d'anno.

Le quietanze portano il bollo *a secco* del Ministero del Tesoro, ed oltre al numero particolare di cui sopra, anche quello del giornale generale, e debbono essere registrate e sottoscritte dal controllore della rispettiva Tesoreria, al quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate.

Art. 611. Per lo smarrimento o la distruzione delle quietanze di entrata e dei mandati od ordini di pagamento, quando nulla sia prescritto dai regolamenti e dalle istruzioni relative, si procederà a norma del disposto nella sezione III del capo II del titolo VI e nel capo IX del titolo VII del presente regolamento.

Art. 612. Alla fine di ogni mese, o alla chiusura della contabilità speciale se questa avvenga prima della fine del mese, i tesorieri presentano alla rispettiva Intendenza di finanza il conto in doppio esemplare dei fondi di ciascuna contabilità speciale, nelle forme e secondo le prescrizioni stabilite delle relative istruzioni.

L'Intendenza confronta il detto conto coi propri registri, unisce ad uno degli esemplari di esso i titoli pagati dal tesoriere pervenutile colla nota giornaliera e descritti in un elenco in doppio esemplare, di cui uno sarà restituito con ricevuta. Trasmette un esemplare del conto stesso e i documenti co' relativi elenchi all'Amministrazione o al funzionario interessati, e ritiene l'altro esemplare apponendovi l'indicazione del giorno in cui è stato reso all'Amministrazione o al funzionario cui riguarda.

TITOLO XI.

DEI DEPOSITI.

Art. 613. Presso le Tesorerie provinciali si ricevono i depositi obbligatori e volontari per conto dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti, a mente delle leggi 17 maggio 1863, n. 1270 e 27 maggio 1875, n. 2779, non che quelli provvisori che sono amministrati dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 614. Spettano alla Cassa dei depositi e prestiti i depositi prescritti da leggi, da regolamenti od in qualunque caso ordinati dalle autorità giudiziarie od amministrative, e quelli che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

Sono di pertinenza di detta Cassa anche i depositi per servire a cauzione qualsiasi, e quelli che si fanno per impegno di capitali a scopo fruttifero.

Art. 615. Hanno la denominazione di depositi provvisori quelli eseguiti in contanti od in effetti pubblici dai concorrenti ad aste pubbliche, giusta il deposito con l'art. 94 del presente regolamento, non che quegli altri che vengono ordinati dalle Amministrazioni per un effetto del tutto temporaneo, quali sarebbero le somme ed i valori riconosciuti in eccedenza nelle ricognizioni di cassa, i versamenti di dubbia imputazione fatti da contabili o debitori diretti, le somme per le spese di asta e di contratto a carico degli aggiudicatari di rivendite di generi di privativa e di altri contraenti con lo Stato, e i titoli di proprietà dello Stato a disposizione del Ministero del Tesoro

I depositi dei concorrenti alle aste, qualora in seguito ad aggiudicazione debbano convertirsi in cauzione definitiva, sono passati fra quelli in amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 616. Per effettuare nelle Tesorerie provinciali i depositi di pertinenza della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere presentata all'Intendenza una dichiarazione firmata e corredata dei documenti necessari a giustificare e chiarirne lo scopo. Gli effetti pubblici al portatore debbono essere firmati dal depositante per comprovarne la identità al tempo della restituzione.

Emesso che sia dall'Intendenza di finanza l'ordine per l'incasso del numerario o per il ricevimento dei titoli, il tesoriere rilascia per il contante vaglia del Tesoro, pagabile sulla Tesoreria centrale del Regno a favore del cassiere dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti, e per gli effetti pubblici una ricevuta descrittiva di tutti i titoli. Ai depositanti viene consegnata una dichiarazione provvisoria del vaglia o della ricevuta emessi, la quale dichiarazione viene ritirata all'atto della consegna della polizza di deposito.

I vaglia del Tesoro emessi dai tesorieri per il numerario debbono essere dalle Intendenze inviati immediatamente alla Cassa centrale per l'opportuno incasso.

Per quanto riguarda le indicazioni che debbono contenere le dichiarazioni di deposito, le formalità occorrenti per la loro restituzione, il limite delle somme che possono essere restituite dall'Intendenza senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, non che le relative scritture da tenersi ed i rendiconti periodici da prodursi dalle Intendenze medesime, saranno osservate le disposizioni del regolamento speciale di detta Amministrazione.

Art. 617. I depositi provvisori nella Tesoreria centrale debbono essere previamente autorizzati dalla Direzione generale del Tesoro, e quelli da farsi nelle Tesorerie provinciali dalle Intendenze di finanza.

In taluni casi la Direzione generale del Tesoro può autorizzare depositi presso le Tesorerie provinciali, ma l'ordine deve essere sempre comunicato alle Tesorerie per mezzo della competente Intendenza di finanza.

Art. 618. Possono essere ricevuti in tutte le Tesorerie del Regno i depositi per adire alle aste, qualunque sia il luogo in cui siano indette, purchè tale facoltà sia data col corrispondente avviso, e copia del medesimo sia comunicata alle Intendenze quando siffatto avviso non venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* In tali casi la restituzione del deposito si effettua dopo che le Intendenze abbiano ricevuta lettera ufficiale del funzionario preposto all'asta notificante l'avvenuta rilascio del *nulla osta.*

Art. 619. All'atto del ricevimento dei valori rappresentanti depositi provvisori, i tesorieri dànno quietanze staccate da bollettario a madre e figlia, aventi il suggello a secco del Ministero del Tesoro ed un numero progressivo, continuativo per ogni esercizio e per ogni gestione di tesoriere e di controllore.

Le quietanze debbono indicare:

1° Il cognome, il nome e la qualità del depositante o di colui per conto del quale è fatto il deposito;

2° La causa del deposito;

3° La quantità e la specie dei valori depositati, e se questi consistono in effetti pubblici, la loro qualità, la rendita annua dei medesimi e la decorrenza di essa, il capitale nominale ragguagliato al ventuplo della rendita, e quando ne sia il caso, la quantità delle cedole annessevi.

Alle quietanze di deposito e relativo bollettario sono applicabili le disposizioni degli art. 273 e 280 a 285.

Art. 620. I depositi nelle Tesorerie sono conservati nella cassa di riserva od in una cassa speciale dei depositi.

I depositi in valori od in effetti pubblici, da restituire a suo tempo tali quali, devono essere posti in pieghi separati, sui quali si indicano il nome del depositante, l'importo e la specie dei valori ed effetti inclusi e la quietanza rilasciata.

Art. 621. L'ordine di restituzione intera o parziale di un deposito è dato, per la Tesoreria centrale dalla Direzione generale del Tesoro, o per le Tesorerie provinciali dagli intendenti di finanza, dietro invito della autorità che ne ordinò o richiese il ricevimento.

Art. 622. La ricevuta per la restituzione intera del deposito è data sulla quietanza che deve essere riconsegnata dal depositante.

La ricevuta per la restituzione parziale è data, tanto sulla matrice quanto sulla quietanza che resta in mano del depositante sino alla completa restituzione.

Qualora la ricevuta per la restituzione parziale non potesse darsi sulla matrice della quietanza, perchè prodotta a corredo del conto giudiziale, la ricevuta stessa viene data, oltrechè sulla quietanza figlia anche sopra un foglio a parte nel quale è riportato l'ordine della restituzione parziale.

Alle matrici delle quietanze si allegano gli ordini di restituzione e le quietanze restituite.

Se l'importo di un deposito debba essere convertito in vaglia del Tesoro, si osservano le disposizioni dell'art. 448.

Art. 623. Nel caso di smarrimento o di perdita delle quietanze di deposito delle Tesorerie dello Stato, saranno osservate le disposizioni contenute nella sezione III del capo II del titolo VI del presente regolamento.

Art. 624. I tesorieri ed i controllori tengono rispettivamente un registro giornale di entrata e di uscita dei depositi, ed un conto corrente per ogni deposito, e compilano un rendiconto mensile che, firmato da entrambi, è trasmesso per mezzo dell'Intendenza di finanza alla Direzione generale del Tesoro.

TITOLO XII.

DELLE SITUAZIONI DI CASSA DELLE TESORERIE, DELLE CONTABILITÀ MENSILI DEI TESORIERI PEI PAGAMENTI, E DELLE CONTABILITÀ DEI RAGIONIERI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

CAPO I.

Delle situazioni di cassa delle Tesorerie.

Art. 625. Il tesoriere centrale compila giornalmente in doppio esemplare una nota descrittiva dei versamenti ricevuti e dei pagamenti effettuati nel corso della giornata pei vari servizi affidatigli, colla dimostrazione dei valori esistenti nella cassa corrente ed in quella di riserva, e la consegna ogni sera col visto del controllore al direttore generale del Tesoro.

Art. 626 I tesorieri provinciali compilano ogni giorno una nota descrittiva dei versamenti ricevuti e dei pagamenti fatti per tutte le contabilità dai essi tenute, colla dimostrazione dei valori esistenti nella cassa corrente ed in quella di riserva, e vi uniscono tutti i titoli di spesa pagati con fondi dello Stato, non che quelli dei conti correnti di cui all'articolo 597, e delle contabilità speciali di cui all'articolo 606, eccetto quelli del Debito pubblico che debbono essere tenuti separatamente.

Consegnano tale nota coi documenti prima della chiusura dell'uffizio al rispettivo controllore, il quale, fattone il riscontro coi propri registri, vi appone il visto e la invia la mattina del giorno susseguente all'Intendenza di finanza.

A misura che i fascicoli del bollettario sono esauriti, si uniscono alla nota giornaliera predetta. Alla nota dell'ultimo giorno del mese si uniscono anche i fascicoli in corso pei vaglia del tesoro.

Art. 627. Le Intendenze di finanza, ricevuta la nota giornaliera e i documenti di cui è parola nel precedente articolo, compilano e trasmettono nello stesso giorno alla Direzione generale del tesoro una situazione sommaria di cassa in doppio esemplare della rispettiva tesoreria, coll'indicazione dell'ammontare complessivo dei valori di pertinenza dello Stato e delle contabilità speciali esistenti nella cassa corrente ed in quella di riserva.

Art. 628. Le Intendenze di finanza, ricevuta la nota anzidetta e i documenti che la corredano, ne fanno l'esame; e quando trovino tutto in regola, restituiscono la nota ai tesorieri con dichiarazione di ricevimento dei documenti che serve ad essi di scarico provvisorio.

Indi descrivono giornalmente in appositi registri l'importo dei singoli documenti di spesa, per ciascun capitolo del bilancio e per ogni Amministrazione per la quale fossero stati eseguiti dei pagamenti in conto somministrazione di fondi, e per contabilità speciali, e conservano, legati in fascicoli, sotto la personale resposabilità del capo della rispettiva ragioneria, i titoli giustificativi dei pagamenti allegati alle note giornaliere.

Le dette Intendenze, in appoggio alle matrici delle quietanze di versamenti in conto entrate dello Stato, descrivono un *registro di classificazione* per capitolo o gruppo di capitoli, per contabile e per debitore diretto l'importo delle singole somme versate.

I totali mensili di tale registro servono alla parificazione dei conti dei singoli contabili e dei debitori diretti, e sono altresì l'elemento per la formazione della *nota generale* di cui all'articolo 291.

Art. 629. La sera del 10, 20 ed ultimo di ogni mese, i tesorieri provinciali compilano un prospetto delle operazioni di entrata e di uscita fatte nella decade, riassumendo per titoli di entrata i versamenti ricevuti, e per ogni specie di contabilità i pagamenti fatti, e indicando le monete e i valori esistenti tanto nella cassa corrente quanto in quella di riserva.

Consegnano tale prospetto al rispettivo controllore il quale, riscontratane l'esattezza coi propri registri, vi appone la sua firma e lo invia all'Itendenza di finanza, perchè questa lo trasmetta alla Direzione generale del Tesoro.

CAPO II.

Delle contabilità mensili dei tesorieri pei pagamenti.

Art. 630. Per ciascun mese il tesoriere centrale e le Intendenze di finanza per le Tesorerie provinciali, sulla base delle registrazioni dei titoli pagati prescritte dal precedente art. 628, compilano:

a) Un elenco in triplo esemplare per ciascun Ministero, in cui sono descritti distintamente per ogni capitolo del bilancio i mandati delle Amministrazioni centrali pagati nel mese;

b) Un elenco in unico esemplare per ogni Ministero e per ogni Amministrazione centrale, descrivente gli ordini pagati per spese fisse su ciascun capitolo, escluse le pensioni;

c) Tanti elenchi in unico esemplare quanti sono i capitoli del bilancio sui quali sono stati pagati ordini per pensioni;

d) Un elenco per ciascun Ministero, in unico esemplare, degli ordini di rimborso per spese di giustizia civile e penale pagate nel mese;

e) Un elenco in un solo esemplare descrivente gli ordini pagati per gli aggi e per le vincite al lotto distinti per capitolo;

f) Un elenco in doppio esemplare per ciascun Ministero dei buoni pagati nel mese sovra mandati a disposizione distintamente per capitoli;

g) Una nota recapitolativa in doppio esemplare che riunisca distintamente le totalità degli elenchi dianzi indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*);

h) Un epilogo in triplo esemplare che riassuma distintamente le totalità degli elenchi indicati alle lettere *b*) ed *f*);

i) Altro epilogo in quattro esemplari riassumente le totalità degli elenchi indicati alla lettera *c*);

k) Altri due epiloghi in doppio esemplare che dimostrino, l'uno le totalità degli elenchi prescritti alla lettera d), e l'altro le totalità di quelli indicati alla lettera e).

Descrivono infine in distinti elenchi in doppio esemplare i buoni e i vaglia del Tesoro pagati nel mese, e ne riportano le totalità nelle rispettive *note sommarie*.

Tanto negli elenchi che nelle note sommarie dei buoni del Tesoro, l'importo del capitale deve essere dimostrato distintamente da quello degli interessi.

Art. 631. La Tesoreria centrale e le Intendenze di finanza per le Tesorerie provinciali, entro i primi cinque giorni del mese, compilano in doppio esemplare il conto del mese precedente, nel quale riassumono per ogni titolo di entrata i versamenti ricevuti, e per ciascuna contabilità di spesa i pagamenti effettuati risultanti dagli *elenchi descrittivi*, dagli *epiloghi* e dalle *note sommarie e ricapitolative* indicate nell'articolo precedente, non che quelli eseguiti per conto di altre Amministrazioni e che vanno compresi fra i fondi somministrati alla Tesoreria centrale, a senso dell'art. 600 del presente regolamento.

Trasmettono poi alla Direzione generale del Tesoro, entro lo stesso termine di cinque giorni, il conto suddetto con tutti i documenti giustificativi e cogli elenchi, epiloghi e note suindicati, non che il processo verbale di verificazione di cassa della Tesoreria, e il rendiconto speciale dei depositi ricevuti e di quelli restituiti nel mese stesso cui riguarda il conto anzidetto.

La spedizione dei preindicati documenti è fatta con elenco in doppio esemplare, di cui uno sarà restituito in segno di ricevuta. I bollettari delle matrici delle quietanze sono trattenuti dalle Intendenze di finanza per essere trasmessi alla Direzione generale del Tesoro col conti giudiziali.

È fatta eccezione per le matrici dei vaglia del Tesoro, che continueranno ad essere trasmesse insieme colle contabilità mensili.

Art. 632. La Direzione generale del Tesoro esamina e verifica i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi e le note mentovati ai precedenti articoli, preleva indi i mandati e gli ordini di pagamento di spese fisse, ed unitamente ai corrispondenti elenchi li trasmette alle rispettive Amministrazioni centrali pel competente esame e per le registrazioni nei singoli conti correnti.

Trasmette poi tutti gli altri documenti coi relativi elenchi, epiloghi e note riassuntive alla Corte dei conti con un solo esemplare del conto suindicato.

Art. 633. Le ragionerie delle Amministrazioni centrali, ricevuti i mandati ed ordini di pagamento per spese fisse, giusta l'articolo precedente, li esaminano e li confrontano coi relativi elenchi e coi singoli conti conti individuali, per accertare l'esattezza delle somme effettivamente pagate.

Fanno poi allibrazioni sui rispettivi conti individuali, ed entro il mese successivo a quello in cui i pagamenti sono avvenuti, trasmettono i detti mandati ed ordini col relativo elenco in doppio esemplare, e colle proprie osservazioni ove ve ne sia il caso, alla Corte dei conti. Questa, eseguitone a sua volta il necessario riscontro, invia un esemplare dell'elenco colla sua dichiarazione di regolarità alla Direzione generale del Tesoro, per la imputazione definitiva della spesa ai corrispondenti capitoli del bilancio e per l'invio delle dichiarazioni di regolarità ai rispettivi tesorieri.

Art. 634. La Corte dei conti accerta altresì la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza degli elenchi, epiloghi e note sommarie e ricapitolative, inviatile dalla Direzione generale del Tesoro, giusta il precedente art. 632; stende su di uno esemplare di esse note ed epiloghi la *dichiarazione di regolarità*, e li rinvia unitamente ad uno degli elenchi descrittivi dei mandati spediti dai Ministeri, delle note riassuntive e degli epiloghi, alla Direzione generale del Tesoro, la quale, previo allibramento, fa tenere le dichiarazioni di regolarità al tesoriere centrale col mezzo del controllore di esso, ed ai terorieri provinciali per mezzo delle Intendenze di finanza, che ne prendono nota nei loro registri.

Art. 635. La Direzione generale del tesoro, all'appoggio degli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente in doppio esemplare prospetti separati per Ministeri e per Amministrazioni centrali, in cui è dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie, e li invia alle rispettive Amministrazioni centrali e alla Corte dei conti per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi dei buoni del Tesoro pagati, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per interessi dei detti buoni.

La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla Direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio.

Art. 636. Il giorno 20 di ogni mese il direttore generale del tesoro fa pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* il conto dei versamenti e dei pagamenti effettuati nelle Tesorerie del Regno nel precedente mese ed in quelli anteriori.

I versamenti ed i pagamenti, riferibili alle entrate ed alle spese comprese nei bilanci approvati dal Parlamento, saranno distinti in conformità dei riepiloghi annessi alla legge del bilancio.

I debiti e crediti di Tesoreria saranno distinti secondo le categorie più importanti.

CAPO III.

Delle contabilità mensuali dei ragionieri delle Amministrazioni centrali.

Art. 637. I ragionieri delle Amministrazioni centrali trasmettono mensilmente alla Corte dei conti un elenco dei mandati spediti nel mese, col corredo di quelle ossservazioni e spiegazioni che reputassero opportune.

La Corte, presso la quale sono i documenti giustificativi dei singoli mandati, esamina la regolarità delle liquidazioni ed ordinazioni per quei mandati che dagli elenchi delle contabilità dei tesorieri risultino pagati.

Ove nulla abbia da osservare, dà notizia alle Amministrazioni centrali dei mandati riconosciuti regolari.

Nei casi di responsabilità dei ragionieri, si procede nel modo stabilito al capo II del titolo V del presente regolamento.

TITOLO XIII.

DEL RENDIMENTO DEI CONTI GIUDIZIALI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 638. Tutti gli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Sono eccettuati i Consigli di amministrazione e gli altri enti dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, ed i funzionari di tutte le altre Amministrazioni che sono delegati a pagare delle spese sovra mandati a disposizione o di anticipazione, che rendono i loro conti periodici alle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono, e dalle quali si provvede al relativo decreto di scarico, dopo che esse e la Corte dei conti hanno riconosciuti regolari i conti suindicati.

Nei casi però che taluno dei suindicati Consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto, l'Amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della

Corte medesima, sottoponga il funzionario delegato a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 639. Il conto è reso alla Corte o direttamente o col mezzo dell'Amministrazione da cui dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto, o successivi alla cessazione del contabile dall'ufficio per qualunque siasi causa.

Nel trasmettere il conto all'Amministrazione il contabile ne dà contemporaneo avviso alla Corte dei conti, e ne dà avviso all'Amministrazione quando lo trasmetta alla Corte.

Art. 640. Gli agenti rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in ufficio.

Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione.

Se però per congedo, permesso, malattia od altra causa, l'agente affidi sotto la sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorchè questa sia accettata dall'autorità competente, non s'interrompe la durata della sua gestione, e il contabile perciò deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito.

Art. 641. Nei casi di morte, d'interdizione o d'inabilitazione di un contabile, i conti sono resi da' suoi legittimi rappresentanti nel termine come sopra prescritto.

Art. 642. Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procederà contro il contabile o suoi aventi causa:

a) O mediante istanza del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, nei modi previsti dall'articolo 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800;

b) O mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'Amministrazione. In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di usciere a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Si avrà come riconosciuto il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'Amministrazione, (Ultimo capoverso dell'art. 69 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Può anche il Pubblico Ministero procedere a termini del citato articolo 35 della legge 14 agosto 1862, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda dell'Amministrazione interessata.

Quando sia stato iniziato giudizio davanti la Corte a forma del detto articolo 35, l'Amministrazione non potrà più ordinare la formazione del conto.

Art. 643. In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovasse nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite pel rendimento e la giustificazione dei suoi conti, potrà essere ammesso a darne la prova avanti la Corte dei conti.

Art. 644. La presentazione del conto costituisce l'agente dell'Amministrazione in giudizio innanti alla Corte dei conti.

Però nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione, o di danno arrecato all'Erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza del contabile, la Corte dei conti può pronunziare, anche prima del giudizio sul conto, tanto contro il contabile, quanto contro il suo fideiussore. (Primo capoverso dell'art. 69 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Art. 645. Il conto giudiziale d'ogni contabile deve comprendere distintamente per le competenze e per i residui il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'estto e i resti.

Art. 646. Quando i contabili avessero uniti i documenti giustificativi ai conti periodici amministrativi, ne faranno nota di riferimento nel conto giudiziale.

Art. 647. Tutti i conti, eccettuati quelli che possono venir presentati direttamente alla Corte dei conti a mente dell'art. 639, devono, essere riveduti, parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture, dalle Ragionerie degli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive Amministrazioni centrali.

Art. 648. La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili, autorizza l'Amministrazione ad alienare le loro cauzioni.

Art. 649. I modelli dei conti giudiziali, di cui nel precedente articolo 645, siccome riguardanti un servizio generale e comune ai contabili di tutte le Amministrazioni, sono formati a cura della Ragioneria generale sulle proposte delle Amministrazioni medesime e d'accordo colla Corte dei conti.

Collo stesso mezzo e col medesimo atto approvante i detti modelli vengono eziandio stabiliti i documenti speciali, che, secondo la diversità dei servizi, occorre di unire ai singoli conti giudiziali, oltre quelli generali prescritti dal presente regolamento.

CAPO II.

Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti della riscossione.

Art. 650. Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'Intendenza di finanza o alle altre Amministrazioni provinciali e compartimentali da cui dipendono.

Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione dev'essere di regola distinto in tre parti dimostranti:

Nella prima parte:

a) Il carico di tutte le somme che il contabile doveva riscuotere per la competenza propria dell'anno, sia tal carico certo, sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione;

b) Il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato per la detta competenza dell'anno;

c) I resti che per la competenza stessa risultarono a riscuotersi al termine dell'esercizio o della gestione;

Nella parte seconda:

d) I residui rimasti a riscuotersi alla fine dell'esercizio precedente;

e) Le somme riscosse, annullate o variate per detti residui;

f) Le somme rimaste a riscuotersi dipendentemente dai detti residui degli anni anteriori;

Nella parte terza:

g) Il debito o il credito dell'esercizio precedente, quando non si tratti di prima gestione;

h) Il debito per somme incassate indistintamente per la competenza dell'anno e pei residui precedenti, di cui alle lettere *b)* ed *e)* sopra accennate;

i) Le somme versate, tanto per la competenza che pei residui anteriori;

l) I resti per somme rimaste a versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell'esercizio o al termine della gestione.

Il carico e il discarico di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, e di conseguenza i residui indicati alle lettere *c)* ed *(f* del presente articolo, saranno dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio.

Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 220 e 221 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, coll'indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite.

Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna *libri bollettari* pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e discarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione coll'uscita, che pegli stessi bollettari figura nel conto dell'economo dell'Intendenza di finanza.

Art. 651. I conti giudiziali degli agenti già singolarmente parificati dalle ragionerie degli uffici provinciali, sono poi dalle medesime riassunti, secondo i diversi rami di servizio, in analoghi prospetti per provincia o compartimento.

Le stesse ragionerie, fatti i totali resultanti dalla riassunzione dei conti anzidetti, appongono in piedi di ciascun prospetto il certificato di conformità colle loro scritture complesse, o le variazioni che possono occorrere. Gli intendenti di finanza ed i capi degli uffici provinciali o compartimentali convalidano col loro visto la certificazione o le osservazioni della ragioneria.

Ove ai conti degli agenti siano uniti gli elenchi e i documenti giustificativi delle partite non riscosse, secondo è prescritto al precedente articolo 650, tali elenchi debbono essere certificati dalla ragioneria del competente ufficio provinciale o compartimentale, e portare inoltre il visto del capo di detti uffici.

Dopo tali riscontri i conti giudiziali degli agenti, coi relativi elenchi e documenti e coi prospetti riassuntivi dianzi accennati, sono trasmessi dalle Intendenze di finanza e dagli altri uffici provinciali e compartimentali alle competenti Amministrazioni centrali.

Art. 652. Le Amministrazioni centrali, ricevuti dalle Intendenze di finanza o dagli altri uffici provinciali o compartimentali i conti coi documenti e coi prospetti riassuntivi indicati nell'articolo precedente, li passano pel competente esame alla propria ragioneria.

Questa, dopo aver verificato i detti conti, riunisce in un prospetto i conti degli agenti delle varie provincie che riguardano uno stesso servizio, appone il suo certificato di conformità con le proprie scritture a piedi di tale prospetto riassuntivo, e lo spedisce alla Corte dei conti insieme coi conti degli agenti, coi documenti giustificativi ed i prospetti riassuntivi visti e certificati dalle Intendenze di finanza o dagli altri uffici provinciali o compartimentali.

CAPO III.

Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti contabili di materie.

Art. 653. I contabili, consegnatari, magazzinieri ed economi che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o cose dello Stato, eccettuati quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 33 di questo regolamento, presentano il conto giudiziale della propria gestione all'Amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio.

La Ragioneria della rispettiva Amministrazione rivede il conto in confronto alle proprie scritture, e ove lo riconosca regolare, appone in piedi di esso il suo certificato di conformità.

Se l'Amministrazione cui il contabile di materie ha presentato il suo conto, sia un ufficio provinciale o compartimentale, questi trasmette il conto medesimo col certificato di conformità all'Amministrazione centrale competente.

Art. 654. I conti giudiziali dei contabili di materie della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente pel loro numero, essere riassunti in prospetti per provincie o compartimenti a cura delle Intendenze di finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali, oppure in prospetti generali a cura della competente Amministrazione centrale.

In tali cas i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati.

Art. 655. Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare:

a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell'esercizio o della gestione;

b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione;

c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate;

d) le materie e gli oggetti che son rimasti esistenti al termine dell'esercizio e della gestione.

Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono classificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'Amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.

Le materie che per la loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle nomenclature adottate dall'Amministrazione.

Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa

Art. 656. I direttori o consegnatari delle biblioteche, dei musei, dei gabinetti scientifici pertinenti allo Stato, e di altre simili raccolte di opere di scienze e di arti, rendono il rispettivo conto annuale nei modi e nei termini prescritti da particolari regolamenti.

Art. 657. Di regola, la base di ogni conto in materia consiste negli inventari visti e verificati dall'Amministrazione.

In via di eccezione da riconoscersi ammissibile dalla Corte dei conti, il conto in materia di un contabile che abbia gerito nell'anno anteriore, può partire dal conto precedente che ne riporti esattamente i resti, o da certificati amministrativi attestanti la esistenza degli oggetti in magazzino, dichiarati conformi alle risultanze dei propri registri dai Ministeri competenti.

Art. 658. La Corte dei conti nel giudizio dei conti in materia non giudica del valore degli oggetti. Nei casi di condanna però può determinare il valore da rifondersi dal contabile, quando abbia elementi sufficenti.

CAPO IV.

Dei conti giudiziali dei tesorieri.

Art. 659. I tesorieri rendono il conto giudiziale della rispettiva gestione nel termine prescritto dall'articolo 639 del presente regolamento.

Se durante la gestione dell'anno finanziario fosse avvenuto cambiamento di controllore, dovrà il tesoriere compilare tanti separati conti giudiziali, quanti furono i controllori funzionanti durante la sua gestione.

Il tesoriere centrale presenta il suo conto alla Direzione generale del Tesoro, e i tesorieri delle provincie alla rispettiva Intendenza di finanza.

Art. 660. Il conto giudiziale di ciascun tesoriere deve dimostrare:

Nell'entrata:

a) Il debito del tesoriere alla chiusura dello esercizio precedente;

b) Le somme ricevute sia per versamenti fatti dagli agenti della riscossione o dai debitori diretti, sia per buoni e vaglia del Tesoro, sia per valori ricevuti a titolo di somministrazione di fondi e per qualsiasi altra causa;

Nell'uscita:

c) Il credito, ove ve ne sia, del tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedente;

d) Le somme pagate risultanti da analoghe dichiarazioni di regolarità, da quietanze di fondi somministrati e da altri documenti ed ordini regolari e definitivi;

e) La differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportare, secondo i casi, a debito o a credito dell'esercizio successivo.

Al detto conto dovrà essere unito il conto a parte di carico e discarico, che deve pur rendere ciascun tesoriere, di tutti i bollettari ricevuti e di quelli consumati pel rilascio delle quietanze e dei vaglia del Tesoro. Questo conto, quanto al carico, deve concordare colla uscita del conto che deve rendere l'economo dell'Intendenza pei libri bollettari secondo il precedente articolo 653.

Art. 661. Il conto giudiziale di ogni tesoriere deve essere corredato delle opportune giustificazioni consistenti:

Per l'entrata:

Nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno eseguiti versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa:

Nelle matrici dei vaglia del Tesoro;

Per l'uscita:

Nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute da altri tesorieri pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore; salvo sempre per quest'ultimo caso il giudizio definitivo della Corte dei conti sulla responsabilità del tesoriere.

Art. 662. Le Intendenze di finanza, ricevuti i conti giudiziali dai tesorieri a senso del precedente articolo 659, li verificano in confronto agli elementi ed alle scritture esistenti nelle proprie Ragionerie, ed appostavi, ove nulla abbiano da osservare, la loro certificazione di conformità, li trasmettono alla Direzione generale del Tesoro.

Questa a sua volta, riveduto il conto del tesoriere centrale, presentato ad essa direttamente, e verificati quelli dei tesorieri provinciali trasmessile dalle Intendenze di finanza, appone sull'uno e sugli altri la dichiarazione di essere regolari e conformi alle proprie scritture, e ne fa la trasmissione alla Corte dei conti pel relativo giudizio.

Art. 663. I tesorieri rendono altresì il conto dei depositi provvisori di che al titolo XI. Questi conti visti e verificati dalle Intendenze sono sottoposti alla Corte dei conti.

CAPO V.

Delle riscossioni dei crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti a carico dei pubblici funzionari e degli agenti contabili dello Stato.

Art. 664. Le decisioni della Corte dei conti portanti condanne a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, sono dal procuratore generale della Corte medesima comunicate, in forma esecutiva, alle Amministrazioni centrali da cui dipendono rispettivamente i detti funzionari ed agenti, affinchè curino la riscossione delle somme derivanti da tali condanne, e per estratto al direttore generale del Tesoro.

Art. 665. I debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla Corte dei conti sia nei giudizi sui conti, sia in quelli speciali a senso dell'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sono riscossi a cura delle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha pronunziato le condanne.

Se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha pronunziato la condanna, non sieno cessati dalle loro funzioni, e, fatta l'ingiunzione, non versino tosto le somme da essi dovute, le Amministrazioni centrali possono disporre che il debito venga riscosso mediante alienazione della cauzione, o mediante ritenuta sugli stipendi ed emolumenti, o con ogni altro mezzo permesso dalle leggi e dai regolamenti.

Se invece i predetti funzionari ed agenti dello Stato condannati dalla Corte dei conti sieno cessati dalle loro funzioni, ma sia tuttora esistente la cauzione, o qualche loro credito per stipendi, aggi od emolumenti, le Amministrazioni centrali dispongono che le somme da essi dovute vengano riscosse alienando la cauzione, o ritenendo le rate dei crediti dei detti funzionari ed agenti.

I crediti per condanne della Corte dei conti, o le parti di essi che non sia possibile riscuotere prontamente colla vendita della cauzione, colle ritenute e cogli altri mezzi sovra accennati, sono passati dalle Amministrazioni centrali a quella del Demanio per curarne la riscossione.

Art. 666. Pel trasporto dei crediti anzidetti dalle Amministrazioni centrali a quella del Demanio, per la iscrizione di essi nelle scritture demaniali e per le ulteriori operazioni occorrenti per la definizione dei crediti medesimi, sono applicabili le norme e i procedimenti stabiliti per gli altri crediti dello Stato nel Capo IV del titolo VI del presente regolamento; salvo che si tratti di annullamento degli addebiti fatti ai contabili in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, nel qual caso l'Amministrazione deve promuovère una decisione della Corte dei conti. (Massima deliberata dalla Corte dei conti. *Bullettino demaniale*, n. 6, del 1881)

Art. 667. Le partite trasportate dai conti degli agenti delle varie Amministrazioni centrali nelle contabilità demaniali figurano a discarico dei detti agenti nei loro conti giudiziali.

Tale discarico si giustifica con un certificato dell'Amministrazione centrale del Demanio attestante l'effettuato trasporto dei crediti nelle proprie scritture.

Le ragionerie delle competenti Amministrazioni centrali eseguono nelle loro scritture le operazioni necessarie per dimostrare l'eseguito trasporto dei crediti anzidetti.

Art. 668. Ogni anno, dopo tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le Amministrazioni centrali debbono trasmettere alla Corte dei conti un prospetto che dimostri distintamente le comunicazioni ricevute di condanne della Corte dei conti, quali di esse siano state riscosse, le disposizioni prese per quelle che restano a riscuotere e le partite che, essendo nelle condizioni previste dal precedente articolo 665, siano state passate all'Amministrazione centrale del Demanio.

Questa nel prospetto che a sua volta deve trasmettere alla Corte dei conti, dimostrerà, oltre a quelle riguardanti i propri contabili, le altre partite di condanne della Corte dei conti passatele dalle Amministrazioni centrali, e indicare i provvedimenti presi per la riscossione delle medesime.

La Corte dei conti, dopo accertatasi della esattezza dei prospetti suaccennati, rilascia alle Amministrazioni centrali corrispondente dichiarazione di regolarità.

TITOLO XIV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 669. Nei conti a materia per i quali occorre la indicazione di pesi, di misure, di superficie, ecc., debbono esporsi le quantità secondo il sistema metrico decimale prescritto dalla legge 28 luglio 1861, n. 132.

Art. 670. Le rettificazioni che occorra di fare alle scritture, ai prospetti periodici e ai conti, debbono essere fatte senza raschiature e in modo da lasciar vedere le scritture preesistenti.

Nella colonna delle osservazioni o nel margine dei documenti deve essere data ragione delle fatte rettificazioni.

Nei conti giudiziali non possono introdursi alterazioni di sorta. Le rettificazioni che occorrano per effetto delle prescritte verificazioni, saranno indicate in colonne apposite, o in quelle delle osservazioni, o in margine del documento od anche in foglio separato, dandone ragione.

Ove nella verificazione delle contabilità periodiche si riscontrino irregolarità tali che modifichino il credito del tesoriere o degli agenti pagatori, i titoli irregolarmente pagati sono dedotti dalle relative contabilità e respinti al contabile che deve tosto darsene debito nei proprii conti, salvo a lui il diritto di riprodurre nelle successive contabilità tali titoli debitamente regolarizzati.

Art. 671. I conti, i prospetti, le note e le situazioni che debbono essere periodicamente trasmessi alle autorità competenti, ai termini del presente regolamento, si compilano e si producono nelle determinate scadenze, anco se offrano un risultamento negativo; nel qual caso si riportano, ove occorra, le totalità dei conti e delle dimostrazioni precedenti, coll'aggiunta delle dichiarazioni di essere *negativi* pel periodo di tempo cui riguardano i documenti anzidetti.

Art. 672. Dovranno rivedersi tutti i regolamenti, le istruzioni e le disposizioni sotto qualsiasi forma emessi dalle varie Amministrazioni centrali, onde riconoscere se e quali variazioni occorra introdurvi per metterli in armonia colle modificazioni recate dalla legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e dal presente regolamento, per semplificarne le disposizioni e per ridurle, compatibilmente colle esigenze speciali dei singoli servizi, ad unità di concetto e di pratica applicazione.

Saranno pure riveduti tutti i modelli di scritture, registri, prospetti ed altri documenti prescritti dal presente regolamento per la contabilità generale dello Stato, non che quelli ora in uso presso le Ragionerie delle Intendenze di finanza, le Tesorerie e gli altri uffizi provinciali o compartimentali, e che sono prescritti con speciali regola-

menti, istruzioni o altre disposizioni delle varie Amministrazioni centrali.

La revisione delle disposizioni e dei modelli anzidetti sarà eseguita a cura della Ragioneria generale dello Stato, col concorso delle varie Amministrazioni centrali e di concerto, occorrendo, colla Corte dei conti.

Finchè non siano ricompilati i regolamenti e le istruzioni speciali accennati nel presente regolamento, continueranno ad essere osservati quelli che sono ora in vigore pei servizi dei diversi Ministeri.

Art. 673. I tesorieri e gli agenti di riscossioni debbono tenere un libro-giornale, nel quale registreranno per ogni servizio, e in relazione ai capitoli del bilancio, le operazioni d'incasso e di pagamento da essi effettuate.

Terranno inoltre gli altri libri e registri stabiliti dalle istruzioni speciali dei vari servizi.

Art. 674. I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzioni o di altre disposizioni aventi tratto continuativo concernenti la contabilità, e quelli che possono interessare il servizio amministrativo, saranno comunicati al Ministero del tesoro, Ragioneria generale, perchè esaminatili e fattevi occorrendo le opportune modificazioni, previa intelligenza coi Ministeri o colle Amministrazioni centrali proponenti, vi si apponga il visto del Ministro del tesoro.

I progetti già visti dal Ministro del tesoro verranno, secondo i casi, comunicati dagli stessi Ministeri o dalle Amministrazioni centrali proponenti al Consiglio di Stato, per il parere richiesto prima dell'approvazione di essi.

Nei decreti Reali, Ministeriali o dei capi di Amministrazione che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di sopra accennate, sarà fatta menzione dell'accordo preso col Ministro del tesoro e del parere espresso dal Consiglio di Stato.

TITOLO XV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 675. I residui attivi e passivi costituenti crediti e debiti dello Stato al 30 giugno 1885 saranno trasportati nell'esercizio dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886, e formeranno materia del conto speciale dei residui che, come è prescritto dalla legge e dallo articolo 172 del presente regolamento, dev' essere tenuto distinto da quello della competenza propria dell'esercizio in corso.

Art. 676 I contabili di danaro e di materie potranno rendere il loro conto giudiziale alla Corte dei conti per l' esercizio speciale dal 1° gennaio al 30 giugno 1884, insieme con quello dell'esercizio normale 1884-1885.

Da questa disposizione sono eccettuati i tesorieri.

Nel caso di più titolari succedutisi nel suddetto periodo, dovrà osservarsi il disposto dell'art. 640.

Art. 677. I mandati diretti, i buoni su mandati a disposizione e gli ordini di pagamento delle Intendenze di finanza emessi nell'esercizio 1883, debbono in via eccezionale considerarsi annullati col 30 giugno 1885.

Col detto giorno restano pure annullati i mandati, buoni ed ordini di pagamento emessi nell'eccezionale esercizio dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.

Art. 678. Finchè non saranno fatti i provvedimenti, e stabilite le formalità necessarie per attuare le modificazioni introdotte col presente regolamento, continueranno ad osservarsi le norme ora esistenti.

Però il servizio delle spese fisse dovrà essere attuato colle forme prescritte da questo regolamento non più tardi del 1° luglio 1886.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro

A. MAGLIANI.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA, 1885 — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.